



Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 10

Oggetto: Politica agricola comune 2023-2027. Campagna 2023 e successive. Regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali. Adozione del Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

Note per la trasparenza

| | |
|-------------------------------------|---|
| Struttura competente: | Area tecnica pagamenti diretti - Ufficio Procedure aiuti di superficie |
| Contenuto del provvedimento: | Il provvedimento dispone l'adozione del Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali per la campagna 2023 e successive |

I regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 con i relativi regolamenti di esecuzione e in riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito Piano strategico PAC o PSP) disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti e dello Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione comunitaria 2023-2027.

A partire dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2021/2115 che abroga il regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 e s.m.i., disciplina le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento 2021/2115 del piano strategico PAC italiano per quanto concerne i pagamenti diretti.

La delibera della giunta Regionale del Veneto n. 14 del 10 gennaio 2023, come modificata dalla DGR n. 259 del 15 marzo 2023, ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Veneto, ovvero il documento che descrive e motiva come le indicazioni relative alla strategia del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 vengono declinate a livello regionale.

Risulta necessario recepire detta normativa attraverso un manuale che illustri le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande connesse con le superfici e gli animali afferenti ai Pagamenti Diretti e allo Sviluppo Rurale della Programmazione PAC 2023-2027. In Veneto l'adesione a tali interventi viene presentata dai potenziali beneficiari attraverso un unico modulo (DOMANDA UNIFICATA) nel quale è integrata la richiesta di tutte le premialità attivate in conformità con la normativa nazionale e regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il dott. Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti europei:

- n. 2115/2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- n. 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- n. 2022/127, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti organismi pagatori e altri organismi, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, cauzioni, uso euro;
- n. 2022/128, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- n. 2022/1317, che definisce alcune deroghe al regolamento 2022/2115 per l'applicazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA7 e BCAA8) per l'anno di domanda 2023;
- n. 2022/1172, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- n. 2022/1173, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il SIGC della PAC;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti", come modificato da DM 147634 del 9 marzo 2023 e dal DM 185145 del 30 marzo 2023;
- n. 147385 del 9 marzo 2023 contenente la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- n. 185101 del 30 marzo 2023 "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";
- n. 247047 del 12 maggio 2023 "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023";
- n. 300209 del 9 giugno 2023 "Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023";

VISTO il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

VISTO il decreto 22 maggio 2023 del MASAF recante attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, per quanto concerne l'art. 6, comma 1 del medesimo;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 14 del 10 gennaio 2023 "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto", come modificato DGR n. 259 del 15 marzo 2023;
- n. 120 del 6/02/2023 "Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali";
- n. 296 del 21 marzo 2023 come modificata dalle DGR nn. 455, 635, 731 del 2023 "Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Deliberazione/cr n. 25 del 7 marzo 2023";
- n. 335 del 29 marzo 2023 "Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023";
- n. 336 del 29 marzo 2023 "Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020";
- n. 992/2016 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state approvate le modalità per individuare le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- n. 813/2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE";
- n. 988/2022 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5.7.2022" (BUR n. 107 del 2.9.2022);
- n. 3/2022 che ha approvato l'aggiornamento della classificazione qualitativa dei corsi d'acqua e dei laghi, relativa al sessennio 2014-2019, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque;
- n. 165/2023 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 166/2023 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto anno per il tipo d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 167/2023 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2023 per alcuni tipi d'intervento della misura 8, 10 e 11. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 603 del 19 maggio 2023 che ratifica il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 12 maggio 2023 "Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni bandi del CSR 2023-2027, del PSR 2014-2022 e delle programmazioni precedenti dello sviluppo rurale. DGR n. 165/2023, n. 166/2023, n. 167/2023 e n. 296/2023. Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 14 giugno 2023 "Ulteriore Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni bandi del CSR 2023-2027, del PSR 2014-2022 e delle programmazioni precedenti dello sviluppo rurale. DGR n. 165/2023, n. 166/2023, n. 167/2023 e n. 296/2023. Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115";

VISTI i decreti della Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:

- n. 79 del 16 marzo 2023 “Aggiornamento dei tratti e dell’ampiezza delle fasce di rispetto per i corpi idrici superficiali soggetti alla BCAA 4 di Condizionalità rafforzata (Ex BCAA1)”;
- n. 222 del 15 giugno 2023 “Registro e Linee Guida Applicative per l’annotazione del titolo di Fosforo e introduzione di un’azione rafforzata sul Quarto Programma d’Azione Nitrati (ReCP) - CGO1 di condizionalità rafforzata;

VISTO il decreto n. 114 del 10 ottobre 2016 che definisce le modalità per la semplificazione nella gestione dell’istruttoria di liquidazione delle domande di superficie;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell’Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente documentazione:
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Parte generale (**allegato A**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione della domanda unificata basata su strumenti geospaziali “Domanda grafica” (**allegato B**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione del pagamento di base e redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (**allegato C**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del pagamento per regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali - ECOSCHEMI (**allegato D**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione del premio giovane agricoltore (**allegato E**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione del sostegno accoppiato facoltativo (**allegato F**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione della richiesta di accesso alla riserva (**allegato G**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione del trasferimento titoli (**allegato H**);
 - Manuale per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione dello Sviluppo Rurale 2023-2027. Istruttoria delle domande di aiuto SRA03, SRA08, SRA10, SRA14, SRA29 e SRB01 (M13) (**allegato I**);
 - Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2023 - Procedure per la gestione degli Aiuti De Minimis (**allegato L**).

Il Direttore
Mauro Trapani
(sottoscritto con firma digitale)

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

PARTE GENERALE

INDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | 3 |
| DEFINIZIONI E SIGLE..... | 8 |
| INTRODUZIONE..... | 9 |
| AMBITI D'INTERVENTO..... | 9 |
| Accesso moduli presentazione domande e abilitazioni | 10 |
| FASCICOLO AZIENDALE | 14 |
| FASCICOLO DI DOMANDA | 16 |
| ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: FUNZIONI E COMPETENZE | 17 |
| RICEVIBILITÀ/CONFORMITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 19 |
| Regole di base per la presentazione delle domande..... | 21 |
| Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni..... | 22 |
| Errori palesi | 22 |
| Forza maggiore e circostanze eccezionali | 22 |
| SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI..... | 23 |
| SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC) | 23 |
| SANZIONI PAC 2023-2027..... | 28 |
| GESTIONE TRAMITE RITA/GIOL | 35 |
| CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA | 36 |
| GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI | 38 |
| Principi di contabilità dei fondi FEAGA e FEASR..... | 38 |
| Principi relativi al pagamento dei beneficiari | 39 |
| Informazioni antimafia | 39 |
| Pagamento ai beneficiari..... | 39 |
| Contributo agli strumenti di gestione del rischio..... | 40 |
| Irregolarità | 40 |
| CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..... | 42 |
| DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO | 42 |
| Decadenza | 42 |
| Revoca | 42 |
| Annullamento..... | 43 |
| RICORSI..... | 43 |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI | 44 |

INTRODUZIONE

I regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 con i relativi regolamenti di esecuzione e in riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito Piano strategico PAC o PSP) disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti e dello Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione comunitaria 2023-2027.

A partire dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2021/2115 che abroga il Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 e s.m.i., disciplina le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. 2021/2115 del piano strategico PAC italiano per quanto concerne i pagamenti diretti.

La Delibera della giunta Regionale del Veneto n. 14 del 10 gennaio 2023, come modificata dalla DGR 259 del 15 marzo 2023, ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Veneto, ovvero il documento che descrive e motiva le indicazioni relative a come la strategia del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 viene declinata a livello regionale.

Il presente manuale illustra le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande connesse con le superfici e gli animali afferenti ai Pagamenti Diretti e allo Sviluppo Rurale della Programmazione PAC 2023-2027. In Veneto l'adesione a tali interventi viene presentata dai potenziali beneficiari attraverso un unico modulo (DOMANDA UNIFICATA) nel quale è integrata la richiesta di tutte le premialità attivate in conformità con la normativa nazionale e regionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Base giuridica Unionale

- **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/126** della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289** della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290** della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- **Regolamento delegato (UE) 2022/1172** della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173** della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- **Piano Strategico Nazionale approvato** con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

Base Giuridica Nazionale

- **D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134**, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- **DM MIPAAF n. 362512 del 23 agosto 2022**, Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- **DM interministeriale (MASAF, MIN lavoro, MIN salute) n. 664304 del 28 dicembre 2022**: Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116;
- **DM 30 dicembre 2022 n. 667236** (e ss.mm.ii.) recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- **DM n. 0147384 del 9 marzo 2023** (e ss.mm.ii.), recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- **Decreto del 9 marzo 2023 n. 0147633** del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- **DM MASAF n. 185101 del 30 marzo 2023**: Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;
- **Dlgs n. 42 del 17 marzo 2023** (Pubbl. G.U. 02.04.2023): Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- **DM MASAF n. 247047 del 12 maggio 2023**: Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023 (15 giugno);
- **DM MASAF del 22 maggio 2023** recante attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, per quanto concerne l'art. 6, comma 1 del medesimo;
- **DM MASAF n. 300209 del 9 giugno 2023**: Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola Comune per l'anno 2023. (30 giugno).

Fascicolo Aziendale

- **DM 12 gennaio 2015 n. 162**, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 -requisiti e livello minimo di informazioni.

Titoli e Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n.20232 del 17.03.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Circolare AGEA prot. n.25739 del 06.04.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguìto circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023;
- Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12.04.2023 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023- Agricoltore in attività - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Ecoschemi

- Circolare AGEA COORD n. 31369 del 28/04/2023 come modificata da Circ. 43528 del 08/06/2023, Ecoschema 1.

Sostegno accoppiato

- Circolare AGEA COORD n. 31370 del 28/04/2023 Sostegno accoppiato;
- Circolare AGEA COORD n. 36677 del 16/05/2023 Presentazione domande 2023 e Accoppiati - Precisazioni;
- Circolare AGEA COORD n. 37267 del 18/05/2023 Abroga punto 3 della CIRC.36677 del 16/05/2023 (seconde colture su accoppiati) + precisazioni su art. 5 e 6 DM 660087/2022 e circ. 35478/2023 (corsi 150 e titolo studio).

Giovane Agricoltore

- Circolare AGEA COORD n. 35149 del 12/05/2023.

Altro

- Circolare AGEA COORD n. 40336 del 26/05/2023 Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato (seconde colture) di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 (sostituita integralmente dalla presente) e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2;
- Circolare AGEA COORD n. 45396 del 13/06/2023 Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento - modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023.

Certificazioni antimafia

- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Procedimento amministrativo e Amministrazione Digitale

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Base giuridica Regionale del Veneto

| | |
|--|--|
| DCR n. 113 del 26/07/2022 | Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. (Prima versione) |
| DGR n. 1607 del 13/12/2022 | Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. Approvazione delle procedure per la costituzione del Comitato di monitoraggio per lo sviluppo rurale . Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. |
| DGR n. 14 del 10/01/2023 | Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. Allegato A (Complemento Sviluppo Rurale); Allegato B (elenco delle richieste di correzione di specifiche regionali nel PSN PAC 2023-2027 da sottoporre al Masaf); Allegato C (elenco dei premi regionali per gli interventi a sostegno del clima e dell'ambiente (SRA) che costituiscono la base per i corrispondenti importi unitari dichiarati nel PSN PAC) |
| DGR n. 106 del 31/01/2023 | Deroga all'adesione al sistema di qualità nazionale sul benessere animale (SQNBA) per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni ai fini dell'adesione all'eco-schema "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale". Reg (UE) 2021/2115 art. 31, DM n. 660087 del 23 dicembre 2022. |
| DGR n. 120 del 06/02/2023 | Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali. |
| DGR n. 259 del 15/03/2023 | Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Modifiche alla DGR n. 14/2023. |
| DGR n. 295 del 21/03/2023 | Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ad alcuni interventi del CSR 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. |
| DGR n. 296 del 21/03/2023 come modificata da DGR 455 - 635 - 731 del 2023 | Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01 . Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Deliberazione/cr n. 25 del 07/03/2023. |
| DGR n. 335 del 29/03/2023 | Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata . Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 |

| | |
|---|---|
| | |
| DGR n. 336 del 29/03/2023 | Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità . Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020 |
| DGR 453/2023 | Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamento UE n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Assistenza tecnica. Approvazione del Programma Operativo (PO.1 - CSR 2023-2027). |
| DGR 454/2023 | Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC2023-2027. DGR n. 14/2023 e s.m.i. Regolamento (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Approvazione del Piano di Attività dell'Assistenza tecnica |
| LEGGE REGIONALE 21 marzo 2023, n. 4 | Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe. |
| DPGR n. 32 del 12/05/2023 ratificato con DGR n. 603 del 19 maggio 2023 | Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni bandi del CSR 2023-2027, del PSR 2014-2022 e delle programmazioni precedenti dello sviluppo rurale. DGR n. 165/2023, n. 166/2023, n. 167/2023 e n. 296/2023. Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115 (15 giugno 2023) |
| DGR 635 del 24/05/2023 | CSR del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. DGR n. 296/2023. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Modifiche e integrazioni ai bandi dell'intervento SRA 10 Azione 10.1 e 10.3. (schede e allegati integrabili entro 60 gg da scadenza) |
| DGR 658 del 30/05/2023 | Individuazione PLT Veneto |
| DGR 687 del 30/05/2023 | INDIRIZZI PROCEDURALI GENERALI Sviluppo RURALE |
| DPGR n. 41 del 14/06/2023 ratificato con DGR n. 733 del 22 giugno 2023 | Ulteriore Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni bandi del CSR 2023-2027, del PSR 2014-2022 e delle programmazioni precedenti dello sviluppo rurale. DGR n. 165/2023, n. 166/2023, n. 167/2023 e n. 296/2023. Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115 (30 giugno 2023) |

DEFINIZIONI E SIGLE

Definizioni

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Manuale, le definizioni relative ai regimi connessi alle superfici e agli animali finanziate con i fondi FEAGA e FEASR sono contenute:

- Nell'art. 3 del Reg. UE n. 2021/2115
- Nel capitolo 4 del PSN PAC 2023-2027
- Nell'art. 3 del DM MASAF 660087/2022

SIGLE

AdG: Regione del Veneto - Autorità di gestione FEASR

AGEA: Agenzia (nazionale) per le erogazioni in agricoltura

AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti

ATPD: Area tecnica pagamenti diretti

CAA: Centro di assistenza agricola

CdS: Comitato di sorveglianza

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole

DGR: Delibera della Giunta regionale del Veneto

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

MASAF: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PSR: Programma di sviluppo rurale 2024-2022

CSR: Complemento regionale dello sviluppo rurale 2023-2027

RITA/GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine): software gestionale utilizzato dall'Organismo Pagatore, individuato con decreto del Direttore AVEPA n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) relativo alla liquidazione delle domande presentate nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno connesse alle superfici e agli animali.

SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo

SUA: AVEPA - Sportello unico agricolo (provinciale)

SDS: Settore domande di superficie

INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal quadro giuridico della politica agricola comune, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative per la gestione delle domande.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi disposti dalla Commissione Europea, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), dall'AGEA - Organismo di coordinamento, dalla Regione del Veneto e dagli altri organismi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

AMBITI D'INTERVENTO

Il presente Manuale disciplina le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle seguenti domande:

| Regime | Intervento | Base giuridica |
|----------------------------------|---|--|
| Pagamenti Diretti (FEAGA) | Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) | Artt. 16,18,23, 24, 25, 87 del Reg. UE 2021/2115; Artt. 7, 10, 11 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| | Sostegno Ridistributivo Complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS) | Artt. 98 del Reg. UE 2021/2115; Artt. 14 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| | Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali | Artt. 97 del Reg. UE 2021/2115; Artt. 16-21 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| | Sostegno complementare al reddito per il giovane agricoltore | Artt. 4, par. 6 del Reg. UE 2021/2115; Art. 5 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| | Sostegno accoppiato al reddito | Artt. 33, par. 6 del Reg. UE 2021/2115; Artt. 22-34 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Sviluppo Rurale (FEASR) | SRA 3 - ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli: azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) | Art. 70 del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i.) |
| | SRA8 - ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti: azione 1 Gestione sostenibile dei prati permanenti | |
| | SRA8 - ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti: azione 3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali | |
| | SRA10 - ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche: azione 1 Formazioni arboreo/arbustive | |
| | SRA10 - ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche: azione 3 Boschetti nei campi | |
| | SRA14 - ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità | |
| | SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica: azione 1 Conversione all'agricoltura biologica | |
| | SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica: azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica | |

| Regime | Intervento | Base giuridica |
|--------|---|--|
| | SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna | Art. 71 del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i.) |

Principali soggetti coinvolti

- A. Sede centrale (SC) di AVEPA - Area Tecnica Pagamenti Diretti (ATPD), Settore Domande di Superficie (SDS).
- B. Centri di assistenza agricola (CAA).
- C. Sportelli unici agricoli territoriali (SUA).

L'attuazione del Programma prevede il coinvolgimento dei seguenti principali soggetti istituzionali:

- **AVEPA (SC, SUA)**: organismo pagatore ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

È responsabile della gestione dei controlli (amministrativi e in loco) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, nonché dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi ai fondi FEAGA e FEASR;

- **Autorità di gestione nazionale (AdG)**: è rappresentata dal MASAF (Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale), ed è un elemento della governance del Piano Strategico Nazionale della PAC (cap. 7 del PSN PAC) previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) 2021/2115, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. L'Autorità di gestione nazionale assicura che il sistema di gestione e controllo istituito garantisca una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione nazionale e l'Autorità di gestione regionale e gli altri organismi.
- **Autorità di gestione Regionale (AdGR)**: è rappresentata dalla Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli Interventi del PSN PAC ad attuazione regionale, attraverso il CSR 2023-2027 per lo Sviluppo rurale, assicurando per tali interventi le funzioni di autorità di gestione direttamente o in concorrenza con l'Autorità di gestione Nazionale.
- **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**: responsabile nazionale della programmazione (Piano strategico nazionale) e della gestione dei fondi comunitari;
- **Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**: organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- **Organismo di certificazione (OC)**: ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2116, è responsabile della certificazione dei conti dell'OPR alla fine di ogni esercizio finanziario. Tale Autorità è stata designata a livello nazionale ed è operativamente indipendente dall'organismo pagatore.

L'AVEPA può delegare alcune funzioni amministrative ed i controlli ad altri soggetti denominati organismi delegati (di seguito **OD**).

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE

I regolamenti europei, le circolari dell'organismo di coordinamento e i bandi di apertura termini, approvati con deliberazione della Giunta regionale del Veneto, definiscono i settori di intervento e i termini per i quali è possibile presentare domanda di accesso ai contributi.

Accesso moduli presentazione domande e abilitazioni

I soggetti coinvolti nella compilazione informatizzata delle domande tramite gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA hanno accesso secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono identificati attraverso la registrazione dell'identificativo utente/password. Inoltre, anche tutte le operazioni

effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto che effettua le operazioni e la data di esecuzione.

La compilazione può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto delegato dal richiedente.

Nel caso di compilazione da parte di un soggetto delegato, questo deve acquisire apposita delega sottoscritta da parte del richiedente, nella quale sia espressamente dichiarata l'autorizzazione alla visualizzazione ed utilizzo dei dati registrati nel fascicolo aziendale; infatti, gli applicativi provvedono alla precompilazione della domanda con i dati registrati nel fascicolo aziendale del richiedente stesso. Il facsimile di tale delega è scaricabile dal portale AVEPA (<http://www.avepa.it/applicativi>).

Il richiedente o il soggetto da esso delegato per la compilazione informatizzata della domanda per poter accedere al sistema informatico dell'AVEPA deve:

- procedere (nel caso in cui non l'abbia ancora effettuato) con la propria registrazione tramite l'applicativo GUARD disponibile al seguente indirizzo sul portale dell'AVEPA (<http://www.avepa.it/applicativi>). La manualistica di aiuto alla registrazione è disponibile nella sezione "Applicativi" (<http://www.avepa.it/applicativi>) all'interno del portale AVEPA. La comunicazione al richiedente dell'abilitazione rilasciata è effettuata a cura dell'AVEPA e verrà confermata a mezzo mail inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione;
- completata la registrazione, accedere con le proprie credenziali alle pagine personali dell'applicativo GUARD, dove si potrà creare una nuova struttura, se non già esistente, e chiedere alla struttura scelta le deleghe per i soggetti e le tipologie di interventi per cui si intende presentare domanda.

ATTENZIONE: dal 1° ottobre 2021, gli unici strumenti di autenticazione sono: SPID, eIDAS, CIE. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi, messi a disposizione dall'AVEPA, secondo le indicazioni di seguito schematizzate.

| COD. UE PSR 2014-2020 | COD. UE PSR 2007-2013 | Descrizione misura/regime | Tipo domande | Applicativo | Modulo/codice bando |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-------------|---------------------|
| M08 | 221 | Primo imboscamento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio manutenzione e premio perdita di reddito | PAGAMENTO | DOMANDE PSR | - |
| | 8.2.1 | Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati Premio manutenzione | PAGAMENTO | DOMANDE PSR | - |

| COD. UE PSR 2014-2020 | Descrizione misura/regime | Tipo domande | Applicativo | Modulo/codice bando |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|---|
| M10.1.1 | Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale | PAGAMENTO (conferma) | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| M10.1.2 | Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue | PAGAMENTO (conferma) | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| M10.1.3 | Gestione attiva infrastrutture verdi | PAGAMENTO (conferma) | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| M10.1.6 | Tutela ed incremento degli habitat seminaturali | PAGAMENTO (conferma) | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| M10.1.7 | Allevatori custodi | PAGAMENTO (conferma) | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| M11.1.1 | Conversione all'agricoltura biologica | PAGAMENTO (conferma) | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| M13.1.1/SRB01 | Indennità compensativa | AIUTO | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| SRA03 | Tecniche a lavorazione ridotta dei suoli | AIUTO | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| SRA08 | Gestione sostenibile prati e pascoli permanenti | AIUTO | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| SRA10 | Gestione attiva infrastrutture ecologiche | AIUTO | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| SRA14 | Allevatori custodi dell'agrobiodiversità | AIUTO | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| SRA29 | Pagamento per la conversione e il mantenimento dell'agricoltura biologica | AIUTO | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |

| Descrizione misura/regime | Tipo domande | Applicativo | Modulo/codice bando |
|---|------------------|---------------------------|---|
| Aiuti de minimis grano duro | AIUTI DE MINIMIS | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| DOMANDA UNICA BISS-CRIS-ECOSCHEMI-Giovane agricoltore-Sostegno accoppiato | - | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| RICHIESTA ACCESSO RISERVA | - | Nuovo applicativo domande | DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2023-2027 |
| TRASFERIMENTO TITOLI | - | Applications SDS | GESTIONE TITOLI |

La compilazione del piano colturale deve avvenire esclusivamente all'interno dello specifico applicativo "Piano Colturale Grafico" (PCG), raggiungibile dai medesimi applicativi.

Informatizzazione e presentazione delle domande

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi dedicati, messi a disposizione dall'AVEPA.

La compilazione delle domande può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto da questo delegato (in possesso di apposita delega da parte del richiedente).

Per tutte le tipologie di domanda l'accesso all'applicativo resterà aperto fino alle 23:59.59 del termine indicato nella normativa di riferimento. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno festivo, non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Eventuali reclami relativi al malfunzionamento del sistema devono essere obbligatoriamente inoltrati via PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro 2 ore dal loro verificarsi, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime rispetto alla domanda interessata: numero identificativo, CUA, descrizione anomalia, utente di riferimento, recapito telefonico/mail.

Per tutte le domande riferite alle misure oggetto di specifica convenzione stipulata con l'AVEPA, ricevute attraverso un CAA:

- l'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante la copia del documento di riconoscimento valido presente a fascicolo ed effettua tutti i controlli volti alla verifica della conformità/ricevibilità;
- nel caso di sottoscrizione autografa della domanda informatizzata, l'originale firmato dal richiedente deve essere inserito all'interno del fascicolo di domanda unitamente a tutta la documentazione eventualmente prevista.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", nel caso in cui le stesse non siano state presentate per il tramite di un CAA, la domanda firmata deve essere caricata all'interno dell'applicativo (unitamente a tutti i suoi allegati in formato digitale) tramite una specifica funzione di upload. Terminata questa fase la domanda deve essere inviata al protocollo tramite l'applicativo "Domande PSR" (solo per domande non in convenzione con i CAA).

La compilazione della domanda avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale che saranno precompilati all'interno delle domande.

Prima della compilazione della domanda, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale presente a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Gli applicativi consentono la generazione di un documento informatico in formato .pdf della domanda di aiuto o di pagamento che dovrà essere sottoscritto dal beneficiario (richiedente o legale rappresentante dell'azienda agricola). Qualora il richiedente abbia conferito procura speciale ad altro soggetto è ammissibile la sottoscrizione da parte del procuratore, pur con le medesime modalità.

La sottoscrizione delle domande da parte del richiedente potrà avvenire con le seguenti modalità:

- firma autografa (olografa);
- firma grafometrica;

- firma digitale.

I dettagli tecnici e le modalità operative per l'invio telematico delle domande sono disponibili nel portale internet dell'AVEPA.

REGOLE GENERALI relative ai PAGAMENTI DIRETTI

Art. 11 DM 660087/2022 (attivazione diritti all'aiuto):

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III.

Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del presente decreto nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

La domanda unica è presentata presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio di ogni anno

Art 16 DM 660087/2022 (ecoschemi), c. 7:

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale (ECO 3 e ECO 4) che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

CONDIZIONALITA'

Nel 2023 vigono contemporaneamente regole vecchie e regole nuove riferite alla condizionalità, a seconda delle tipologie di domande presentate. In fascicolo sono state predisposte 2 tipologie di schede:

- CONDIZIONALITA' 2014-2022
- CONDIZIONALITA' 2023-2027

Regola:

- domande unificate contenenti **ESCLUSIVAMENTE** domande riferite alla programmazione 2014-2022 (PSR CONFERME) possono procedere solo in presenza di scheda CONDIZIONALITA' 2014-2022;
- domande unificate contenenti **ESCLUSIVAMENTE** domande riferite alla programmazione 2023-2027 possono procedere solo in presenza di scheda CONDIZIONALITA' 2023-2027;
- domande unificate contenenti **CONTESTUALMENTE** domande riferite alla programmazione 2014-2022 e programmazione 2023-2027 possono procedere solo in presenza di entrambe le schede CONDIZIONALITA' 2014-2022 e CONDIZIONALITA' 2023-2027.

Sviluppo Rurale

Competenza territoriale per la presentazione delle domande dello Sviluppo Rurale

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", la competenza territoriale da indicare all'interno dell'applicativo "Domande PSR" per la presentazione delle domande previste vien individuata generalmente in funzione della localizzazione della quota prevalente della superficie interessata all'intervento oppure della sede dell'Unità Tecnico Economica (UTE).

Regole di base per la presentazione delle domande dello Sviluppo Rurale

Per tutti gli interventi, i requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria nel caso delle domande di aiuto dello Sviluppo Rurale, debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Inoltre, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Ai fini della presentazione della domanda valgono le seguenti regole:

- a) non è ammesso il cumulo degli aiuti;
- b) ciascuna domanda deve essere riferibile ad un unico soggetto/azienda agricola.

Al momento della presentazione, alla domanda deve essere allegata la documentazione che:

- il bando indica essenziale in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di aiuto;
- il bando (e la comunicazione di finanziabilità) indica necessaria in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di pagamento.

Per le domande di aiuto:

- la documentazione indicata come essenziale deve essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda stessa o il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza);
- eventuali altri documenti previsti ma non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede di misura del bando, pena l'inammissibilità della domanda.

FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale è il raccoglitore dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01.12.1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica amministrazione.

Con DGRV n. 4098 del 30.12.2005 la funzione di gestione dei fascicoli aziendali è stata attribuita all'AVEPA, che subentra alla Regione, a partire dalla data del 1° gennaio 2006.

I CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con l'AVEPA sono delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata con l'AVEPA e sulla base di quanto disposto dall'art. 3 bis del d.lgs. 165/1999 e successive modifiche.

Il fascicolo aziendale informatizzato viene costituito tramite la registrazione nell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate con DGR n. 3758 del 26.11.2004 e successive modifiche, e attuate con decreto del dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24.12.2004, nonché secondo quanto stabilito nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale adottato dall'AVEPA con decreto n. 487 del 12.08.2008 e successive modifiche.

Per ogni impresa deve essere costituito e conservato anche un fascicolo aziendale cartaceo, nel quale devono essere raccolti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo aziendale informatizzato.

Prima di attivare qualunque procedimento è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale inserita a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Per tutti gli ulteriori aspetti procedurali e gestionali si rimanda al documento "Manuale per la gestione del fascicolo aziendale", approvato con decreto n. 487 del 12.08.2008 e successive modifiche.

NOTA BENE: I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data anteriore al 15 maggio e comunque prima della presentazione della domanda.

ATTENZIONE: nelle domande di contributo oggetto del presente manuale è inibita la dichiarazione di eventuali particelle catastali inserite nella consistenza del FASCICOLO AZIENDALE e associate alle seguenti tipologie di atti:

- 170 (dichiarazione di conduzione di fatto - per aggiornamento schedario viticolo e dichiarazione produzione viticola-) e
- 753 (contratto di custodia gratuita stipulato per terreni ISMEA - valido solo per UMA).

Si evidenzia che l'operatore potrà, qualora sia stato eseguito errato caricamento all'interno del fascicolo, operare con modifica nella conduzione, procedere con una ri-validazione del fascicolo e riallineare la domanda che a questo punto comprenderà anche i mappali originariamente esclusi per il controllo informatico di cui sopra.

FASCICOLO DI DOMANDA

Per ogni domanda presentata deve essere costituito il fascicolo della domanda, distinto dal fascicolo aziendale e contenente tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo *de quo*.

Il fascicolo della domanda è costituito e tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita. A tal fine, su tutti i documenti inseriti nel fascicolo deve essere annotato il numero della domanda, che deve essere sempre inserito nell'oggetto del fascicolo stesso.

La copertina del fascicolo deve riportare le seguenti informazioni minime:

- numero/riferimento della domanda;
- bando/anno campagna;
- CUA;
- denominazione richiedente;
- misura/regime sostegno;
- (eventuale) numero fascicolo informatico attribuito dal sistema di gestione documentale (*Docway*).

Per le domande PSR pluriennali, il fascicolo della domanda di aiuto deve contenere i sottofascicoli relativi alle domande di pagamento presentate durante tutta la durata dell'impegno.

All'interno di ciascun fascicolo di domanda deve essere conservata la documentazione attestante i controlli svolti secondo le competenze dell'ente/struttura che conserva l'archivio cartaceo.

I fascicoli delle domande sono gestiti in conformità alle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e devono essere conservati per un periodo di 15 anni dalla data di conclusione del procedimento conseguente all'ultimo pagamento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

I fascicoli delle domande valutate non ricevibili/non conformi sono invece conservati per un periodo di 5 anni dalla data di conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

NOTA BENE: per tutte le domande il fascicolo della domanda è registrato nel repertorio dei fascicoli presente nel sistema di gestione documentale (*Docway*), pertanto per ciascun fascicolo di domanda esiste il corrispondente fascicolo informatico creato e gestito da tale sistema.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: FUNZIONI E COMPETENZE

Tutta l'attività istruttoria relativa alla domanda deve essere tracciata all'interno di una relazione.

DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, ogni beneficiario del sostegno di interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali.

Le misure di sviluppo rurale connesse alle superfici o agli animali prevedono una domanda di aiuto il primo anno, oggetto di istruttoria di ammissibilità, e domande di pagamento per gli anni successivi al primo.

Separazione delle funzioni

Domanda di aiuto

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita in situ, ove necessario) vengono svolti, per le misure/regimi di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla Sede centrale.

Il controllo in loco, ove la domanda rientri nel campione estratto, è svolto dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla sede centrale, secondo le competenze individuate.

Il funzionario incaricato del controllo in loco non può coincidere con quello che svolge il controllo di ammissibilità per il medesimo soggetto.

Domanda di pagamento

I controlli di ammissibilità vengono svolti, per le misure/regimi di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla Sede centrale. Il funzionario che realizza tali controlli non può coincidere con quello che ha svolto i controlli relativi alla domanda di aiuto per il medesimo soggetto.

Tabella riassuntiva competenze istruttorie

La seguente tabella identifica le competenze istruttorie sulle domande di contributo (aiuto e pagamento) per ogni singolo intervento.

| | Programmazione | Descrizione | Domande AIUTO | Domande PAGAMENTO |
|-----------------|-----------------------------|--|---------------|-------------------|
| M10.1.1 | 2014-2022 | Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale | SUA | SDS |
| M10.1.2 | 2014-2022 | Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue | SUA | SDS |
| M10.1.3 | 2014-2022 | Gestione attiva infrastrutture verdi | SUA | SDS |
| M10.1.4 | 2014-2022 | Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati pascoli | SUA | SDS |
| M10.1.6 | 2014-2022 | Tutela ed incremento degli habitat seminaturali | SUA | SDS |
| M10.1.7 | 2014-2022 | Allevatori custodi | SUA | SDS |
| M11.1.1 | 2014-2022 | Conversione all'agricoltura biologica | SUA | SDS |
| M11.2.1 | 2014-2022 | Mantenimento agricoltura biologica | SUA | SDS |
| M13.1.1 (SRB01) | 2014-2022 | Indennità compensativa | SDS | SDS |
| | | | | |
| M08 Ex 221 | (ex 2007-2014) 2014-2022 | Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio manutenzione e premio perdita di reddito | - | SDS |
| M08.2.1 | 2014-2022 | Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati Premio manutenzione | - | SDS |
| SRA03 | 2023-2027 | Tecniche a lavorazione ridotta dei suoli | SUA | SDS |
| SRA08 | 2023-2027 | Gestione sostenibile prati e pascoli permanenti | SUA | SDS |
| SRA10 | 2023-2027 | Gestione attiva infrastrutture ecologiche | SUA | SDS |
| SRA14 | 2023-2027 | Allevatori custodi dell'agrobiodiversità | SUA | SDS |
| SRA29 | 2023-2027 | Pagamento per la conversione e il mantenimento dell'agricoltura biologica | SUA | SDS |
| | | | | |
| BISS/CRISS | 2023-2027 | Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS); Sostegno Ridistributivo Complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS) | -- | SDS |
| ES | 2023-2027 | Ecoschemi | -- | SDS |
| CIS-YF | 2023-2027 | Giovane agricoltore | -- | SUA/SDS |
| CIS | 2023-2027 | Sostegno accoppiato | -- | SDS |
| | | | | |
| GD | -- | Aiuti de minimis grano duro | -- | AGEA Pagatore |

RICEVIBILITÀ/CONFORMITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con la protocollazione di ogni singola domanda di contributo prende avvio il relativo procedimento amministrativo.

Ricevibilità/Conformità

Per ogni domanda protocollata, deve essere attestata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini di presentazione della domanda.
La verifica si effettua controllando la data del protocollo ovvero alla data di presentazione nel caso di protocollazione con data successiva.
Per tutte le domande tale verifica è automaticamente assolta dall'applicativo che non permette la presentazione di domande oltre la scadenza stabilita dal bando;
- b) sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante (oppure da altro soggetto legittimato) ovvero dal soggetto richiedente.
In caso di firma digitale occorre verificare che:
 - il certificato di sottoscrizione digitale sia in corso di validità;
 - la firma digitale appartenga al legale rappresentante (oppure ad altro soggetto legittimato) ovvero al soggetto richiedente;
 - se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale).In caso di firma autografa occorre verificare che:
 - sia presente la copia del documento d'identità, in corso di validità;
 - se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale);
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA) del soggetto proponente.
Tale verifica è automaticamente assolta poiché il CUAA è acquisito direttamente dal fascicolo aziendale elettronico del soggetto.

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di ricevibilità/conformità non sia rispettata e/o presente, la domanda viene considerata NON ricevibile (applicativo "Istruttoria PSR")/NON conforme (applicativo Domanda Unificata) e il relativo procedimento viene chiuso negativamente con un provvedimento espresso in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L. 241/1990, inviato al richiedente ("comunicazione di non ricevibilità/non conformità"), tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Al fine di consentire l'avvio del procedimento amministrativo, il termine ultimo per le verifiche di ricevibilità/conformità è fissato, di norma, in 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande (per l'anno 2023 tale scadenza è fissata al 09/08/2023).

Per le domande delle misure oggetto di convenzione con i CAA, essi garantiscono la corretta immissione dei dati e gli elementi di ricevibilità/conformità della domanda; provvedono, inoltre, alla stampa ed alla conservazione della checklist di conformità, debitamente compilata.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", l'esito definitivo dei controlli di ricevibilità è formulato dalla struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria, che provvede ad inserire tali istanze nell'elenco di quelle ricevibili ovvero ad inviare al richiedente l'eventuale "comunicazione di non ricevibilità" tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Controllo competenza territoriale per l'istruttoria

Unitamente ai controlli di ricevibilità/conformità, la struttura AVEPA che ha ricevuto la domanda verifica su tutte le domande pervenute la correttezza o meno della propria competenza territoriale per l'istruttoria dell'istanza stessa.

In caso di domanda con erronea indicazione della struttura competente per l'istruttoria (all'interno del campo "struttura") sarà cura di tale struttura, nel più breve tempo possibile:

- trasferirne la competenza in PSR Istruttoria, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;
- trasferirne la competenza in DOCWAY, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;
- trasferire la checklist di ricevibilità/conformità opportunamente compilata e firmata.

Di conseguenza la struttura competente provvede a prendere in carico informaticamente a sistema le domande di propria competenza.

Avvio del procedimento

Il dirigente della struttura che ha preso in carico anche a livello informatico la domanda provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti richiedenti. In tal senso, il dirigente deve svolgere le seguenti attività:

- a) individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- b) assegnare l'istruttoria di ammissibilità all'ufficio competente;
- c) comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. indicando:
 - l'amministrazione competente;
 - l'oggetto del procedimento (misura/sottomisura/regime di intervento);
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento;
 - la data di protocollazione della domanda;
 - il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento;
 - le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili dal richiedente in caso di inerzia o inadempienza dell'Amministrazione.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Agenzia provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione della stessa all'Albo ufficiale dell'AVEPA.

In tal caso la motivazione del ricorso alla pubblicazione è riportata, di volta in volta, nella comunicazione di avvio del procedimento.

L'elenco aggiornato dei responsabili del procedimento e dei relativi competenti uffici è disponibile nella sezione "Agenzia/Procedimenti amministrativi" del portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it).

Regole di base per la presentazione delle domande

Per tutti i regimi e le misure di sostegno, i requisiti per l'ammissibilità delle domande o l'eventuale formazione della graduatoria, devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.

Per le domande di aiuto e/o di pagamento:

- la documentazione indicata come essenziale deve essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda stessa;
- per le sole domande PSR, eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede misura, pena la non ammissibilità della domanda stessa.

Termine ultimo per la presentazione della domanda per interventi a superficie o a capo (pagamenti diretti e sviluppo rurale)

La domanda di aiuto o la domanda di pagamento per interventi a superficie o a capo deve essere presentata entro il **15 maggio di ogni anno**, salvo individuazione di un diverso termine con norma europea o nazionale¹.

Presentazione tardiva

In caso di presentazione tardiva (nei tempi stabiliti dalla norma nazionale di riferimento²) della domanda di aiuto o di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023 e s.m.i., relativamente alla riduzione dei pagamenti e alla ricevibilità della domanda.

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

La modifica di domande di aiuto o di pagamento oltre il termine ultimo per la presentazione della domanda è disciplinata:

- per i pagamenti diretti: dall'art. 11, comma 12 del Decreto MASAF n. 660087 del 22/12/2022
- per lo sviluppo rurale: dall'articolo 1 del Decreto MASAF n. 185101 del 30/03/2023 "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022", e s.m.i.

Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173:

- a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
- b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del MASAF n. 660087 del 22/12/2022 mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;
- c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere

¹ Per l'anno 2023 la data di scadenza è stata fissata al 30 giugno (DM MASAF n. 300209 del 9 giugno 2023; DPGR Veneto n. 41 del 14 giugno 2023 ratificato con DGR 733/2023).

² Per l'anno 2023 la presentazione tardiva è fissata entro 25 giorni solari dalla scadenza.

controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo organismo pagatore.

Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro viene registrato.

Se il beneficiario è già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti che contengono inadempienze.

La richiesta di ritiro deve essere notificata per iscritto (posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R oppure consegnata a mano) alla sede centrale dell'agenzia (protocollo@cert.avepa.it).

Tale comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- CUAU;
- ragione sociale;
- numero identificativo della domanda;
- misura/sottomisura/tipo di intervento ovvero tipo di premio.

Errori palesi

Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116 le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione e prima del termine dell'istruttoria in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- l'espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- una calamità naturale grave o un evento biotico quale l'emergenza epidemiologica, che colpisca seriamente l'azienda;
- la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o fitopatologia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento.

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/2116, comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2 Reg. (UE) 2021/2116;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

Nel capitolo 7.3.1 del PSN PAC 2023-2027 sono riportate le informazioni sul sistema di gestione e controllo (SIGC) di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/2116.

Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale, provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS). Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione. La parcella costituisce il riferimento territoriale per la compilazione del fascicolo aziendale e della domanda geospaziale.

Il SIPA viene gestito dall'Italia nell'ambito del SIAN dove sono implementate tutte le banche dati e le funzioni che ne garantiscono l'aggiornamento.

Il Sistema, a livello nazionale, è realizzato utilizzando, tra l'altro, i seguenti requisiti:

- le banche dati geografiche sono riferite al sistema unico nazionale;
- i tematismi sono disponibili in scala 1:5000 o 1:2000;
- i tematismi sono riferibili ad ortofoto digitali aggiornate con pixel 20 cm colore. Gli strati informativi contenuti, sebbene indipendenti, sono tra loro coerenti.

Nell'ambito del SIPA sono disponibili le banche dati grafiche:

- ortofoto digitali pixel 20 cm colore e Immagini satellitari ad alta e bassa definizione;
- carta dei suoli;
- Zone protette delimitate in conformità all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115;
- Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32);
- elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento;
- altri cataloghi che si renderanno necessari i fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi proposti.

AGEA Coordinamento realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali. Il SIPA è aggiornato

mediante tecniche di interpretazione delle ortofoto e delle immagini satellitari nonché in base all'esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli svolti in loco, ivi compresi quelli per l'ammissibilità delle domande d'aiuto. Il SIPA è messo a disposizione degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle altre amministrazioni pubbliche per la gestione dei procedimenti di rispettiva competenza e le stesse amministrazioni concorrono al suo aggiornamento secondo le regole e le modalità stabilite da AGEA coordinamento.

Unità elementare del SIPA - Definizione di "parcella agricola"

L'unità elementare del SIPA è la parcella agricola, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive. La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall'agricoltore.

Sistema di identificazione dei beneficiari - Fascicolo aziendale

è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare:

1. Composizione strutturale;
2. Piano di coltivazione;
3. Composizione zootecnica;
4. Composizione dei beni immateriali;
5. Adesioni ad organismi associativi;
6. Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Ciascuna Azienda beneficiaria di aiuti è identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'Agenzia delle Entrate. L'insieme delle informazioni che costituiscono il fascicolo aziendale sono controllate e certificate con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Sistema di domanda geospaziale (GSA) e sistema basato sugli animali

In Italia il sistema di presentazione delle domande di aiuto è basato sulla esistenza di un fascicolo aziendale grafico validato annualmente che, oltre a contenere i dati anagrafici dell'azienda, consolida la consistenza aziendale per:

- la componente superfici sulla base della parcella di riferimento specificata nell'ambito del paragrafo relativo al SIPA;
- la componente produttiva aziendale attraverso la definizione del piano colturale grafico annuale a livello di parcella agricola;
- la componente animali sulla base della banca dati animali specificata nell'ambito del paragrafo (7.4) del PSN PAC 2023-2027.

La domanda geospaziale, precompilata sulla base della consistenza aziendale e sulla base del piano colturale grafico definiti nell'ambito del fascicolo aziendale (parcella di riferimento, parcella agricola e banca dati animali), specifica le richieste dell'azienda agricola rispetto a ciascun regime di aiuto. Nell'ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base delle parcelle di riferimento che ricadono nel perimetro dell'azienda

stessa (isola aziendale) dettagliando puntualmente le coltivazioni sulle proprie superfici. Analogamente, nell'ambito del fascicolo aziendale, sulla base delle informazioni disponibili dalla banca dati animali, vengono riportati gli elementi che attengono alla componente zootecnica disponibile. Al termine della compilazione del fascicolo aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute. Nell'ambito della definizione del Piano Colturale Grafico l'azienda dispone inoltre di tutti i layer grafici necessari a specializzare ciascuna parcella.

A seguito del consolidamento del fascicolo aziendale l'azienda agricola può effettuare una domanda di aiuto che si presenta precompilata sia per la componente anagrafica, sia per la componente grafica delle superfici, definendo il regime di premio richiesto.

Per quanto riguarda la richiesta di aiuto per gli interventi di zootecnia, il dato riferibile all'ammissibilità dei capi è ottenuto attraverso la Banca dati nazionale zootecnica (BDN).

Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

L'Italia, come rappresentato al punto 7.3.3.1.2 del PSN PAC 2023-2027, adotta un sistema di monitoraggio delle superfici agricole basato sulla valutazione multi-temporale delle immagini satellitari e sulla base di ulteriori attività di follow-up.

Il sistema di monitoraggio delle superfici (o AMS = Area Monitoring System) è definito all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116 come una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA, o altri dati di valore almeno equivalente.

Altri dati di valore almeno equivalente all'AMS, previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/1173, sono:

- 1) rilevazioni provenienti da veicoli aerei senza equipaggio o aerei a pilotaggio remoto: strumenti che consentono l'acquisizione rapida dei dati meglio noti come droni;
- 2) dati rilevati dai satelliti di alta risoluzione (HHR) o di altissima risoluzione (VHR) come specificati dal documento di lavoro del Centro di ricerca di ISPRA - Controls with Remote Sensing in the CAP2020;
- 3) sistema di foto geolocalizzate (geotag): immagini fotografiche ottenute tramite dispositivi fotografici digitali (da fotocamera, da smartphone, ecc.), alle quali risultano associate informazioni relative alla ubicazione geografica del punto di ripresa (posizione e geolocalizzazione), la data, l'accuratezza e l'autenticazione dell'oggetto monitorato tramite i ricevitori satellitari (GNSS) collegati ai servizi EGNOS e Galileo;
- 4) altre prove documentali pertinenti combinate ai risultati dell'AMS a livello di singola parcella agricola: qualsiasi prova documentale giustificativa (come fatture di acquisto di materiali relativi all'investimento o di acquisto del seme, immagini di etichette, registri aziendali, fatture di vendita) fornita dal beneficiario anche attraverso sistemi digitali, atte a concorrere alla determinazione dell'ammissibilità della parcella all'intervento stabilito dal Piano Strategico della Pac. Tali prove documentali possono costituire elemento integrativo dell'istruttoria dell'Organismo pagatore volta a risolvere i casi non conclusivi determinati a seguito del processo AMS purché forniscano un livello adeguato di garanzia circa la legittimità e la correttezza delle spese eseguite tenuto conto dei requisiti e degli impegni dei singoli interventi oltre al rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

A partire dal 1° gennaio 2024, il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici oggetto di questi interventi.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/1173, **per l'anno di domanda 2023**, sono sottoposti all'AMS tutte le condizioni di ammissibilità (ELCO) relative ai seguenti interventi:

- a) PD 01 - BISS - Sostegno al reddito di base per la sostenibilità
- b) PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- c) PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- d) SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- e) SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- f) SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici
- g) PD 06 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro
- h) PD 06 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al Riso
- i) PD 06 - CIS(03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero
- l) PD 06 - CIS(04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione
- m) PD 06 - CIS(05) - Sostegno accoppiato Oleaginose
- n) PD 06 - CIS(08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche - Soia
- o) PD 06 - CIS(09) - sostegno accoppiato Colture proteiche - Leguminose eccetto soia

Tempistiche e procedura in AMS - Sistemi equivalenti

Con la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione della domanda geospaziale si attiva la procedura AMS in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto.

La procedura AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti dell'esame per ciascuna parcella agricola sotto forma di "indicatori conclusivi" e "indicatori non conclusivi" nelle modalità concordate tra AGEA e gli Organismi pagatori.

Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate soltanto tramite fotografie geolocalizzate, in assenza di indicazioni inserite dal beneficiario, gli Organismi pagatori considerano la condizione di ammissibilità come non rispettata.

Esito conclusivo di non conformità in AMS

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2022/1173, gli Organismi pagatori informano il beneficiario in relazione a:

- a) superfici per le quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti;
- b) eventuale presenza di superfici non ammissibili, di uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola;
- c) modalità per correggere o ritirare la domanda iniziale oppure per fornire prove aggiuntive.

Le comunicazioni, per ciascun anno di domanda di aiuto SIGC, devono essere trasmesse rispettivamente entro il 30 settembre per il pagamento degli anticipi ed entro il 15 novembre per il pagamento dei saldi.

Correzione automatica degli esiti conclusivi di non conformità in AMS

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173, al fine di agevolare il pagamento per la parte di domanda risultata regolare, gli Organismi pagatori possono apportare le correzioni per escludere la parte della domanda interessata dall'esito conclusivo di non conformità.

In tal caso la domanda di aiuto si intende adeguata automaticamente a quanto positivamente accertato in AMS.

Gli Organismi pagatori provvedono affinché il beneficiario sia informato dei cambiamenti introdotti e abbia la possibilità di intervenire in caso di disaccordo.

Al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo e di ridurre eventuali contenziosi, gli Organismi pagatori assicurano procedure di riesame per le superfici con esito conclusivo non conforme (indicatore rosso), anche dopo l'avvio delle attività di pagamento. La richiesta di riesame deve comunque pervenire entro un termine che è fissato dall'Organismo pagatore competente. Nel definire tale termine gli Organismi pagatori

contemperano l'esigenza di assicurare al produttore il contraddittorio e quella dell'amministrazione di rispettare i termini fissati dalla normativa UE per l'esecuzione dei pagamenti.

Esito non conclusivo in AMS

Ai fini del riconoscimento dell'aiuto, le parcelle con esito non conclusivo (indicatore giallo) sono considerate ammissibili al pagamento se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli tecnico-amministrativi e se sono coerenti ed identificabili nel SIPA.

In tal caso, l'Organismo pagatore interessato avvia una analisi delle casistiche che hanno generato numeri elevati di superfici con esito non conclusivo e può decidere di effettuare controlli supplementari a cascata, anche a campione, con tempi e modalità definite con circolare di AGEA.

I controlli supplementari a cascata, qualora attivati, sono comunque eseguiti prima del pagamento.

Parcelle di piccole dimensioni in AMS

Gli esiti non conclusivi sulle parcelle agricole di superficie al di sotto di una certa dimensione, per le quali la risoluzione delle immagini Sentinel non è accurata, non richiedono ulteriori indagini supplementari purché tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e siano coerenti e identificabili nel SIPA.

La soglia dimensionale delle parcelle è definita da AGEA.

Controllabilità delle condizioni di ammissibilità (ELCO)

AGEA definisce la controllabilità delle singole Condizioni di ammissibilità (ELCO), mettendo a disposizione degli Organismi pagatori la relativa matrice.

Gli Organismi pagatori possono integrare la matrice tenendo conto delle deroghe o delle integrazioni intervenute nella definizione degli ELCO a livello territoriale.

Controllo degli interventi basati sulla superficie e delle ELCO non monitorabili e dimensione del campione

Il campione rappresentativo per le verifiche in loco dei criteri di ammissibilità ed impegni sugli interventi non assoggettati al sistema AMS o su ELCO non monitorabili, viene selezionato nella misura minima del 3% per superficie di territorio ad essi associata nell'ambito del quale ricadono rispettivamente almeno il 3% delle domande di aiuto FEAGA e domande di pagamento FEASR.

Le parcelle agricole dichiarate in domanda dai beneficiari che non ricadono nell'ambito della superficie di territorio selezionata, sono considerate ammissibili al pagamento se hanno superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e se sono correttamente identificate nel SIPA.

AGEA stabilisce le modalità con cui gli Organismi pagatori procedono all'estrazione dei campioni, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo in relazione alle risultanze del processo di riesame e, se del caso, tassi di campionamento superiori a quanto indicato al comma 1 nell'ambito di interventi specifici o che hanno a riferimento particolari tipologie di superficie la cui individuazione nel SIPA risulta di difficile definizione, o la cui tutela riveste carattere di primaria importanza.

Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti come da capitolo 7.3.1.1.4 del Piano Strategico nazionale (PSP) sono eseguiti dagli Organismi pagatori.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco sono stabilite dagli Organismi pagatori sulla base di Linee guida definite da AGEA.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi pagatori hanno un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali concernenti:

- a) i sistemi di qualità e di certificazione detenuti dagli appositi Organismi di controllo quali il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, con riferimento all'obiettivo relativo al benessere degli animali;
- b) le verifiche di condizionalità;
- c) le verifiche svolte dagli Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal MASAF e le verifiche degli Organismi di certificazione del biologico; 5. Le banche dati di cui al comma 4 rappresentano anche le banche dati ufficiali ai fini dell'attivazione della domanda automatica di cui all'articolo 2 lettera g) del presente decreto.

L'interscambio delle informazioni tra Organismi di qualità e certificazione è stabilito da AGEA con modalità e tempi per la fruizione armonizzata da parte degli Organismi pagatori.

Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche che sono definite da AGEA.

Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non sottoposti ad AMS

I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo Ottimale di Controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l'intervento specifico oggetto della verifica.

Ove possibile, i controlli in loco previsti sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dal PSP.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario e sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata delle visite al beneficiario interessato.

Percentuale del campione per gli interventi basati sugli animali e verifica in loco

Per gli interventi sugli animali il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente comprende, per ciascun intervento, almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC e almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte è selezionata con criteri di casualità.

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto SIGC per animali.

SANZIONI PAC 2023-2027

Il meccanismo relativo all'applicazione delle Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo della programmazione PAC 2023-2027 di cui al Reg. UE 2021/2115, è stabilito nel D.lgs. n. 42/2023.

Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal sopra menzionato decreto.

Definizioni

Sanzione: si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

«parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;

«superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;

«capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

«capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

«capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;

«gruppo coltura»: la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in: 1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità; 2) superficie che dà diritto al pagamento redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; 3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori; 4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito; 5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;

«gruppo di impegni»: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;

«gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;

«portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

«gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

«persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale

Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 42/2023, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri contenuti nell'apposito decreto di applicazione, la riduzione è pari all'1 per cento, 3 per cento o 5 per cento dell'importo dei pagamenti interessati.

Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10 per cento dell'importo totale dei pagamenti interessati. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti interessati.

Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati adempiano, nei tempi indicati dalle autorità competenti, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma precedente sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo

Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande

Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.

Qualora il ritardo sia superiore a venticinque **giorni**, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Omesse o inesatte dichiarazioni

Dichiarazione di tutte le parcelle agricole

Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiara tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di attuazione, in funzione della entità dell'omissione. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di

ammissibilità, qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

In particolare, ai sensi del DM MASAF 22 maggio 2023 di attuazione del D.lgs. n. 42/2023, se per un dato anno di domanda un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole a sua disposizione, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda unica o nella domanda di pagamento. La base di calcolo dei pagamenti basati sulla superficie spettanti all'agricoltore è la superficie dichiarata.

- Se la percentuale determinata è superiore al 3%, ma inferiore od uguale al 20% e se la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalità, l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato è ridotto dell'1%.
- Se la percentuale determinata è superiore al 20%, ma inferiore o uguale al 50% e se la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalità, l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato è ridotto del 2%.
- Se la percentuale determinata è superiore al 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di condizionalità, l'importo complessivo dei pagamenti per interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno considerato è ridotto del 3%.

Sovradichiarazione di superficie

Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è sottratta:

- a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
- b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;
- c) se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi interessati e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovra dichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 42/2023³ e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, **non superi il 10 per cento** della superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base

³ a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità; b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.

della superficie determinata, dalla quale è sottratta **una sola volta** la differenza accertata. Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.

Sanzioni per il sostegno al giovane agricoltore

Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacità professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Sanzioni relative ai diritti all'aiuto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione.

In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

Sanzioni per premi connessi agli animali

L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;

b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è così ridotto:

- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi

Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto attuativo. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l'applicazione delle sanzioni in oggetto.

Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità

Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravità, la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di applicazione.

In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata la violazione. L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1 per cento del totale dei pagamenti interessati.

Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.

Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.

In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale

Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri

pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica quanto disposto per la ripetizione o inadempienze gravi.

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione definite con i criteri posti dai decreti di attuazione. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di attuazione, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.

Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi per lo sviluppo rurale

La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite dal decreto attuativo.

GESTIONE TRAMITE RITA/GIOL

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di pagamento, la raccolta di documentazione utile al perfezionamento delle verifiche in capo all'Agenzia, nonché le trasmissioni di comunicazioni/ricieste afferenti alla gestione istruttoria, saranno attuate, secondo le modalità previste, tramite il gestionale RITA/GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine).

La connessione al portale R.I.T.A - G.I.O.L. è disponibile, per i soggetti abilitati, dalla pagina principale di accesso agli applicativi AVEPA (<http://login.avepa.it/maina>), tramite il menu "Portalino" e quindi al link "Gestione Istanze Online".

Il software gestionale RITA-GIOL è stato individuato, con decreto del Direttore AVEPA n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) relativo alla liquidazione delle domande presentate nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno connesse alle superfici e agli animali.

La partecipazione al procedimento amministrativo, diretta o tramite il soggetto delegato al quale è stato conferito apposito mandato, avviene attraverso il software gestionale RITA-GIOL all'interno del quale saranno visibili le comunicazioni inerenti al procedimento di liquidazione delle domande (eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione documenti, eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, anche parziale, dell'istanza).

Il flusso procedurale del gestionale prevede infatti la notifica delle segnalazioni (c. d. "istanze GIOL") al Centro di Assistenza Agricola (CAA) mandatario per la tenuta del fascicolo dei beneficiari interessati.

Con riferimento agli indirizzi e-mail del Centro di Assistenza Agricola (CAA) cui verrà comunicata la gestione dell'istanza RITA-GIOL, l'aggiornamento rimane in capo al CAA stesso, che ha il compito di accertare la correttezza dei recapiti inseriti nonché provvedere al tempestivo aggiornamento degli stessi nel corso della campagna, al fine di garantire la ricezione nonché l'assegnazione agli operatori responsabili.

Le diverse segnalazioni riferite alla domanda attivate all'interno dell'applicativo RITA-GIOL messo a disposizione dall'Agenzia, qualora non gestite da parte del CAA mandatario, determineranno la diretta applicazione delle eventuali riduzioni o esclusioni, previste dalla normativa di riferimento, degli importi erogati dagli uffici istruttori.

In merito ad eventuali mancati utilizzi dei diritti all'aiuto (di cui all'art. 25 del Reg. UE n. 2021/2115), la mancata gestione da parte del CAA mandatario ovvero dalla ditta stessa delle "istanze GIOL", potranno determinare il rientro alla riserva nazionale qualora per due anni consecutivi sia accertata la mancata attivazione/ammissibilità delle superfici abbinata ai diritti.

L'Agenzia, per eventuali condizioni puntuali non codificate/codificabili all'interno dell'applicativo RITA-GIOL, potrà inviare le comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda. Per tale ragione l'indirizzo deve essere sempre mantenuto attivo ed aggiornato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Il DM MASAF n. 147385/2023 definisce l'ambito di applicazione e le regole relative alla condizionalità rafforzata per il periodo di programmazione 2023-2027 (regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115).

La condizionalità rafforzata prevede:

- a) criteri di gestione obbligatori (CGO)
- b) norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)

Gli obblighi di condizionalità rafforzata, si applicano:

- ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
- ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Gli obblighi non si applicano:

- a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
- b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

NOTA BENE: Tali informazioni dovranno essere riportate nella SCHEDA CONDIZIONALITÀ del fascicolo aziendale. È consigliabile compilare tale scheda dopo la compilazione della scheda PIANO DI COLTIVAZIONE. NOTA BENE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo al manuale di condizionalità approvato.

Tipi di controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità

Il sistema di controllo della condizionalità si articola nei seguenti principali elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (AMS = Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE - sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

Gli Organismi pagatori aggregano nelle proprie banche dati, previa verifica degli esiti comunicati dai diversi soggetti coinvolti, tutti i risultati dei controlli eseguiti, calcolano l'entità delle eventuali infrazioni riscontrate in relazione ai parametri di condizionalità ed applicano le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalità.

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Principi di contabilità dei fondi FEAGA e FEASR

Contabilità degli organismi pagatori (art. 8 Reg. UE n. 2022/128)

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per i Fondi. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle spese effettuate e alle entrate con destinazione specifica riscosse.

Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per piano e intervento. In tale contabilità figurano in particolare:

- a) l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione;
- b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate;
- c) gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.

Contabilità FEAGA (art. 9 Reg. UE n. 2022/128)

L'importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell'ambito del FEAGA è determinato dagli Stati membri nel quadro dei sistemi di controllo di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116.

Le spese sostenute e da dichiarare al FEAGA tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito dei sistemi di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.

L'importo risultante dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra serve per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 come base per la riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115 e per l'applicazione della disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116.

L'importo risultante costituisce l'importo da dichiarare alla Commissione.

Le spese dichiarate al FEAGA servono da base per la verifica dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione.

L'importo risultante dall'applicazione delle sanzioni serve da base per il calcolo delle sanzioni amministrative in relazione alla condizionalità di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116.

Gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti senza applicare ai beneficiari il tasso di adattamento per la disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione alle domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

Disciplina finanziaria (art. 17 Reg. UE n. 2021/2116)

Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sotto massimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili (disciplina finanziaria). Tale tasso di adattamento si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2.000 euro da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente⁴.

⁴ Ai sensi del Reg. UE n. 2023/1072, ai fini della fissazione del tasso di adeguamento a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, i pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per le misure specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, superiori a 2 000 EUR, per le domande di aiuto presentate **con riferimento all'anno civile 2023** sono ridotti di un tasso di adeguamento dello 0 %.

Le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria sono applicate alla somma dei pagamenti dei diversi regimi di sostegno diretto cui ciascun agricoltore ha diritto dopo l'applicazione delle revoche e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti e prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla condizionalità.

Contabilità FEASR (artt. 21 e 24 Reg. UE n. 2022/128)

Previsione del fabbisogno finanziario

Per ciascun piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre, gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Tali previsioni e tale stima aggiornata sono trasmesse sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.

Disimpegno automatico

Qualora uno Stato membro non presenti un piano di finanziamento riveduto così come previsto all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, e la relativa modifica del piano strategico della PAC entro il 30 giugno, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun tipo di intervento modificando la decisione di approvazione del piano strategico della PAC dello Stato membro entro il 30 settembre.

Principi relativi al pagamento dei beneficiari

Informazioni antimafia⁵

La normativa vigente prevede che, per la concessione di contributi che usufruiscono di **fondi europei** per importi superiori a **25.000,00 euro** derivanti da concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e su tutti i terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, l'amministrazione debba acquisire dalla prefettura competente l'informazione antimafia. Tale certificazione ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisizione da parte dell'ufficio competente.

Per la concessione di contributi derivanti da **fondi statali**, la soglia è di **5.000,00 euro** e la certificazione necessaria è la comunicazione antimafia, che ha una validità di 6 mesi dal rilascio. Per le aziende che **non detengono terreni**, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di **150.000,00 euro**.

Tutte le certificazioni antimafia vengono richieste dall'amministrazione accendendo al Portale BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) del Ministero dell'Interno.

Si richiama la sezione dedicata nel sito web istituzionale dell'AVEPA, dove viene pubblicata la modulistica necessaria a SUA e CAA per il caricamento in Fascicolo: <https://www.avepa.it/antimafia>.

Pagamento ai beneficiari

I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo⁶.

In deroga a quanto sopra, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre possono essere versati anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale⁷.

⁵ D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni

⁶ Ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (UE) 2021/2116

⁷ Ai sensi dell'art. 44, comma 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116

I pagamenti possono essere effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Gli anticipi sui pagamenti diretti possono essere versati senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

Contributo agli strumenti di gestione del rischio

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione. Detto prelievo è eseguito dagli Organismi pagatori in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 30.12.2022 n. 667236, la domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.

In fase di acquisizione della domanda unica il beneficiario dichiara di essere a conoscenza che su tutti i pagamenti della domanda unica è eseguito il prelievo del 3% ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e che la presentazione della domanda unica costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al **FondoAgriCat** e alla relativa copertura mutualistica, come previsto dall'art. 8 del DM 30 dicembre 2022 n. 667236.

Irregolarità

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale.

Al beneficiario è chiesta la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 42/2023, non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Recupero di importi indebitamente erogati

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato.

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebitato.

L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, l'obbligo di restituzione si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per la definizione dei termini di conclusione dei singoli procedimenti amministrativi si rinvia a quanto pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente/Attività e procedimenti” del portale dell’Agenzia.

La struttura competente per l’istruttoria è tenuta a svolgere periodicamente un monitoraggio sullo stato delle domande che ha in carico per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento, al fine di verificare la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi ovvero di individuare le cause ostative alla chiusura dei medesimi.

DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO

Tali provvedimenti possono essere adottati dalla PA, e sono espressione dell’autotutela decisoria propria della pubblica amministrazione. In quanto tali, richiedono per poter essere adottati, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (rispettivamente di decadenza, di revoca e di annullamento).

Decadenza

Rientrano nell’istituto giuridico della decadenza i provvedimenti di natura in senso lato sanzionatoria per la violazione da parte dell’interessato di adempimenti, oppure per il mancato esercizio di facoltà entro il termine indicato dalla legge.

In particolare, successivamente all’ammissione a finanziamento o al pagamento, può essere disposta la decadenza dal contributo a seguito di:

- a) accertamento, da parte della struttura competente dell’AVEPA (anche su segnalazione fornita da organismo delegato o altro Ente) di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- b) mancata o parziale realizzazione dell’intervento;
- c) rinuncia da parte del beneficiario;
- d) rifiuto da parte del beneficiario (o di chi ne fa le veci) all’effettuazione del controllo in loco.

Per la casistica di cui al punto “c” non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all’adozione di un provvedimento di decadenza con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento “Procedura operativa del registro debitori”, approvato con decreto n. 21 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche ed al documento “Prontuario delle segnalazioni e dei PVA in RVC”, approvato con decreto n. 228 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche.

Revoca

Dalle ipotesi di decadenza sopra indicate deve essere tenuto distinto l’istituto della revoca.

La legge n. 241/1990 e successive modifiche, art. 21-quinquies, comma 1, recita: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*.

La revoca viene adottata nel caso in cui il relativo atto risulti inficiato da vizi di merito (cioè, da vizi diversi dalla incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere che danno luogo invece alla possibilità di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche) sulla base di una nuova valutazione degli interessi. Essa trova il suo fondamento nell’esigenza che l’azione amministrativa si adegui all’interesse pubblico, qualora questo muti.

La revoca è dunque quel provvedimento con il quale la stessa pubblica amministrazione elimina i propri precedenti atti che, senza essere illegittimi, presentino profili di inadeguatezza. Ovvero è l'atto discrezionale con il quale l'amministrazione fa cessare gli effetti che un precedente atto amministrativo ad efficacia durevole (cioè, in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui l'amministrazione provvede a verificarne la perdurante opportunità) deve ancora produrre al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico del momento (quindi per ragioni di opportunità), motivando adeguatamente la sua scelta.

Sono individuate tre specifiche situazioni:

- 1) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- 2) mutamento della situazione di fatto (c.d. revoca per sopravvenienza): tale situazione si verifica quando il provvedimento ha curato in modo ottimale l'interesse pubblico, ma con il trascorrere del tempo sono intervenute mutazioni dello stato di fatto, onde è divenuta inopportuna una statuizione all'origine adeguata;
- 3) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. revoca *ius poenitendi*): in questo caso la PA valuta nuovamente la stessa situazione già oggetto di ponderazione al momento dell'emanazione del provvedimento pregresso e si ridetermina in ordine alla originaria valutazione.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di revoca con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto n. 21 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche ed al documento "Prontuario delle segnalazioni e dei PVA in RVC", approvato con decreto n. 228 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche.

Annullamento

Tale casistica viene circoscritta alle situazioni nelle quali una domanda è stata dichiarata ammissibile/finanziabile erroneamente, per un errore amministrativo della PA in fase istruttoria.

In generale il provvedimento di annullamento viene adottato in sede di autotutela con annullamento di un atto precedente.

In questi casi si verifica un errore dell'AVEPA nella concessione del contributo, il quale comporta l'intervento in sede di autotutela mediante un provvedimento di annullamento. L'annullamento d'ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità.

L'annullamento d'ufficio è previsto dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche. La struttura competente provvede a verificare:

- a) il riscontro di uno dei vizi di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);
- b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
- c) il rispetto di un termine finale ragionevole.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di annullamento con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Modifica e sostituzione della Procedura operativa del registro debitori approvata con decreto del Direttore n. 21/2010 e successive modifiche", approvato con decreto n. 108 del 9 dicembre 2020.

RICORSI

A seconda della tipologia di provvedimento/atto con rilevanza esterna emanato dalle strutture competenti è ammissibile una diversa tipologia di ricorso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti e nelle eventuali norme di applicazione nazionale e regionale:

- legge n. 898/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

In relazione alla tipologia di provvedimenti è ammissibile il ricorso, nelle sedi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per la gestione della domanda unificata basata su strumenti geospaziali “Domanda grafica”

INDICE

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| Piano Colturale Grafico (PCG)..... | 3 |
| Consistenza territoriale in modalità grafica: individuazione grafica dell'azienda agricola..... | 5 |
| Superficie massima ammissibile (MEA)..... | 6 |
| Compito del beneficiario..... | 6 |
| Casi particolari nella gestione dell'individuazione grafica dell'azienda..... | 7 |
| DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA | 8 |
| Scelta premi..... | 11 |
| PRESENTAZIONE DELLA | 12 |
| DOMANDA UNIFICATA GRAFICA..... | 12 |
| PAGAMENTI DIRETTI 2023-2027..... | 12 |
| Scheda Sostegno di Base al reddito per la sostenibilità (BISS)..... | 13 |
| Scheda Sostegno Ridistributivo Complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS) | 14 |
| Scheda Sostegno Complementare al reddito per il GIOVANE AGRICOLTORE..... | 15 |
| Istruzioni per la compilazione della SCHEDA di FASCICOLO - GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE..... | 16 |
| SCHEDA REGIMI ECOLOGICI ZOOTECNIA..... | 20 |
| ECOSHEMA 1..... | 20 |
| SCHEDA REGIMI ECOLOGICI SUPERFICIE | 23 |
| ECOSHEMA 2..... | 23 |
| ECOSHEMA 3..... | 24 |
| ECOSHEMA 4..... | 26 |
| ECOSHEMA 5..... | 28 |
| PRESENTAZIONE DELLA | 33 |
| DOMANDA UNIFICATA GRAFICA..... | 33 |
| DOMANDA DI AIUTO..... | 33 |
| SVILUPPO RURALE 2023-2027 | 33 |

INTRODUZIONE

Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento delle basi di dati territoriali delle zone dichiarate (modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali - domanda grafica).

Dall'anno di presentazione 2016 per rispettare le disposizioni comunitarie¹, l'AVEPA fornisce all'interno del Fascicolo aziendale elettronico il modulo attraverso il quale il beneficiario può definire il Piano di coltivazione in modalità grafica, usufruendo dell'individuazione grafica nel territorio dei terreni condotti dall'azienda. Questa disposizione permette di agevolare la presentazione della domanda unificata da parte dei beneficiari e di ridurre il rischio di errori nella compilazione delle domande.

Piano Colturale Grafico (PCG)

La regolamentazione comunitaria, già a partire con Regolamento UE n. 809/2014 (articolo 17, paragrafo 2, lettera "c") prevedeva, a decorrere dalla campagna 2018, l'acquisizione di tutte le richieste di aiuto di contributi comunitari basate su superfici agricole tramite strumenti "Geospaziali", considerato anche il relativo piano culturale. Risulta quindi necessario acquisire, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto, il piano culturale predisposto esclusivamente in modalità grafica.

Il Piano Culturale Grafico (di seguito PCG), dalla campagna 2021, è gestito sulla base delle Nuove Parcelle di Riferimento (di seguito NPR) e non sulle particelle catastali.

Le particelle catastali rimangono, anche come definito dal DL n. 76/2020, art. 43, ai soli fini della localizzazione delle superfici condotte da un determinato soggetto. L'insieme delle particelle catastali condotte da un medesimo soggetto costituisce la consistenza aziendale. La consistenza aziendale può essere suddivisa in una o più "Isole Aziendali". Un'Isola Aziendale è costituita dalle particelle catastali contigue condotte da un solo soggetto.

Caso particolare è costituito dalle particelle condotte in forza di un contratto di Uso Civico, e quindi indivise, e queste creano una isola singola in quanto la conduzione percentuale non consente di definire le porzioni condotte dai singoli soggetti. Le NPR sono costituite da usi suolo omogenei contigui all'interno delle Isole Aziendali.

Per la nuova programmazione della Politica Agricola Comune 2023-2027 la normativa relativa al modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali (Geo-Spatial Aid Application o, con acronimo GSAA) è stata rafforzata ed ampliata come di seguito riportato:

PCG 2023 - Base normativa UE

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013:

- art. 68: Sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- art. 69: Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune:

- art. 5: Requisiti relativi al sistema delle domande di aiuto.

¹ Regolamento (U) n. 809/2014, Articolo 17

PCG 2023 - Base normativa nazionale

Decreto-legge n. 76/2020 del 16/07/2020, art. 43 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2021, n. 120):

- Istituita una Nuova Parcella di Riferimento;
- LPIS unico in tutta Italia (Land Parcel Identification System - Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole);
- Tutti i fascicoli in modalità grafica con validazione annuale;
- Particelle catastali solo a supporto della conduzione.

Decreto ministeriale MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) n. 660087 del 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti:

- art. 11, Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica, comma 6:

Comma 6: [...]Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Compilazione del Piano Colturale Grafico 2023 (PCG 2023)

La compilazione del piano colturale grafico deve essere preceduta dall'aggiornamento della consistenza territoriale nel fascicolo aziendale essendo l'attività propedeutica al ricalcolo delle isole aziendali e relative nuove parcelle di riferimento (NPR).

La compilazione avviene mediante l'applicativo SITIFarmer-2023, accessibile dalla pagina degli applicativi AVEPA, al link "**PCG Domande 2023**".

L'individuazione grafica dell'azienda presenta al beneficiario, o ad un suo delegato, l'insieme delle parcelle di riferimento derivate dalla consistenza territoriale aziendale e dalle informazioni presenti nel sistema SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), permettendo di creare graficamente il Piano di coltivazione aziendale.

Il confine e l'ubicazione delle parcelle agricole sono ricavati tramite l'elaborazione delle informazioni grafiche (confini delle parcelle e relativo uso del suolo) disponibili all'interno del sistema SIPA a disposizione dell'AVEPA.

Il beneficiario è tenuto a dichiarare il piano di coltivazione (usi del suolo dichiarati per una determinata campagna) sulle parcelle di riferimento entro il limite della superficie condotta. Per maggiori dettagli operativi riguardo la gestione del piano colturale è opportuno fare riferimento alla documentazione in linea disponibile nella pagina web dell'Agenzia.

Nel sistema sono previsti degli opportuni controlli ("avvertenze" o "bloccanti") per segnalare, nell'atto di compilazione del piano grafico, eventuali dichiarazioni in eccesso o non conformi alle condizioni di ammissibilità. Tuttavia, la modalità d'inserimento degli utilizzi delle parcelle nel Piano di coltivazione propedeutico alla domanda grafica, prevede ed ammette che il beneficiario possa ignorare le "avvertenze" e continuare nella dichiarazione delle superfici che ritiene corrette secondo le colture effettivamente presenti nella campagna di riferimento. Questo per tenere conto dell'evoluzione degli utilizzi del suolo rispetto alla data di acquisizione delle foto aeree che sono aggiornate, in genere, con cadenza triennale nell'ambito del progetto "Refresh".

Consistenza territoriale in modalità grafica: individuazione grafica dell'azienda agricola

L'individuazione grafica attraverso il Sistema d'identificazione delle parcelle agricole (SIPA) identifica in maniera univoca ed attendibile tutte le parcelle di riferimento localizzate in corrispondenza delle particelle catastali inserite nella consistenza aziendale, tramite mappe catastali, ortoimmagini ed informazioni elaborate dalla fotointerpretazione, dall'attività di controllo in loco e dalle dichiarazioni già apportate dal beneficiario.

La consistenza aziendale individuata con gli strumenti geospaziali adottati dall'AVEPA, fornisce al beneficiario indicazioni per l'identificazione delle parcelle agricole e i loro confini in modo da garantire la loro misurabilità e la loro localizzazione univoca, insieme con le informazioni sui dati relativi ai dati di utilizzo del suolo.

Le parcelle individuate graficamente riportano l'identificazione:

- della superficie massima ammissibile per parcella di riferimento (MEA) con le indicazioni sulla modalità di calcolo della sua superficie;
- dell'appartenenza a superfici oggetto di disposizioni per le zone di montagna, per le zone soggette a vincoli naturali significativi, zone Natura 2000, zone oggetto della direttiva Acque, le superfici coperte da prati permanenti sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva Acque, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per lo svolgimento dell'attività agricola minima, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva Habitat o dalla direttiva Uccelli e le altre zone sensibili, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

La definizione precisa e puntuale della consistenza aziendale è propedeutica alla compilazione del PCG in quanto da essa dipende la definizione delle isole aziendali e, di conseguenza, delle NPR oggetto di dichiarazione. Dal punto di vista grafico verrà messo a disposizione in "Portalino" un applicativo di "Proposta Grafica" propedeutico alla compilazione del PCG per la gestione di:

- a) Particelle condivise senza UNITÀ ARBOREE VITE: le porzioni di ciascun condivisorio devono essere individuate entro i limiti della particella catastale;
- b) Particelle in anomalia P30: è possibile redigere una proposta dei confini della particella per farla confluire nell'isola aziendale di riferimento e dichiararla nel PCG in attesa della lavorazione nel GIS della particella stessa;
- c) Particelle in anomalia P30 NON GESTIBILI (particelle con sub alfanumerici, senza unar vino collegate, e altri casi particolari): per queste casistiche è necessario intervenire nella consistenza aziendale andandole a sanare (alienazione o altro) e non sono trattabili graficamente.

Le seguenti fattispecie non necessitano invece di una proposta grafica propedeutica nell'applicativo citato a disposizione in portalino e vanno gestite nella consistenza aziendale di fascicolo:

- a) Particelle condivise con presenza di UNITÀ ARBOREE VITE: vanno porzionate nella consistenza aziendale con l'attribuzione di un SUB.
- b) Particelle condivise "Uso Civico": non vanno effettuate operazioni grafiche, devono però essere caricate nella consistenza territoriale con il documento 619 (Malga Condivisa) e poi dichiarate in percentuale senza definire la porzione condotta (rif. circolare AGEA prot. 29058 del 04/04/2018). Se non sono caricate in consistenza con il documento 619 collegato verrà impedita la loro dichiarazione se non porzionate nell'applicativo di proposta grafica o se viene successivamente collegato il documento 619 in consistenza.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla guida operativa predisposta e resa disponibile sul sito web istituzionale dell'AVEPA, alle pagine dedicate ai Manuali e Procedure degli aiuti di superficie.

Superficie massima ammissibile (MEA)

L'attività di identificazione grafica delle superfici condotte in termini di parcelle di riferimento rende possibile quantificare, per ciascuna parcella, la superficie massima ammissibile per i diversi regimi di pagamento ai quali il beneficiario può aderire.

La parcella di riferimento è una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel SIPA che contiene un'unità fondiaria comprendente le superfici agricole ammissibili. La parcella è generata dall'aggregazione degli usi del suolo omogenei contigui rilevati nel GIS contenuti all'interno delle particelle catastali nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

Compito del beneficiario

Al momento della definizione del Piano colturale grafico, sulla base delle ortofoto disponibili negli applicativi dell'AVEPA, il beneficiario deve dichiarare tutte le parcelle agricole dell'azienda a prescindere dal fatto che chiedi o meno l'aiuto su di esse attuando i seguenti passaggi:

1. localizzazione della parcella agricola sulla mappa;
2. visualizzazione della superficie disponibile della parcella agricola;
3. definizione dell'occupazione della parcella agricola.

Localizzazione della parcella agricola sulla mappa: sulla base del materiale cartografico presente a sistema e della parcella di riferimento (sommatoria delle particelle catastali contigue riferite ad un determinato beneficiario) il beneficiario individua le proprie parcelle da dichiarare in domanda, con i limiti predefiniti nell'applicativo;

Visualizzazione della superficie disponibile della parcella agricola: il sistema propone la superficie utilizzabile in base al poligono disegnato nel GIS della parcella agricola, la superficie del poligono denominata "area" può essere visualizzata alfanumericamente.

Definizione dell'occupazione della parcella agricola: il beneficiario ha la possibilità di indicare sulla parcella da dichiarare in domanda tutti gli usi del suolo a prescindere da quanto proposto dall'uso suolo derivante dal GIS. Il dettaglio relativo al gruppo di colture è definito sulla base del catalogo nazionale degli usi di occupazione del suolo (Matrice prodotti intervento).

La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Alcuni elementi devono essere forniti nel corso dell'individuazione grafica, mentre altri possono essere forniti separatamente, in modalità alfanumerica (Esempio dati aggiuntivi quali biologico, sesti di impianto nel caso di impianti arborei, colture sotto serra, attributi quali consociazione, inerbimento necessari per adesione ai regimi ecologici previsti dalla PAC 2023-2027 "c.d. Ecoschemi", ecc.).

Di seguito vengono indicati gli elementi che devono essere forniti nell'ambito della dichiarazione delle colture sulle superfici condotte. Le informazioni relative all'identificazione catastale e alla superficie impiegata risultano automaticamente dall'utilizzo dell'applicativo d'inserimento del Piano, mentre le informazioni relative all'uso del suolo devono necessariamente essere scelte utilizzando le codifiche derivanti dalla matrice prodotto intervento.

Nel piano colturale grafico devono essere inserite obbligatoriamente le informazioni relative:

Presentazione della Domanda UNIFICATA GRAFICA – 2023-2027

- coltura principale
- data d'inizio e fine della coltura
- superficie impegnata

È inoltre opportuno specificare che, come già indicato in precedenza, a partire dalla campagna 2018, tutte le domande di aiuto relativa al regime di pagamento unico devono essere basate su strumenti geospaziali. In fase di individuazione grafica dell'azienda agricola, l'agricoltore è pertanto tenuto a dettagliare l'uso del suolo ed indicare esattamente la localizzazione delle colture che intende coltivare.

In caso di variazione dell'occupazione del suolo nel corso di una specifica campagna si rende necessario provvedere all'aggiornamento del piano di coltivazione.

ATTENZIONE: la data di riferimento è impostata di default al 15/05/anno di campagna. Impostare date diverse significa che lo specifico PCG non potrà essere utilizzato per la presentazione della domanda unificata e sincronizzato a livello nazionale per eventuali domande (es.: PSR) su terreni fuori Regione Veneto. Potrebbe essere utile per i casi di aziende costituite dopo il 15/05/anno di campagna e che devono, ad esempio, presentare domanda in SIAN. Quindi, a meno di casi particolari, va sempre mantenuta la data di riferimento 15/05/anno di campagna.

Casi particolari nella gestione dell'individuazione grafica dell'azienda

Parcelle agricole condivise

Qualora nella consistenza aziendale del fascicolo siano presenti particelle catastali condivise fra due o più beneficiari si deve procedere alla definizione delle porzioni condotte da ciascun soggetto condivisoro.

Usi civici (caso particolare: gestione delle superfici adibite a pascolo, esempio malghe)

Nelle ipotesi di concessioni di usi civici delle sole superfici destinate a pascolo o nell'ipotesi di affitto in favore di una pluralità di conduttori delle sole superfici destinate a pascolo l'agricoltore individua graficamente la superficie oggetto della concessione o dell'affitto, senza l'obbligo di dettagliare - graficamente - una specifica porzione della stessa. Poiché la superficie in questione è utilizzata e dichiarata da una pluralità di agricoltori, gli Organismi pagatori verificano che la somma delle percentuali di possesso delle superfici dichiarate da ciascun agricoltore non ecceda il 100%. Quanto sopra si applica, se del caso, anche alle concessioni di usi civici non destinate al pascolo.

Per questi casi dovrà essere associato alle particelle in concessione uno specifico atto in fascicolo, sottoscritto dal produttore, che consentirà di ufficializzare il piano colturale grafico senza la necessità di individuare graficamente la porzione condotta. L'atto da associare in fascicolo è l'**atto 619** (Dichiarazione conduzione particelle catastali in percentuale indivisa) e lo stesso è disponibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA al seguente percorso Home/Servizi/Servizi alle imprese/Fascicolo aziendale/Modulistica.

A partire dalla campagna 2022 è stato impostato specifico controllo informatico che prevede dichiarazione uniforme su uno stesso mappale, pur condotto da più beneficiari, ovvero tutte le dichiarazioni collegate a quel determinato mappale, nelle diverse consistenze aziendali (fascicolo aziendale), devono essere conformi e prevedere la presenza o meno dell'atto 619 - AUTOCERTIFICAZIONE DI MALGA CONDIVISA.

Compilare quindi tramite l'applicativo predisposto da Avepa il piano colturale grafico attribuendo l'uso del suolo a tutta la particella e per tutte le particelle interessate (attenzione: se uno dei condivisoro ha già compilato e ufficializzato il piano colturale grafico la particella interessata risulterà già compilata).

In piano colturale - fascicolo - risulterà una superficie condotta pari a quella dichiarata e risulteranno attribuiti al singolo conduttore, in proporzione alla percentuale di conduzione, tutti gli usi suolo della particella stessa.

Sovrapposizione di aree

Qualora si verifichi una sovrapposizione nel Piano colturale presentato da beneficiari diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

L'AVEPA o altro Organismo pagatore competente informa in merito i beneficiari anche tramite i CAA.

DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA

Il Piano di coltivazione in forma grafica è lo strumento di validazione delle dichiarazioni dell'occupazione del suolo delle superfici aziendali e, in forza di questo, è propedeutico alla compilazione delle domande in forma grafica (GSAA).

La domanda precompilata, in base al Piano di coltivazione grafico ufficializzato nel fascicolo elettronico, è fornita al beneficiario mettendo a disposizione la mappa corrispondente all'azienda agricola, attraverso l'applicativo Piano Colturale Grafico (PCG) basato sul sistema informativo geografico (GIS).

Il Piano di coltivazione individuato graficamente deve essere mantenuto aggiornato in modalità grafica.

Glossario e Sigle

BDN: Base Dati Nazionale per la zootecnia

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale

PCG: Piano Colturale Grafico

SR: Sviluppo Rurale

SOI: Superficie Oggetto di Impegno

UBA: Unità Bestiame Adulto

UTE: Unità Tecnico Economica (come definita ai sensi dell'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503)

DOMANDA UNIFICATA: modulo unico informatizzato per la raccolta delle domande connesse alle superfici/capi afferenti ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale

DOMANDA UNICA

Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1 marzo 2021.

La domanda unica è presentata presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio di ogni anno, salvo proroghe disposte dall'autorità competente.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il **modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173**, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla **banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN)**. Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Fatto salvo il contenuto della domanda unica sopra specificato e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, i moduli precompilati di cui al comma 6 del presente articolo indicano:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE, devono essere allegare alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno

Presentazione della Domanda UNIFICATA GRAFICA – 2023-2027

di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.

In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori provvedono affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e modalità definite dall'organismo di coordinamento.

Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173:

a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;

b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;

c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo organismo pagatore.

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'organismo pagatore può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

INDICAZIONI COMUNI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA

Le domande vengono raccolte tramite il gestionale informatico predisposto da AVEPA. Le domande di accesso agli interventi a superficie/capo dello Sviluppo rurale 2023-2027 sono presentate nell'ambito della DOMANDA UNIFICATA.

In fase di compilazione il sistema precompila con i dati desunti dal Piano Colturale Grafico e dal Fascicolo Aziendale validato relativi alle superfici e agli allevamenti compatibili.

Per i codici colturali compatibili deve essere fatto riferimento alla matrice prodotto intervento 2023 resa disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella pagina dedicata agli Aiuti di superficie - Sezione Documenti. Per ciascun intervento è presente una specifica colonna che riporta la compatibilità con la relativa tipologia di premio.

In caso di superficie/UBA minima non disponibile: l'intervento corrispondente non viene proposto/non può essere selezionato.

In caso di superficie/UBA minima disponibile, ma non interamente impegnata: il sistema non permette di concludere la compilazione della scheda e si conseguenza non permette di procedere con il completamento della domanda. L'icona della compilazione resta un cerchio tratteggiato/matita grigia.

In tal caso, per procedere è necessario impegnare almeno la superficie minima oppure, in caso di errata selezione dell'intervento è necessario deselectionarlo dalla Scheda o da Scelta Premi.

Nel riquadro principale della scheda vengono visualizzati: gli interventi selezionati, la Superficie richiedibile (ha) e la Superficie impegnata (ha).

In caso di interventi a capo, vengono visualizzati il numero di allevamenti disponibili e impegnati.

Il beneficiario, tramite le funzioni presenti in domanda, può: impegnare tutto, disimpegnare tutto, cancellare un intervento, aprire la scheda di dettaglio, accedere alla sezione “Domanda grafica”.

Nella scheda di dettaglio è possibile consultare i dati ed applicare dei filtri per coltura o per territorio. I riferimenti alle particelle catastali sono visualizzabili tramite il filtro “Impegna per territorio”.

L’adesione agli interventi Accoppiati, agli Ecoschemi e allo Sviluppo Rurale (SRA-SRB) è volontaria, pertanto, nel caso in cui non si desideri impegnare una parte di superficie compatibile ed in particolare una parte di un appezzamento, è necessario procedere tramite la sezione “DOMANDA GRAFICA”, individuando graficamente l’esatta posizione della superficie oggetto di impegno.

Per alcuni interventi sono previste dichiarazioni supplementari, la compilazione delle quali, ove obbligatorie, è indispensabile per procedere nella presentazione della domanda.

Per le domande di aiuto SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 è sempre obbligatorio compilare la Scheda PUNTEGGI proposta all’interno delle DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI.

Per ciascun principio di selezione va espresso 1 solo punteggio.

Nel caso in cui l’azienda non rientri in nessun principio di selezione, per procedere dovrà selezionare “NESSUN PUNTEGGIO” in fondo alla pagina.

La procedura generale di presentazione della domanda (stampa, protocollazione, ricevibilità, modifica, rinuncia) è dettagliata nella parte generale (Allegato A) del presente manuale.

La domanda unificata prevede la compilazione di diverse schede, ciascuna delle quali riferisce ad un regime/intervento.

Scelta premi

Con l’introduzione della Domanda Unificata al fine di garantire una corretta e consapevole compilazione della domanda stessa, è stata prevista una scheda denominata **SCELTA PREMI**, nella quale è possibile i premi prescelti.

NOTA BENE: Va espresso **OBBLIGATORIAMENTE** SI/NO per ciascuna opzione.

ATTENZIONE: qualora durante la compilazione della domanda risulti necessario modificare la selezione della Scelta Premi è sufficiente effettuare il passaggio di stato a [**SCELTA PREMI**], modificare e salvare.

I dati presenti nella domanda e relativi a premi precedentemente compilati e confermati in scelta premi non verranno modificati.

La cancellazione di una domanda **NON** è possibile dopo il passaggio di stato **PROTOCOLLATA**, ove si intendesse apportare una variazione ad una domanda **con scelta premi errata** già **PROTOCOLLATA** l’azienda deve far pervenire una **RINUNCIA** sottoscritta dal beneficiario della domanda, accompagnata da documento d’identità in corso di validità ed inviata a [**protocollo@cert.avepa.it**].

Per gestirle velocemente è consigliabile utilizzare il seguente oggetto nella comunicazione:
RINUNCIA DOMANDA – Numero domanda – CUAA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA GRAFICA

PARTE PAGAMENTI DIRETTI 2023-2027

Scheda Sostegno di Base al reddito per la sostenibilità (BISS)**Riferimenti normativi e regole**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo adesione: | Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Artt. 16,18,23, 24, 25, 87 del Reg. UE 2021/2115; Artt. 7, 10, 11 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Annuale Disaccoppiato per ettaro ammissibile (sono necessari diritti all'aiuto, il cui valore è pubblicamente consultabile nel Registro Nazionale Titoli istituito dall'AGEA nel SIAN). L'ettaro ammissibile è definito all'art. 3 par. 1, lettera f) del DM 660087/2022 e s.m.i.. |
| Requisiti per il pagamento | Agricoltore attivo (art. 4 DM 660087/2022 e s.m.i.); Attivazione diritti all'aiuto (art. 11 DM 660087/2022 e s.m.i.); |
| Requisiti minimi | Importo complessivo da corrispondere superiore o uguale a 300 euro (prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni). |
| Unità di riferimento: | Ettari |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Dichiarazioni/dati aggiuntivi | Non previste |
| Allegati | Non previsti |
| Impegni | Disporre di un numero equivalente di ettari ammissibili nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III del DM 660087/2022 e s.m.i.). Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità. |
| Cumulabilità | Non sono previste incompatibilità con altri premi/interventi dei pagamenti diretti o dello sviluppo rurale |

Scheda Sostegno Ridistributivo Complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)
Riferimenti normativi e regole

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo adesione: | Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 98 del Reg. UE 2021/2115; Art. 14 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Annuale Disaccoppiato per ettaro Erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto |
| Requisiti per il pagamento | Agricoltore attivo (art. 4 DM 660087/2022 e s.m.i.) |
| Requisiti minimi | Dimensioni aziendali minime 0,5 ha ammissibili; Dimensioni aziendali massime 50 ha ammissibili. Importo complessivo da corrispondere superiore o uguale a 300 euro (prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni). |
| Unità di riferimento: | Ettari |
| Importo unitario massimo | Determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo. |

| | |
|---|--|
| <u>Dichiarazioni/dati aggiuntivi</u> | Non previste |
| <u>Allegati</u> | Non previsti |
| <u>Impegni</u> | - |
| <u>Cumulabilità</u> | Non sono previste incompatibilità con altri premi/interventi dei pagamenti diretti o dello sviluppo rurale |

Scheda Sostegno Complementare al reddito per il GIOVANE AGRICOLTORE**Riferimenti normativi e regole**

| | |
|--|---|
| Tipo adesione: | Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 4, par. 6 del Reg. UE 2021/2115; Art. 5 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Annuale disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto. |
| Durata massima | 5 anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il giovane agricoltore |
| Requisiti per il pagamento | Agricoltore attivo (art. 4 DM 660087/2022 e s.m.i.) |
| Requisiti minimi per la richiesta | È considerato giovane agricoltore la persona fisica che: a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa: 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM 660087/2022 e s.m.i. ed equipollenti; 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo , comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore , con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, <u>oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale</u> ; 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo , documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo <u>per almeno 104 giornate/anno</u> , oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale |
| Importo unitario massimo | Determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo. |

| | |
|---|--|
| <u>Dichiarazioni/dati aggiuntivi</u> | Non previste |
| <u>Allegati</u> | Non previsti |
| <u>Impegni</u> | - |
| <u>Cumulabilità</u> | Non sono previste incompatibilità con altri premi/interventi dei pagamenti diretti o dello sviluppo rurale |

In fase di compilazione il sistema precompila con i dati presenti in scheda NUOVO/GIOVANE AGRICOLTORE di Fascicolo. Nel caso di premialità già attivate nella precedente programmazione e non ancora concluse, il sistema effettua alcuni controlli sulla base dei dati presenti in ISTRUTTORIA delle domande precedenti.

La scheda si compone di due parti: la prima contiene le dichiarazioni relative ai requisiti che devono essere posseduti dal beneficiario (le prime due dichiarazioni sono tra di loro alternative); la seconda parte contiene i dati relativi al soggetto “giovane” ricavati dalle schede di fascicolo.


Esenzione registro imprese - Data iscrizione: campi precompilati sulla base delle informazioni presenti nella scheda INFO.CCIAA del fascicolo aziendale.

Codice fiscale del giovane agricoltore: nel menù a tendina viene proposto il codice fiscale della persona indicata in scheda NUOVO/GIOVANE AGRICOLTORE di Fascicolo per il tipo richiesta GIOVANE AGRICOLTORE. In caso di inserimento di più soggetti per tale tipo di richiesta, il sistema li propone tutti: sarà cura dell’utente selezionare quello desiderato.

Ruolo del giovane agricoltore: nel caso di ditta individuale il campo è precompilato a TITOLARE; nel caso di persone giuridiche è precompilato sulla base delle informazioni presenti nella scheda PERSONE del fascicolo aziendale.

Data di primo insediamento: campo da compilare manualmente nel formato gg/mm/aaaa

Istruzioni per la compilazione della SCHEDA di FASCICOLO - GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE



[Dettaglio](#)

Accedere alla scheda posta nel menù di sinistra e selezionare “Dettaglio”
Tramite il tasto “NUOVO” è possibile aggiungere soggetti alla scheda.

Lista Giovane/Nuovo Agricoltore

Visualizza istanze TUTTE ▾

Filtra Nuovo Torna

| Codice Fiscale | Nome | Cognome | Data di Nascita | Tipo di richiesta | Titolo di Studio | Corso di Formazione | Iscrizione INPS | Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | Data inizio | Data fine |
|----------------|------|---------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | |

NB: Vengono proposti esclusivamente i soggetti presenti in scheda Persone.

Selezionare, dal menù Persona, il soggetto cui si riferiscono i dati della scheda e compilare con i dati necessari (si ricorda che è sufficiente popolare la scheda per il Codice Fiscale Giovane o Nuovo Agricoltore interessato)

Dettaglio Giovane/Nuovo Agricoltore

Fonte dati Aggiornato il ● Validato inizio ● Validato fine

Persona ▾

Codice Fiscale

Nome Data di nascita


Cognome

Tipo di richiesta GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) ▾

Sezione PERSONA e Tipologia di richiesta

Compilare i dati relativi al soggetto, selezionando dal relativo menù a tendina, la **Tipologia di richiesta**:

- NUOVO AGRICOLTORE : da indicare per accesso alla riserva fattispecie B
- GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027): da indicare per premio complementare al reddito GIOVANE AGRICOLTORE (prima richiesta) e per accesso alla riserva fattispecie A
- GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2014-2022): da indicare per premio complementare al reddito GIOVANE AGRICOLTORE (prosecuzioni di richieste già attivate nella precedente programmazione)



NB: nel caso di NUOVO AGRICOLTORE e GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027): è necessario compilare i dati relativi al possesso dei requisiti di istruzione e competenza (titolo di studio/corsi/ INPS/ PSR), inserire l'atto e salvare la scheda.

Invece nel caso di GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2014-2022): è sufficiente inserire la sola Tipologia di richiesta e salvare la scheda (non è necessario allegare l'atto).

Sezione TITOLI DI STUDIO

Compilare i DATI relativi ai **requisiti di istruzione/competenza**. Tali dati:

- sono OBBLIGATORI se TIPOLOGIA di richiesta = NUOVO AGRICOLTORE e/o GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027);
- NON sono obbligatori solo se TIPOLOGIA di richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022).

I dati relativi ai **requisiti di istruzione/competenza** sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

Abilitazione professionale; Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario; Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo; Titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Iniziando a compilare una sezione, il sistema verifica, in fase di salvataggio, che siano compilati tutti i campi previsti per la stessa (Tipologia, Istituto, Comune, data...).

È sufficiente compilare una sola Tipologia tra quelle previste dalla norma di riferimento che garantiscano il requisito di formazione

| Titolo di Studio | |
|--|--------------------------|
| Abilitazione Professionale | |
| Superamento dell'esame di Stato | <input type="checkbox"/> |
| Abilitazione Professionale | <input type="text"/> |
| Comune Esame | <input type="text"/> |
| Data Esame | <input type="text"/> |
| Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Laurea | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Diploma | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo | |
| Tipo di titolo | <input type="text"/> |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Diploma | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di primo grado | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Rilascio | <input type="text"/> |

Sezione Corso di Formazione 150 ore

Compilare i DATI relativi al Corso di Formazione 150 ore (Data Attestato, Ente, Flag Corso non veneto, Codice corso, Allegato). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** se TIPOLOGIA di richiesta = **NUOVO AGRICOLTORE e/o GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)** E Titolo di studio = **Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo**.
- **NON** sono obbligatori se TIPOLOGIA di richiesta = **GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022)**.

L'aggiunta dell'allegato è sempre obbligatoria nel caso di CORSO di Formazione 150 ore.

| Corso di Formazione 150 ore | |
|--|---|
| Data Attestato | <input type="text" value="20/06/2022"/> |
| Ente | <input type="text"/> |
| Corso non Veneto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Codice | <input type="text"/> |
| Allegato attestato corso di formazione 150 ore | <input type="text" value="...pdf"/> |







Sezione Iscrizione INPS

Compilare i DATI relativi all'iscrizione INPS (Tipologia Iscrizione, Sede Inps competente, Anno 1, Anno 2 e Anno 3). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** nel caso di: Tipologia richiesta = **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)** E Titolo di studio = **scuola secondaria di primo grado**; oppure nel caso di Tipologia richiesta = **NUOVO AGRICOLTORE** E Titolo di studio = **scuola secondaria di primo grado**.

NB: la norma prevede, per il **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)**, che il Titolo di studio = **scuola secondaria di primo grado**, debba essere accompagnato da **esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure accompagnato da partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

Pertanto, i dati relativi all’Iscrizione INPS sono alternativi alla compilazione dei dati “Sviluppo Rurale Ricambio generazionale” nel solo caso di Tipologia richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado.

| Iscrizione INPS | |
|----------------------|--|
| Anno 1 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |
| Anno 2 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |
| Anno 3 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |

Sezione Sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale

Compilare i DATI relativi allo Sviluppo Rurale (Numero Istanza, Anno, ente). Tali dati:

- sono OBBLIGATORI nel caso di: Tipologia richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado, in assenza di esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo.

| Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | |
|---|----------------------|
| Numero Istanza | <input type="text"/> |
| Anno | <input type="text"/> |
| Ente | <input type="text"/> |

Per salvare i dati inseriti, utilizzare il tasto **[Salva]**.

Una volta salvati i dati, sarà visualizzabile un riepilogo ritornando alla scheda. Per rientrare nel dettaglio del soggetto, selezionare la “cartella gialla”.

| Codice Fiscale | Nome | Cognome | Data di Nascita | Tipo di richiesta | Titolo di Studio | Corso di Formazione | Iscrizione INPS | Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | Data inizio | Data fine |
|------------------------|---------|---------|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------|---|-------------|------------|
| HRDNRC65C29F770NENR3CO | MURADOR | | 29/03/1945 | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | S | S | | | 09/05/2023 | 31/12/9999 |

Atto da allegare alla scheda

Le informazioni inserite nella scheda dovranno essere comprovate da apposita DSAN rilasciata da parte del titolare o rappresentante legale dell’azienda interessata.

Tale DSAN dovrà essere repertoriata nel fascicolo elettronico collegando alla scheda un atto della tipologia GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE, utilizzando la seguente codifica: 784 - DSAN per dati giovane/nuovo agricoltore

NB: un modello DSAN di esempio è disponibile nel sito web dell’agenzia nella sezione Documenti della pagina dedicata al Fascicolo aziendale e della pagina dedicata agli Aiuti di superficie - Domanda Unica.

SCHEDA REGIMI ECOLOGICI ZOOTECNIA**ECOSHEMA 1****Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale**

| | |
|--|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna a rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 31, par. 7 lett. b) del Reg. UE 2021/2115; Art. 17 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Annuale Compensativo (non sono necessari diritti all'aiuto) |
| Requisiti per il pagamento: | Agricoltore attivo |
| Unità di riferimento: | UBA |
| Beneficiari interessati: | Pagamento concesso per tutte le UBA oggetto di impegno con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, con priorità al soccidario (salvo diverso accordo tra le parti). Nel caso di affidamento di bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale. |
| Specie interessate | Bovini, Suini (Livello 1 e 2); Bufalini, Ovini, Caprini (livello 1) |
| Importo unitari previsti da PSP | Livello 1: da 24 €/UBA a 66 €/UBA Livello 2: da 240 €/UBA a 300 €/UBA |

- **Livello 1: Allevamenti in BDN con riduzione uso antimicrobici veterinari**
- **Livello 2: Allevamenti in BDN, aderenti al Sistema Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento**

| CONDIZIONI necessarie per precompilazione in DUNI 2023 | | Livello 1 | Livello 2* |
|---|---|------------------|-------------------|
| A | Codice Allevamento in FASCICOLO, scaricato da BDN - Bovini: da latte/da carne, Allevamenti misti | X | X |
| B | Codice Allevamento in FASCICOLO, scaricato da BDN - Vitelli a carne bianca (età < 6mesi) | X | |
| C | Codice Allevamento in FASCICOLO, scaricato da BDN - Ovini: da latte/da carne | X | |
| D | Codice Allevamento in FASCICOLO, scaricato da BDN - Caprini | X | |
| E | Codice Allevamento in FASCICOLO, scaricato da BDN - Bufalini: da latte/da carne | X | |
| F | Codice Allevamento in FASCICOLO, scaricato da BDN - Suini: categorie previste in Classyfarm | X | X |

- ***DEROGHE per Livello 2:**
 - Allevamenti Biologici
 - Allevamenti di piccole dimensioni (previa specifica disposizione Regionale): per domanda 2023: max 20 UBA nel 2022; per domande anni successivi: Max 10 UBA medie anno precedente.
- ***Per il livello 2 Bovini è richiedibile anche un Codice Pascolo presente in scheda Allevamenti di fascicolo**

CUMULABILITA' con altri ECOSCHEMI

ECO 1: Livello 1 e 2 non cumulabili tra loro ai fini del pagamento.

In fase di domanda è comunque permessa la richiesta contestuale di premi di cui al livello 1 e 2.

| ECO 1 | Livello 1 | Livello 2 |
|------------------------------------|---|--|
| Allegati | Non previsto | Non previsto |
| Dichiarazioni supplementari | <p><i>Di essere consapevole che la richiesta del premio ECOSHEMA 1 livello 1 corrisponde a contestuale volontà di adesione al sistema ClassyFarm e di aver preso visione dei valori DDD (Dose Definita Die=gioernaliera) dei propri allevamenti e il relativo posizionamento rispetto alla mediana resi disponibili in ClassyFarm o nei canali appositamente predisposti dall'amministrazione</i></p> | <p><i>Di essere consapevole che la richiesta del premio ECOSHEMA 1 livello 2 corrisponde a contestuale volontà di aderire al Sistema di qualità nazionale per il Benessere animale (SQNBA) e di impegnarsi a perfezionare la stessa presso l'Ente competente secondo le modalità da esso definite e che l'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici e/o per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni, previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento;</i></p> <p><i>Di essere consapevole che in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le Regioni/Province autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. Al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell'eco-schema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, dichiaro che il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali è il seguente:</i></p> |
| | <p>In caso di contestuale richiesta Livello 1 e Livello 2: <i>Di essere consapevole che il premio relativo all'Ecoschema 1 verrà erogato in relazione ad uno solo dei Livelli indicati in domanda, secondo le regole di cumulabilità definite nell'articolo 17 del DM 660087/2022</i></p> | |

| IMPEGNI ECOSHEMA 1 | |
|---|--|
| Livello 1 | Livello 2 |
| <p>Riduzione dell'antimicrobico resistenza: l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.</p> <p>Entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN (compresa Classyfarm).</p> | <p>Adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.</p> <p>L'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.</p> <p>L'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (= per la campagna 2023: allevamento di massimo 20 UBA nell'anno 2022), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento.</p> <p>L'obbligo di pascolamento si considera soddisfatto nei termini indicati all'art. 3, lettera h) del DM 660087/2022 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 17, comma 10.</p> <p>Entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.</p> |

SCHEDA REGIMI ECOLOGICI SUPERFICIE

Comprendono:

ECOSHEMA 2 “Pagamento per inerbimento delle colture arboree”**ECOSHEMA 3** “Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico”**ECOSHEMA 4** “Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”**ECOSHEMA 5** “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori”**ECOSHEMA 2****Pagamento per inerbimento delle colture arboree**

| | |
|---|---|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d’impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 31, par. 7 lett. b) del Reg. UE 2021/2115; Art. 18 del DM 660087/2022 e s.m.i |
| Tipo pagamento: | Annuale Compensativo (non sono necessari diritti all’aiuto) |
| Requisiti per il pagamento: | Agricoltore attivo |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Colture interessate: | Permanenti Arboree con sesto regolare o irregolare |
| Importo Unitario previsto da PSP | 120 €/ha, con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000 |

CONDIZIONI necessarie per precompilazione in DUNI 2023

| | | |
|----------|--|----------|
| A | Superficie in PCG dichiarata con quintupletta compatibile | X |
| B | Superficie in PCG con attributo INERBITO | X |

CUMULABILITA’ con altri ECOSCHEMI

ECO 2: cumulabile con ECO3 (olivi);

ECO 2: **NON** cumulabile con ECO5 (impollinatori - arboree)**ECO 2**

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Allegati | Non previsti |
| Dichiarazioni supplementari | Non previsti |

ECO 2 - IMPEGNI del beneficiario

- mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell’anno di domanda e il 15 maggio dell’anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come “rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)”;
- non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l’anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- durante tutto l’anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

DEROGHE agli impegni (applicabili nel corso dei controlli): in presenza di diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa), purchè comunicate preventivamente AGEA Coordinamento da parte delle Regioni/Province autonome.

ECOSHEMA 3**Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico**

| | |
|---|---|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna a rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 31, par. 7 lett. b) del Reg. UE 2021/2115; Art. 19 del DM 660087/2022 e s.m.i |
| Tipo pagamento: | Annuale Compensativo (non sono necessari diritti all'aiuto) |
| Durata Impegni | Biennale |
| Requisiti per il pagamento: | Agricoltore attivo |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Colture interessate: | Oliveti con sesto regolare o irregolare, con elevato valore paesaggistico con densità compresa tra 60 e 300 piante/ha |
| Importo unitario previsto da PSP | 220 €/ha, con maggiorazioni in ZVN e Natura 2000 |

CONDIZIONI necessarie per la precompilazione in DUNI 2023

| | | |
|----------|---|----------|
| A | Superficie in PCG dichiarata con quintupletta compatibile | X |
| B | Indicazione in PCG sesto d'impianto/densità piante | X |
| C | Densità piante/ha compresa tra 60 e 300 | X |
| D | Indicazione in PCG del PIANO di POTATURA biennale (periodo e % piante) | X |

CUMULABILITA' con altri ECOSCHEMI

L'ECO 3 è cumulabile con ECO2 (inerbimento) o, **in alternativa**, con ECO 5 Arboree (impollinatori)

ECO 3

| Allegati | Non previsti |
|------------------------------------|--|
| Dichiarazioni supplementari | <i>di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 16, comma 7, del DM 660087/2022: se, durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, qualora quest'ultimo subentri nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente</i> |

ECO3 - IMPEGNI del beneficiario

a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno

b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

ECOSHEMA 4**Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento**

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna a rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 31, par. 7 lett. b) del Reg. UE 2021/2115; Art. 20 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Annuale Compensativo (non sono necessari diritti all'aiuto) |
| Durata impegni | Almeno Biennale |
| Requisiti per il pagamento: | Agricoltore attivo |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Colture interessate: | Seminativi con avvicendamento almeno biennale (cambio genere botanico); terreni a riposo per un massimo di 4 anni. Sono escluse le <u>colture di copertura</u> (cioè quelle che restano in campo mediamente 60 gg) |
| Importo unitario previsto | 110 €/ha, con maggiorazioni in ZVN e zone Natura 2000 |

| CONDIZIONI necessarie per la precompilazione in DUNI 2023 | | |
|--|---|----------|
| A | Superficie in PCG dichiarata con quintupletta compatibile | X |
| B | Superficie in PCG di cui al punto A con indicazione attributo "Avvicendamento ECO4" | X |
| C | Nel caso di superficie di cui al punto A dichiarata con codici utilizzo "superfici agricole ritirate dalla produzione": tale utilizzo deve risultare presente in PCG per almeno 6 mesi continuativi e comunque rispettando il periodo 01 gennaio-30 giugno dell'anno di domanda (qualora la conduzione termini in corso d'anno l'ecoschema è comunque attivabile, ma con dichiarazione supplementare obbligatoria) | X |

ATTENZIONE: oltre all'attributo "Avvicendamento ECO 4" si raccomanda di dichiarare in PCG per l'intera area del medesimo poligono chiesto a premio ECO 4 almeno un'altra coltura in successione alla principale in un arco temporale che può riguardare l'anno 2023 o il 2024. A tal proposito si ricorda che il PCG dal 2023 è compilabile "in continuo".

| CUMULABILITA' con altri ECOSCHEMI |
|--|
| L'ECO 4 è cumulabile con ECO 5 SEMINATIVI (impollinatori), esclusivamente nel caso di terreno a riposo e pertanto deve essere utilizzata esclusivamente la seguente quintupletta: 214-000-049-051-000 (superfici agricole ritirate dalla produzione-terreno seminato senza fini produttivi immediati-specie mellifere e pollinifere). |

| ECO 4 | |
|------------------------------------|---|
| Allegati | Non previsti |
| Dichiarazioni supplementari | <i>Di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 16, comma 7, del DM 660087/2022: se, durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, qualora quest'ultimo subentri nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.</i> |

| | |
|--|--|
| | <i>Di essere a conoscenza che la superficie è stata impegnata nell'Ecoschema 4 pur non garantendo l'intero arco temporale previsto dalla normativa per l'impegno stesso.</i> |
|--|--|

ECO4 - IMPEGNI del beneficiario

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087/2022 e s.m.i, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire **dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda**.
- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

ECOSHEMA 5**Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori**

| | |
|------------------------------------|---|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna a rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 31, par. 7 lett. a) del Reg. UE 2021/2115; Art. 21 del DM 660087/2022 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Annuale Aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità BISS (<u>sono necessari diritti all'aiuto in misura pari alla superficie richiesta nell'ECO 5</u>) |
| Requisiti per il pagamento: | Agricoltore attivo |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Colture interessate: | ARBOREE con sesto regolare/irregolare, inerbite con miscuglio di specie mellifere/nettarifere; SEMINATIVI a perdere seminati con miscuglio di specie mellifere/nettarifere |
| Importo Unitario previsto | Arboree: 250 €/ha, con maggiorazioni in ZVN e zone Natura 2000 Seminativi: 500 €/ha, con maggiorazioni in ZVN e zone Natura 2000 |

| CONDIZIONI necessarie per la precompilazione in DUNI 2023 | | ECO 5 - ARBOREE | ECO 5 - SEMINATIVI |
|---|--|-----------------|--------------------|
| A | Superficie in PCG dichiarata con quintupletta compatibile | X | X |
| B | Superficie in PCG dichiarata con coltura permanente compatibile e con attributo "Consociata con specie mellifere" | X | |
| C | La superficie in PCG del punto A o B deve corrispondere <u>ad almeno un corpo o somma di più corpi contigui</u> di dimensione complessiva almeno pari a 2500mq | X | X |
| D | Nella superficie in PCG del punto A o B le specie di interesse apistico devono risultare dichiarate nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre | X | X |

| ALTRE CONDIZIONI necessarie per rispettare gli impegni | | ECO 5 - ARBOREE | ECO 5 - SEMINATIVI |
|---|--|-----------------|--------------------|
| NB: i punti A, B, C, D devono risultare sempre rispettati; inoltre dovranno essere rispettati anche le seguenti caratteristiche: | | | |
| C-bis | La superficie in PCG del punto A o B deve avere una larghezza minima di 20 metri | X | X |
| E | Fascia di rispetto di <u>almeno 3 mt</u> dichiarata con quintupletta compatibile con ECO 5 Seminativi (A06-000-000-051-000; 214-000-049-051-000), interposta tra il miscuglio mellifere/nettarifere e le colture non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari/diserbanti | | X |

ATTENZIONE: il sistema della DUNI2023, non bloccherà la richiesta di superfici che, pur rispettando le condizioni A, B, C, D, **non rispettano le condizioni C-bis ed E.**

Ai fini del pagamento del premio, resta in carico al beneficiario garantire il rispetto delle condizioni previste dalla norma per tutto il periodo di impegno. Le verifiche verranno effettuate in fase di istruttoria.

| CUMULABILITA' con altri ECOSCHEMI |
|--|
| L'ECO 5 è cumulabile con ECO 3 (oliveti) e con ECO 4 (sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento). |
| L'ECO 5 non è cumulabile con ECO 2 (inerbimento colture arboree). |

| ECO 5 | |
|------------------------------------|--|
| Allegati | Non previsto |
| Dichiarazioni supplementari | <i>Di essere consapevole che nel caso di ECO 5 - SEMINATIVI, relativamente alla fascia di rispetto sarà pagabile esclusivamente una superficie corrispondente ad una fascia con un massimo di larghezza pari a 5 mt; Di aver consapevolmente richiesto a premio nell'ECOSCHEMA 5 - Seminativi superfici che potenzialmente non rispondono a tutte le caratteristiche dimensionali previste all'articolo 21 paragrafo 4 del DM 660087/2022 e di essere a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti</i> |

| ECO 5 - IMPEGNI del beneficiario | |
|---|---|
| ECO 5 ARBOREE | ECO 5 SEMINATIVI |
| <p>a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);</p> <p>b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;</p> <p>c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di</p> | <p>a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).</p> <p>b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.</p> | |
|---|--|

DEROGHE: Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le Regioni/Province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

VINCOLI ECO 5

La fascia di rispetto, obbligatoria nel caso di ECO 5 – SEMINATIVI, può essere maggiore di 3 mt, tuttavia sarà pagabile la superficie corrispondente ad una fascia con un massimo di larghezza pari a 5 mt.

MISCUGLIO DI SPECIE MELLIFERE/NETTARIFERE – per ECO 5 seminativi


Per essere considerato ammissibile, il miscuglio deve contenere al minimo due specie (se meno di due non è considerato per definizione un miscuglio), le sementi possono essere acquistate, non esiste tuttavia l'obbligo e possono essere anche autoprodotte (non serve di conseguenza che siano certificate).


Ai fini della dichiarazione in DUNI per l'ECO 5 - SEMINATIVI è possibile esclusivamente l'utilizzo in PCG di una delle seguenti quintuplette:

- **A06-000-000-051-000:** MISCUGLI DI COLTURE---SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE
- **214-000-049-051-000:** SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE E POLLINIFERE)

Ai fini della dichiarazione in DUNI per l'ECO 5 – SEMINATIVI, per individuare la fascia di rispetto (pagabile solo per una larghezza massima di 5mt) in PCG è necessario utilizzare la funzione "Elemento lineare" ed associare al poligono creato esclusivamente una fra le quintuplette compatibili per l'ECO 5 – SEMINATIVI.

ESEMPLIFICAZIONE ECO 5





PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNIFICATA GRAFICA

PARTE DOMANDA DI AIUTO SVILUPPO RURALE 2023-2027

SRA03.1 – ACA3 - Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)

Intervento SRA03.1 – 1. Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa

Intervento SRA03.1 – 2. Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni | <p>SRA3.1 – 1. <u>Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa.</u> Prevede l'avvio, per la prima volta, del No Tillage.</p> <p>SRA3.1 – 2. <u>Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa.</u> Prevede la prosecuzione nell'adozione del No Tillage sulle superfici finanziate in Veneto dal 2015.</p> <p>Sono ammissibili le sole colture seminate annuali. Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli, short rotation forestry <u>Non sono ammesse</u> superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici.</p> |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione della domanda | | SRA3.1. – 1 Introduzione NT | SRA3.1. – 2 Mantenimento NT |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: VENETO, zone non montane | | X | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X | X |
| B | Superficie in PCG di cui al punto A già finanziata in Veneto (Bando di riferimento DGR 440/2015) | | X |
| C | Superficie minima oggetto di intervento (SOI) 1 ha | | X |
| D | Superficie oggetto di intervento (SOI) complessiva almeno pari al 25% della superficie seminativa dell'UTE | | X |
| F | La superficie di cui al punto A deve risultare condotta con validità 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto | | X |

| SRA3.1 | | Obbligatorio |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Allegati | nessuno | -- |
| Dichiarazioni aggiuntive | Scheda Punteggi | SI |

SRA8.1 – ACA 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni | <p>Prati permanenti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: <i>“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.”</i></p> <p><u>Sono esclusi</u> i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del dm pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.</p> <p><u>Non sono ammesse</u> superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici.</p> <p>Diario della gestione del prato. Gli impegni prevedono, tra l'altro, la riduzione di almeno 1 sfalcio rispetto alla situazione ordinaria per le zone altimetriche a livello regionale e l'asporto dell'erba tagliata. In PCG e nella domanda grafica è stato reso disponibile il layer grafico che individua le aree poste ad una altitudine ≥ 1200 m. Sarà quindi possibile produrre una stampa <u>con le superfici ad impegno e relativa altitudine</u> che il beneficiario deve compilare e conservare in azienda per tutta la durata dell'impegno.</p> |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione per la precompilazione in DUNI 2023 | | SRA8.1 – Gestione prati permanenti |
|--|--|------------------------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: Tutto il VENETO | | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X |
| B | Superficie minima oggetto di intervento (SOI) 1 ha | X |
| C | La superficie di cui al punto A deve risultare condotta con validità 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto* | X |


*ai sensi della DGR 455/2023 (che modifica la DGR 296/2023), per la sola adesione alla SRA08, nel caso di **superfici di proprietà di Enti pubblici e Regole**, sottoposte a procedure ad evidenza pubblica per la loro concessione, la decorrenza del titolo di conduzione **può essere successiva al 1 gennaio**, ancorché antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In FASCICOLO AZIENDALE è possibile repertoriare nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA all'interno della scheda ATTI del fascicolo (Documento: codice 789 - DGR 296/2023 – SRA 8 - Attestazione Ente concedente) l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente

proprietario del permanere delle condizioni di ammissibilità delle operazioni, degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando per l'intervento 8 azione 1, per il periodo del 2023 che precede l'assegnazione delle superfici al richiedente.

| SRA8.1 | | Obbligatorio |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| Allegati | nessuno | -- |
| Dichiarazioni aggiuntive | Scheda Punteggi | SI |

IL CATALOGO GRAFICO “Terreni sopra i 1200 m di Altitudine” è visualizzabile in “Domanda Grafica” tramite il comando LAYER  :



SRA8.3 – ACA8.3 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti (incluse le pratiche locali tradizionali)

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni | <p>Pascoli permanenti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti."</p> <p><u>Sono esclusi</u> i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del dm pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.</p> <p><u>Non sono ammesse</u> superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici.</p> <p>Diario della gestione del pascolo. Gli impegni prevedono una serie di operazioni che garantiscono la gestione sostenibile del pascolo, come ad esempio la turnazione mandria, il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva, precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione, ecc.). Sarà possibile produrre un modulo con l'indicazione delle superfici oggetto di impegno che il beneficiario deve compilare e conservare in azienda per tutta la durata dell'impegno</p> |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione della domanda | | SRA8.3 – Gestione pascoli permanenti |
|---|--|--------------------------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: VENETO, esclusivamente ZONE MONTANE | | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X |
| B | Superficie minima oggetto di intervento (SOI) 1 ha | X |
| C | La superficie di cui al punto A deve risultare condotta con validità 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto* | X |

*ai sensi della DGR 455/2023 (che modifica la DGR 296/2023), per la sola adesione alla SRA08, nel caso di **superfici di proprietà di Enti pubblici e Regole**, sottoposte a procedure ad evidenza pubblica per la loro concessione, la decorrenza del titolo di conduzione **può essere successiva al 1 gennaio**, ancorché antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In FASCICOLO AZIENDALE è possibile repertoriare nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA all'interno della scheda ATTI del fascicolo (Documento: codice 789 - DGR 296/2023 – SRA 8 - Attestazione Ente concedente) l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente

proprietario del permanere delle condizioni di ammissibilità delle operazioni, degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando per l'intervento 8 azione 1, per il periodo del 2023 che precede l'assegnazione delle superfici al richiedente.


| SRA8.3 | | Obbligatorio |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Allegati | nessuno | -- |
| Dichiarazioni aggiuntive | Scheda Punteggi | SI |

SRA 10 – ACA10.1 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche - Formazioni arboreo/arbustive

Intervento 10.1.1 - Fasce tampone

Intervento 10.1.2 – Siepi o Filari

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i.); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni: | <p>10.1.1 - Fasce tampone: impianti polispecifici arborei e arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare <u>interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale</u> (corpi idrici, corsi d'acqua, fossi o scoline).</p> <p>10.1.2 - Siepi o Filari: formazioni lineari polispecifiche costituite da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare, inserite nel contesto della superficie aziendale destinata ad utilizzo agricolo. Tali formazioni sono caratterizzate, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto.</p> <p>Modulo base: la formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti coltivati ed essere costituita da un "modulo base" di 1 metro lineare di fascia arboreo/arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6;</p> <p>Plurifilari: qualora vi sia la presenza di <u>formazioni lineari plurifilari</u> di larghezza complessiva superiore a 6 m, la superficie oggetto d'impegno <u>eccedente al "modulo base"</u> viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base".</p> <p>Fascia erbacea di rispetto: nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.</p> <p>Le formazioni arboreo-arbustive oggetto del presente bando, derogando dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio", <u>non possono concorrere al soddisfacimento degli impegni A e B prescritti dalla BCAA 8.</u></p> <p><u>Non sono ammesse</u> superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici.</p> |



| CONDIZIONI necessarie per la presentazione della domanda | | SRA10.1.1 – fasce tampone | SRA10.1.2 – siepi o filari |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: VENETO, zone non montane | | X | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X | X |
| B | Superficie in PCG di cui al punto A con una larghezza di almeno 6 metri complessivi | X | X |
| C | Nel caso di <u>formazioni plurifilari</u>, le superfici, oltre a rispettare le condizioni A e B, devono risultare disegnate parallelamente al senso della lunghezza <u>di almeno un modulo base</u>. | X | X |
| E | Superficie minima oggetto di intervento 0,1250 ha | | X |
| F | Superficie massima ad impegno pari al pari al 20% della superficie agricola totale aziendale (SAT) | | X |
| G | La superficie di cui al punto A deve risultare condotta con validità 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto | | X |


| SRA10.1.1 e 10.1.2 | | Obbligatorio |
|---------------------------------|---|--|
| Allegati | Allegato tecnico e scheda tecnica (descrizione e composizione formazioni lineari) | SI. Se non inseriti in domanda devono essere repertoriati <u>entro 60 gg</u> dalla scadenza domande (quindi entro il 29 agosto 2023) nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA (codice 787) all'interno della scheda ATTI del Fascicolo |
| Dichiarazioni aggiuntive | Scheda punteggi | SI |

NOTA:

in riferimento alle fasce tampone dello Sviluppo Rurale 2023-2027 (SRA10.1.1), il pagamento è modulato in base alla possibile sovrapposizione con le superfici soggette agli obblighi (fasce stabilmente inerbite) di cui alla BCAA 4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" di Condizionalità. In caso di sovrapposizione totale o parziale, il pagamento risulterà modificato come riportato nel bando di attivazione.

ESEMPLIFICAZIONI SRA 10.1

| FORMAZIONI PLURIFILARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----|-----------------|----|---|----|--------------------|-------------|--|-----------------|--|--|--|---|----|----|----|-----|----|--|---|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Modulo base</th> <th colspan="3">parte eccedente</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>5m</th> <th>1</th> <th>3m</th> <th>1</th> <th>2m</th> </tr> </thead> </table> <p style="text-align: center;">Esempio 1</p> | | | | | | | | Modulo base | | parte eccedente | | | | 1 | 5m | 1 | 3m | 1 | 2m | <p>Nell'esempio 1, in presenza di un modulo base lungo 9 metri, sono inoltre riconoscibili le seguenti formazioni lineari, parallele allo stesso:</p> <p>un filare di 9 metri di lunghezza + un filare di 4 metri di lunghezza.</p> <p style="text-align: center; color: green;">p</p> | | |
| | Modulo base | | parte eccedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 5m | 1 | 3m | 1 | | 2m | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Modulo base</th> <th colspan="4">parte eccedente</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>5m</th> <th>1</th> <th>3m</th> <th>1</th> <th>2m</th> <th>1</th> </tr> </thead> </table> <p style="text-align: center;">Esempio 2</p> | | | | | | | | Modulo base | | parte eccedente | | | | | 1 | 5m | 1 | 3m | 1 | 2m | 1 | <p>Nell'esempio 2, in presenza di un modulo base lungo 9 metri, sono inoltre riconoscibili le seguenti formazioni lineari, parallele allo stesso:</p> <p>3 filari di 9 metri di lunghezza</p> <p style="text-align: center; color: green;">p</p> |
| | Modulo base | | parte eccedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 5m | 1 | 3m | 1 | 2m | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Nessun modulo base</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>1m</th> <th>1</th> <th>2 m</th> <th>1</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> </table> <p style="text-align: center;">Esempio 3</p> | | | | | | | Nessun modulo base | | | | | | | | 1 | 1m | 1 | 2 m | 1 | | | <p>Nell'esempio 3, le formazioni lineari <u>NON sono riconoscibili</u> in quanto non risultano parallele ad alcun modulo base.</p> <p style="text-align: center; color: red;">y</p> |
| Nessun modulo base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1m | 1 | 2 m | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Modulo base | | | |
|-------------------|---|-------------|------------------|--|--|
| | | 1 | 5m | | |
| Lunghezza 4 metri |  | | | | |
| | | | Esempio 4 | | |

Nell'esempio 4, la formazione perpendicolare al modulo base **NON è riconoscibile.**
 Tale formazione non costituisce nemmeno un modulo base a sé stante, pertanto non è richiedibile in SRA10.1

y

IMPORTANTE: PER SRA10.1 è indispensabile dettagliare in domanda la **TIPOLOGIA** e il **MODULO** oggetto di impegno:

- **Tipologia** = indica la **tipologia della formazione**. Scegliere, per ciascun appezzamento, una fra le seguenti opzioni: 10.1.1 Base - fascia tampone; 10.1.2 Base – Siepi o Filari; 10.1.1 Plurifilare - fascia tampone; 10.1.2 Plurifilare - Siepi o Filari.
- **Modulo** = indica la **LARGHEZZA COMPLESSIVA della formazione (parte arboreo/arbustiva + parte erbacea)**. Per il modulo BASE è sempre 6 metri; per i Plurifilari deve essere compresa tra 1 e 5 metri. I plurifilari possono essere richiesti solo se sono paralleli ad almeno un modulo base.



SRA 10 – ACA10.3 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche – Boschetti nei campi

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni | <p>L'Azione 10.3 del CSR 2023-2027 sostiene esclusivamente l'Infrastruttura ecologica "10.3.1-Boschetti Naturalistici".</p> <p>Boschetti: Formazioni polispecifiche a prevalente finalità naturalistica di essenze arboree e arbustive, non classificate nella definizione amministrativa di bosco sulla base della Programmazione di Settore (D. Lgs. 03/04/2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), di dimensioni comprese tra un minimo di 0,05 ha ed un massimo di 1 ha inserite nel contesto delle superfici agricole coltivate aziendali.</p> <p>Adiacenza a superfici coltivate, intesa come presenza dei boschetti oggetto di impegno all'interno dei terreni agricoli del beneficiario.</p> <p>Non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boschetti che sono ancora oggetto di impegno nell'ambito della Misura 10 della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022. - Boschetti oggetto di provvedimenti delle autorità competenti in ordine a conclamati episodi di disagio sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni di infestazioni di tipo fungino, entomologico, fitopatologico o comunque collegati alla biologia di una o più specie componenti le formazioni. <p>Le formazioni oggetto di mantenimento nell'azione "Boschetti" derivano principalmente dalle Programmazioni regionali o comunitarie di settore (Sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-2013, 2014-2022 LR 42/1997, Regolamento 2078/1992, nonché con le azioni compensative previste dalla sottomisura C5.1.3c del Piano Direttore 2000). Queste infrastrutture ecologiche concorrono al disinquinamento delle acque superficiali, grazie all'importante azione di fitodepurazione che sono in grado di svolgere, e parallelamente alla mitigazione degli impatti collegati alle attività agro-zootecniche sui terreni coltivati. Pertanto, ai sensi del DM che approva la condizionalità rafforzata, tali formazioni derogano dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio". I boschetti oggetto del presente bando, derogando dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio", non possono concorrere al soddisfacimento degli impegni A e B prescritti dalla BCAA 8.</p> <p><u>Non sono ammesse</u> superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici.</p> |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione della domanda | | SRA10.3 - boschetti |
|--|--|---------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: VENETO, zone non montane | | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X |
| B | Superficie in PCG di cui al punto A con una dimensione minima <u>a corpo</u> di 500 mq e massima <u>a corpo</u> di 10.000 mq | X |
| C | Ciascun corpo di cui al punto B deve essere separato dall'altro tramite una fascia larga almeno 20 m | X |
| D | Superficie minima oggetto di intervento 500 mq | X |
| E | Superficie massima ad impegno pari al pari al 10% della superficie agricola totale aziendale (SAT) | X |
| F | La superficie di cui al punto A deve risultare condotta con validità 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto | X |

| SRA10.3 | | Obbligatorio |
|--------------------------|---|--|
| Allegati | Allegato tecnico e scheda tecnica (descrizione e composizione formazioni lineari) | SI. Se non inseriti in domanda devono essere repertoriati entro <u>60 gg</u> dalla scadenza domande (quindi entro il 29 agosto 2023) nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA (codice 788) all'interno della scheda ATTI del Fascicolo |
| Dichiarazioni aggiuntive | Scheda punteggi | SI |

ESEMPLIFICAZIONI SRA10.3 - boschetti

| | |
|---|-------------------------------|
|  | <p>AMMISSIBILI</p> |
|  | <p>NON AMMISSIBILI</p> |

SRA14 - ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). | |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i.); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. | |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) | |
| Unità di riferimento: | UBA | |
| Definizioni | Specie | Razza |
| | Bovini | Burlina |
| | | Rendena, Grigio alpina-Grauvieh |
| | Equini | Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido |
| | | Cavallo Norico |
| | | Cavallo Maremmano |
| | | Cavallo del Delta |
| | Avicoli | Pollo: Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo; |
| | | Faraona Camosciata; |
| | | Anatra: Mignon, Germanata veneta; |
| | | Tacchino: Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato; Oca Padovana. |
| | Ovini | Pecora Lamon, Pecora Vicentina o Foza. |
| Pecora Alpagota, Pecora Brogna | | |
| | Categoria di animali | Indice di conversione in UBA |
| | Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 |
| | Bovidi da 6 mesi a due anni di età | 0,6 |
| | Bovidi di meno di 6 mesi | 0,4 |
| | Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 |
| | Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 |
| | Galline ovaiole, Galli | 0,014 |
| | Altro pollame | 0,03 |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione della domanda | | SRA14 – Allevatori custodi |
|---|---|-----------------------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: Tutto il territorio VENETO | | X |
| A | Codice Allevamento VENETO in FASCICOLO, scaricato da BDN relativo ad almeno una delle seguenti specie: BOVINI, EQUINI, OVINI, AVICOLI | X |
| B | 1 UBA minima oggetto di intervento, per ciascuna razza | X |
| C | Detenere al 1 gennaio dell'anno di domanda capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione iscritti nei libri genealogici/registri delle specie/razze previste dall'intervento. (I capi devono risultare presenti in FASCICOLO – scheda Allevamenti – dettaglio Capi) | X |

| SRA14 | | Obbligatorio |
|---------------------------------|---|--------------|
| Allegati | <p><u>Documento attestante l'iscrizione al Libro genealogico di razza degli animali oggetto della domanda di aiuto.</u></p> <p>A tal fine può essere presentato un elenco riepilogativo, rilasciato dall'Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i soggetti iscritti - con indicazione del codice e della data di nascita - detenuti in azienda e per i quali viene presentata domanda, oppure un elenco degli animali, sottoscritto dall'allevatore, accompagnato da copia dei certificati genealogici.</p> <p>I documenti indicati sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.</p> | SI |
| Dichiarazioni aggiuntive | Scheda Punteggi | SI |

In fase di compilazione il sistema precompila con i dati desunti da Fascicolo relativamente ad ALLEVAMENTI con fonte dati BDN compatibili. Per procedere nella sottoscheda di FASCICOLO "Capi" devono essere presenti capi appartenenti alle RAZZE previste dal bando.

In fascicolo, scheda CAPI, possono essere importati da BDN, tramite apposita funzione, i CAPI delle seguenti specie: BOVINI, OVINI.

I CAPI delle specie EQUINI e AVICOLI devono essere caricati manualmente, qualora necessario.

La Quantità MINIMA per accedere alla SRA14 è di 1 UBA per ciascuna razza richiesta.

Nel caso degli Avicoli, l'UBA minima può essere raggiunta a livello di specie.

In caso di UBA minima non disponibile: l'intervento corrispondente non viene proposto/non può essere selezionato.

Nel caso di SRA14 è obbligatorio inserire in domanda l'allegato che attesta l'iscrizione di ciascun capo chiesto a premio al relativo LLGG/RRAA.

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica

SRA29.2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno (5 anni). |
| Rif. Normativo: | Art. 70 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i.); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 e s.m.i. |
| Tipo pagamento: | Pluriennale (5 anni) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni | <p>Colture ammissibili al pagamento: Seminativi, Orticole (comprese orticole in serra), Vite, Fruttiferi, Prato stabile, Pascolo. Eventuali colture non rientranti nelle categorie sopra individuate, saranno dichiarabili nell'intervento "Non Pagabili". Le colture ammissibili nella categoria "prato stabile" e "pascolo" rientrano rispettivamente nella definizione di "prato permanente" e "pascolo permanente" riportata nel DM MASAF relativo ai pagamenti diretti del 23 dicembre 2022 n. 660087. Sono esclusi i "sistemi agroforestali/sistemi silvopastorali"</p> <p><u>Non sono ammessi:</u> orti/frutteti/vigneti familiari; vigneti da uva da vino non iscritti allo schedario viticolo; superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici.</p> |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione | | SRA29.1 – Conversione | SRA29.2 - Mantenimento |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: Tutto il territorio VENETO | | X | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X | X |
| B | La superficie in PCG di cui al punto A deve avere l'indicazione biologica ("flag BIO") | X | X |
| C | Aderire all'intervento SRA29 con tutta la superficie aziendale, in ogni caso almeno con la superficie di una UTE completa (art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503) in Regione del Veneto | X | X |
| D | Per l'adesione all'azione SRA29.1 "conversione" la superficie deve essere notificata per la prima volta ed avviata alla conversione al regime biologico nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022 | X | |
| E | Per l'adesione all'azione SRA 29.2 "mantenimento" la superficie deve avere data di inizio conversione al regime biologico antecedente al 01/01/2021 | | X |
| F | Superficie Oggetto di Impegno (SOI) minima 1 ha | X | X |
| G | La superficie di cui al punto A deve risultare condotta con validità 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto | X | X |

| SRA29 | | Obbligatorio |
|---------------------------------|---|--------------|
| Allegati | nessuno | -- |
| Dichiarazioni aggiuntive | Per 29.1 - Conversione: <i>Di essere consapevole che l'erogazione del sostegno sarà disposto per la conversione al metodo biologico esclusivamente per le prime due annualità di impegno e che per le residue tre annualità di impegno, l'erogazione del sostegno sarà disposto per il mantenimento del metodo biologico.</i> <i>Di essere consapevole che, qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio del periodo d'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.</i> | SI |
| | Per 29.1 e 29.2: Scheda Punteggi | SI |

IMPORTANTE

- Ciascun beneficiario, in ragione delle proprie caratteristiche, può aderire ad una sola linea di intervento, selezionandola tra **SRA 29.1 – conversione all'agricoltura biologica** o **29.2 – Mantenimento dell'agricoltura biologica**. L'adesione all'una esclude l'altra e viceversa.
- Ai sensi del paragrafo 3.2, lettera f) della DGR 218/2023 (Allegato H e I), **le aziende con superfici in parte in conversione ed in parte già in regime biologico** accedono esclusivamente all'azione **29.2** "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna**SRB01 – Aziende zootecniche****SRB01 – Altre aziende**

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo adesione: | Volontaria. Aderendovi il beneficiario si impegna rispettare tutti gli impegni previsti per tutto il periodo d'impegno. |
| Rif. Normativo: | Art. 71 del del Reg. UE 2021/2115; CSR Veneto (DGR n. 14/2023 e s.m.i); Bando di attivazione DGR n. 296/2023 |
| Requisiti per il pagamento: | Agricoltore attivo |
| Tipo di pagamento: | Annuale (1 anno) |
| Unità di riferimento: | ETTARI |
| Definizioni | <p>Il beneficiario deve disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.</p> <p>Inoltre, per l'adesione a <u>SRB01 - aziende zootecniche</u>, il beneficiario deve possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto (compresi codici Pascolo) e detenere almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino. Il beneficiario deve risultare detentore di animali bovini -ovi-caprini o equini associati ad un codice ASL a lui intestato. Per "detentore" si intende: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento.</p> <p>Nel caso di aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per l'allevamento per il periodo minimo di 60 giorni e con il carico minimo di 0,2 UBA a ettaro <i>nel periodo compreso tra maggio e ottobre</i>.</p> <p>Per l'azienda zootecnica sono ammissibili le superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e i seminativi destinati all'alimentazione del bestiame.</p> <p>Per le altre aziende sono ammissibili tutte le superfici agricole tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto).</p> <p>Il beneficiario nell'anno di domanda può aderire <u>esclusivamente ad una sola linea di intervento</u> (SRB01 - Aziende zootecniche o, in alternativa, SRB01 - Altre Aziende)</p> |

| CONDIZIONI necessarie per la presentazione della domanda | | SRB01 – Aziende Zootecniche | SRB01 – Altre Aziende |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| AMBITO TERRITORIALE: VENETO, esclusivamente ZONE MONTANE | | X | X |
| A | Superficie in PCG dichiarata con codice colturale compatibile | X | X |
| B | Superficie minima oggetto di intervento (SOI) 1 ha | X | X |
| C | Codice Allevamento VENETO in FASCICOLO, scaricato da BDN relativo ad almeno una delle seguenti specie: BOVINI, EQUINI, OVINI, CAPRINI | X | |
| D | Almeno 1 UBA di animali appartenenti alle seguenti specie: BOVINI, EQUINI, OVINI, CAPRINI (sulla base dei capi dichiarati in scheda domanda) | X | |
| E | Carico minimo di 0,2 UBA a ettaro nel periodo compreso tra maggio e ottobre (sulla base dei capi dichiarati in scheda domanda) | X | |

| SRB01 | | Obbligatorio |
|---------------------------------|--|--------------|
| Allegati | nessuno | -- |
| Dichiarazioni aggiuntive | <i>Di essere consapevole che il sostegno è erogato nella forma di un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), quindi al netto di eventuali tare e che il sostegno viene determinato attraverso la combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale come riscontrabili in Fascicolo Aziendale (scheda Calcoli).</i> | SI |

IMPORTANTE

- Ciascun beneficiario, in ragione delle proprie caratteristiche, può aderire ad una sola linea di intervento, selezionandola tra **SRB01 – Aziende zootecniche** o **SRB01 – Altre Aziende**. L'adesione all'una esclude l'altra e viceversa.
- **Per SRB01 - Aziende zootecniche** è necessario compilare la sezione **Allevamenti**, selezionando l'allevamento e inserendo il **numero di capi** e la **consistenza media** per ciascuna categoria. Il sistema calcola automaticamente le UBA corrispondenti.

NOTA: per SRB01, trattandosi di indennità compensativa, non è prevista l'applicazione di criteri di selezione. Pertanto non è presente la scheda punteggi.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per la gestione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) e del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)

INDICE

| | |
|--|---|
| SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (BISS) | 3 |
| SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS) | 6 |

PAGAMENTI DIRETTI DISACCOPIATI

I tipi di intervento di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115, attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati sono:

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;

Tali pagamenti sono concessi agli **agricoltori in attività** di cui all'art. 4 del DM MASAF 660087/2022.

Requisiti minimi

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è **inferiore a trecento euro**, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Contributo agli strumenti di gestione del rischio

Ai sensi dell'articolo 19, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Il prelievo è operato dagli Organismi pagatori competenti ed è eseguito, in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento.

Il prelievo è eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

Nei seguenti capitoli verranno descritte le condizioni per l'accesso e l'erogazione delle premialità relative al sostegno di base al reddito per la sostenibilità e al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità.

Per quanto riguarda invece le premialità relative al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali si rimanda agli specifici allegati del presente Manuale.

SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (BISS)

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2021/2115, al sostegno di base al reddito per la sostenibilità è destinato il massimale derivante dalla differenza tra la dotazione finanziaria annuale per i pagamenti diretti stabilita nell'allegato IX del medesimo regolamento e i plafond destinati agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 22 del DM 660087/2022.

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/2115, tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda

2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a duemila euro.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.

Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda Unica

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica **un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM MASAF 660087/2022**. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto sopra menzionato nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

Ettari ammissibili

La definizione di «ettaro ammissibile» è riportata all'art.3, lettera f) del DM MASAF 660087/2022 ed è la seguente.

Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'ettaro ammissibile comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III del decreto sopramenzionato, fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda.

Rientrano nella definizione:

1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art.3, del DM MASAF 660087/2022 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:

1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;

1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;

1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;

1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;

2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV del DM MASAF 660087/2022, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;

3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE)

1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

NB: Per tutte le altre definizioni si rimanda all'art.3 del DM MASAF 660087/2022

SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)

Ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 10% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS) è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP.

L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui sopra per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli **agricoltori in attività** che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS), **la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili.**

Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialità non è riconosciuta.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

La domanda per l'accesso e l'erogazione delle premialità relative al sostegno di base al reddito per la sostenibilità e al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità va presentata attraverso il modulo informatico della Domanda Unificata grafica resa disponibile negli applicativi AVEPA. Per i dettagli si veda l'allegato specifico del presente Manuale.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per la gestione dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ECOSCHEMI)

INDICE

| | |
|---|----|
| REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI | 3 |
| ECOSCHEMA 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale | 4 |
| ECOSCHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree | 6 |
| ECOSCHEMA 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico | 7 |
| ECOSCHEMA 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | 7 |
| ECOSCHEMA 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori | 8 |
| Istruzioni per la verifica in campo degli impegni ECOSCHEMI 2023 | 11 |
| ECOSCHEMA 1 - VERIFICHE DI CAMPO | 12 |
| ECOSCHEMA 2 - VERIFICHE DI CAMPO | 14 |
| ECOSCHEMA 3 - VERIFICHE DI CAMPO | 21 |
| ECOSCHEMA 4 - VERIFICHE DI CAMPO | 27 |
| ECOSCHEMA 5 - VERIFICHE DI CAMPO | 33 |
| STRUMENTI DI CONTROLLO: RELAZIONE e CHECKLIST - ECOSCHEMI | 44 |

REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Principali Riferimenti normativi:

- PSP ITALIA 2013-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 della Commissione Europea
- DM (MASAF) n. 660087 del 23/12/2022 (Pagamenti diretti) e s.m.i.
- Circolare AGEA COORD n. 31369 del 28/04/2023 come modificata da Circ. 43528 del 08/06/2023 (ECO 1)
- DGR n. 106 del 31/01/2023 (Deroga Veneto SQNBA ECO 1)
- Dlgs 42/2023 (sanzioni PAC 2023-2027)

L'art. 16 del DM (MASAF) n. 660087 del 23/12/2022 definisce i requisiti e gli impegni relativi ai Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):

| Ambito | Codice | Descrizione | Durata impegno | Tipologia pagamento | Riferimento normativo Reg. UE 2021/2115 | Riferimento normativo DM MASAF 660087/2022 |
|-----------|---------------------|--|----------------|--|---|--|
| Zootecnia | ECO-SCHEMA 1 | Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale; | annuale | Annuale Compensativo (non servono diritti all'aiuto) | Art. 31 paragrafo 7, lettera b) | Art. 17 |
| Superfici | ECO-SCHEMA 2 | Pagamento per inerbimento delle colture arboree | annuale | Annuale Compensativo (non servono diritti all'aiuto) | | Art. 18 |
| | ECO-SCHEMA 3 | Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico | poliennale | Annuale Compensativo (non servono diritti all'aiuto) | | Art. 19 |
| | ECO-SCHEMA 4 | Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | poliennale | Annuale Compensativo (non servono diritti all'aiuto) | | Art. 20 |
| | ECO-SCHEMA 5 | Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (arboree e seminativi) | annuale | Annuale aggiuntivo al sostegno di base (servono diritti all'aiuto) | | Art. 31 paragrafo 7, lettera a) |

Forma di sostegno

Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSN PAC 2023-2027, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli **importi unitari massimi.**

Requisiti per l'accesso

Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli **agricoltori in attività** che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate nei rispettivi articoli del DM 660087/2022 (artt.17, 18, 19, 20 e 21).

Vincoli

Se durante il periodo di esecuzione di un **impegno poliennale** che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento.

Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

ECOSCHEMI ZOOTECNIA

ECOSHEMA 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata.

L'ECOSHEMA 1 e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo:

- **Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza.**

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD).

Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;

- **Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento.**

L'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. Con riferimento all'annualità 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda

unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. Al riguardo, l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022.

Il pagamento di cui al LIVELLO 1 spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie¹:

- a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Il rispetto dell'impegno di cui sopra è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM MASAF 660087/2022. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Tenendo conto della variazione annuale dei valori mediani e dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie di cui sopra, sono definite annualmente per ciascun orientamento produttivo e categoria.

Deroghe per Livello 2

L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal LIVELLO 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM 660087/2022. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione².

L'aiuto per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 660087/2022.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

Fonte dati ECOSHEMA 1

¹ Il MASAF ha inoltrato alla Commissione UE richiesta di modifica del PSP ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. A decorrere dall'approvazione della modifica in argomento, la norma verrà sostituita come segue: *Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie: a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana; b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.* (rif. Circ. AGEA n. 43528/2023)

² Regione Veneto ha adottato DGR 106/2023

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema (livello 1 e 2) sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Priorità di pagamento

Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

ECOSCHEMI SUPERFICI

ECOSHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Il pagamento spetta agli **agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività** per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato

- nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta
- all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), con i seguenti **impegni aggiuntivi**, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con **colture permanenti**, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DM 660087/2022:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa). Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

ECOSHEMA 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Il pagamento spetta agli **agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività** per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una **densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro** o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti **impegni aggiuntivi**, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il **1° novembre ed il 30 aprile**. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, **entro il biennio, il 100 % delle piante**; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il **proprio piano di potatura** ed è tenuto a **presentare domanda anche nel secondo anno di impegno**.
- b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
- c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, **dell'oliveto nello statu quo**, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18 o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

ECOSHEMA 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Il pagamento, riferibile alle **superfici oggetto di domanda investite a seminativo**, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli **agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività** per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti **impegni aggiuntivi**, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII al DM 660087/2022, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, **almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo**. Sono colture miglioratrici le leguminose.

L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal **15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda**.

b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 del DM 660087/2022 in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali³.

ECOSHEMA 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Il pagamento spetta agli **agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività** per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX al DM 660087/2022, devono essere presenti in **miscugli**.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

³ At. 16, comma 7 DM 660087/2022: *Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.*

Ecoschema 5 – Arboree

Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti **impegni aggiuntivi** rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le Regioni/Province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Ecoschema 5 – Seminativi

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti **impegni aggiuntivi** rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Ecoschema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui

all'articolo 20, Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'articolo 18.

Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'eco-schema il Ministero ha adottato apposite Linee Guida contenenti diverse raccomandazioni ivi incluse quelle della scelta delle piante, pubblicate sul sito ufficiale di Rete rurale (www.reterurale.it).

Rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RMFER) e dei prodotti fitosanitari (RMFIT) e al benessere animale (RMBA)

Ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) (ECOSCHEMI) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 (interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo Rurale) si applicano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.

L'adesione agli ecoschemi soprarichiamati avviene tramite la Domanda Unificata Grafica. Specifici attributi e dichiarazioni relative a tali regimi devono essere resi a livello di appezzamento in fase di redazione del Piano colturale Grafico della campagna. Per ulteriori approfondimenti si veda apposito allegato al presente Manuale.

Gli impegni verranno controllati dall'Organismo pagatore anche tramite visite in loco.

Istruzioni per la verifica in campo degli impegni ECOSCHEMI 2023

Riferimenti normativi:

- PSP ITALIA 2013-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 della Commissione Europea
- DM (MASAF) n. 660087 del 23/12/2022 (Pagamenti diretti) e s.m.i.
- Circolare AGEA COORD n. 31369 del 28/04/2023 come modificata da Circ. 43528 del 08/06/2023 (ECO 1)
- DGR n. 106 del 31/01/2023 (Deroga Veneto SQNBA ECO 1)
- Dlgs 42/2023 (sanzioni PAC 2023-2027)

| ECOSCHEMA | Tipologia | Riferimento normativo Reg. UE 2021/2115 | Riferimento normativo DM MASAF 660087/2022 |
|-----------|-----------|--|--|
| ECO 1 | Zootecnia | Art. 31 paragrafo 7, lettera b) | Art. 17 |
| ECO 2 | Superfici | | Art. 18 |
| ECO 3 | | | Art. 19 |
| ECO 4 | | | Art. 20 |
| ECO 5 | | Art. 31 paragrafo 7, lettera a) | Art. 21 |

Altri documenti utili (www.reterurale.it):

- FAQ Ecoschemi rete rurale
- Seminari specifici rete rurale (ECO 1: 26.01.2023; ECO 2 e 3: 29/03/2023; ECO 4 e 5: 28/02/2023)

Preparazione del controllo:

1. Raccolta documenti e informazioni sull'impegno richiesto (consultazione applicativo Domande 2023 Avepa, Ortofoto, BDN)
2. Localizzazione degli impegni (Domanda Grafica - applicativo Domande 2023 Avepa)
3. Precompilazione Relazione di controllo (indicare i dati del beneficiario e le quantità complessive richieste in domanda per ciascun ECOSCHEMA richiesto)

ECOSHEMA 1 - VERIFICHE DI CAMPO

Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

ECOSHEMA 1 – Livello 1 - VERIFICHE di CAMPO Allevamenti in BDN con riduzione uso antimicrobici veterinari

INDICAZIONI GENERALI DI COMPILAZIONE

Per ciascuna voce di impegno indicare nell'apposita colonna della checklist:

- ✓ Numero capi (come da consultazione in BDN)
- ✓ Allevamento biologico (solo per ECO 1 liv 2)
- ✓ se la condizione o risulta coerente (SI) o non (NO) con la realtà aziendale.

In caso di NON coerenza, indicare:

- ✓ NOTE (Riportare in particolare gli elementi utili all'individuazione dell'infrazione (assenza allevamento, difformità specie e/o orientamento produttivo)
- ✓ Tracciare l'eseguita foto georeferenziata dell'infrazione (che dovrà essere effettuata tramite tablet in dotazione Avepa e archiviata nel fascicolo informatizzato di controllo)

Campo NOTE

- il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;

VERIFICA COERENZE ALLEVAMENTO: ECO1 LIVELLO1

1. Indicare nella checklist, tramite spunta, la specie e l'orientamento produttivo del codice/i di allevamento richiesto a premio.
2. Riportare in checklist, in corrispondenza di ciascun codice ASL chiesto a premio, il numero dei capi associati al codice di allevamento/specie/orientamento produttivo, come risultanti da consultazione in BDN in concomitanza all'uscita in loco.

Elenco tipologie previste:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte,
- allevamenti di bovini con orientamento produttivo da carne,
- allevamenti di bovini -vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca)
- allevamenti di bovini con orientamento produttivo misto
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne,
- allevamenti di caprini,
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne
- allevamenti di suini

ECOSHEMA 1 – Livello 2 - VERIFICHE di CAMPO Allevamenti in BDN, aderenti al Sistema Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento

VERIFICA COERENZE ALLEVAMENTO: ECO1 LIVELLO 2

1. Indicare nella checklist, tramite spunta, la specie e l'orientamento produttivo del codice/i di allevamento richiesto a premio.
2. Riportare in checklist, in corrispondenza di ciascun codice ASL chiesto a premio, il numero dei capi associati al codice di allevamento/specie/orientamento produttivo, come risultanti da consultazione in BDN in concomitanza all'uscita in loco.

Elenco tipologie previste:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte,
- allevamenti bovini con orientamento da carne
- allevamenti bovini con orientamento misti
- allevamenti di suini per ciascuna categoria

VERIFICA PASCOLAMENTO

Tracciare nella checklist, tramite spunta, la situazione riscontrata:

A • In caso di pascoli intraziendali che non obbligano il CUAА richiedente a predisporre movimentazione dei capi mediante il “documento di accompagnamento” informatizzato in BDN (ex modello 4 o 7)

B • In caso di pascoli che obbligano il CUAА richiedente a predisporre movimentazione dei capi mediante il “documento di accompagnamento” informatizzato in BDN (ex modello 4 o 7)

C • Per i richiedenti che non hanno superficie in conduzione a pascolo: presenza capi al pascolo sulle superfici del seguente CUAА gestore del pascolo indicato in domanda:
_____ (NB: verificabile solo sulle superfici limitrofe all'allevamento)

Per in caso A: verificare la presenza di capi al pascolo su tali superfici (pascolo nelle vicinanze stalla)

Per in caso B: verificare la presenza di capi al pascolo

NB laddove il pascolo non sia nelle vicinanze verificare il “documento di accompagnamento” informatizzato in BDN (ex modello 4 o 7).

Per il caso C: per i richiedenti che non hanno superficie in conduzione a pascolo, ma che hanno richiesto la premialità indicando un altro CUAА gestore delle superfici, verificare se i capi sono al pascolo su tali superfici, laddove possibile (superfici limitrofe all'allevamento)

ALLEVAMENTO BIOLOGICO: tracciare nella checklist se l'allevamento richiesto è biologico (acquisire se possibile ultimo attestato ente certificatore) NB vale anche per l'allevamento in conversio

ECOSHEMA 2 – VERIFICHE DI CAMPO

Pagamento per inerbimento delle colture arboree

INDICAZIONI GENERALI DI COMPILAZIONE

Per ciascuna voce di impegno indicare nell'apposita colonna della checklist se l'impegno risulta rispettato (SI) o non rispettato (NO)

In caso di impegno NON rispettato, indicare:

- ✓ Superficie in infrazione
- ✓ NOTE (Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione)
- ✓ Tracciare l'eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione (che dovrà essere effettuata tramite tablet in dotazione Avepa e archiviata nel fascicolo informatizzato di controllo)

Campo NOTE

- il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;

VERIFICA IMPEGNI

ECO2.01 Mantenimento inerbimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo

Il beneficiario deve assicurare il mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata. Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come:

“rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)”.

Esempio pratico:

SAU totale ammissibile della coltura permanente: poligono del vigneto 10.000 mq

SAU ammissibile inerbita della coltura permanente: 6.000 mq

$6000/10000*100= 60\%$

>>>IMPEGNO NON RISPETTATO

Misurare in campo la larghezza delle fasce che non rispettano l'impegno ed effettuare la foto georeferenziate

Ai fini della verifica è sufficiente procedere all'individuazione dell'area oggetto di impegno (=tutta l'area della coltura permanente), anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e confronto con la realtà di campo.

In caso di colture in filare regolare, al fine di agevolare la verifica in campo, si suggerisce di individuare l'ampiezza della fila e incorporarla dall'area totale.

Ad esempio, nell'immagine sottostante, si riporta una situazione che necessita di verifica della superficie inerbita rispetto al totale:



*Esempi di situazione **conforme** relativamente all'impegno ECO2.01:*







ECO2.02 Divieto esecuzione di trattamenti di diserbo chimico sull'interfila per tutto il periodo d'impegno (01/01-31/12). (NB: il diserbo è invece possibile sulla fila)

L'impegno consiste nella non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico per tutto il periodo d'impegno (01/01 -31/12) (NB: è possibile invece il diserbo sulla fila). La verifica è supportata dalla consultazione del registro dei trattamenti presente presso l'azienda o anticipato in occasione del preavviso del controllo.

ECO2.03 Divieto esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno

L'impegno consiste nella non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo.

La superficie impegnata inerbita della coltura arborea non deve presentare lavorazioni superficiali del terreno (no sovescio, no aratura, ecc.) NB: è possibile la semina che non implichi la lavorazione del suolo (es. su sodo) per ripristinare la superficie inerbita qualora danneggiata / da ripristinare). Verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

Esempi di situazione non conforme relativamente all'impegno ECO2.03:



ECO2.04 Gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea (durante tutto l'anno)

L'impegno consiste nella gestione della copertura vegetale erbacea, durante tutto l'anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. Verifica visiva in campo, da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

*Esempio di situazione **non conforme** relativamente all'impegno ECO2.01, ECO2.03, ECO2.04:*



ECO2.05 Divieto esecuzione di pascolamento

(NB: è consentita gestione solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura)

L'impegno consiste nella non esecuzione di pascolamento, ma solo gestione mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura. Verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

Esempio di situazione **non conforme** relativamente all'impegno ECO2.05:



ECOSHEMA 3 - VERIFICHE DI CAMPO

Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

INDICAZIONI GENERALI DI COMPILAZIONE

Per ciascuna voce di impegno indicare nell'apposita colonna della checklist se l'impegno risulta rispettato (SI) o non rispettato (NO)

In caso di impegno NON rispettato, indicare:

- ✓ Superficie in infrazione
- ✓ NOTE (Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione)
- ✓ Tracciare l'eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione (che dovrà essere effettuata tramite tablet in dotazione Avepa e archiviata nel fascicolo informatizzato di controllo)

Campo NOTE

- il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;
- nel caso di impegno non verificabile al momento del controllo, in quanto riguarda l'anno successivo o altro periodo dell'anno, riportare **“Non Verificabile”** nel campo note

VERIFICA IMPEGNI

ECO3.01 Densità n. piante/ha compresa tra 60 e 300

La densità di impianto va calcolata a livello di singolo appezzamento

Rilevare, anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e successivo confronto con la realtà di campo, la densità di piante ad ettaro. Riportare il valore nell'apposita colonna della checklist. L'impegno è rispettato se la densità è compresa tra 60 e 300 piante/ha.


ECO3.02 Esecuzione potatura biennale delle chiome nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile

L'impegno consiste nell'esecuzione della potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Verificare assenza o ridotta presenza di polloni alla base della pianta. Il periodo di esecuzione della potatura deve essere compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile.

La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante (periodo della potatura per domande anno 2023 da rispettare al più tardi entro 30/04/2024) (NB possibile eseguire quindi potatura 100 % anno 2023 - o 100% anno 2024 o parte 2023 e parte 2024).

Rilevare, tramite preventiva consultazione del piano di potatura dichiarato in Piano Colturale Grafico dal beneficiario, e successivo riscontro in campo, se la potatura è avvenuta secondo quanto previsto dagli impegni. Riportare il valore nell'apposita colonna della checklist.

Schema della pianta di olivo



Esempi potatura conforme

1. Olivi prima della potatura con turno annuale (sinistra) e biennale (destra):



2. Olivo prima della potatura (sinistra) e dopo (destra):



3. Altri esempi di potatura effettuata:





Esempi potatura NON conforme:



(Presenza polloni)





(potatura a "cipresso")

Esempi Piani di potatura olivi (fonte rete rurale):



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Potatura 1° novembre - 30 aprile

Ipotesi adempimento

Potatura BIENNALE eseguita in due annualità

| mag-23 | giu-23 | lug-23 | ago-23 | set-23 | ott-23 | nov-23 | dic-23 | gen-24 | feb-24 | mar-24 | apr-24 | mag-24 | giu-24 | lug-24 | ago-24 | set-24 | ott-24 | nov-24 | dic-24 | gen-25 | feb-25 | mar-25 | apr-25 | mag-25 | giu-25 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Domanda 2023 | | | | | | Potatura X% | | | | | | Domanda 2024 | Pagamento 2023 | | | | | | | Potatura 100% - X% (della domanda 2023) | | | | | | Pagamento 2024 |

Potatura BIENNALE eseguita al 100% nella prima annualità

| mag-23 | giu-23 | lug-23 | ago-23 | set-23 | ott-23 | nov-23 | dic-23 | gen-24 | feb-24 | mar-24 | apr-24 | mag-24 | giu-24 | lug-24 | ago-24 | set-24 | ott-24 | nov-24 | dic-24 | gen-25 | feb-25 | mar-25 | apr-25 | mag-25 | giu-25 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Domanda 2023 | | | | | | Potatura 100% | | | | | | Domanda 2024 | Pagamento 2023 | | | | | | | Potatura 0% | | | | | | Pagamento 2024 |

Potatura BIENNALE eseguita al 100% nella seconda annualità

| mag-23 | giu-23 | lug-23 | ago-23 | set-23 | ott-23 | nov-23 | dic-23 | gen-24 | feb-24 | mar-24 | apr-24 | mag-24 | giu-24 | lug-24 | ago-24 | set-24 | ott-24 | nov-24 | dic-24 | gen-25 | feb-25 | mar-25 | apr-25 | mag-25 | giu-25 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Domanda 2023 | | | | | | Potatura 0% | | | | | | Domanda 2024 | Pagamento 2023 | | | | | | | Potatura 100% | | | | | | Pagamento 2024 |

ECO3.03 Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti (fitosanitarie)

L'impegno prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Acquisire eventuali provvedimenti a disposizione del beneficiario.

Il controllo consiste in verifica viva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

*Esempio di situazione **non conforme** relativamente all'impegno ECO3.03:*



ECO3.04 **Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi**

L'impegno prevede il mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema (quindi per le domande 2023 tale verifica avverrà nel 2024), dell'oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

La verifica consiste nella consultazione di foto (ortofoto/foto geotaggate, ecc.) della campagna precedente da confrontare con la realtà di campo. Il controllo consiste in verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità

ECOSHEMA 4 - VERIFICHE DI CAMPO

Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

INDICAZIONI GENERALI DI COMPILAZIONE

Per ciascuna voce di impegno indicare nell'apposita colonna della checklist se l'impegno risulta rispettato (SI) o non rispettato (NO)

In caso di impegno NON rispettato, indicare:

- ✓ Superficie in infrazione
- ✓ NOTE (Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione)
- ✓ Tracciare l'eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione (che dovrà essere effettuata tramite tablet in dotazione Avepa e archiviata nel fascicolo informatizzato di controllo)

Campo NOTE

- il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;
- nel caso di impegno non verificabile al momento del controllo, in quanto riguarda l'anno successivo o altro periodo dell'anno, riportare **"Non Verificabile"** nel campo note
- nel caso di impegno non pertinente, in quanto non si configura la casistica descritta, riportare **"Non Pertinente"** nel campo note

VERIFICA IMPEGNI

ECO4.01 Avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087/2022 e s.m.i, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. (NB: Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda)

L'impegno prevede l'avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087/2022 e s.m.i, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.

Sono colture miglioratrici le leguminose.

L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su

almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a







riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto

anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda.

Verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.











ECOSHEMA 4 – ESEMPI DI AVVICENDAMENTO

| | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| ✓ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | SOIA | | | | | | ORZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | MAIS | | | | | | | | | | | | SOIA | | | | | | | | | | | |
| ✓ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | FRUMENTO TENERO | | | | | | | | | | | | SOIA | | | | | | | | | | | |



ECOSHEMA 4 – ESEMPI DI AVVICENDAMENTO

| | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| ✗ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Frumento duro | | | | | | favoletti | | | | | | Frumento duro | | | | | | | | | | | |
| ✓ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Frumento duro | | | | | | MAIS | | | | | | Frumento duro | | | | | | Trifoglio | | | | | |
| ✓ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Erba medica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Allegato VIII
(articolo 20, comma 1, lettera a)
Elenco delle colture da rinnovo

| | |
|--|--|
| Mais o Granoturco (<i>Zea mays L.</i>) | Colza (<i>Brassica napus L.</i>) |
| Soia (<i>Glycine max L.</i>) | Tabacco (<i>Nicotiana spp L.</i>) |
| Girasole (<i>Helianthus annuus L.</i>) | Cipolla (<i>Allium cepa L.</i>) |
| Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>) | Cocomero (<i>Citrullus lanatus Thumb.</i>) |
| Patata (<i>Solanum tuberosum L.</i>) | Aglione (<i>Allium sativum L.</i>) |
| Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare Pers.</i>) | Canapa (<i>Cannabis sativa L.</i>) |
| Carciofo (<i>Cynara cardunculus L.</i>) | Lino (<i>Linum usitatissimum L.</i>) |
| Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris L.</i>) | Arachide (<i>Arachis hypogaea L.</i>) |
| Melone (<i>Cucumis melo L.</i>) | Ravizzone (<i>Brassica campestris L.</i>) |
| Peperone (<i>Capsicum Annum L.</i>) | Carota (<i>Daucus carota L.</i>) |
| Melanzana (<i>Solanum melongena L.</i>) | |

All'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, sono aggiunte le seguenti specie: Pisello (*Pisum sativum L.*), Fagiolo (*Phaseolus vulgaris L.*) e Cece (*Cicer arietinum L.*).

ECO4.02 Divieto di utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulle colture leguminose e foraggere. Sulle colture da rinnovo è ammesso applicare esclusivamente una delle seguenti tecniche: • Difesa integrata volontaria • Utilizzo prodotti consentiti in agricoltura biologica

L'impegno dell'ECO 4 prevede che sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

(NB Soia coltura da rinnovo e non leguminosa, analogamente mais se usato come silomais è da rinnovo e non foraggera- il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose incluse le foraggere, in generale e tale divieto vale per l'intero arco temporale di adesione all'ecoschema. NB Anche in presemina.)

Verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità

Attenzione: la limitazione sull'utilizzo di diserbanti chimici e prodotti fitosanitari è applicata alle seguenti categorie: colture da rinnovo (Allegato VIII del DM 660087/2022 e s.m.i), leguminose e foraggere.

Le restanti categorie di colture eventualmente inserite nell'avvicendamento non sono soggette alle limitazioni sull'utilizzo di diserbanti chimici e prodotti fitosanitari previsti dall'Ecoschema 4.

Link Regione del Veneto <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>
Produzione integrata volontaria - Linee Tecniche


Le Linee Tecniche di Produzione Integrata, pubblicate distintamente per la parte Difesa e parte Tecniche Agronomiche, costituiscono il riferimento obbligatorio per le aziende che aderiscono alla Difesa Integrata Volontaria di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge 3 febbraio 2011, n. 4, al Sistema di qualità regionale "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001.

I documenti riportati sono inoltre un utile strumento per i tecnici e la generalità delle aziende, nell'orientare la difesa verso soluzioni in linea con i principi generali della difesa integrata come stabiliti dalla direttiva 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, ai fini agevolare la verifica del corretto utilizzo di prodotti ammessi per la Produzione integrata volontaria, si consiglia l'utilizzo del portale PROFITOSAN, dove è possibile è possibile visualizzare anche in maniera massiva tutti i prodotti ammessi per la Difesa integrata Veneto 2023 selezionando su una coltura tramite Ricerca avanzata e indicando il disciplinare di interesse.

www2.profitosan.it/ws_profitosan/ProfitosanApp/www/home.html?id=6

Per eventuali approfondimenti contattare la sede centrale (procedure.superficie@avepa.it).




Stai visualizzando Tutti i prodotti (revocati e non) applicabili sulla specie vegetale **Mais** (conformi) con il disciplinare: **Difesa Veneto 2023 - Mais**
Totale prodotti trovati: **450**

Filtra risultati per lettera

TUTTI I PRODOTTI A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V W X Z

| | | |
|-----------------|-------------------|-----|
| ACHILLES 100 CS | 16231 INSETTICIDA | |
| ADINA 10 | 11400 INSETTICIDA | BIO |
| AFIS FLOW | 11117 INSETTICIDA | |



ECO4.03 Obbligo l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento. Deroga in caso di: • aziende zootecniche • aziende che applicano l'agricoltura conservativa (semina su sodo, no tillage, minimum tillage)

L'ecoschema 4 prevede l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais che restano in disponibilità dell'azienda). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla BDN, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

In caso di deroga, tracciare nel campo note gli elementi utili ad individuarne l'applicabilità (aziende zootecniche = codice ASL e relativa specie ammessa; agricoltura conservativa = ad esempio e a titolo puramente indicativo: presenza domande di adesione al PSR SRA03 o ex M1011; altri riscontri come attrezzature/macchine/fatture terzisti, ecc.)

ECO4.04 Assenza di prato permanente sulla superficie ad impegno

Non sono ammissibili a premio per l'ECO 4 le superfici a prato permanente.

Verifica effettuabile tramite consultazione del Registro Grafico Prati Permanenti (RGPP) disponibile in Piano grafico/Domanda grafica, completato da verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO4.05 In caso di colture secondarie, devono restare in campo almeno 90 gg nel periodo tra 15 maggio e 30 novembre

L'avvicendamento previsto dall'Ecoschema 4 può essere assicurato con coltura secondaria laddove la stessa abbia permanenza in campo per almeno 90 gg, nel periodo 15/05 – 30/11. Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO4.06 Coltura principale portata a termine (NB: non è ammesso il sovescio)

L'impegno prevede che la coltura principale venga portata a termine ovvero anche non sovesciata (NB non è possibile perché la coltura principale deve essere stata portata a termine). Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO4.07 Coltura secondaria portata a termine (NB: non è ammesso il sovescio)

L'impegno prevede che la coltura secondaria venga portata a termine ovvero anche non sovesciata (NB non è possibile perché la coltura secondaria deve essere stata portata a termine). Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO4.08 Divieto di mono-successione nella rotazione (NB: è necessario il cambio di specie botanica, inserendo sulla medesima superficie ad impegno almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo)

È esclusa la monosuccessione nella rotazione biennale (NB vedasi specie botanica differente). Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO4.09 In caso di superficie richiesta contestualmente su ECO4 e ECO5 seminativi, la coltura in campo deve risultare esclusivamente un terreno a riposo seminato con miscuglio di specie mellifere/pollinifere (codice quintupla 214-000-049-051-000)

Tracciare nella check list se l'azienda ha richiesto contestualmente ECO4 e ECO5 seminativi sulla medesima superficie.

ECOSHEMA 5 - VERIFICHE DI CAMPO

Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

INDICAZIONI GENERALI DI COMPILAZIONE

Per ciascuna voce di impegno indicare nell'apposita colonna della checklist se l'impegno risulta rispettato (SI) o non rispettato (NO)

In caso di impegno NON rispettato, indicare:

- ✓ Superficie in infrazione
- ✓ NOTE (Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione)
- ✓ Tracciare l'eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione (che dovrà essere effettuata tramite tablet in dotazione Avepa e archiviata nel fascicolo informatizzato di controllo)

Campo NOTE

- il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;
- nel caso di impegno non verificabile al momento del controllo, in quanto riguarda l'anno successivo o altro periodo dell'anno, riportare "**Non Verificabile**" nel campo note
- nel caso di impegno non pertinente, in quanto non si configura la casistica descritta, riportare "**Non Pertinente**" nel campo note

VERIFICA IMPEGNI ECO 5 – ARBOREE

ECO5A.01 Presenza piante di interesse apistico in miscuglio (almeno 2 tra le specie previste nell'allegato IX al DM 660087/2022 e s.m.i.), nel periodo 01/03 - 30/09

L'impegno prevede la presenza esclusiva di piante di interesse apistico in miscuglio spontanee o seminate (almeno 2) tra le specie previste nell'allegato IX al DM 660087/2023) nel periodo 01/03 - 30/09 (NB dopo il 30/09 è possibile interrare le piante di interesse apistico. NB: a prescindere dal ciclo vegetativo di germinazione - completamento della fioritura). Nel miscuglio non possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell'allegato IX al DM 660087/2023)

Eseguire sempre foto-georeferenziate:

- degli appezzamenti ad impegno dalla quale si abbia evidenza dello stato complessivo della coltura e di assenza pascolo, ecc.
- dettaglio ravvicinato di almeno 2 essenze diverse che compongono il miscuglio.

Per approfondimenti si vedano linee guida ECO 5 disponibili su www.reterurale.it

ECO5A.02 Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata

L'impegno ECO 5 prevede il mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata.

Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

Esempio pratico:

SAU totale ammissibile della coltura permanente: poligono del vigneto 10.000 mq

SAU ammissibile inerbita della coltura permanente: 6.000 mq

$6000/10000 \cdot 100 = 60\%$

>>>IMPEGNO NON RISPETTATO

Misurare in campo la larghezza delle fasce che non rispettano l'impegno ed effettuare la foto georeferenziate.

Ai fini della verifica è sufficiente procedere all'individuazione dell'area oggetto di impegno (=tutta l'area della coltura permanente), anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e confronto con la realtà di campo.

ECO5A.03 Rispetto della dimensione minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma)

L'impegno ECO 5 prevede una dimensione minima di superficie dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Nel punto più del stretto del poligono la larghezza deve essere almeno 20 mt.

Ai fini della verifica è sufficiente procedere all'individuazione dell'area oggetto di impegno (=tutta l'area della coltura permanente), anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e confronto con la realtà di campo.

ECO5A.04 Divieto esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (NB: non è possibile nessuna forma di raccolta delle piante mellifere/pollinifere, né di pascolamento)

L'impegno ECO 5 prevede la non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (NB: non è possibile nessuna forma di raccolta, nè pascolamento).

Verifica viva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO5A.05 Divieto di utilizzo diserbanti chimici (NB: il controllo delle infestanti non di interesse apistico deve essere esclusivamente meccanico o manuale su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno)

L'impegno ECO 5 prevede di non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno.

Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica viva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO5A.06 Divieto di utilizzo di altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno (NB: e nel resto dell'anno è consentito applicare le tecniche della difesa integrata)

L'impegno ECO 5 prevede di non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

Link Regione Veneto – Difesa integrata Volontaria

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata>

Produzione integrata volontaria - Linee Tecniche


Le Linee Tecniche di Produzione Integrata, pubblicate distintamente per la parte Difesa e parte Tecniche Agronomiche, costituiscono il riferimento obbligatorio per le aziende che aderiscono alla Difesa Integrata Volontaria di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge 3 febbraio 2011, n. 4, al Sistema di qualità regionale "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001.

I documenti riportati sono inoltre un utile strumento per i tecnici e la generalità delle aziende, nell'orientare la difesa verso soluzioni in linea con i principi generali della difesa integrata come stabiliti dalla direttiva 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, ai fini agevolare la verifica del corretto utilizzo di prodotti ammessi per la Produzione integrata volontaria, si consiglia l'utilizzo del portale PROFITOSAN, dove è possibile è possibile visualizzare anche in maniera massiva tutti i prodotti ammessi per la Difesa integrata Veneto 2023 selezionando su una coltura tramite Ricerca avanzata e indicando il disciplinare di interesse.

www2.profitosan.it/ws_profitosan/ProfitosanApp/www/home.html?id=6

Per eventuali approfondimenti contattare la sede centrale (procedure.superficie@avepa.it).



Ricerca Avanzata

Nome Formulato o Numero di Registrazione:

Caratteristiche:

- Solo i prodotti in commercio
- Solo i prodotti Revocati
- Tutti i prodotti (revocati e non)
- Escludi Prodotti con vincoli su Fascia di Rispetto

Specie Vegetali:

Disciplinare:


Tipologia:

- Difesa
- Diserbo

Avversità Singole:

Scatole Attive:

ESEMPLIFICAZIONI ECO 5 ARBOREE



ECO 5 SEMINATIVI

ECO5S.01 Presenza piante di interesse apistico in miscuglio (almeno 2 tra le specie previste nell'allegato IX al DM 660087/2022 e s.m.i.), nel periodo 01/03 - 30/09

L'impegno prevede la presenza esclusiva di piante di interesse apistico in miscuglio spontanee o seminate (almeno 2) tra le specie previste nell'allegato IX al DM 660087/2023) nel periodo 01/03 - 30/09 (NB dopo il 30/09 è possibile interrare le piante di interesse apistico. NB: a prescindere dal ciclo vegetativo di germinazione - completamento della fioritura). Nel miscuglio non possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell'allegato IX al DM 660087/2023).

Eseguire sempre foto-georeferenziate:

- degli appezzamenti ad impegno dalla quale si abbia evidenza dello stato complessivo della coltura e di assenza pascolo, ecc.
- dettaglio ravvicinato di almeno 2 essenze diverse che compongono il miscuglio.

Per approfondimenti si vedano linee guida ECO 5 disponibili su www.reterurale.it.

ECO5S.02 Mantenimento sulla superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata

L'impegno ECO 5 prevede il mantenimento sulla superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata.

Ai fini della verifica è sufficiente procedere all'individuazione dell'area oggetto di impegno (=tutta l'area della coltura permanente), anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e confronto con la realtà di campo.

ECO5S.03 Rispetto della dimensione minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri

L'impegno ECO 5 prevede una dimensione minima di superficie dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Nel punto più del stretto del poligono la larghezza deve essere almeno 20 mt.

Ai fini della verifica è sufficiente procedere all'individuazione dell'area oggetto di impegno (=tutta l'area della coltura permanente), anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e confronto con la realtà di campo.

ECO5S.04 Presenza di una fascia di rispetto, incolta e non inerbita, costituita da una distanza di minimo 3 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari (NB: sono ammesse distanze superiori, tuttavia è pagabile la fascia fino ad una larghezza di massima di 5 metri)

L'impegno dell'ECO 5 Seminativi prevede una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano i seguenti impegni: fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie

oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico. La fascia di rispetto deve essere incolta e non inerbita. Se in adiacenza ad un bosco non è necessaria la realizzazione della fascia di rispetto. Si veda esemplificazione grafica sotto riportata.

Ai fini della verifica è sufficiente procedere all'individuazione dell'area oggetto di impegno (=tutta l'area della coltura permanente), anche tramite preventiva consultazione a video delle ortofoto disponibili in Piano Colturale grafico/Domanda Grafica, e confronto con la realtà di campo.

Nella checklist riportare la larghezza della fascia di rispetto misurata (in metri).

ECO5S.05 Divieto esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (NB: non è possibile nessuna forma di raccolta delle piante mellifere/pollinifere né di pascolamento)

L'impegno ECO 5 prevede la non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (NB: non è possibile nessuna forma di raccolta, nè pascolamento).

Verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO5S.06 Divieto di utilizzo diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie di impegno e su tutta la fascia di rispetto (NB: il controllo delle infestanti non di interesse apistico deve essere esclusivamente meccanico o manuale su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno)


L'impegno ECO 5 prevede di non utilizzare diserbanti chimici ed altri prodotti fitosanitari ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno.

Verifica effettuabile tramite consultazione di eventuali registri colturali/fatture lavorazioni e contestuale verifica visiva in campo da accompagnare da foto georeferenziate anche in caso di conformità.

ECO5S.07 In caso di superficie richiesta contestualmente su ECO4 e ECO5 seminativi, la coltura in campo deve risultare esclusivamente un terreno a riposo seminato con miscuglio di specie mellifere/pollinifere (codice quintupla 214-000-049-051-000)

Tracciare nella check list se l'azienda ha richiesto contestualmente ECO4 e ECO5 seminativi sulla medesima superficie.

ESEMPLIFICAZIONI ECO 5 seminativi



Legenda:

- PF Prodotti fitosanitari
- Superficie seminata con miscuglio specie mellifere
- Fascia di rispetto ≥ 3 mt
- Coltivazione NON soggetta a limitazioni uso PF
- Coltivazione soggetta a limitazioni uso PF (es: regime biologico)


Corpo minimo:

**0,2500 ha SAU ammissibile,
con una larghezza di almeno 20 m**

La fascia di rispetto:

- deve essere interposta tra è prevista su tutti i lati dell'area destinata all'ECO5 seminativo che volgono verso coltivazioni non soggette a limitazione di trattamenti con Prodotti fitosanitari;
- non è dovuta sul lato che volge verso una coltivazione soggetta a limitazione di trattamenti con Prodotti fitosanitari, come ad esempio nel caso di coltura biologica;
- se è presente un elemento lineare che interrompe la continuità del campo seminativo con l'area mellifera, (es: siepe, strada, eventuali tare...), tale elemento rientra nella costituzione della fascia di rispetto.

- per la fascia di rispetto, **inclusa nel pagamento**, la distanza dei 3 metri è da intendersi come distanza minima e i 5 metri come distanza massima pagabile
- sulla **fascia di rispetto** va rispettato l'**obbligo del non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari** fino al completamento della fioritura della superficie oggetto di impegno.



Sotto il dettaglio



Allegato IX
(articolo 21, comma 1)
Elenco delle specie di interesse apistico

| Nome comune | Nome scientifico | Nettare (N) Polline (P) |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| Altea | <i>Althea officinalis</i> | |
| Anethum graveolens | <i>Anethum graveolens</i> | N / P |
| Achillea | <i>Achillea millefolium</i> | N / P |
| Ambretta comune | <i>Knautia arvensis</i> | N / P |
| Asfodelo | <i>Asphodelus luteus</i> | N |
| Basilico | <i>Ocimum basilicum</i> | N |
| Barba di becco orientale | <i>Tragopogon orientalis</i> | N |
| Brugo | <i>Calluna vulgaris</i> | N / P |
| Buglossa | <i>Anchusa azurea / Anchusa italica</i> | N |
| Bugola | <i>Ajuga reptans</i> | NP |
| Calendula officinalis | <i>Calendula officinalis</i> | N / P |
| Calendula | <i>Calendula arvensis</i> | P |
| Camelina | <i>Camelina sativa</i> | N / P |
| Camomilla bastarda | <i>Anthemis arvensis</i> | P |
| Camomilla dei tintori | <i>Cota tinctoria</i> | P |
| Campanula agglomerata | <i>Campanula glomerata</i> | |
| Campanula raponzolo | <i>Campanula rapunculus</i> | N / P |
| Carota "Open Pollinated" (OP) | <i>Daucus carota "Open Pollinated" (OP)</i> | N / P |
| Cardo | <i>Cynara cardunculus</i> | N / P |
| Cardo da lanaioli | <i>Dipsacus fullonum</i> | |
| Carciofo | <i>Cynara cardunculus var. scolymus (Syn. Cynara scolymus)</i> | N / P |
| Cardo mariano | <i>Silybum marianum</i> | N / P |
| Calcatreppola | <i>Eryngium campestre</i> | N |
| Celidonia | <i>Chelidonium majus</i> | |
| Cicoria "Open Pollinated" (OP) | <i>Cichorium intybus "Open Pollinated" (OP)</i> | N / P |
| Colza "Open Pollinated" (OP) | <i>Brassica napus "Open Pollinated" (OP)</i> | N / P |
| Damigella | <i>Nigella damascena</i> | N / P |
| Dente di leone | <i>Leontodon hispidus</i> | N / P |
| Erba medica | <i>Medicago sativa</i> | N / P |
| Enula ceppitoni | <i>Inula viscosa</i> | P |
| Erica | <i>Erica spp.</i> | N / P |
| Falsa ortica purpurea | <i>Lamium purpureum</i> | N |
| Favino | <i>Vicia faba var. minor</i> | N / P |
| Fieno greco | <i>Trigonella foenum-graecum</i> | N / P |

| | | |
|---------------------------------|---|-------|
| Fior di cuculo | <i>Lychnis flos-cuculi</i> | P |
| Fiordaliso | <i>Centaurea cyanus</i> | N / P |
| Fiordaliso nerastro | <i>Centaurea nigrescens</i> | NP |
| Fiordaliso vedovino | <i>Centaurea scabiosa</i> | N / P |
| Galega | <i>Galega officinalis</i> | N / P |
| Ginestra minore | <i>Genista tinctoria</i> | |
| Ginestrino | <i>Lotus corniculatus</i> | N / P |
| Girasole Elena | <i>Helianthus annuus var. Elena</i> | N / P |
| Girasole Peredovick | <i>Helianthus annuus var. Peredovick</i> | N / P |
| Girasole "Open Pollinated" (OP) | <i>Helianthus annuus var. Peredovick</i> | N / P |
| Gittaione | <i>Agrostemma githago</i> | P |
| Grano saraceno | <i>Fagopyrum esculentum</i> | N / P |
| Lavanda officinale | <i>Lavandula angustifolia</i> | N |
| Lavanda selvatica | <i>Lavandula stoechas</i> | N |
| Lupinella | <i>Onobrychis viciifolia</i> | N / P |
| Lupino | <i>Lupinus angustifolium</i> | N / P |
| Malva | <i>Malva sylvestris</i> | N |
| Malva alcea | <i>Malva alcea</i> | NP |
| Malva canapina | <i>Althea cannabina</i> | |
| Margherita diploide | <i>Leucanthemum vulgare</i> | P |
| Medica lupolina | <i>Medicago lupulina</i> | N / P |
| Meliloto bianco | <i>Melilotus albus / Trigonella alba</i> | N / P |
| Meliloto comune | <i>Melilotus officinalis / Trigonella officinalis</i> | N / P |
| Melissa | <i>Melissa officinalis</i> | N |
| Menta selvatica | <i>Mentha longifolia</i> | N |
| Mentastro verde | <i>Mentha spicata</i> | N |
| Mentuccia comune | <i>Calamintha nepeta (Syn. Satureja calamintha)</i> | N |
| Millefoglie | <i>Achillea millefolium (gruppo di specie)</i> | |
| Origano | <i>Origanum vulgare</i> | N |
| Papavero | <i>Papaver rhoeas</i> | P |
| Piombaggine europea | <i>Plumbago europaea</i> | |
| Potentilla recta | <i>Potentilla recta</i> | |
| Pratolina | <i>Bellis perennis</i> | P |
| Pratolina autunnale | <i>Bellis sylvestris</i> | |
| Radicchiella di Terrasanta | <i>Crepis sancta</i> | P |
| Radicchiella dei prati | <i>Crepis biennis</i> | |
| Rafano | <i>Armoracia rusticana</i> | N / P |
| Ranunculus acris | <i>Ranunculus acris</i> | |
| Ranuncolo bulboso | <i>Ranunculus bulbosus</i> | |
| Ravanello selvatico | <i>Raphanus raphanistrum</i> | |
| Ravizzone | <i>Brassica rapa</i> | N / P |
| Reseda bianca | <i>Reseda alba</i> | |
| Rosmarino | <i>Rosmarinus officinalis</i> | N |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Rucola selvatica | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | N / P |
| Santoreggia | <i>Satureja montana</i> | N |
| Salvia dei prati | <i>Salvia pratensis</i> | N |
| Scarlina | <i>Galactites tomentosus</i> | |
| Sedano selvatico | <i>Apium graveolens</i> | |
| Senape bianca | <i>Sinapis alba</i> | P |
| Senape bruna | <i>Brassica juncea</i> | P |
| Silene | <i>Silene (es.: S.alba, S.vulgaris, S.nutans)</i> | |
| Specchio di Venere | <i>Legousia speculum-veneris</i> | P |
| Stregonia siciliana | <i>Stachys italica (Syn. Sideritis italica)</i> | N |
| Sulla | <i>Hedysarum coronarium</i> | N / P |
| Tarassaco | <i>Taraxacum officinale</i> | N / P |
| Timo | <i>Thymus vulgaris</i> | N |
| Timo a fascetti | <i>Thymus longicaulis</i> | |
| Timo selvatico | <i>Thymus serpyllum</i> | N |
| Trifoglio incarnato | <i>Trifolium incarnatum</i> | N / P |
| Trifoglio ladino/bianco | <i>Trifolium repens</i> | N / P |
| Trifoglio resupinato/persico | <i>Trifolium resupinatum</i> | N / P |
| Trifoglio rosso | <i>Trifolium pratense</i> | N / P |
| Trifoglio sotterraneo | <i>Trifolium subterraneum</i> | N / P |
| Veccia comune | <i>Vicia sativa</i> | N / P |
| Veccia velutata | <i>Vicia villosa</i> | N / P |
| Vedovina | <i>Scabiosa triandra</i> | NP |
| Vedovina maggiore | <i>Cephalaria transsylvanica</i> | N / P |
| Verbena | <i>Verbena officinalis</i> | N |
| Veronica comune | <i>Veronica persica</i> | P |
| Visnaga comune | <i>Ammi visnaga</i> | N |

STRUMENTI DI CONTROLLO: RELAZIONE e CHECKLIST - ECOSCHEMI

**RELAZIONE DI CONTROLLO
PARTE GENERALE**

| | |
|---------------------|--|
| CUAA | |
| Rag. Sociale | |
| N. Domanda | |
| Anno domanda | |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Incaricati del controllo | Sportello Avepa |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------|--|
| Modalità preavviso | |
| Tipo | |
| Data | |
| Numero | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Controllo eseguito | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO* |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| *Motivi di NON esecuzione del controllo | |
| <input type="checkbox"/> | Irreperibilità dell'azienda |
| <input type="checkbox"/> | Richiedente non presentatosi in convocazione |
| <input type="checkbox"/> | Richiedente non presentatosi in convocazione per CAUSE DI FORZA MAGGIORE |
| <input type="checkbox"/> | Controllo IMPEDITO a causa del richiedente |

| | |
|--|--|
| Persone presenti al controllo | |
| Identità rappresentante (nome e cognome) | |
| Titolarità (titolare/rappresentante/delegato) | |
| Tipo documento di identità | |
| Numero documento di identità | |
| Acquisizione di delega in presenza di delegato | |
| Presenza al controllo del rappresentante del CAA | |
| Nome e cognome del rappresentante del CAA | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Note del Controllore | |
|-----------------------------|--|

| CUAA | BENEFICIARIO |
|------|--------------|
| | |

NOTE DEL CONTROLLORE

L'esito è favorevole per una determinata MISURA/INTERVENTO quando tutti i requisiti previsti sono soddisfatti. Nel caso in cui anche solo un impegno non sia rispettato, l'esito del controllo è NON favorevole. Ove riscontrate, le infrazioni sono riportate in corrispondenza dell'ECOSHEMA interessato.

Gli effetti delle infrazioni sono normati dall'art. 10 del Dlgs 42/2023.

Le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci (CONTROLLO IMPEDITO).

Al termine del controllo viene rilasciata una copia della relazione di controllo al beneficiario e ciò costituisce formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco.

OSSERVAZIONI / DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

ECOSCHEMI sottoposti a controllo

Selezionare gli ecoschemi oggetto di controllo e riportarne l'esito:

| | ECOSHEMA | Ambito | Quantità richiesta | Unità Di Misura | ESITO del controllo | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | FAVOREVOLE | NON FAVOREVOLE | |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 1 liv 1 | Riduzione antimicrobico resistenza | CAPI Animali | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 1 liv 2 | Adesione a SQNBA con pascolamento | CAPI Animali | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 2 | Inerbimento COLTURE ARBOREE | Superficie | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 3 | Oliveti paesaggistici | Superficie | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 4 | Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | Superficie | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 5 Seminativi | Impollinatori | Superficie | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Ecoschema 5 Arboree | Impollinatori | Superficie | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| DATA | LUOGO | INCARICATI DEL CONTROLLO (FIRME) |
|------|-------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

| BENEFICIARIO O SUO RAPPRESENTANTE (FIRMA) |
|---|
| |

La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.

CHECKLIST – ECOSHEMA 1 livello 1



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ECOSHEMA 1 – livello 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda UNIFICATA – elenco allevamenti oggetto di impegno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Consultazione BDN (codice ASL, orientamento produttivo allevamento, numero capi associati) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BDN |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

CHECKLIST – ECOSHEMA 1 livello 1

| CUAA: | | ID Domanda: | | ECOSHEMA 1 – livello 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|
| Specie e orientamento produttivo | COD ASL dichiarato | Numero capi (come da consultazione in BDN) | Coerente con quanto rilevato in azienda | | DA compilare in caso di incoerenze: | |
| | | | SI | NO | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili all'individuazione dell'infrazione (assenza allevamento, difformità specie e/o orientamento produttivo)</i> | Eseguita foto georeferenziata a controprova dell'infrazione |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di bovini con orientamento produttivo da carne | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di bovini - vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di bovini con orientamento produttivo misto | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di caprini | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di suini | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

CHECKLIST – ECOSHEMA 1 livello 2



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ECOSHEMA 1 – livello 2 - Pagamento per Allevamenti in BDN, aderenti al Sistema Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda UNIFICATA – elenco allevamenti oggetto di impegno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Consultazione BDN – caratteristiche allevamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BDN |
| In caso di pascolo non nelle vicinanze dell'allevamento, verificare il “documento di accompagnamento” informatizzato in BDN (ex modello 4 o 7) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BDN |
| Attestato ente certificatore – allevamento biologico (vale anche per l'allevamento in conversione) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOPV/SIAN/OdC |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

CHECKLIST – ECOSHEMA 1 livello 2



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| ECOSHEMA 1 – livello 2 - Pagamento per Allevamenti in BDN, aderenti al Sistema Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) con pascolamento | | | | | | | | |
| VERIFICA ALLEVAMENTO | | | | | | | | |
| Specie e orientamento produttivo | COD ASL dichiarato | Allev. BIOLOGICO | Numero capi (come da consultazione in BDN) | Coerente con quanto rilevato in azienda | | DA compilare in caso di incoerenze: | | |
| | | | | SI | NO | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili all'individuazione dell'<u>infrazione (assenza allevamento, difformità specie e/o orientamento produttivo)</u></i> | Eseguita foto georeferenziata a controprova dell'infrazione | |
| <input type="checkbox"/> allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> allevamenti bovini con orientamento da carne | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> allevamenti bovini con orientamento misti | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> allevamenti di suini per ciascuna categoria | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| VERIFICA PASCOLAMENTO | | | | | | | | |
| Descrizione situazione | Coerente con quanto rilevato in azienda | | DA compilare in caso di incoerenze: | | | | | |
| | SI | NO | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili all'individuazione dell'<u>infrazione (assenza allevamento, difformità specie e/o orientamento produttivo)</u></i> | | | | Eseguita foto georeferenziata a controprova dell'infrazione | |
| A <input type="checkbox"/> In caso di pascoli intraziendali che <u>non obbligano</u> il CUAА richiedente a predisporre movimentazione dei capi mediante il “documento di accompagnamento” informatizzato in BDN (ex modello 4 o 7): presenza di capi al pascolo su tali superfici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| B <input type="checkbox"/> In caso di pascoli <u>che obbligano</u> il CUAА richiedente a predisporre movimentazione dei capi mediante il “documento di accompagnamento” informatizzato in BDN (ex modello 4 o 7): presenza di capi al pascolo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| C <input type="checkbox"/> Per i richiedenti che <u>non hanno superficie in conduzione a pascolo</u> : presenza capi al pascolo sulle superfici del seguente CUAА gestore del pascolo indicato in domanda: _____ (NB: verificabile solo sulle superfici limitrofe all'allevamento) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | <input type="checkbox"/> |

CHECKLIST – ECOSHEMA 2



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| ECOSHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda grafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Ortofoto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Fatture acquisto fertilizzanti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture contoterzista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Registro trattamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture acquisto fitosanitari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| | | | |

CHECKLIST – ECOSHEMA 2

| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | ECOSHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|--|---|
| Cod. | Descrizione impegno | Impegno rispettato | | DA compilare in caso di impegno NON rispettato: | | |
| | | SI | NO | Superficie in infrazione (ha) | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili alla <u>localizzazione dell'infrazione</u></i> | Eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione |
| ECO2.01 | Mantenimento inerbimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO2.02 | Divieto esecuzione di trattamenti di diserbo chimico sull'interfila per tutto il periodo d'impegno (01/01-31/12) <i>(NB: il diserbo è invece possibile sulla fila)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO2.03 | Divieto esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno. Sulla superficie impegnata inerbita della coltura arborea vige il divieto di lavorazioni superficiali del terreno (no sovescio, no aratura, ecc.) <i>(NB è consentita la semina per ripristinare la superficie inerbita qualora danneggiata / da ripristinare, purchè non implichi la lavorazione del suolo es: su sodo)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO2.04 | Gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea (durante tutto l'anno) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO2.05 | Divieto esecuzione di pascolamento <i>(NB: è consentita gestione solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

*Il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato

CHECKLIST – ECOSHEMA 3



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| ECOSHEMA 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda grafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Ortofoto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Dichiarazione Densità piante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa (PCG) |
| Piano di Potatura biennale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa (PCG) |
| Fatture terzista (esecuzione potatura) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |

CHECKLIST – ECOSHEMA 3

| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------|
| ECOSHEMA 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico | | | | | | | | | |
| Cod. | Descrizione impegno | N. piante/ha rilevate in campo | % piante potate rilevate in campo | Impegno rispettato | | DA compilare in caso di impegno NON rispettato: | | | |
| | | | | SI | NO | Superficie in infrazione (ha) | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione</i> | Eseguita georeferenziata dell'area in infrazione | foto in infrazione |
| ECO3.01 | Densità n. piante/ha compresa tra 60 e 300 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| ECO3.02 | Esecuzione potatura biennale delle chiome nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile: | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| | % di potatura 1° anno (dichiarato): | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| | % di potatura 2° anno (dichiarato): | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO3.03 | Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti (fitosanitarie) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO3.04 | Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'ecoschema, dell'oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi (follow-up) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |

Il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato; nel caso di impegno non verificabile al momento del controllo, in quanto riguarda l'anno successivo o altro periodo dell'anno, riportare **"Non Verificabile" nel campo note*

CHECKLIST – ECOSHEMA 4

| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| ECOSHEMA 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda grafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Ortofoto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Piano Colturale Grafico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Fatture acquisto fertilizzanti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture contoterzista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Registro trattamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture acquisto fitosanitari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Bollettini fitosanitari eventuali conservati presso l'azienda (per verifica produzione integrata) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |

CHECKLIST – ECOSHEMA 4

| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| ECOSHEMA 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | | | | | | |
| Cod. | Descrizione impegno | Impegno rispettato | | DA compilare in caso di impegno NON rispettato: | | |
| | | SI | NO | Superficie in infrazione (ha) | NOTE* <u>Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione</u> | Eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione |
| ECO4.01 | Avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087/2022 e s.m.i, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. (NB: Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.02 | Divieto di utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulle colture leguminose e foraggere | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | Sulle colture da rinnovo è ammesso applicare esclusivamente una delle seguenti tecniche: <input type="checkbox"/> Difesa integrata volontaria <input type="checkbox"/> Utilizzo prodotti consentiti in agricoltura biologica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.03 | Obbligo l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento. Deroga in caso di: <input type="checkbox"/> aziende zootecniche <input type="checkbox"/> aziende che applicano l'agricoltura conservativa (semina su sodo, no tillage, minimum tillage) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.04 | Assenza di prato permanente sulla superficie ad impegno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.05 | In caso di colture secondarie, devono restare in campo almeno 90 gg nel periodo tra 15 maggio e 30 novembre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.06 | Coltura principale portata a termine (NB: non è ammesso il sovescio) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.07 | Coltura secondaria portata a termine (NB: non è ammesso il sovescio) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

CHECKLIST – ECOSHEMA 4

| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| ECOSHEMA 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | | | | | | |
| Cod. | Descrizione impegno | Impegno rispettato | | DA compilare in caso di impegno NON rispettato: | | |
| | | SI | NO | Superficie in infrazione (ha) | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione</i> | Eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione |
| ECO4.08 | Divieto di mono-successione nella rotazione <i>(NB: è necessario il cambio di specie botanica, inserendo sulla medesima superficie ad impegno almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo)</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO4.09 | In caso di superficie richiesta contestualmente su ECO4 e ECO5 seminativi , la coltura in campo deve risultare esclusivamente un terreno a riposo seminato con miscuglio di specie mellifere/pollinifere (codice quintupla 214-000-049-051-000) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

**Il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;*

- *nel caso di impegno non verificabile al momento del controllo, in quanto riguarda l'anno successivo o altro momento dell'anno, riportare "Non Verificabile" nel campo note;*
- *nel caso di impegno non pertinente, in quanto non si configura la casistica descritta, riportare "Non Pertinente" nel campo note*

CHECKLIST – ECOSHEMA 5 Arboree



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| ECOSHEMA 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori - Arboree | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda grafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Ortofoto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Piano Colturale Grafico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Fatture acquisto fertilizzanti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture contoterzista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Registro trattamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture acquisto fitosanitari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |

CHECKLIST – ECOSHEMA 5 Arboree



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| ECOSHEMA 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori - Arboree | | | | | | |
| Cod. | Descrizione impegno | Impegno rispettato | | DA compilare in caso di impegno NON rispettato: | | |
| | | SI | NO | Superficie in infrazione (ha) | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione</i> | Eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione |
| ECO5A.01 | Presenza piante di interesse apistico in miscuglio (almeno 2 tra le specie previste nell'allegato IX al DM 660087/2022 e s.m.i.), nel periodo 01/03 - 30/09 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5A.02 | Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5A.03 | Rispetto della dimensione minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5A.04 | Divieto esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (NB: non è possibile nessuna forma di raccolta delle piante mellifere/pollinifere, né di pascolamento) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5A.05 | Divieto di utilizzo diserbanti chimici (NB: il controllo delle infestanti non di interesse apistico deve essere esclusivamente meccanico o manuale su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5A.06 | Divieto di utilizzo di altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno (NB: e nel resto dell'anno è consentito applicare le tecniche della difesa integrata) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

*Il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato

CHECKLIST – ECOSHEMA 5 Seminativi



| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| ECOSHEMA 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori - Seminativi | | | |
| Documenti utili ai fini del controllo | Utilizzato | | Modalità di Acquisizione |
| | SI | NO | |
| Domanda grafica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Ortofoto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Piano Colturale Grafico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Applicativi Avepa |
| Fatture acquisto fertilizzanti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture contoterzista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Registro trattamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Fatture acquisto fitosanitari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| Eventuali fatture di acquisto sementi (NB non obbligatorie in quanto possono essere anche autoprodotte) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> copia cartacea |

CHECKLIST – ECOSHEMA 5 Seminativi

| CUAA: _____ ID Domanda: _____ | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---|---|---|
| ECOSHEMA 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori - Seminativi | | | | | | |
| Cod. | Descrizione impegno | Impegno rispettato | | DA compilare in caso di impegno NON rispettato: | | |
| | | SI | NO | Superficie in infrazione (ha) | NOTE* <i>Riportare in particolare gli elementi utili alla localizzazione dell'infrazione</i> | Eseguita foto georeferenziata dell'area in infrazione |
| ECO5S.01 | Presenza piante di interesse apistico in miscuglio (almeno 2 tra le specie previste nell'allegato IX al DM 660087/2022 e s.m.i.), nel periodo 01/03 - 30/09 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5S.02 | Mantenimento sulla superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5S.03 | Rispetto della dimensione minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5S.04 | Presenza di una fascia di rispetto, incolta e non inerbita, costituita da una distanza di minimo 3 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari (NB: sono ammesse distanze superiori, tuttavia è pagabile la fascia fino ad una larghezza di massima di 5 metri) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| | Riportare la larghezza della fascia di rispetto misurata (in metri): | --- | --- | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5S.05 | Divieto esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (NB: non è possibile nessuna forma di raccolta delle piante mellifere/pollinifere né di pascolamento) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5S.06 | Divieto di utilizzo diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie di impegno e su tutta la fascia di rispetto (NB: il controllo delle infestanti non di interesse apistico deve essere esclusivamente meccanico o manuale su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| ECO5S.07 | In caso di superficie richiesta contestualmente su ECO4 e ECO5 seminativi, la coltura in campo deve risultare esclusivamente un terreno a riposo seminato con miscuglio di specie mellifere/pollinifere (codice quintupla 214-000-049-051-000) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |

*Il campo note va compilato obbligatoriamente nel caso di impegno non rispettato;

- nel caso di impegno non verificabile al momento del controllo, in quanto riguarda l'anno successivo, riportare **"Non Verificabile"** nel campo note;

- nel caso di impegno non pertinente, in quanto non si configura la casistica descritta, riportare **"Non Pertinente"** nel campo note

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

**Manuale per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di aiuto e di pagamento**

CAMPAGNA 2023

***Procedure per la gestione del
sostegno complementare al reddito per i giovani
agricoltori***

INDICE

| | |
|--|----|
| SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER IL GIOVANE AGRICOLTORE | 3 |
| Giovane Agricoltore: richiesta premio..... | 3 |
| Giovane Agricoltore: requisiti | 9 |
| Giovane Agricoltore: sanzioni amministrative | 18 |

SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER IL GIOVANE AGRICOLTORE

La presente sezione descrive le modalità di accesso al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori per la PAC 2023-2027 e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 4, paragrafo 6);
- Piano Strategico Nazionale (PSN PAC 2023-2027) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 (capitolo 4.1.5);
- DM MASAF n. 660087/2022 e s.m.i. (art. 5);
- Circolare applicativa di Agea Coordinamento n. 35149/2023.

Giovane Agricoltore: richiesta premio

La domanda di accesso al sostegno viene raccolta dagli Organismi Pagatori di riferimento. Il beneficiario presenta la domanda nell'ambito della Domanda Unica resa disponibile dall'Organismo Pagatore di competenza presso cui detiene il Fascicolo Aziendale.

Il sostegno consiste in un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

La durata massima del sostegno è fissata in 5 anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il giovane agricoltore.

L'importo unitario è determinato dall'organismo di coordinamento (AGEA) dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) rende disponibile la presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale attraverso la compilazione delle relative sezioni nell'ambito della **Domanda Unificata**. I dettagli per la presentazione sono descritti nella sezione dedicata alla presentazione delle domande.

Possono presentare domanda di accesso al sostegno, presso l'organismo pagatore competente, gli **agricoltori in attività** ai sensi dell'art. 4 del DM 660087/2022 e s.m.i (circolare applicativa Agea coordinamento n. 12874/2023).

Per la programmazione 2023-2027 è considerato giovane agricoltore la persona fisica che: a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa: 1) **titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo** di cui all'allegato VI del DM 660087/2022 e s.m.i. ed equipollenti; 2) **titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo**, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, **e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore**, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale; 3) **titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno

104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda unica o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati alle lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

I principi sopra indicati sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM MASAF 660087/2022.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

Fatto salvo il requisito anagrafico (non avere più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il "sostegno al reddito dei giovani agricoltori" o nell'anno di presentazione di assegnazione dei diritti all'aiuto) i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) **una sola volta** e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore **si è insediato per la prima volta**.

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa

agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

Per richiedere il premio "Giovane Agricoltore" il beneficiario deve compilare la scheda relativa prevista nel modulo informatico della domanda.

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

Ricordiamo che ai fini del controllo dell'insediamento, si verifica il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei 5 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01).

In fase di compilazione il sistema precompila con i dati presenti in **scheda NUOVO/GIOVANE AGRICOLTORE di Fascicolo**. Nel caso di premialità già attivate nella precedente programmazione e non ancora concluse, il sistema effettua alcuni controlli sulla base dei dati presenti in ISTRUTTORIA delle domande precedenti.

La scheda si compone di due parti: la prima contiene le dichiarazioni relative ai requisiti che devono essere posseduti dal beneficiario (le prime due dichiarazioni sono tra di loro alternative); la seconda parte contiene i dati relativi al soggetto "giovane" ricavati dalle schede di fascicolo.


Esenzione registro imprese - Data iscrizione: campi precompilati sulla base delle informazioni presenti nella scheda INFO.CCIAA del fascicolo aziendale.

Codice fiscale del giovane agricoltore: nel menù a tendina viene proposto il codice fiscale della persona indicata in scheda NUOVO/GIOVANE AGRICOLTORE di Fascicolo per il tipo richiesta GIOVANE AGRICOLTORE. In caso di inserimento di più soggetti per tale tipo di richiesta, il sistema li propone tutti: sarà cura dell'utente selezionare quello desiderato.

Ruolo del giovane agricoltore: nel caso di ditta individuale il campo è precompilato a TITOLARE; nel caso di persone giuridiche è precompilato sulla base delle informazioni presenti nella scheda PERSONE del fascicolo aziendale.

Data di primo insediamento: campo da compilare manualmente nel formato gg/mm/aaaa.

Istruzioni per la compilazione della SCHEDA di FASCICOLO - GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE



Accedere alla scheda posta nel menù di sinistra e selezionare "Dettaglio"
Tramite il tasto "NUOVO" è possibile aggiungere soggetti alla scheda.



Lista Giovane/Nuovo Agricoltore

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Visualizza istanze | TUTTE | | | | | | | | | |
| Filtra Nuovo Torna | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Codice Fiscale | <input type="checkbox"/> Nome | <input type="checkbox"/> Cognome | <input type="checkbox"/> Data di Nascita | <input type="checkbox"/> Tipo di richiesta | <input type="checkbox"/> Titolo di Studio | <input type="checkbox"/> Corso di Formazione | <input type="checkbox"/> Iscrizione INPS | <input type="checkbox"/> Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | <input type="checkbox"/> Data inizio | <input type="checkbox"/> Data fine |

NB: Vengono proposti esclusivamente i soggetti presenti in scheda Persone.

Selezionare, dal menù Persona, il soggetto cui si riferiscono i dati della scheda e compilare con i dati necessari (si ricorda che è sufficiente popolare la scheda per il Codice Fiscale Giovane o Nuovo Agricoltore interessato)

Dettaglio Giovane/Nuovo Agricoltore

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------------|
| Fonte dati | Aggiornato il | Valido inizio | Valido fine |
| Persona | | | |
| Codice Fiscale | | Data di Nascita | 29/03/1965 |
| Nome | | Cognome | |
| Tipo di richiesta | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | | |

Sezione PERSONA e Tipologia di richiesta

Compilare i dati relativi al soggetto, selezionando dal relativo menù a tendina, la **Tipologia di richiesta**:

- NUOVO AGRICOLTORE: da indicare per accesso alla riserva fattispecie B
- GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027): da indicare per premio complementare al reddito GIOVANE AGRICOLTORE (prima richiesta) e per accesso alla riserva fattispecie A
- GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2014-2022): da indicare per premio complementare al reddito GIOVANE AGRICOLTORE (prosecuzioni di richieste già attivate nella precedente programmazione)

Dettaglio Giovane/Nuovo Agricoltore

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|
| Fonte dati | Aggiornato il | Valido inizio | Valido fine |
| Persona | | | |
| Codice Fiscale | | Data di Nascita | 15/01/1974 |
| Nome | | Cognome | |
| Tipo di richiesta | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | | |
| Abilitazione Professionale | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | | |
| Supplemento dell'esame di Stato | GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022) | | |
| Abilitazione Professionale | NUOVO AGRICOLTORE | | |

NB: nel caso di NUOVO AGRICOLTORE e GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027): è necessario compilare i dati relativi al possesso dei requisiti di istruzione e competenza (titolo di studio/corsi/ INPS/ PSR), inserire l'atto e salvare la scheda.

Invece nel caso di GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2014-2022): è sufficiente inserire la sola Tipologia di richiesta e salvare la scheda (non è necessario allegare l'atto).

Sezione TITOLI DI STUDIO

Compilare i DATI relativi ai **requisiti di istruzione/competenza**. Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** se TIPOLOGIA di richiesta = NUOVO AGRICOLTORE e/o GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027);
- **NON** sono obbligatori solo se TIPOLOGIA di richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022).

I dati relativi ai **requisiti di istruzione/competenza** sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

Abilitazione professionale; Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario; Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo; Titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Iniziando a compilare una sezione, il sistema verifica, in fase di salvataggio, che siano compilati tutti i campi previsti per la stessa (Tipologia, Istituto, Comune, data...).

È sufficiente compilare una sola Tipologia tra quelle previste dalla norma di riferimento che garantiscano il requisito di formazione

| Titolo di Studio | |
|--|--------------------------|
| Abilitazione Professionale | |
| Superamento dell'esame di Stato | <input type="checkbox"/> |
| Abilitazione Professionale | <input type="text"/> |
| Comune Esame | <input type="text"/> |
| Data Esame | <input type="text"/> |
| Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Laurea | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Diploma | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo | |
| Tipo di titolo | <input type="text"/> |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Diploma | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di primo grado | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Rilascio | <input type="text"/> |

Sezione Corso di Formazione 150 ore

Compilare i DATI relativi al Corso di Formazione 150 ore (Data Attestato, Ente, Flag Corso non veneto, Codice corso, Allegato). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** se TIPOLOGIA di richiesta = **NUOVO AGRICOLTORE** e/o **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)** E Titolo di studio = Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo.
- **NON** sono obbligatori se TIPOLOGIA di richiesta = **GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022)**.

L'aggiunta dell'allegato è sempre obbligatoria nel caso di CORSO di Formazione 150 ore.

| Corso di Formazione 150 ore | |
|--|---|
| Data Attestato | <input type="text" value="20/06/2022"/> |
| Ente | <input type="text"/> |
| Corso non Veneto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Codice | <input type="text"/> |
| Allegato attestato corso di formazione 150 ore | <input type="text" value="...pdf"/> |







Sezione Iscrizione INPS

Compilare i DATI relativi all'iscrizione INPS (Tipologia Iscrizione, Sede Inps competente, Anno 1, Anno 2 e Anno 3). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** nel caso di: Tipologia richiesta = **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)** E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado;

oppure nel caso di Tipologia richiesta = NUOVO AGRICOLTORE E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado.

NB: la norma prevede, per Il GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027), che il Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado, debba essere accompagnato da **esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure accompagnato da partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale. Pertanto, i dati relativi all'Iscrizione INPS sono alternativi alla compilazione dei dati "Sviluppo Rurale Ricambio generazionale" nel solo caso di Tipologia richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado.

| Iscrizione INPS | |
|----------------------|--|
| Anno 1 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |
| Anno 2 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |
| Anno 3 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |

Sezione Sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale

Compilare i DATI relativi allo Sviluppo Rurale (Numero Istanza, Anno, ente). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** nel caso di: Tipologia richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado, in assenza di esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo.

| Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | |
|---|----------------------|
| Numero Istanza | <input type="text"/> |
| Anno | <input type="text"/> |
| Ente | <input type="text"/> |

Per salvare i dati inseriti, utilizzare il tasto **[Salva]**.

Una volta salvati i dati, sarà visualizzabile un riepilogo ritornando alla scheda. Per rientrare nel dettaglio del soggetto, selezionare la "cartella gialla".

| Codice Fiscale | Nome | Cognome | Data di nascita | Tipo di richiesta | Titolo di Studio | Corso di Formazione | Iscrizione INPS | Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | Data inizio | Data fine |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------|---|-------------|------------|
| MRDNR65C29F770NENR3CO | MURADOR | | 29/03/1985 | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | S | S | | | 09/05/2023 | 31/12/9999 |

Atto da allegare alla scheda

Le informazioni inserite nella scheda dovranno essere comprovate da apposita DSAN rilasciata da parte del titolare o rappresentante legale dell'azienda interessata.

Tale DSAN dovrà essere repertoriata nel fascicolo elettronico collegando alla scheda un atto della tipologia GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE, utilizzando la seguente codifica: 784 - DSAN per dati giovane/nuovo agricoltore.

NB: un modello DSAN di esempio è disponibile nel sito web dell'agenzia nella sezione Documenti della pagina dedicata al Fascicolo aziendale e della pagina dedicata agli Aiuti di superficie - Domanda Unica.

Giovane Agricoltore: requisiti

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2021/2115, l'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il giovane agricoltore è la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito dell'insediamento: si insedia per la prima volta in assoluto in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e l'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore;

b) requisito anagrafico: non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore;

c) requisito di istruzione e competenza: è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) **superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo**, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) **titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore¹**, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno);
- 3) **titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).**

Ai sensi delle circolari AGEA COORDINAMENTO n. 35149 del 12.05.2023 e n. 35478 del 12.05.2023: con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto per il giovane agricoltore, per la campagna 2023, in deroga a quanto previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del **30 settembre 2023**, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023.

¹ Ai sensi della circolare AGEA COORDINAMENTO n. 40336 del 26.05.2023: con riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto dagli artt. 5 e 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 rispettivamente per il giovane e per il nuovo agricoltore, ed in particolare all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, si precisa che **il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell'esame finale**. Inoltre, con riferimento al paragrafo 3.2, lett. c), punto 2) e al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35478 del 12.05.23, nonché al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35149 del 12.05.23, concernenti rispettivamente le istruttorie del nuovo agricoltore e del giovane agricoltore, le parole "relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale" in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione.

Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che l'agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell'attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado - e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno)
- se l'agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo NON agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell'attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2 (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario - e attestato di frequenza al percorso di formazione).

Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera **a) - insediamento**, ai fini della verifica che lo stesso sia avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore, è necessario distinguere tra imprese individuali e persone giuridiche.

In particolare:

1) In caso di impresa individuale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

a. data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01). Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui l'impresa agricola (individuale o società) risulti nel predetto registro nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno **dell'evento che si verifica per primo**.

2) In caso di persona giuridica, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) **si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari**.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

a) detiene una quota rilevante del capitale;

b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società; **c) provvede alla gestione corrente della società**. In particolare, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria,

il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie e di seguito riepilogati:

A. SOCIETA' DI PERSONE

A1 Società semplice (s.s.) e Società in nome collettivo (snc)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

A2 Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B. SOCIETA' DI CAPITALI

B1 Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B2 Società unipersonale a responsabilità limitata (srl unipersonale)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B3 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

C. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente,

la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Fatto salvo il requisito anagrafico ed il requisito di istruzione e competenza (per la campagna 2023), tutti gli altri requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei titoli o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. Per momento di presentazione della domanda si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Al riguardo, con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza, per la campagna 2023, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al Piano Strategico Nazionale proposte dal competente Ministero e che, pertanto, l'efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all'approvazione della Commissione. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e l'istruttoria da svolgere, anche con l'eventuale documentazione giustificativa che deve essere prodotta dall'agricoltore, è eseguita secondo le modalità e le tempistiche definite al successivo paragrafo "CONTROLLI E ISTRUTTORIE".

Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell'istruttoria del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

Ulteriori requisiti per il riconoscimento del giovane agricoltore

Ai sensi dell'art. 5, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il giovane è tale e attribuisce la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) **una sola volta**. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il requisito è soddisfatto solamente per un'azienda e, segnatamente, quella nella quale il soggetto "giovane" risulta essersi insediato per la prima volta.

Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto "giovane" non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" o viceversa. Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell'istruttoria del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

In calce alla presente sono riportati alcuni esempi di concreta applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Intervento specifico del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, ai soli fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, si specifica quanto segue.

Il pagamento in questione deve essere richiesto nella domanda unica ed assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei titoli e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il sostegno in questione per il quale risultano positivamente accertati i requisiti del giovane agricoltore

L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'Organismo di coordinamento dividendo il plafond previsto dal Piano Strategico Nazionale per il sostegno in questione, per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo previsto dallo stesso Piano Strategico Nazionale.

Con riferimento al **periodo di cinque anni per il quale si può beneficiare del sostegno** occorre precisare che:

- gli agricoltori che cominciano il quinquennio di pagamento in un qualsiasi anno dal 2023 in avanti devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- gli agricoltori che hanno iniziato il quinquennio sotto la vigenza dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (quindi in un qualsiasi anno antecedente al 2023), ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, hanno diritto a percepire il sostegno per la restante parte del quinquennio. In tal caso, continuano a trovare applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal citato Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 ma l'importo che l'agricoltore ha diritto a percepire non è più calcolato quale percentuale del valore dei titoli detenuti ma consiste nel pagamento per ettaro ai sensi dell'art. 15, comma 8, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Con riferimento al **requisito anagrafico**, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, lo stesso deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, pertanto, ricorrendo le altre condizioni di ammissibilità, il giovane agricoltore ha diritto a percepire il sostegno negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Ai fini dell'ammissibilità al pagamento negli anni successivi al primo, con particolare riferimento alle persone giuridiche, è necessario che la persona fisica che esercita il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, come individuato nel primo anno di richiesta, mantenga tale posizione di controllo in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento per il sostegno in questione.

Pertanto, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio giovane continua ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

Conseguentemente, in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore. L'art. 15, commi 5 e 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede altresì due casi in cui può essere riconosciuto il pagamento del sostegno in questione anche in presenza di un mutamento della compagine sociale. In particolare:

a) in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di “giovane” alla società con altro soggetto con la medesima qualifica “giovane”, presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore, a condizione che il giovane subentrante sia in possesso, a partire dal primo anno di richiesta del sostegno, dei requisiti del giovane agricoltore;

b) in caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

Controlli e istruttorie

Il procedimento amministrativo inerente al riconoscimento del requisito di giovane agricoltore, sia ai fini dell'istruttoria del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” è di competenza dell'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale.

Gli Organismi pagatori eseguono i controlli amministrativi automatizzati sul 100% delle domande di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”, utilizzando a tal fine anche i dati e le informazioni messi a disposizione da AGEA nell'ambito del SIGC.

A tali controlli si aggiungono i controlli documentali, da eseguirsi principalmente tramite visura camerale, anche storica, diretti a verificare in particolare che:

- il soggetto “giovane” eserciti il controllo effettivo della società, secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, distinti per tipologia societaria;
- il soggetto “giovane” eserciti il controllo duraturo della persona giuridica, secondo quanto riportato dai precedenti paragrafi;
- sia rispettato il requisito dell'insediamento.

In caso di esito negativo dei controlli documentali, si procede all'eventuale recupero dei premi già erogati e, in presenza di un accesso alla riserva nazionale, anche all'annullamento dei titoli attribuiti.

Le istruttorie del requisito del giovane agricoltore sono riportate in appositi Registri istituiti nell'ambito del SIAN. In particolare, nel Registro per il sostegno complementare al reddito del giovane sono presenti tutte le istruttorie del requisito giovane agricoltore esclusivamente ai fini del pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Nel distinto Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale sono invece presenti tutte le istruttorie del requisito giovane agricoltore e del requisito nuovo agricoltore ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.

L'istituzione di tali Registri garantisce la disponibilità e la fruibilità dei dati del giovane agricoltore a tutti gli Organismi pagatori, titolari del procedimento amministrativo, e l'esecuzione dei controlli.

Negli anzidetti Registri viene riportato, tra l'altro, il CUAA della persona fisica “giovane” indicato dal richiedente l'aiuto sul quale sono eseguiti i controlli del requisito del giovane agricoltore.

Come sopra rappresentato, la verifica del possesso del requisito di giovane è eseguita, ove possibile, in via informatizzata utilizzando anche i dati disponibili nel SIAN, compresi quelli

provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici agli Organismi pagatori.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore, anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato, può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione comprovante l'esistenza dello stesso. La documentazione è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

La documentazione è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, **con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza**, l'agricoltore deve rendere disponibili all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, le informazioni relative all'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito il titolo di studio o ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, la data di conseguimento titolo/superamento dell'esame di Stato, il Comune e la Provincia, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale (qualora si avvalga della casistica che prevede tale requisito).

Si rappresenta che i suddetti elementi minimi sono indispensabili all'Amministrazione per verificare l'esistenza della condizione di ammissibilità ed eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese in merito al possesso del titolo di studio. Pertanto, la mancata dichiarazione di tali informazioni da parte dell'interessato determinerà l'esito negativo della domanda.

Tutti i dati e le informazioni relativi al requisito dell'insediamento, al requisito anagrafico e al requisito di istruzione e competenza del giovane agricoltore, nonché il dettaglio delle eventuali anomalie istruttorie rilevate in fase di verifica, sono resi disponibili negli appositi Registri a beneficio degli Organismi pagatori, dell'agricoltore e del CAA mandatario.

Conseguentemente, **l'agricoltore, anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica del requisito di giovane agricoltore presente nei Registri, consultabili all'interno del proprio fascicolo aziendale informatizzato, e di attivarsi, se necessario, entro la scadenza di seguito indicata, per presentare al competente Organismo pagatore la documentazione comprovante il possesso del requisito o le informazioni minime necessarie – ad esempio per il requisito di istruzione e competenza – senza le quali non è possibile verificare la condizione di ammissibilità e svolgere i necessari controlli da parte dell'Amministrazione.** La verifica del requisito di giovane agricoltore, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta **entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e/o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"**. Il suddetto termine si riferisce, pertanto, sia all'istruttoria relativa al pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che all'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Ciò in quanto si rende necessario definire la platea di tutti i soggetti aventi diritto prima di eseguire i pagamenti e attribuire i titoli dalla riserva nazionale per garantire, da una parte, il rispetto del plafond massimo di spesa previsto per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, dall'altra, la corretta attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, anch'essa soggetta a precisi vincoli finanziari previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto e le relative domande sono rigettate.**

ESEMPI TECNICI

Si riportano di seguito alcuni esempi di concreta applicazione della disciplina prevista dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 in riferimento al riconoscimento della qualifica di giovane agricoltore.

Esempio 1 - Persona giuridica con un solo soggetto “giovane” che perde il controllo della persona giuridica

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2023 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell’anno 2026, per una qualsiasi ragione perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). Il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori non potrà più essere erogato per i restanti anni del quinquennio (2026 – 2027) perché il soggetto “giovane” Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori della società Alfa (2023), ha cessato di esercitarlo.

Esempio 1-bis Riprendendo la casistica dell’esempio 1, qualora la società Alfa, nella campagna 2026, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” indicando in Caio il soggetto “giovane”, la stessa avrebbe diritto a ottenere l’attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di “giovane” (requisito anagrafico, requisito di istruzione e competenza, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2026, requisito di non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell’accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”).

Esempio 2 - Persona giuridica con più soggetti “giovani” dei quali uno perde il controllo della persona giuridica

Tizio e Caio, entrambi soggetti “giovani”, si insediano a capo della società Alfa nell’anno 2023 e ne detengono entrambi il controllo. Nell’anno 2023 la società Alfa ha indicato in Tizio il soggetto che attribuisce con i propri requisiti soggettivi la qualifica di giovane alla società (il CUAA di Tizio è quindi riportato nell’apposito Registro). Successivamente, nell’anno 2026, per una qualsiasi ragione Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori può essere erogato per il 2026 e per il 2027 perché ancora presente il soggetto “giovane” Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori della società Alfa (2023), a condizione tuttavia che il medesimo Caio nell’anno 2023 fosse in possesso di tutti i requisiti (compreso quello di istruzione e competenza) previsti per il giovane agricoltore.

Esempio 3 - Persona giuridica con un solo soggetto “giovane” con richiesta del sostegno oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2020 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori nella campagna 2023. Solamente nella campagna 2026 la società Alfa chiede per la prima volta il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Il requisito dell’insediamento di cui all’art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è stata presentata nella campagna 2026 (quindi oltre cinque anni dall’insediamento del soggetto “giovane” nell’anno 2020).

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l’oggetto della domanda sia la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

Esempio 4 - Persona giuridica con più soggetti “giovani” e primo insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2020 e Caio nell’anno 2023 ed entrambi sono

soggetti “giovani” che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica, senza la richiesta di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, nella campagna 2023. Solamente nella campagna 2026 la società Alfa chiede per la prima volta il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Il requisito dell’insediamento di cui all’art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è rispettato se viene indicato in Caio il soggetto che attribuisce con i propri requisiti soggettivi la qualifica di giovane alla società (il CUA di Caio è quindi riportato nell’apposito Registro), in quanto il medesimo Caio risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori della società (2026).

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società Alfa avesse richiesto l’accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

Esempio 5 - Giovane che si insedia in più aziende con requisito dell’insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo dell’azienda Alfa nell’anno 2019 e ne detiene il controllo. Nell’anno 2022 Tizio assume il controllo anche della società Beta. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori nel 2023. Poiché un soggetto “giovane” può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società Alfa nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

Esempio 6 - Giovane che si insedia in più aziende con requisito dell’insediamento NON rispettato

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2017 e ne detiene il controllo. Nell’anno 2020, Tizio assume il controllo anche della società Beta. Le società Beta presenta domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2025 con la fattispecie “giovane agricoltore”, indicando in Tizio il soggetto “giovane”.

Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda nell’anno 2017 nella società Alfa. Quindi, la società Beta non può ottenere l’attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” né il pagamento del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

Esempio 7 - Pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale

Tizio si insedia a capo della società Alfa nell’anno 2018 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2023 richiedendo il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Nelle campagne 2024 e 2025, la società Alfa non presenta richiesta sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, pur essendo sempre presente Tizio quale giovane detentore del controllo. Nelle campagne 2026 e 2027, permanendo Tizio nel proprio ruolo di detentore del controllo, la società Alfa ha diritto di percepire il pagamento, anche se nel frattempo il soggetto “giovane” ha superato l’età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società Alfa nell’anno 2026 presenta anche la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Il requisito dell’insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell’azienda nell’anno 2018, quindi oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Conseguentemente la società Alfa non ha diritto all’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

Giovane Agricoltore: sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili per sovra-dichiarazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 42/2023, qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possiede i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacità professionale, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per la gestione del sostegno accoppiato al reddito

INDICE

| | |
|---|----|
| PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI: SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO | 3 |
| SETTORE ZOOTECNIA | 5 |
| Interventi bovini da latte, da carne e macellati | 5 |
| Sostegno per bovini da latte | 6 |
| Premio vacche da latte | 6 |
| Sostegno per bovini da carne | 8 |
| Premio bovini da carne | 8 |
| Sostegno per bovini macellati | 8 |
| Premio bovini macellati | 8 |
| Sostegno per ovi-caprini | 9 |
| Premio agnelle da rimonta | 10 |
| Premio capi ovi-caprini macellati | 10 |
| SETTORE ZOOTECNIA: sanzioni amministrative | 11 |
| SETTORE SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI | 12 |
| SETTORE SEMINATIVO | 12 |
| Premio alla coltivazione di frumento duro (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) | 12 |
| SETTORE SEMINATIVO: SECONDE COLTURE | 15 |
| SETTORE COLTURE PERMANENTI | 17 |
| Premio per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 – tutto il territorio nazionale | 17 |
| Premio per agrumeti specializzati – tutto il territorio nazionale | 17 |
| SETTORE SUPERFICI: sanzioni amministrative | 18 |

PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI: SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO

La presente sezione descrive le misure a superficie ed animale previste nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito per la PAC 2023-2027 e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 33 e 34);
- Piano Strategico Nazionale (PSN PAC 2023-2027) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 (capitolo CIS(32));
- DM MASAF n. 660087/2022 e s.m.i. (articoli dal 22 al 34);
- Circolare applicativa di Agea Coordinamento n. 31370/2023 e s.m.i.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente alle aziende dei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati comparti che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Tali contributi hanno lo scopo di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione.

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO - SETTORE ZOOTECNIA:

| Settore | Premio | Art. DM 660087/2022 |
|-------------------------|--|----------------------------|
| Bovini da latte | vacche da latte – livello 1 | art. 23, comma 1, lett. a) |
| | vacche da latte associate ad allevamenti in zone montane – livello 2 | art. 23, comma 1, lett. b) |
| Bufale da latte | bufale | art. 23, comma 5 |
| Bovini da carne | vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine – livello 1 | art. 24, comma 1, lett. a) |
| | vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN – livello 2 | art. 24, comma 1, lett. b) |
| Bovini macellati | capi bovini macellati allevati per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione – livello 1 | art. 24, comma 2, lett. a) |
| | capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 – livello 2 | art. 24, comma 2, lett. b) |
| | capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti – livello 2 | art. 24, comma 2, lett. b) |
| | capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 – livello 2 | art. 24, comma 2, lett. b) |
| | capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione – livello 2 | art. 24, comma 2, lett. b) |
| Ovi-caprini | agnelle da rimonta | art. 25, comma 1 |
| | capi ovi-caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 | art. 25, comma 5 |

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO - SETTORE SUPERFICI:

| Coltura | Caratteristiche | 2° coltura richiedibile | Art. DM 660087/2022 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Frumento duro | Centro/Sud Italia, sementi certificate dal 2024 | | art.26 |
| Oleaginose (girasole e colza) | contratti fornitura + sementi certificate dal 2024 | x | art.27 |
| Riso | sementi certificate dal 2024 | | art.28 |
| Barbabietola da zucchero | contratti fornitura + sementi certificate dal 2024 | | art.29 |
| Pomodoro da trasformazione | contratti fornitura + sementi certificate dal 2024 | x | art.30 |
| Olivo (Olio di oliva DOP) | attestazione qualità | | art.31 |
| Agrumeti specializzati | attestazione qualità o impegno OP | | art.32 |
| Soia | sementi certificate dal 2024 | x | art.33 |
| Colture proteiche diverse da soia | - | x | art.34 |

È destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota parte (pari al 15 per cento) delle dotazioni annuali stabilite all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli **agricoltori in attività** sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili (come definiti all'art. 4 del DM MASAF n. 660087/2022) e, nel caso dei settori e produzioni zootecniche, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (anagrafe zootecnica).

Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la relativa domanda nell'ambito della domanda unica.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) rende disponibile la presentazione della domanda attraverso la compilazione delle relative sezioni nell'ambito della **Domanda Unificata**. I dettagli per la presentazione sono descritti nella sezione dedicata alla presentazione delle domande.

Gli importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento (AGEA) in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

SETTORE ZOOTECNIA

Interventi bovini da latte, da carne e macellati

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087, per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, è condizione di ammissibilità **il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai fini del corretto calcolo delle tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, si applicano i suddetti limiti temporali ai dati dei capi desunti dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

È opportuno che il controllo dei limiti sopra indicati sia eseguito anche dagli Organismi pagatori.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Per tutti gli interventi zootecnici si rammenta, inoltre, che il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che **le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna** (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Sostegno per bovini da latte

Premio vacche da latte

All'intervento è assegnata la quota pari al 19,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

L'intervento si articola su due livelli:

► **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca rispetta contestualmente tutte le 3 seguenti condizioni:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle **anagrafi zootecniche (BDN)** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
2. appartiene ad un allevamento che aderisce a **ClassyFarm**
3. appartiene ad allevamenti che rispettano **requisiti qualitativi ed igienico sanitari.**

In particolare, con riferimento a questi ultimi, l'allevamento deve rispettare almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui l'allevamento sia in regola con due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento **alle analisi del latte**, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica

per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore, comunque, a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337. L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

➤ **Livello 2: in aggiunta** alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca rispetta contestualmente tutte le 3 seguenti condizioni:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
2. è associata per almeno sei mesi ad un codice **allevamento situato in zone montane** ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013
3. appartiene ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto per il livello 1.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia **situato in zone montane** è possibile fare riferimento alle informazioni presenti nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

Demarcazione bovini da latte

Il premio erogabile sul livello 1 **non è cumulabile** con il livello 2.

I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 **non sono cumulabili** con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da carne (art. 24 del DM 23.12.2022 n. 660087).

Premio bufale di età superiore 30 mesi

All'intervento è assegnata la quota pari allo 0,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 sono ammissibili le bufale che abbiano **partorito nell'anno civile** ed abbiano **un'età superiore a trenta mesi**, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 7 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto,

correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a **ClassyFarm**.

Sostegno per bovini da carne

Premio bovini da carne

All'intervento è assegnata la quota pari al 9,90% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è riconosciuto alle **vacche nutrici di età superiore ai venti mesi** che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

La misura si articola su due livelli:

➤ **Livello 1: in aggiunta** alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca rispetta contestualmente tutte le 2 seguenti condizioni:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle **anagrafi zootecniche (BDN)** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
2. è iscritta nei Libri genealogici delle **razze individuate da carne o a duplice attitudine** nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento.

➤ **Livello 2: in aggiunta** alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca rispetta contestualmente tutte le 2 seguenti condizioni:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle **anagrafi zootecniche (BDN)** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
2. **non è iscritta nei Libri genealogici** e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Demarcazione bovini da carne

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2.

I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne macellati (art. 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

Sostegno per bovini macellati

Premio bovini macellati

All'intervento è assegnata la quota pari al 14,90% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto ai **bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi**, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura si articola su due livelli:

➤ **Livello 1: in aggiunta** alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il premio è riconosciuto se il bovino macellato rispetta contestualmente tutte le 2 seguenti condizioni:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle **anagrafi zootecniche (BDN)** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere al premio;
2. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

➤ **Livello 2: in aggiunta** alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il premio è riconosciuto se il bovino macellato rispetta le seguenti condizioni:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle **anagrafi zootecniche (BDN)** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
E
2. è certificato a **denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta** di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012
O
3. appartiene a codici di allevamento aderenti a **sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti**;
O
4. è allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a **organizzazioni dei produttori** del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
O
5. è allevato dal richiedente per un periodo **non inferiore ai dodici mesi** prima della macellazione.

Demarcazione bovini macellati

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2.

I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne (art. 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

Sostegno per ovi-caprini

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai capi ovi-caprini, il rispetto degli obblighi di **identificazione e registrazione degli animali** secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Anche per gli interventi in questione il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Premio agnelle da rimonta

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,70% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta **identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza allo scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.**

La quota di agnelle da rimonta ammissibile per ciascun gregge è così determinata:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, ai fini della verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

Demarcazione agnelle da rimonta

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087

Premio capi ovi-caprini macellati

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,20% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087

Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è destinato ai capi ovi-caprini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto e sono:

1. identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello
E
2. le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. 4.2.1 Demarcazione Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Demarcazione ovi-caprini macellati

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

SETTORE ZOOTECNIA: sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 42/2023, alle misure di sostegno accoppiato al reddito si applicano le norme di cui al CAPO III del medesimo decreto, in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno. In particolare, relativamente ai regimi d'aiuto connessi agli animali, l'articolo 6, commi 9 e 10, stabilisce quanto segue.

L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;

b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è così ridotto:

- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

SETTORE SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI

SETTORE SEMINATIVO

Premio alla coltivazione di frumento duro (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

All'intervento è assegnata la quota pari al 20,10% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 26 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la 18 possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Premio alla coltivazione di girasole e colza (Oleaginose) – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,80% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

Qualora il **contratto di fornitura** sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, mentre i contratti di fornitura sono depositati a cura della medesima associazione o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti con successiva circolare. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie ammissibile dichiarata in domanda e quella risultante dagli impegni di coltivazione o dai contratti sottoscritti dall'agricoltore, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Premio alla coltivazione del riso – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 16,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 4,40% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 29 del DM 23.12.2022 n. 660087, l'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono essere allegati alla domanda unica. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della

domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,30% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 30 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. I contratti di fornitura in questione sono depositati e informatizzati della medesima organizzazione dei produttori presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno. Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, i dati relativi agli impegni di coltivazione in essere con ciascun agricoltore associato, entro il termine del 30 novembre dell'anno di domanda. Gli agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori devono allegare alla domanda unica, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Gli impegni di coltivazione, sempre a pena di inammissibilità, devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
- superficie (ha) coltivata a pomodoro.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.

Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Premio alla coltivazione di soia – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 44% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 33 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 56% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a colture proteiche diverse dalla soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l'agricoltore renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

SETTORE SEMINATIVO: SECONDE COLTURE

Ai sensi di quanto disposto con circolare AGEA Coordinamento n. 40336 del 26/05/2023, ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l'agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.

In particolare, il sostegno nell'ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- a) NON è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;
- b) è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;
- c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all'art. 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
- d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all'art. 33 del DM 23.12.2022 n. 660087 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all'art. 34 del DM 23.12.2022 n. 660087, NON è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè, favorire la produzione di proteine vegetali.

Nell'ambito della Domanda Unificata, AVEPA ha reso disponibile la richiesta delle superfici interessate da seconda coltura nell'ambito delle seguenti tipologie di sostegno accoppiato:

- **soia**
- **colture proteiche eccetto soia**
- **oleaginose (colza e girasole)**
- **pomodoro da industria**

SETTORE COLTURE PERMANENTI

Premio per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 2,60% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 31 del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 10 del DM 30 marzo 2023, n. 185145, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Si precisa, al riguardo, che come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015. Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

Premio per agrumeti specializzati – tutto il territorio nazionale

All'intervento è assegnata la quota pari al 3,50% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 32 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

SETTORE SUPERFICI: sanzioni amministrative

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascun intervento comporta l'esclusione dall'aiuto.

Al fine del pagamento degli aiuti previsti per **soia, frumento duro, colture proteiche eccetto soia, oleaginose (colza e girasole)** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per il **riso**, la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per la **barbabietola da zucchero** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) assenza di un contratto stipulato con una impresa saccarifera e NON indicato nella richiesta;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

NOTA BENE: Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per il **pomodoro da trasformazione** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) NON impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro, per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri;
- 5) superficie riportata negli impegni di coltivazione superiori alle superfici dichiarate in domanda dagli stessi agricoltori. Qualora si verificasse ciò, viene segnalata una specifica anomalia che deve essere verificata puntualmente dall'Organismo pagatore competente.
- 6) agricoltore NON è socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale;


NOTA BENE: Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Come stabilito dalla circolare Agea Coordinamento n. 31370 del 28/04/2023, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA)

iscritto **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

La comunicazione di circostanza eccezionale/causa di forza maggiore dovrà essere inserita nel FASCICOLO/scheda ATTI/ FORZA MAGGIORE-CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.



Nell'apposita istanza nel portale RITA-GIOL dovrà essere data notizia del caricamento della medesima.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per l'**olio di oliva prodotto secondo disciplinari** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.
- 4) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.
- 5) appezzamenti NON inclusi in un areale di produzione DOP o IGP;
- 6) agricoltore NON ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce NON indicato nell'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 7) attestazione NON rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al regolamento (UE) 1151/2012;

NOTA BENE: Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **agrumeti specializzati** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.
- 4) appezzamenti NON inclusi in un areale di produzione DOP o IGP;
- 5) agricoltore NON ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce NON indicato nell'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;

- 6) attestazione NON rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al regolamento (UE) 1151/2012;
- 7) agricoltore NON in regola con l'obbligo di conferimento della produzione ad un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

NOTA BENE: Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

**Manuale per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di aiuto e di pagamento**

CAMPAGNA 2023

***Procedure per la gestione
dei diritti all'aiuto (titoli):
attivazione/trasferimento***

INDICE

| | |
|---|----|
| DIRITTI ALL'AIUTO | 3 |
| REQUISITI DI AMMISSIBILITA' GENERALI DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO TITOLI | 5 |
| DIRITTI ALL'AIUTO: Fattispecie trasferimento | 10 |
| DIRITTI ALL'AIUTO: Richiesta di trasferimento..... | 14 |
| Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli | 16 |
| Pignoramento di titoli PAC | 17 |
| Pegno di titoli PAC | 19 |
| Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive di pegno e pignoramento..... | 19 |
| Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli..... | 21 |
| Allegato 2 - Dettaglio movimentazioni e documentazione | 22 |
| Allegato 3 - Dichiarazione | 29 |

DIRITTI ALL'AIUTO

I diritti all'aiuto (c. d. "titoli") costituiscono la base per l'accesso ai contributi previsti dai pagamenti diretti della PAC. Agea, in qualità di Organismo di Coordinamento nazionale, è responsabile del sistema di identificazione e di registrazione dei titoli di cui all'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I titoli sono contenuti nel Registro Nazionale Titoli istituito dall'AGEA nel SIAN, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231, pubblicamente consultabile.

Il predetto Registro costituisce un elemento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo a norma dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Sono aiuti disaccoppiati, sono cioè sganciati dalla produzione effettivamente realizzata.

Il Sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tale sistema consente la consultazione diretta e immediata dei dati.

Esso è costituito da un registro elettronico a livello di stato membro atto a garantire in particolare la tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto con riguardo ai seguenti elementi:

- a) il titolare;
- b) i valori annuali;
- c) la data di costituzione;
- d) la data dell'ultima attivazione;
- e) l'origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari, provenienti dalla riserva, acquistati, affittati o ereditati).

La normativa nazionale ha previsto l'istituzione, presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), del **Registro nazionale dei titoli (RNT)**.

Il registro contiene i portafogli titoli delle aziende agricole di tutta Italia dove è presente per ogni azienda la scheda esito del calcolo titoli per la programmazione 2023-2027 e la scheda di dettaglio dei titoli per campagna, di seguito si riportano gli elementi principali:

- CUA del titolare;
- Identificativo del titolo;
- Valore del titolo;
- Superficie del titolo;
- Movimenti del titolo (fissazione, trasferimento, successione ecc.);
- Presenza pegno;
- Presenza vincoli giuridici;
- Blocco al trasferimento;
- Stato validazione.

Il registro nazionale titoli è consultabile attraverso i servizi del **Sistema Informativo Agricolo Nazionale** (SIAN), per la consultazione, il soggetto interessato deve accedere alla parte pubblica del portale SIAN (www.sian.it) ed inserire il CUA della persona fisica o giuridica intestataria dei titoli nella maschera di ricerca da loro predisposta. Il Registro nazionale dei titoli è replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori ed è ugualmente consultabile da parte dei soggetti interessati nella sezione del fascicolo aziendale.

Attivazione dei diritti all'aiuto

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti e delle riduzioni lineari, nonché di eventuali sanzioni amministrative.

Il sostegno è concesso nell'ambito del regime di pagamento di base agli agricoltori, tramite dichiarazione.

Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile (art. 3, comma 1, lettera f) del DMMASAF 660087/2023) nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata (15 maggio).

I diritti all'aiuto ai fini del pagamento possono essere dichiarati soltanto una volta l'anno dall'agricoltore che li detiene in proprietà o in affitto, entro e non oltre il termine per la presentazione della domanda.

Se l'agricoltore acquisisce diritti all'aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già segnalato il trasferimento all'Organismo Pagatore competente e ritira tali diritti dalla propria domanda entro i termini previsti per la modifica.

Trasferimento dei diritti all'aiuto

La presente sezione descrive le modalità per il trasferimento dei diritti all'aiuto per la PAC 2023-2027 nonché le procedure con le quali sono gestite le annotazioni, nel Registro nazionale titoli, di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli PAC ed i relativi trasferimenti, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 27);
- Piano Strategico Nazionale (PSN PAC 2023-2027) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 (capitolo 4.2.1);
- DM MASAF n. 660087/2022 e s.m.i. (art. 13);
- Circolare applicativa di Agea Coordinamento n. 26880/2023.

I titoli PAC possono subire una variazione del loro numero e/o del valore in applicazione della normativa UE e nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le riduzioni di valore per finanziare la riserva nazionale e le restituzioni alla riserva nazionale per il mancato utilizzo biennale.

Pertanto, qualora si verifichi una tale evenienza, l'AGEA e gli Organismi pagatori eseguiranno le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento del trasferimento titoli, senza che nulla possa essere opposto ad AGEA e agli Organismi pagatori.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) rende disponibile la presentazione della domanda di trasferimento titoli attraverso la compilazione di un apposito modulo nell'ambito dei sistemi

informatici istituzionali (Applications). I dettagli per la presentazione sono descritti nella sezione dedicata alla presentazione delle domande.

L'organismo di coordinamento (AGEA) determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

I diritti all'aiuto **ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale**, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, **non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa** e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria (con le modalità stabilite nell'allegato VII al DM MASAF 660087/2023).

I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono **riversati definitivamente alla riserva nazionale** nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

Il mancato rispetto dei vincoli relativi ai diritti ottenuti dalla riserva nazionale determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' GENERALI DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO TITOLI

L'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente ad un agricoltore in attività a norma dell'art. 4 del medesimo decreto, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Il **soggetto cessionario** deve pertanto essere in possesso del requisito di **agricoltore in attività** alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

Le istruttorie sul requisito di **agricoltore in attività** devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023, **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento e **le domande di trasferimento**, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, **sono rigettate.**

Il **soggetto cedente**, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

In presenza di un debito, entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini deve essere modificata limitando la stessa ad un numero di titoli che faccia permanere nel portafoglio dell'agricoltore titoli per un valore almeno pari all'importo del debito.

Successivamente alla scadenza del 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, **permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.**

Inoltre, in **presenza di una sospensione amministrativa** annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, **la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione.**

La domanda di trasferimento titoli è altresì rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento, per le casistiche e con la procedura descritta al successivo paragrafo "Assenso del cedente" **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Inoltre, la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l'anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest'ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento. Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste **nell'Allegato 1** al presente e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie come descritte sia nei successivi paragrafi che **nell'Allegato 2** alla presente, nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta.

I suddetti allegati sono stati definiti e approvati da Agea Coordinamento con circolare 26880/2023.

Nell'atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, sia per le cessioni totali che parziali, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento. È possibile a tal fine allegare all'atto di trasferimento la stampa del Registro nazionale titoli con il dettaglio dei titoli del soggetto cedente che si intendono trasferire.

Il mancato rispetto della disciplina prevista dal presente paragrafo determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.

Ferma restando la scadenza del 30 novembre come sopra definita, si precisa per l'erogazione degli anticipi PAC (dal 16 ottobre al 30 novembre di ciascun anno), i trasferimenti dovranno essere perfezionati prima della loro esecuzione.

Divieto di trasferimento dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del medesimo decreto.

Si precisa in primo luogo che il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l'anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Il divieto di trasferimento si applica alle fattispecie previste dall'Allegato 1 al presente, ad eccezione delle seguenti:

| Codice fattispecie | Fattispecie di trasferimento |
|--------------------|---|
| 3.2 | successione effettiva |
| 1.0 | Nell'ambito della fattispecie vendita (1.0), l'eccezione al divieto di trasferimento si applica ai soli due seguenti casi: |
| | <p>a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società con trasferimento dei titoli della società ad un socio che esercitava il controllo sulla società;</p> <p>b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente.</p> |
| 4.2 | trasformazione di forma societaria |
| 4.3 | conferimento temporaneo di titoli ad una società |
| 4.4 | restituzione titoli dalla società al soggetto conferente |
| 4.5 | conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli |
| 5.0 | scissione della società |
| 6.0 | fusione della società |
| 10.1 | subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva |
| 10.5 | subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria |
| 10.6 | subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società |
| 10.7 | subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società |

Inoltre, per tutte le fattispecie di **subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario (da 9.0 a 9.6)**, il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale restano comunque in capo all'affittuario fino alla scadenza dell'affitto e, successivamente, tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Altresì per la fattispecie risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5) il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale, al momento della scadenza naturale del contratto o del recesso anticipato tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Per le fattispecie elencate nella tabella sovrastante che concernono trasformazioni societarie, come previsto dal citato art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, **il trasferimento dei titoli può essere eseguito esclusivamente se il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria** con le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM, garantendo la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario.

La continuità aziendale prevista dal citato DM come requisito di ammissibilità del trasferimento presuppone la "trasformazione" di un soggetto giuridico (cedente) che cessa totalmente di svolgere l'attività agricola, in altro soggetto giuridico (cessionario) che subentra nell'esercizio dell'attività agricola. Conseguentemente, il trasferimento dei titoli può essere eseguito a favore di un solo soggetto cessionario e deve necessariamente riguardare la totalità dei titoli detenuti dal soggetto cedente. In aggiunta, la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario è garantita nei soli seguenti casi:

- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie "A" giovane agricoltore o "B" nuovo agricoltore, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie "C" contrasto all'abbandono di terre e "D" compensazione di svantaggi specifici, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) cedente deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087; qualora il soggetto cedente sia una persona giuridica e vi siano più soci detentori del controllo, la continuità aziendale sul soggetto cessionario è garantita da uno qualsiasi dei predetti soci, purché in possesso del requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 60 anni) nell'anno di attribuzione alla riserva nazionale.

Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione della disciplina in esame:

Esempio 1

La società Alfa snc, il cui controllo è esercitato da Tizio, riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore. Nella successiva campagna 2024, la società Alfa snc può cedere i titoli in questione al cessionario società Beta S.r.l. esclusivamente se:

- la società Alfa snc cessa la propria attività agricola;
- la persona fisica Tizio, che esercitava il controllo della società Alfa snc e che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva nazionale, esercita il controllo della società Beta S.r.l., secondo le modalità previste dall'allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- il trasferimento ha ad oggetto tutti i titoli detenuti dalla società Alfa snc.

Esempio 1-bis

La ditta individuale Caio riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore. Nella successiva campagna 2024, Caio può cedere i titoli in questione al cessionario società Gamma s.s. esclusivamente se Caio cessa la propria attività agricola (come ditta individuale), assume il controllo della società Gamma s.s., secondo le modalità previste dall'allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e trasferisce alla predetta società tutti i titoli detenuti.

Esempio 2

La società Alfa snc, il cui controllo è esercitato da Tizio, Caio e Sempronio, riceve titoli dalla riserva nazionale nel 2023 con la fattispecie "C" contrasto all'abbandono di terre o "D" compensazione di svantaggi specifici.

Nella successiva campagna 2024, la società Alfa snc può cedere i titoli in questione al cessionario società Beta S.r.l. esclusivamente se:

- la società Alfa snc cessa la propria attività agricola;
- un socio tra Tizio, Caio e Sempronio che esercitava il controllo della società Alfa snc esercita il controllo della società Beta S.r.l., secondo le modalità previste dall'allegato VII al DM 23 dicembre 2022 n. 660087, purché il già menzionato socio rispettasse il requisito anagrafico (18 – 60 anni) nel 2023 per accedere alla riserva nazionale;
- il trasferimento ha ad oggetto tutti i titoli detenuti dalla società Alfa snc.

Esempio 2-bis

Riprendendo la casistica dell'esempio 2, se la società Alfa snc, dopo aver ricevuto i titoli dalla riserva nazionale cessa definitivamente la propria attività agricola senza “trasformarsi” in altra società, nel 2024 i titoli possono essere trasferiti **alternativamente** o al socio Tizio o al socio Caio o al socio Sempronio (purché il socio rispetti il requisito anagrafico (18 – 60 anni) nel 2023 per accedere alla riserva nazionale) che deteneva il controllo della società Alfa snc. Ciò in quanto l'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il trasferimento dei titoli in questione è autorizzato nel solo caso di continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario. La continuità viene meno nel caso in cui l'attività agricola esercitata dal soggetto cedente sia frazionata in una pluralità di soggetti giuridici (cessionari).

Nei casi di trasformazioni societarie previste dalla tabella sovrastante, il vincolo dei titoli dalla riserva viene trasferito in capo al soggetto cessionario per il restante periodo di vigenza dell'obbligo di divieto di trasferimento.

Nel caso di trasferimento per successione effettiva, invece, il vincolo dei titoli dalla riserva non si trasferisce all'erede.

Il controllo del rispetto del requisito della continuità aziendale nei casi in questione è eseguito in via informatizzata nella fase istruttoria della domanda di trasferimento e qualora il controllo dia esito negativo, viene segnalata specifica anomalia ostativa al trasferimento stesso.

La domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga risolta l'anomalia mediante specifica istruttoria da eseguirsi da parte del soggetto interessato al trasferimento, anche attraverso il CAA al quale ha conferito mandato per la gestione del fascicolo.

Inoltre, al fine di garantire la corretta applicazione della disposizione in esame, per le fattispecie di trasformazione societaria sopra elencate, gli Organismi pagatori eseguono controlli a campione negli anni successivi (entro il triennio) a quello di presentazione della domanda di trasferimento e qualora riscontrino il venir meno del requisito della continuità aziendale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si provvederà alla restituzione definitiva 11 alla riserva nazionale, nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo, dei titoli ottenuti dalla riserva o dell'incremento di valore degli stessi.

A tal fine, gli Organismi pagatori comunicano al Registro Nazionale Titoli, con specifiche funzionalità messe a disposizione in ambito SIAN, i trasferimenti per i quali si deve procedere secondo quanto previsto dal citato art. 13, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Infine, è possibile che si verifichino casi in cui l'agricoltore che ha ricevuto titoli in affitto o altra cessione temporanea ottenga sugli stessi l'attribuzione dalla riserva nazionale per una qualsiasi delle fattispecie previste sotto forma di incremento di valore, ma il contratto scada prima che siano decorsi i tre anni del divieto di trasferimento di cui all'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Si prenda a titolo esemplificativo il seguente esempio:

- Tizio acquisisce terra e titoli in affitto nel 2023, incrementa il valore degli stessi accedendo alla Riserva Nazionale 2023 e nel 2024 scade il contratto di affitto.

Qualora il contratto cessi i propri effetti prima del decorso dei tre anni di divieto di trasferimento, alla scadenza della cessione l'incremento del valore dei titoli è restituito alla riserva nazionale, facendo così tornare in capo al proprietario i titoli affittati privi dell'incremento dalla riserva nazionale. Lo stesso principio si applica anche nel caso di risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli anticipato rispetto alla naturale scadenza.

DIRITTI ALL'AIUTO: Fattispecie trasferimento

Con riferimento ad alcune delle fattispecie di trasferimento titoli previste dagli Allegati 1 e 2 alla presente, si forniscono le seguenti precisazioni ai fini del loro corretto utilizzo.

Vendita (codice 1.0)

Con la vendita il cessionario acquista a titolo definitivo la proprietà dei titoli.

La fattispecie in questione può essere utilizzata anche per gestire le seguenti due casistiche, assimilabili alla vendita per quanto concerne gli effetti giuridici:

- a)** scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale;
- b)** conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. Si precisa che 12 in caso di conferimento temporaneo dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente deve essere utilizzata la fattispecie "Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)".

In presenza di una delle due casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda consiste nel documento/atto registrato tipico della casistica in questione, indicata nell'Allegato 2 alla presente.

Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)

In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico, deve essere chiaramente indicato quali titoli sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli con terra" e quali sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli senza terra" e, conseguentemente, occorre compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie. Si precisa che non è configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si precisa che in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili, il 50% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale. L'affittuario/comodatario non può cedere a propria volta i titoli ad un terzo soggetto, salvo quanto previsto dalla fattispecie conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5).

Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti (codice 2.2)

Nella fattispecie di affitto/comodato di titoli rientra anche la movimentazione con tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- a) persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- b) socio dell'azienda proprietario delle superfici conferite alla società intestataria di titoli o viceversa. Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela di cui sopra o del rapporto societario. Per la fattispecie in esame, in caso di trasferimento titoli per affitto, non si applica la decurtazione pari al 50% del valore dei titoli trasferiti di cui all'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)

La fattispecie in questione è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell'ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente della prima movimentazione. Nella fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

I soggetti cedente e cessionario del trasferimento per risoluzione o recesso del contratto e rientro dei titoli devono essere obbligatoriamente quelli della movimentazione originaria e possono essere trasferiti per il rientro tutti o parte dei titoli originariamente trasferiti.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)

La fattispecie in questione si ha in presenza di un soggetto partecipante che cede superfici e titoli al soggetto partecipante, per un tempo stabilito di comune accordo. In caso di utilizzo della suddetta fattispecie è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti, che la superficie ceduta, così come i titoli, sia obbligatoriamente di proprietà del cedente e che il cessionario abbia la disponibilità delle superfici al 15 maggio dell'anno di campagna. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0).

Successione anticipata (codice 3.0)

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. l), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le casistiche ricadenti nella fattispecie in questione sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima.

Nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

Successione effettiva (codice 3.2)

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della

comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita. Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio **Allegato 3** alla presente.

Scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)

Si precisa che detta fattispecie può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per "successione effettiva", sia stata costituita una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l'erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività. Detta fattispecie trova quindi **applicazione esclusivamente** nel caso in cui il soggetto cessionario sia un erede facente parte della comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dall'Allegato 2 della presente per la fattispecie in questione.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie indicate negli Allegati 1 e 2 della presente e il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività.

In tal caso il soggetto cessionario può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica.

Trasformazione di forma societaria (codice 4.2)

La trasformazione di forma societaria è l'operazione con cui una società cambia la propria forma giuridica, cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Detta fattispecie si applica a qualsiasi tipo di trasformazione prevista dall'ordinamento.

Si precisa che nel solo caso di trasformazione da persona fisica a ditta individuale e viceversa non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei titoli poiché il soggetto giuridico, individuato univocamente dal CUAA nel SIAN, è il medesimo. Analogamente, anche in caso di trasformazione di forma societaria che non comporti il cambiamento di CUAA nel SIAN, non deve essere presentata alcuna domanda di trasferimento titoli.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)

Con la fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le forme di conferimento temporaneo. L'utilizzo di tale fattispecie, che fa permanere la proprietà dei titoli in capo al conferente, **NON** consente l'eventuale successiva cessione dei titoli dalla società ad un terzo soggetto.

Si precisa che, qualora l'agricoltore intenda conferire in via definitiva i titoli alla società, dovrà utilizzare la fattispecie vendita (codice 1.0).

Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)

La fattispecie in esame si applica in tutti i casi in cui i titoli precedentemente conferiti alla società, ritornano nella piena disponibilità del soggetto che aveva eseguito il conferimento. In altri termini, si tratta dell'operazione inversa a quella prevista dalla fattispecie "conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)". Ai fini dell'utilizzo della fattispecie è obbligatorio che i titoli siano trasferiti dalla società al medesimo soggetto che li ha conferiti, indipendentemente dalla permanenza nella qualifica di socio. Possono essere trasferiti tutti o parte dei titoli originariamente conferiti.

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)

Con la fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente, detenuti in affitto/comodato dal medesimo, sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le sole forme di conferimento temporanee previste dalla legge. Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Per tale fattispecie, poiché il cedente della movimentazione non è proprietario dei titoli, occorre acquisire anche il consenso al trasferimento da parte del proprietario dei titoli e la durata della cessione non può essere superiore a quella del primo trasferimento (proprietario – affittuario).

Alla scadenza del conferimento i titoli tornano in capo al soggetto che ha eseguito il conferimento o, se il termine è il medesimo del primo trasferimento (proprietario – affittuario), direttamente in capo al proprietario.

Qualora le parti intendano anticipare il rientro dei titoli al conferente è necessario utilizzare la fattispecie "Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)" e devono essere restituiti obbligatoriamente tutti i titoli conferiti.

Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Scissione di società (codice 5.0)

Nella fattispecie in esame rientra sia la scissione totale che si verifica quando una società si estingue trasferendo l'intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione sia in caso di scissione parziale o scorporazione, che si verifica quando una società trasferisce solo parte del proprio patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Fusione di società (codice 6.0)

Nella fattispecie in esame rientra sia la fusione propria che si verifica quando due o più società si fondono in una nuova società sia la fusione per incorporazione che si verifica quando una o più società vengono incorporate in un'altra società già esistente.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale (codice 7.0)

Con la fattispecie in questione l'agricoltore restituisce volontariamente alla riserva nazionale tutti o parte dei titoli dal medesimo detenuti. Non è possibile frazionare un titolo per restituire solamente una parte del suo valore.

Fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7

Per le fattispecie in questione relative ai subentri in contratto di affitto valgono le medesime precisazioni sopra indicate per le singole fattispecie previste ai punti precedenti. Inoltre, per le fattispecie dal **codice 9.0 al codice 9.5**, trattandosi di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario, il soggetto cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) – codice 9.6

La fattispecie consente il trasferimento dei titoli nel solo caso in cui il soggetto affittuario diviene proprietario, per successione effettiva, dei titoli detenuti in affitto. Si verifica quindi la sovrapposizione tra la qualità di affittuario e quella di proprietario. Con tale movimentazione i titoli sono trasferiti a titolo definitivo in capo al subentrante/erede.

IMPORTANTE

Per tutte le fattispecie di trasferimento titoli, la documentazione prevista dall'Allegato 2 alla presente, completa di tutti gli elementi richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

Inoltre, con riferimento alla documentazione da produrre all'atto dell'informatizzazione della movimentazione e, in particolare, al "**modulo di comunicazione del trasferimento**" indicato nell'Allegato 2 alla presente, si precisa che con tale dicitura ci si riferisce al modello di stampa formato pdf prodotto dal sistema informativo dell'Organismo pagatore all'atto del caricamento della domanda di trasferimento. Il modello in oggetto deve essere obbligatoriamente protocollato senza la necessità di eseguirne il caricamento (upload) poiché è sufficiente che lo stesso venga conservato nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore.

DIRITTI ALL'AIUTO: Richiesta di trasferimento

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all'Organismo pagatore competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda di trasferimento titoli **deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l'anno di campagna.**

Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.

La documentazione giustificativa da allegare obbligatoriamente in ragione della fattispecie di trasferimento scelta, completa in ogni sua parte, registrazione dell'atto compresa, deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di trasferimento e, comunque, non oltre la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli.

Con riferimento, invece, alle domande di trasferimento presentate entro il termine sopra indicato:

- a) i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego **sono rigettati**;
- b) i trasferimenti tempestivamente presentati devono essere perfezionati **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento**. Sempre entro il medesimo termine del 30 novembre, in presenza di anomalie visibili nella sezione specifica della domanda di trasferimento e/o nel sistema informativo dell'Organismo pagatore competente che non consentono il perfezionamento del trasferimento, **l'agricoltore interessato, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l'onere di attivarsi e di superare, ove possibile, l'anomalia segnalata.** I trasferimenti

non **perfezionati entro il 30** novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento sono rigettati.

Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione, da parte del Registro nazionale titoli, di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale).

- c) Successivamente al termine del 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento, possono essere conclusi ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere eseguiti entro il termine sopra indicato.

Terminata l'istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l'Organismo pagatore comunica il trasferimento all'Organismo di coordinamento, con le funzionalità informatiche già in uso, entro cinque giorni lavorativi.

L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all'Organismo pagatore competente che le mette a disposizione dell'interessato, anche per il tramite del CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Si precisa, inoltre, che per il periodo di programmazione 2023 – 2027 non è più prevista l'attivazione a livello nazionale del regime per i piccoli agricoltori.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, coloro che fino al 2022 aderivano al regime in questione possono trasferire i titoli detenuti utilizzando le fattispecie di trasferimento e la procedura prevista dalla presente circolare.

Assenso del cedente

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere commesse a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data in cui viene prestato deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente, entro il termine per il perfezionamento dei trasferimenti previsto dal precedente paragrafo "Diritti all'aiuto: richiesta di trasferimento".

Ai fini della prestazione dell'assenso devono essere messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario; - numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cessionario.

In particolare, per i trasferimenti di titoli eseguiti all'interno del medesimo Organismo pagatore, l'assenso del cedente è acquisito dall'Organismo pagatore stesso e gestito nel proprio sistema informatico. A livello di Agea coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- a)** l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- b)** successivamente, trasferisce ad Agea coordinamento, in apposita area del SIAN, i dati minimi sopra elencati riguardanti il trasferimento, al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- c)** Agea coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente o direttamente all'agricoltore cedente se non associato ad alcun CAA;
- d)** l'Organismo pagatore direttamente o tramite CAA delegato del cedente comunica ad Agea coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- e)** successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento può essere rilasciata. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione delle anomalie devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Le fattispecie per le quali non è prevista l'acquisizione dell'assenso del cedente sono le seguenti:

| CODICE FATTISPECIE | FATTISPECIE |
|---------------------------|---|
| 2.5 | Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli |
| 3.2 | Successione effettiva |
| 7.0 | Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale |
| 8.0 | Annullamento domanda di trasferimento titoli |
| 9.1 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva |
| 9.6 | Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) |
| 10.1 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva |

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi, secondo le procedure stabilite dall'Organismo pagatore competente, conformemente alla procedura per la gestione del fascicolo aziendale da utilizzare in caso di decesso del titolare, prevista dalla specifica circolare in materia. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'Organismo pagatore competente.

Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli

L'annullamento delle validazioni dei trasferimenti già eseguiti può essere richiesto solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende.

A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'Organismo pagatore competente, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'Organismo pagatore è comunicato mediante apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN ad Agea coordinamento che provvede all'annullamento della validazione entro 5 giorni dal ricevimento. La domanda di trasferimento errata è annullata d'ufficio e successivamente è necessario presentare una nuova domanda di trasferimento titoli in sostituzione di quella oggetto di annullamento.

La richiesta di annullamento può essere presentata in qualsiasi momento ma sono fatte salve, in ogni caso, le attività di competenza del Registro nazionale titoli che ormai risultano eseguite e concluse sulla base dei dati del trasferimento come originariamente presentato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, se l'erronea indicazione del numero identificativo del titolo ha determinato la restituzione dello stesso alla riserva nazionale non sarà più possibile correggere il trasferimento).

Pignoramento di titoli PAC

L'AGEA, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 11 novembre 2005 n. 231, ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l'altro, le informazioni relative all'identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l'identificazione e i trasferimenti titoli.

Nel Registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, il valore, l'eventuale movimentazione e la presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro) e blocchi al trasferimento.

I titoli PAC possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il codice fiscale del debitore esecutato e il numero identificativo del titolo che si intende pignorare. È possibile a tal fine allegare all'atto di pignoramento la stampa del Registro nazionale titoli che dettaglia i titoli di proprietà del debitore.

Resta escluso il ricorso alla procedura di pignoramento presso terzi, atteso che AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori. Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009, Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 2115/2021).

Costituisce onere del creditore precedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo www.sian.it per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

È onere del creditore precedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta

elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Dell'annotazione o dei motivi ostativi alla stessa o della presenza di precedenti pesi/vincoli è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata. L'annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia dell'ordinanza di vendita e del verbale di vendita.

La suddetta documentazione è necessaria al fine di eseguire il trasferimento dei titoli ed il suo mancato o incompleto invio determina l'impossibilità di esecuzione del trasferimento dei titoli in favore dell'acquirente. Il trasferimento è eseguito direttamente dall'Ufficio competente.

Per i trasferimenti titoli derivanti da procedure esecutive **NON** trova quindi applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo "Diritti all'aiuto: richiesta trasferimento".

Si rammenta che il cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore procedente.

Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo l'esecuzione del pignoramento.

In tal caso, il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora nelle more della procedura esecutiva, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.

È quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, anche nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva, l'eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all'annotazione del pignoramento. Si precisa, infine, che i contributi percepiti dall'agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento.

Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *"le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze"*. Conseguentemente, l'esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

Pegno di titoli PAC

I titoli PAC possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

È onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo www.sian.it e verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

Si precisa, al riguardo, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto. L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel Registro nazionale titoli.

In caso di escussione del pegno, si precisa, che il soggetto cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati

Il trasferimento è eseguito direttamente dall'ufficio sopra indicato e **NON** trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo "Diritti all'aiuto: richiesta trasferimento".

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo la costituzione del pegno. In tal caso, il pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora dopo la costituzione del pegno, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, si verificasse la perdita di tutti o parte dei titoli oggetto di pegno, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA. Il pegno risulterà estinto per perimento dell'oggetto.

Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive di pegno e pignoramento

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d'ufficio direttamente da AGEA coordinamento. La documentazione necessaria per il trasferimento titoli deve essere trasmessa direttamente all'AGEA – Area Coordinamento – a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it **NON** trova pertanto applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo "Diritti all'aiuto: richiesta trasferimento".

Si precisa, inoltre, che i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso se la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva. Tuttavia, in caso di ritardo nella comunicazione della vendita da parte del soggetto interessato, qualora nel frattempo siano già stati erogati contributi in capo al soggetto cedente nella campagna in corso, il trasferimento dei titoli sarà eseguito a valere per la campagna successiva.

Qualora, invece, la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta sia successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna dell'anno seguente.

Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli

| Codice | Fattispecie movimentazione titoli |
|--------|---|
| 1.0 | Vendita |
| 2.0 | Affitto/comodato di titoli con terra |
| 2.1 | Affitto/comodato di titoli senza terra - decurtazione valore titoli del 50% - art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 |
| 2.2 | Affitto con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti |
| 2.5 | Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli |
| 2.6 | Contratto di compartecipazione stagionale |
| 3.0 | Successione anticipata |
| 3.2 | Successione effettiva |
| 3.6 | Scioglimento della comunione ereditaria |
| 4.2 | Trasformazione di forma societaria |
| 4.3 | Conferimento temporaneo di titoli ad una società |
| 4.4 | Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente |
| 4.5 | Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli |
| 5.0 | Scissione di società |
| 6.0 | Fusione di società |
| 7.0 | Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale |
| 8.0 | Annullamento domanda di trasferimento titoli |
| 9.0 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda |
| 9.1 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva |
| 9.2 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata |
| 9.3 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria |
| 9.4 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione di società |
| 9.5 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione di società |
| 9.6 | Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) |
| 10.0 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda |
| 10.1 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva |
| 10.3 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata |
| 10.5 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria |
| 10.6 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione di società |
| 10.7 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione di società |

Allegato 2 – Dettaglio movimentazioni e documentazione

| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|---|---|-------------|---|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 1.0 | Vendita di titoli | 1. Contratto/atto registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | In caso di cessione di titoli con il vincolo da riserva nazionale, il trasferimento è possibile unicamente nei due seguenti casi: a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società con trasferimento dei titoli della società ad un socio che esercitava il controllo sulla società; b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. |
| 2.0 | Affitto/comodato di titoli con terra | 1. Contratto registrato con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | |
| 2.1 | Affitto/comodato di titoli senza terra | 1. Contratto registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | 1. Il valore dei titoli trasferiti è decurtato del 50% ai sensi dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 |
| 2.2 | Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti | 1. Contratto registrato contenente il consenso di tutti i contraenti, con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | |
| 2.5 | Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli | 1. Copia registrata dell'atto di risoluzione/recesso del contratto 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | 1. Sono trasferibili per rientro al cessionario (cedente nel precedente trasferimento) tutti i titoli originariamente trasferiti tra lo stesso e il cedente (cessionario nel precedente trasferimento) |
| 2.6 | Contratto di compartecipazione stagionale | 1. Contratto registrato con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | |
| 3.0 | Successione anticipata | 1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | 1. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche |

Allegato G

| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|--|---|---|---|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 3.2 | Successione effettiva | <p>In caso di successione legittima:</p> <p>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante E</p> <p>2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria INOLTRE:</p> <p>3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti OPPURE</p> <p>5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita E</p> <p>6. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> <p>In caso di successione testamentaria:</p> <p>7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante E</p> <p>8. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | <p>2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p>4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi</p> | |
| 3.6 | Scioglimento della comunione ereditaria | <p>1. Copia dell'atto registrato di scioglimento della comunione ereditaria con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica</p> |
| 4.2 | Trasformazione di forma societaria | <p>1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche</p> |
| 4.3 | Conferimento temporaneo di titoli ad una società | <p>1. Copia dell'atto registrato con il quale avviene il conferimento alla società con indicazione del numero identificativo dei titoli e dal quale emerge la qualifica di socio del cedente 2. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica</p> |
| 4.4 | Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente | <p>1. Copia registrata dell'atto negoziale o della delibera o della variazione dell'atto costitutivo/statuto relativa alla restituzione al soggetto conferente con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | |
| 4.5 | Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli | <p>1. Copia dell'atto registrato con il quale avviene il conferimento alla società con indicazione del numero identificativo dei titoli e dal quale emerge la qualifica di socio del cedente 2. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica</p> |

Allegato G

| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|---|--|-------------|---|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 5.0 | Scissione di società | 1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | 1. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche |
| 6.0 | Fusione di società | 1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento | | 1. Il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche |
| 7.0 | Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale | 1. Modulo di comunicazione con indicazione del numero identificativo dei titoli restituiti | | 1. I titoli vengono annullati definitivamente 2. Gli importi vengono registrati sulla tabella della riserva come movimenti a credito con il CUAA del cedente e il tipo movimento 3. La restituzione non è possibile se il cedente risulta sospeso dall'Organismo pagatore 4. La restituzione non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento 5. La restituzione non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza) |
| 8.0 | Annullamento domanda di trasferimento titoli | 1. Copia della documentazione probatoria dalla quale si evince l'errore che giustifica l'annullamento | | 1. L'annullamento non è possibile se il cedente risulta sospeso dall'Organismo pagatore 2. L'annullamento non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento 3. L'annullamento non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza) |
| 9.0 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda | 1. Copia del contratto registrato di trasferimento dell'azienda con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento | | 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata |

| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|---|--|---|---|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 9.1 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva | <p>In caso di successione legittima:</p> <p>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante E</p> <p>2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria INOLTRE:</p> <p>3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti, OPPURE</p> <p>5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita E</p> <p>6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario E</p> <p>7. Modulo di comunicazione del trasferimento In caso di successione testamentaria:</p> <p>8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante E</p> <p>9. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | <p>2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p>4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi</p> | <p>1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto</p> |
| 9.2 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata | <p>1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti</p> <p>2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario</p> <p>3. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto</p> <p>2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche</p> |
| 9.3 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria | <p>1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti</p> <p>2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario</p> <p>3. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto</p> <p>2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche</p> |

Allegato G

| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|---|---|--|--|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 9.4 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione di società | <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. In presenza di titoli affittati a terzi deve essere prodotta la documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche |
| 9.5 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione di società | <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche |
| 9.6 | Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) | <p>In caso di successione legittima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria <p>INOLTRE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti, OPPURE 5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Modulo di comunicazione del trasferimento <p>In caso di successione testamentaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Modulo di comunicazione del trasferimento | <ol style="list-style-type: none"> 2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante 4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti a titolo definitivo al nuovo soggetto (erede) tutti i titoli già affittati dal soggetto cedente (de cuius) al cessionario affittuario, ora erede |
| 10.0 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratto registrato di trasferimento dell'azienda con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto |

Allegato G

| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|---|---|---|---|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 10.1 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva | <p>In caso di successione legittima:</p> <p>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante E</p> <p>2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria INOLTRE:</p> <p>3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti, OPPURE</p> <p>5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita E</p> <p>6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario E</p> <p>7. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> <p>In caso di successione testamentaria:</p> <p>8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante E</p> <p>9. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | <p>2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p>4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi</p> | <p>1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto</p> |
| 10.3 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata | <p>1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti</p> <p>2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario</p> <p>3. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto</p> <p>2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche</p> |
| 10.5 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria | <p>1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti</p> <p>2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario</p> <p>3. Modulo di comunicazione del trasferimento</p> | | <p>1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto</p> <p>2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche</p> |

Allegato G



| Codice | Fattispecie movimentazione | Documentazione da produrre | | Caratteristiche specifiche del trasferimento |
|--------|---|---|-------------|--|
| | | Obbligatoria | Alternativa | |
| 10.6 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione di società | <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. In presenza di titoli affittati a terzi deve essere prodotta la documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche |
| 10.7 | Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione di società | <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche |

Allegato 3 - Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER USO SUCCESSIONE

(Art. 4,19,21 E 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

...L.... sottoscritt.....
 nat... a(.....), il
 residente a
 in n.,
 consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, DPR n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che
 nat... a(.....) il
 è decedut... a il
 di stato civile ;
 che il de cuius ebbe a disporre dei suoi beni con testamento di ultime volontà, pubblicato dal Notaio in data con verbale n.
 registrato a il ;
 pertanto, eredi testamentari sono, oltre al sottoscritto dichiarante, i seguenti signori:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Luogo e data di nascita</i> | <i>Rapporto di parentela con la persona deceduta</i> |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

che non vi sono altri eredi oltre ad essi;

che tutti gli eredi sopra citati hanno la piena capacità di agire e la piena capacità giuridica;

che tutti gli eredi sono maggiorenni ad eccezione di

che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione e che al momento del decesso erano conviventi sotto lo stesso tetto. (*)

(*) Barrare la casella se ricorre l'ipotesi.

.....

...L.... Dichiarante

(luogo e data)

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per l'accesso alla riserva nazionale dei diritti all'aiuto

INDICE

| | |
|---|----|
| ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE | 3 |
| RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA | 3 |
| REQUISITI DI AMMISSIBILITA' GENERALI PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE ... | 5 |
| ACCESSO ALLA RISERVA: fattispecie previste | 6 |
| Giovane agricoltore (fattispecie A) | 6 |
| Nuovo agricoltore (fattispecie B) | 6 |
| Istruzioni per la compilazione della SCHEDA di FASCICOLO - GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE | 10 |
| Contrasto all'abbandono di terre (fattispecie C) | 14 |
| Compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D) | 14 |
| Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie (fattispecie F) | 15 |
| Costituzione della riserva nazionale e gestione finanziaria | 16 |
| Controlli istruttori | 17 |
| ELENCO controlli istruttori delle domande di accesso alla riserva nazionale | 19 |
| ESEMPI E CASISTICHE - Procedura di calcolo dei titoli PAC per le fattispecie di accesso alla riserva nazionale | 20 |

ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

La presente sezione descrive le modalità di accesso alla riserva nazionale ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto (c.d. "titoli") per la PAC 2023-2027 e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 26);
- Piano Strategico Nazionale (PSN PAC 2023-2027) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 (capitolo 4.2.1);
- DM MASAF n. 660087/2022 e s.m.i. (art. 12);
- Circolare applicativa di Agea Coordinamento n. 3547/2023.

RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA

La domanda di accesso alla riserva nazionale (DAR) viene raccolta dagli Organismi Pagatori di riferimento. Il beneficiario presenta la domanda nell'ambito della Domanda Unica resa disponibile dall'Organismo Pagatore di competenza presso cui detiene il Fascicolo Aziendale. L'agricoltore interessato ad accedere alla riserva nazionale deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica nell'anno di riferimento. Il procedimento amministrativo della riserva nazionale è di competenza dell'Organismo pagatore che esegue l'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale. Gli Organismi pagatori eseguono i controlli amministrativi automatizzati sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale, utilizzando a tal fine anche i dati e le informazioni messi a disposizione da AGEA nell'ambito del SIGC.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) rende disponibile la presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale attraverso la compilazione delle relative sezioni nell'ambito della **Domanda Unificata**. I dettagli per la presentazione sono descritti nella sezione dedicata alla presentazione delle domande.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli **agricoltori in attività**, persone fisiche di età compresa tra **diciotto anni compiuti** al momento di presentazione della domanda e **sessanta anni compiuti** nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui **rappresentante legale** è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una **superficie minima ammissibile pari ad un ettaro, per ciascuna tipologia di accesso alla riserva**.

Costituzione della Riserva nazionale

La riserva nazionale è costituita **presso l'Organismo di Coordinamento nazionale (AGEA)** ed è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013, a:

- diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - delle norme sull'agricoltore in attività; ii) dei requisiti minimi;
- numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso;
- diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;

- d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6. 2.

Priorità di assegnazione

La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, **in via prioritaria**, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto alle categorie prioritarie sopra esposte.

Esaurite le fattispecie prioritarie, la riserva viene usata per:

a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità.

L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici è concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;

b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettera c).

Valore dei diritti

Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Norme di accesso

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi della normativa, secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla **data del 15 maggio dell'anno di domanda**.

L'accesso alla riserva nazionale è **consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.**

Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva **una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.**

L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore.

ATTENZIONE: La richiesta di accesso alla riserva come giovane agricoltore può essere effettuata fino al quarantesimo anno di età nella campagna di presentazione della domanda unica, mentre la richiesta di accesso alla riserva come nuovo agricoltore può essere effettuata dal quarantunesimo anno di età nella campagna di presentazione della domanda unica.

È esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' GENERALI PER L'ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

L'accesso alla riserva nazionale avviene mediante l'attribuzione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante l'aumento del valore dei titoli detenuti, fino al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione, fissato dall'Organismo di coordinamento.

Per accedere alla riserva nazionale, gli agricoltori devono possedere taluni requisiti di carattere generale, di seguito indicati, nonché requisiti specifici propri della singola fattispecie richiesta.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

- a) l'accesso alla riserva è consentito esclusivamente agli **agricoltori in attività** ai sensi dell'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023;
- b) possono presentare domanda di accesso alla riserva le persone fisiche di **età compresa tra diciotto anni compiuti** al momento di presentazione della domanda **e sessanta anni compiuti** nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui **rappresentante legale** è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda;
- c) ai fini dell'attribuzione dei titoli si tiene conto del numero di **ettari ammissibili** che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del **15 maggio** dell'anno di domanda;
- d) l'accesso è consentito per una **superficie minima** ammissibile pari ad **un ettaro per ciascuna fattispecie**.

Si precisa che sia i requisiti di ammissibilità di carattere generale che quelli richiesti per le singole fattispecie, con particolare ma non esclusivo riferimento al nuovo e al giovane agricoltore, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per "**momento di presentazione della domanda**" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Al riguardo, con specifico riferimento al **requisito di istruzione e competenza** previsto sia per il giovane che per il nuovo agricoltore, per la campagna 2023, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al Piano Strategico Nazionale proposte dal competente Ministero e che, pertanto, l'efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all'approvazione della Commissione.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e l'eventuale istruttoria da svolgere, anche con l'eventuale documentazione giustificativa che deve essere prodotta dall'agricoltore, è eseguita secondo le modalità e le tempistiche definite ai successivi paragrafi.

ACCESSO ALLA RISERVA: fattispecie previste

L'art. 26 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevedono le seguenti fattispecie di accesso alla riserva nazionale:

| Codifica fattispecie | Fattispecie |
|----------------------|--|
| A | Giovane agricoltore |
| B | Nuovo agricoltore |
| C | Contrasto all'abbandono di terre |
| D | Compensazione di svantaggi specifici |
| F | Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie |

Di seguito sono riportati i requisiti di ammissibilità specifici per ciascuna fattispecie.

Giovane agricoltore (fattispecie A)

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che è in possesso dei requisiti dettagliati dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Al riguardo, si richiama integralmente la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 35149 del 12 maggio 2023 relativa al **giovane agricoltore**, che si applica anche alla fattispecie di accesso alla riserva in esame.

In aggiunta, l'art. 13, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli o gli incrementi di valore dei titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale **sono riversati definitivamente alla riserva nazionale** nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 dell'art. 13 dello stesso DM.

Al riguardo, gli Organismi pagatori eseguono controlli a campione negli anni successivi (entro il triennio) a quello di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale e qualora riscontrino il venir meno del controllo effettivo e duraturo sulla società da parte del giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva, si provvederà alla restituzione definitiva dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell'incremento di valore degli stessi alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

A tal fine, gli Organismi pagatori comunicano al **Registro Nazionale Titoli**, con specifiche funzionalità messe a disposizione in ambito SIAN, i beneficiari nei confronti dei quali si deve procedere secondo quanto previsto dal citato art. 13, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Nuovo agricoltore (fattispecie B)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, l'art. 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il nuovo agricoltore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito di inizio dell'attività agricola: inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al Reg. (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

b) requisito anagrafico: ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla precedente lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda.

c) requisito di istruzione e competenza: è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda con la quale si chiede l'accesso alla riserva nazionale in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) superamento dell'esame di Stato** per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore**, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome; ai sensi della Circolare Agea Coordinamento n. 37267/2023 e n. 40336/223, si precisa che, in merito all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell'esame finale¹.
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Ai sensi delle circolari AGEA COORDINAMENTO n. 35149 del 12.05.2023 e n. 35478 del 12.05.2023: con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto per il nuovo agricoltore, **per la campagna 2023**, in deroga a quanto previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del **30 settembre 2023**, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023.

Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera a) - inizio dell'attività agricola, se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale risulta aver svolto attività agricola in un qualsiasi momento anteriormente all'anno 2021, la condizione di ammissibilità non è soddisfatta.

L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a)** iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale;
- b)** apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
- c)** iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

¹ Ai sensi della circolare AGEA COORDINAMENTO n. 40336 del 26.05.2023: con riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto dagli artt. 5 e 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 rispettivamente per il giovane e per il nuovo agricoltore, ed in particolare all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, si precisa che **il monte di 150 ore può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell'esame finale**. Inoltre, con riferimento al paragrafo 3.2, lett. c), punto 2) e al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35478 del 12.05.23, nonché al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35149 del 12.05.23, concernenti rispettivamente le istruttorie del nuovo agricoltore e del giovane agricoltore, le parole "relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale" in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione.

d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.

Rispetto all'anno civile di inizio dell'attività agricola, l'agricoltore deve soddisfare l'ulteriore requisito di aver presentato domanda di accesso alla riserva in questione non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII del medesimo DM sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.

Se, pertanto, il richiedente l'accesso alla riserva nazionale è una persona giuridica, **tutte le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica** non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'esercizio del controllo sulla persona giuridica è eseguita utilizzando i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie e di seguito riepilogati:

A. SOCIETÀ DI PERSONE

A1 Società semplice (s.s.) e Società in nome collettivo (snc)

Esercita il controllo il socio che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

A2 Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il predetto socio accomandatario sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B. SOCIETÀ DI CAPITALI

B1 Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)

Esercita il controllo il socio che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B2 Società unipersonale a responsabilità limitata (srl unipersonale)

Esercita il controllo il socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B3 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

C. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

Esercita il controllo il socio che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

La verifica che l'agricoltore non abbia praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica (nel caso delle persone giuridiche per tutti coloro che esercitano il controllo della stessa) è eseguita utilizzando gli eventi sopra elencati utilizzati per la verifica dell'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola di cui all'art. 6, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La presenza anche di uno solo dei suddetti eventi non consente di ritenere soddisfatto il requisito in esame.

Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli per le fattispecie giovane e nuovo agricoltore

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva con le fattispecie A e B possono sia ricevere titoli ex novo che incrementare il valore dei titoli già detenuti fino a raggiungere il valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione. Detto valore è calcolato dall'Organismo di coordinamento dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero dei titoli assegnati.

Le specifiche modalità di calcolo dei titoli sono riportate nei paragrafi successivi.

Le due fattispecie in esame, insieme alla fattispecie F, sono considerate prioritarie nell'attribuzione dei titoli e, pertanto, tutte le richieste risultate ammissibili devono trovare soddisfazione integrale.

Si precisa, inoltre, che in caso di titoli detenuti in affitto o qualsiasi altra tipologia di cessione temporanea, il beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario/cessionario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto o della cessione temporanea, l'incremento di valore dei titoli è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi entro 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto. La perdita dell'incremento del valore dei titoli si verifica anche in caso di rientro anticipato al proprietario rispetto alla scadenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B **è consentito una sola volta** e la richiesta di accesso alla fattispecie A **esclude** la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).

Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica/ditta individuale e una richiesta di accesso in qualità di socio di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario.

Istruzioni per la compilazione della SCHEDA di FASCICOLO - GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE

In fase di compilazione il sistema precompila con i dati presenti in **scheda NUOVO/GIOVANE AGRICOLTORE di Fascicolo**. Nel caso di premialità già attivate nella precedente programmazione e non ancora concluse, il sistema effettua alcuni controlli sulla base dei dati presenti in ISTRUTTORIA delle domande precedenti.


La scheda si compone di due parti: la prima contiene le dichiarazioni relative ai requisiti che devono essere posseduti dal beneficiario (le prime due dichiarazioni sono tra di loro alternative); la seconda parte contiene i dati relativi al soggetto "giovane" ricavati dalle schede di fascicolo.

Esenzione registro imprese - Data iscrizione: campi precompilati sulla base delle informazioni presenti nella scheda INFO.CCIAA del fascicolo aziendale.

Codice fiscale del giovane agricoltore: nel menù a tendina viene proposto il codice fiscale della persona indicata in scheda NUOVO/GIOVANE AGRICOLTORE di Fascicolo per il tipo richiesta GIOVANE AGRICOLTORE. In caso di inserimento di più soggetti per tale tipo di richiesta, il sistema li propone tutti: sarà cura dell'utente selezionare quello desiderato.

Ruolo del giovane agricoltore: nel caso di ditta individuale il campo è precompilato a TITOLARE; nel caso di persone giuridiche è precompilato sulla base delle informazioni presenti nella scheda PERSONE del fascicolo aziendale.

Data di primo insediamento: campo da compilare manualmente nel formato gg/mm/aaaa



Accedere alla scheda posta nel menù di sinistra e selezionare "Dettaglio"
Tramite il tasto "NUOVO" è possibile aggiungere soggetti alla scheda.

Lista Giovane/Nuovo Agricoltore

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|-------------|-----------|
| Visualizza istanze | TUTTE | | | | | | | | | |
| Filtra Nuovo Torna | | | | | | | | | | |
| Codice Fiscale | Nome | Cognome | Data di Nascita | Tipo di richiesta | Titolo di Studio | Corso di Formazione | Iscrizione INPS | Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | Data inizio | Data fine |

NB: Vengono proposti esclusivamente i soggetti presenti in scheda Persone.

Selezionare, dal menù Persona, il soggetto cui si riferiscono i dati della scheda e compilare con i dati necessari (si ricorda che è sufficiente popolare la scheda per il Codice Fiscale Giovane o Nuovo Agricoltore interessato)

Dettaglio Giovane/Nuovo Agricoltore

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------------|
| Fonte dati | Aggiornato il | Valido inizio | Valido fine |
| Persona | | | |
| Codice Fiscale | | Data di Nascita | 29/03/1965 |
| Nome | | Cognome | |
| Tipo di richiesta | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | | |

Sezione PERSONA e Tipologia di richiesta

Compilare i dati relativi al soggetto, selezionando dal relativo menù a tendina, la **Tipologia di richiesta**:

- NUOVO AGRICOLTORE : da indicare per accesso alla riserva fattispecie B
- GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027): da indicare per premio complementare al reddito GIOVANE AGRICOLTORE (prima richiesta) e per accesso alla riserva fattispecie A
- GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2014-2022): da indicare per premio complementare al reddito GIOVANE AGRICOLTORE (prosecuzioni di richieste già attivate nella precedente programmazione)

Dettaglio Giovane/Nuovo Agricoltore

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|
| Fonte dati | Aggiornato il | Valido inizio | Valido fine |
| Persona | | | |
| Codice Fiscale | | Data di Nascita | 15/01/1974 |
| Nome | | Cognome | |
| Tipo di richiesta | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | | |
| Abilitazione Professionale | TITOLO DI STUDIO | | |
| Supplemento dell'esame di Stato | GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022) | | |
| Abilitazione Professionale | NUOVO AGRICOLTORE | | |

NB: nel caso di NUOVO AGRICOLTORE e GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027): è necessario compilare i dati relativi al possesso dei requisiti di istruzione e competenza (titolo di studio/corsi/ INPS/ PSR), inserire l'atto e salvare la scheda.

Invece nel caso di GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2014-2022): è sufficiente inserire la sola Tipologia di richiesta e salvare la scheda (non è necessario allegare l'atto).

Sezione TITOLI DI STUDIO

Compilare i DATI relativi ai **requisiti di istruzione/competenza**. Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** se TIPOLOGIA di richiesta = NUOVO AGRICOLTORE e/o GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027);
- **NON** sono obbligatori solo se TIPOLOGIA di richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022).

I dati relativi ai **requisiti di istruzione/competenza** sono suddivisi nelle seguenti sezioni: Abilitazione professionale; Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario; Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo; Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo; Titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Iniziando a compilare una sezione, il sistema verifica, in fase di salvataggio, che siano compilati tutti i campi previsti per la stessa (Tipologia, Istituto, Comune, data...).

È sufficiente compilare una sola Tipologia tra quelle previste dalla norma di riferimento che garantiscano il requisito di formazione.

| Titolo di Studio | |
|--|--------------------------|
| Abilitazione Professionale | |
| Superamento dell'esame di Stato | <input type="checkbox"/> |
| Abilitazione Professionale | <input type="text"/> |
| Comune Esame | <input type="text"/> |
| Data Esame | <input type="text"/> |
| Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Laurea | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Diploma | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo | |
| Tipo di titolo | <input type="text"/> |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Diploma | <input type="text"/> |
| Titolo di scuola secondaria di primo grado | |
| Tipologia | <input type="text"/> |
| Istituto | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Data Rilascio | <input type="text"/> |

Sezione Corso di Formazione 150 ore

Compilare i DATI relativi al Corso di Formazione 150 ore (Data Attestato, Ente, Flag Corso non veneto, Codice corso, Allegato). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** se TIPOLOGIA di richiesta = **NUOVO AGRICOLTORE** e/o **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)** E Titolo di studio = Titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo / Titolo universitario a indirizzo non agricolo.
- **NON** sono obbligatori se TIPOLOGIA di richiesta = **GIOVANE AGRICOLTORE (DA PROGRAMMAZIONE 2014-2022)**.

L'aggiunta dell'allegato è sempre obbligatoria nel caso di CORSO di Formazione 150 ore.

| Corso di Formazione 150 ore | |
|--|---|
| Data Attestato | <input type="text" value="20/06/2022"/> |
| Ente | <input type="text"/> |
| Corso non Veneto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Codice | <input type="text"/> |
| Allegato attestato corso di formazione 150 ore | <input type="text" value="...pdf"/> |







Sezione Iscrizione INPS

Compilare i DATI relativi all'iscrizione INPS (Tipologia Iscrizione, Sede Inps competente, Anno 1, Anno 2 e Anno 3). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** nel caso di: Tipologia richiesta = **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)** E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado; oppure nel caso di Tipologia richiesta = **NUOVO AGRICOLTORE** E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado.

NB: la norma prevede, per il **GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027)**, che il Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado, debba essere accompagnato da **esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure accompagnato da partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

Pertanto, i dati relativi all'Iscrizione INPS sono alternativi alla compilazione dei dati "Sviluppo Rurale Ricambio generazionale" nel solo caso di Tipologia richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado.

| Iscrizione INPS | |
|----------------------|--|
| Anno 1 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |
| Anno 2 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |
| Anno 3 | |
| Tipologia Iscrizione | <input type="text"/> |
| Sede Inps competente | <input type="text"/>   |
| Anno | <input type="text"/> |

Sezione Sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale

Compilare i DATI relativi allo Sviluppo Rurale (Numero Istanza, Anno, ente). Tali dati:

- sono **OBBLIGATORI** nel caso di: Tipologia richiesta = GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) E Titolo di studio = scuola secondaria di primo grado, in assenza di esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo.

| Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | |
|---|----------------------|
| Numero Istanza | <input type="text"/> |
| Anno | <input type="text"/> |
| Ente | <input type="text"/> |

Per salvare i dati inseriti, utilizzare il tasto **[Salva]**.

Una volta salvati i dati, sarà visualizzabile un riepilogo ritornando alla scheda. Per rientrare nel dettaglio del soggetto, selezionare la "cartella gialla".

| Codice Fiscale | Nome | Cognome | Data di Nascita | Tipo di richiesta | Titolo di Studio | Corso di Formazione | Iscrizione INPS | Sviluppo Rurale Cooperazione Ricambio Generazionale | Data inizio | Data fine |
|------------------------|---------|---------|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------|---|-------------|------------|
| MRDNRC65C29F770VENRICO | MURADOR | | 29/03/1985 | GIOVANE AGRICOLTORE (PROGRAMMAZIONE 2023-2027) | S | S | | | 09/05/2023 | 31/12/9999 |

Atto da allegare alla scheda

Le informazioni inserite nella scheda dovranno essere comprovate da apposita DSAN rilasciata da parte del titolare o rappresentante legale dell'azienda interessata.

Tale DSAN dovrà essere repertoriata nel fascicolo elettronico collegando alla scheda un atto della tipologia GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE, utilizzando la seguente codifica: 784 - DSAN per dati giovane/nuovo agricoltore

NB: un modello DSAN di esempio è disponibile nel sito web dell'agenzia nella sezione Documenti della pagina dedicata al Fascicolo aziendale e della pagina dedicata agli Aiuti di superficie - Domanda Unica.

Contrasto all'abbandono di terre (fattispecie C)

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in esame può avvenire per due distinte tipologie di superfici detenute dall'agricoltore richiedente:

a) casistica C1:

superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. Per tali superfici l'accesso alla riserva nazionale è concesso unicamente qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;

b) casistica C2:

superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti **nel fascicolo aziendale** dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.

Compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013. La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione giustificativa.

Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli per le fattispecie contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici (C e D)

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva con le fattispecie C e D possono sia ricevere titoli ex novo che incrementare il valore dei titoli già detenuti fino a raggiungere il valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione. Detto valore è calcolato dall'Organismo di coordinamento dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero dei titoli assegnati.

Le specifiche modalità di calcolo dei titoli sono riportate nei successivi paragrafi.

Si precisa, inoltre, che in caso di titoli detenuti in affitto o qualsiasi altra tipologia di cessione temporanea, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario/cessionario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto o della cessione temporanea, l'incremento di valore dei titoli è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi entro 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto. La perdita dell'incremento del valore dei titoli si verifica anche in caso di rientro anticipato al proprietario rispetto alla scadenza contrattuale.

L'art. 12, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha ricevuto l'attribuzione di titoli in una qualsiasi campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie

sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario.

Ai fini della corretta applicazione della disposizione sopra citata e, dunque, dell'apposizione del vincolo, **si considera la superficie grafica totale richiesta per l'assegnazione dei titoli, anche se l'attribuzione degli stessi, a causa della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per soddisfare la totalità delle richieste presentate, è avvenuta su una minore superficie rispetto a quella richiesta o sia stato attribuito un valore monetario inferiore.**

In altri termini, l'assegnazione di un qualsiasi valore finanziario (indipendentemente dalla sua entità) dalla riserva nazionale comporta che l'intera superficie grafica richiesta sia considerata quale superficie che ha generato titoli e, pertanto, non può più essere utilizzata per ottenere titoli dalla riserva nazionale per le fattispecie in questione.

Solamente qualora la totalità della superficie grafica richiesta non abbia generato l'attribuzione di titoli, la stessa potrà essere utilizzata per richiedere l'accesso alla riserva in una successiva campagna. Le superfici che hanno generato l'attribuzione di titoli sono inserite nel registro dei vincoli, reso disponibile agli Organismi pagatori in formato grafico per lo svolgimento delle istruttorie.

Le richieste risultate ammissibili per le due fattispecie in esame possono essere soddisfatte solamente dopo che sia esaurita l'attribuzione dei titoli per le fattispecie prioritarie (**fattispecie A, B e F**), nei limiti delle risorse finanziarie che residuano. Qualora tali risorse non fossero comunque sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste per le fattispecie C e D, come precisato dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018, si procede all'assegnazione dei titoli con le seguenti modalità:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva, il valore di tali titoli deve essere pari al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione. Tuttavia, il numero di titoli assegnati potrebbe essere ridotto e, quindi, coprire solo una parte della superficie ammissibile detenuta;
- per gli agricoltori già assegnatari di titoli che chiedono l'incremento del loro valore, quest'ultimo può essere aumentato fino al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione ma in ragione delle risorse finanziarie disponibili può essere anche inferiore al valore medio nazionale.

Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie (fattispecie F)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale gli agricoltori che, **in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o incrementare il valore dei titoli già detenuti.**

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per l'attribuzione dei titoli e l'ottenimento dei contributi, l'agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Alla luce di quanto sopra, l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive **NON** integra la condizione di ammissibilità della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

L'acquisto potrebbe consentire al ricorrente di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all'aiuto). L'agricoltore interessato deve presentare la richiesta di accesso alla riserva all'Organismo pagatore competente, allegando il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli. L'Organismo pagatore esegue un'istruttoria preliminare e se

ritiene che sussistano le condizioni per l'attribuzione dei titoli, trasmette la domanda con la relativa documentazione ad Agea coordinamento.

Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli per la fattispecie provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei titoli conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

Costituzione della riserva nazionale e gestione finanziaria

La riserva nazionale è costituita presso l'Organismo di coordinamento nell'ambito del **Registro Nazionale Titoli ed è annualmente alimentata**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del Reg. (UE) n. 1307/2013, a:

a) titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:

- i) delle norme sull'agricoltore in attività;
- ii) dei requisiti minimi;

b) numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali titoli, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di proprietà e di valore più basso;

c) titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori;

d) titoli indebitamente assegnati;

e) titoli restituiti alla riserva ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la riserva è utilizzata per assegnare titoli, in via prioritaria, ai giovani agricoltori (fattispecie A), ai nuovi agricoltori (fattispecie B) e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità (fattispecie F).

Solamente dopo aver esaurito l'assegnazione dei titoli per le fattispecie prioritarie, il restante plafond disponibile nella riserva nazionale è utilizzato per assegnare titoli alle fattispecie contrasto all'abbandono di terre (fattispecie C) e compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D).

Per eseguire l'attribuzione dei titoli, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3%, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei titoli alle categorie prioritarie sopra indicate.

Il valore dei titoli da assegnare agli agricoltori dalla riserva nazionale è stabilito dall'Organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero (superficie titoli) di titoli assegnati.

Controlli istruttori

Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro DAR) istituito nell'ambito del SIAN.

L'istituzione di tale Registro garantisce la disponibilità e la fruibilità dei dati del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore a tutti gli Organismi pagatori, titolari del procedimento amministrativo della riserva nazionale, e l'esecuzione dei controlli amministrativi incrociati per garantire il rispetto dei vincoli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Nel suddetto **Registro DAR** viene riportato, tra l'altro, il CUAA della persona fisica "giovane" indicato dal richiedente l'aiuto e il CUAA della persona fisica (legale rappresentante) indicato dal richiedente l'aiuto sul quale sono eseguiti i controlli rispettivamente del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore.

Come sopra rappresentato, la verifica del possesso del requisito di giovane e di nuovo agricoltore è eseguita, ove possibile, in via informatizzata utilizzando i dati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici agli Organismi pagatori.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore, anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato, può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione comprovante l'esistenza dello stesso. La documentazione è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, **con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza**, sia per il **giovane** che per il **nuovo** agricoltore, l'agricoltore deve rendere disponibili all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, le informazioni relative all'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito il titolo di studio o ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, la data di conseguimento titolo/superamento dell'esame di Stato, il Comune e la Provincia, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale (qualora si avvalga della casistica che prevede tale requisito).

Le Circolari Agea Coordinamento n. 37267/2023 e n. 40336/2023 hanno precisato che, con riferimento al paragrafo 3.2, lett. c), punto 2) e al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35478 del 12.05.23, nonché al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. 35149 del 12.05.23, concernenti rispettivamente le istruttorie del nuovo agricoltore e del giovane agricoltore, le parole "relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale" in relazione al requisito di istruzione e competenza sono da riferirsi alla qualifica professionale (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale) e non all'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ha reso disponibile apposita scheda, denominata "GIOVANE/NUOVO AGRICOLTORE", nell'ambito del Fascicolo Aziendale, si vedano istruzioni riportate nell'apposito capitolo del presente manuale.

Si rappresenta che i suddetti elementi minimi sono indispensabili all'Amministrazione per verificare l'esistenza della condizione di ammissibilità ed eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese in merito al possesso del titolo di studio. Pertanto, la mancata dichiarazione di tali informazioni da parte dell'interessato determinerà l'esito negativo della domanda.

Tutti i dati e le informazioni relativi al requisito di giovane e nuovo agricoltore (insediamento, inizio attività, requisito anagrafico, requisito di istruzione e competenza), nonché il dettaglio delle eventuali anomalie istruttorie rilevate in fase di verifica dei suddetti requisiti, sono resi disponibili nell'apposito Registro DAR a beneficio degli Organismi pagatori, dell'agricoltore e del CAA mandatario.

Anche per le fattispecie C e D la verifica circa l'ammissibilità delle superfici alla riserva nazionale è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti le informazioni ivi riportate, **l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi specifici che danno diritto all'accesso alla riserva.**

L'esito istruttorio complessivo della domanda di accesso alla riserva nazionale per tutte le fattispecie, comprese le eventuali anomalie che non consentono l'attribuzione dei titoli, **è visibile in ambito SIAN, nella sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR di ciascun agricoltore richiedente.** Conseguentemente, l'agricoltore, **anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica dell'istruttoria consultando sia il Registro DAR presente all'interno del proprio fascicolo aziendale informatizzato sia la sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR nel suo complesso e di attivarsi, se necessario, entro la scadenza di seguito indicata,** per presentare al competente Organismo pagatore la documentazione comprovante il possesso del requisito o le informazioni minime necessarie – ad esempio per il requisito di istruzione e competenza – **senza le quali non è possibile svolgere i necessari controlli da parte dell'Amministrazione.**

L'istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta **entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.**

Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la necessaria preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo della riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto** ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale per la campagna di riferimento e le relative domande, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, **sono rigettate.**

Le procedure di interscambio dati con gli Organismi pagatori concernenti gli esiti istruttori delle domande di accesso alla riserva nazionale sono regolate da relativo documento tecnico disposto da Agea Coordinamento.

L'elenco dei controlli istruttori cui sono sottoposte le domande di accesso alla riserva nazionale, distinto per fattispecie, è riportato in calce.

ELENCO controlli istruttori delle domande di accesso alla riserva nazionale

| Controlli domanda di accesso alla riserva nazionale | | |
|---|--|--|
| Codifica fattispecie | Fattispecie | Condizioni di ammissibilità da verificare |
| A | Giovane agricoltore | <p>a) ammissibilità superfici</p> <p>b) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro</p> <p>c) verifica del requisito di agricoltore in attività</p> <p>d) requisito del giovane agricoltore</p> <p>e) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica</p> <p>f) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con le fattispecie giovane agricoltore o nuovo agricoltore in una qualsiasi campagna a partire dal 2015</p> |
| B | Nuovo agricoltore | <p>a) ammissibilità superfici</p> <p>b) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro</p> <p>c) verifica del requisito di agricoltore in attività</p> <p>d) requisito del nuovo agricoltore</p> <p>e) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica</p> <p>f) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con le fattispecie giovane agricoltore o nuovo agricoltore in una qualsiasi campagna a partire dal 2015</p> |
| C | Contrasto all'abbandono di terre | <p>a) ammissibilità superfici, (compresa la verifica che le stesse ricadono in programmi di ristrutturazione e sviluppo, ecc.)</p> <p>b) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro</p> <p>c) verifica del requisito di agricoltore in attività</p> <p>d) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita con riguardo al rappresentante legale</p> <p>e) verifica, attraverso il registro dei vincoli, che la superficie non sia già stata utilizzata per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con le fattispecie C o D in una qualsiasi campagna a partire dal 2015</p> |
| D | Compensazione di svantaggi specifici | <p>a) ammissibilità superfici, (compresa la verifica che le stesse ricadono in programmi di ristrutturazione e sviluppo, ecc.)</p> <p>b) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro</p> <p>c) verifica del requisito di agricoltore in attività</p> <p>d) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita con riguardo al rappresentante legale</p> <p>e) verifica, attraverso il registro dei vincoli, che la superficie non sia già stata utilizzata per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con le fattispecie C o D in una qualsiasi campagna a partire dal 2015</p> |
| F | Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie | <p>a) verifica della fondatezza dell'istanza con la documentazione giustificativa</p> |

ESEMPI E CASISTICHE - Procedura di calcolo dei titoli PAC per le fattispecie di accesso alla riserva nazionale

Di seguito vengono illustrate le procedure di attribuzione dei titoli per le casistiche previste dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Il valore del titolo attribuito dalla riserva nazionale è calcolato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero (superficie titoli) di titoli assegnati.

Si precisa che i valori dei titoli riportati di seguito negli esempi sono puramente indicativi.

A e B: Procedura di attribuzione dei titoli per le fattispecie giovane e nuovo agricoltore:

1 Agricoltori che non detengono alcun titolo

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie giovane e nuovo agricoltore, che non detengono alcun titolo, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nella domanda unica, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale fissato per l'anno di assegnazione.

2 Agricoltori che detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie giovane e nuovo agricoltore, che già detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale fissato per l'anno di assegnazione.

ESEMPI

Esempio 1 Superficie ammissibile dichiarata in domanda unica: 20 ettari Valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione: € 170,00

Titoli già posseduti: 1

Portafoglio titoli dell'agricoltore prima dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | € 300,00 | € 300,00 | 001 | 001 |

Portafoglio titoli dell'agricoltore dopo l'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | € 300,00 | € 300,00 | 001 | 001 |
| 19 | € 170,00 | € 3.230,00 | 002 | 020 |

Il titolo di valore superiore (€ 300,00) al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00) rimane tale e per i restanti 19 ettari di superficie per i quali non si detengono già titoli sono attribuiti 19 titoli con il valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00).

3 Agricoltori che detengono almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie giovane e nuovo agricoltore, che già detengono almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale del titolo

nell'anno di assegnazione, hanno diritto all'incremento del valore dei titoli già detenuti sino a raggiungere il valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione. Inoltre, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione. Nel solo caso in cui i titoli già detenuti siano in possesso a titolo temporaneo (affitto, ecc.), si procede prima all'attribuzione dei titoli sulle superfici non coperte già da titoli e successivamente ad incrementare il valore dei titoli detenuti. In ogni caso resta fermo il limite inderogabile di assegnazione della superficie ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna.

Esempio 2

Superficie ammissibile dichiarata in domanda unica: 20 ettari

Valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione: € 170,00

Titoli già posseduti: 1

Portafoglio titoli dell'agricoltore prima dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | € 130,00 | € 130,00 | 030 | 030 |

Portafoglio titoli dell'agricoltore dopo l'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | € 170,00 | € 170,00 | 030 | 030 |
| 19 | € 170,00 | € 3.230,00 | 031 | 049 |

Il titolo di valore inferiore (€ 130,00) al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00) è incrementato di valore e per i restanti 19 ettari di superficie per i quali non si detengono già titoli sono attribuiti 19 titoli con il valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00).

4 Agricoltori che detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale, almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale e superficie non coperta già da titoli

La presente casistica ricorre allorché si verificano contemporaneamente le precedenti casistiche. Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie giovane e nuovo agricoltore che già detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione e che dispongono di superficie non coperta già da titoli hanno diritto: - all'incremento del valore dei titoli già detenuti sino a raggiungere il valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione ed a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione.

Esempio 3

Superficie ammissibile dichiarata in domanda unica: 20 ettari

Valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione: € 170,00

Titoli già posseduti: 2

Portafoglio titoli dell'agricoltore prima dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | € 300,00 | € 300,00 | 001 | 001 |
| 1 | € 130,00 | € 130,00 | 030 | 030 |

Portafoglio titoli dell'agricoltore dopo l'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | € 300,00 | € 300,00 | 001 | 001 |
| 1 | € 170,00 | € 170,00 | 030 | 030 |
| 18 | € 170,00 | € 3.060,00 | 031 | 048 |

Il titolo di valore superiore (€ 300,00) al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00) non ha subito modifiche, il titolo di valore inferiore (€ 130,00) al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione è incrementato di valore (€ 170,00) e per i restanti 18 ettari di superficie per i quali non si detengono già titoli sono attribuiti 18 titoli con il valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00).

Si precisa che sia nel caso di aumento del valore dei titoli già detenuti che di titoli attribuiti ex novo, la superficie dei titoli attribuiti dalla riserva non può superare la superficie massima ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna.

C e D: Procedura di attribuzione dei titoli per le fattispecie contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici

1 Agricoltori che non detengono alcun titolo

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie di contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili alle fattispecie in questione dichiarati nella domanda unica, salvo riduzioni dovute all'assenza di risorse finanziarie, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione.

2 Agricoltori che detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie di contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici, che già detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili per le fattispecie in questione che si aggiungono a quelli già detenuti ma comunque entro il limite inderogabile della superficie ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, salvo riduzioni dovute all'assenza di risorse finanziarie da destinare alle fattispecie in questione.

Esempio 4

Superficie ammissibile dichiarata in domanda unica: 50 ettari

Superficie ammissibile alle fattispecie in esame: 45 ettari

Titoli già posseduti: 10 (sup. titoli 10 ettari)

Valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione: € 170,00

Portafoglio titoli dell'agricoltore prima dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 10 | € 300,00 | € 3.000,00 | 001 | 010 |

Portafoglio titoli dell'agricoltore dopo dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 10 | € 300,00 | € 3.000,00 | 001 | 010 |
| 40 | € 170,00 | € 6.800,00 | 011 | 040 |

L'agricoltore riceve 40 titoli di valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (salvo riduzione per assenza di risorse finanziarie) che si aggiungono ai 10 titoli già posseduti. Ciò in quanto la somma della superficie relativa ai titoli già posseduti e della superficie relativa ai titoli attribuiti ex novo non può superare la superficie ammissibile complessiva dichiarata nella domanda unica nell'anno di campagna. Pertanto, su 5 ettari richiesti alla riserva nazionale non sono assegnati titoli.

3 Agricoltori che detengono almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici, che già detengono almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, hanno diritto all'incremento del valore dei titoli già detenuti sino a raggiungere il valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, salvo riduzioni dovute all'assenza di risorse finanziarie da destinare alle fattispecie in questione.

Inoltre, hanno diritto a ricevere titoli che si aggiungono a quelli già detenuti per l'ulteriore superficie ammissibile per le fattispecie in questione (quella cioè non utilizzata già per l'incremento di valore) ma comunque entro il limite inderogabile della superficie ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, salvo riduzioni dovute all'assenza di risorse finanziarie da destinare alle fattispecie in questione.

Inoltre, nel solo caso in cui i titoli già detenuti siano in possesso a titolo temporaneo (affitto, ecc.), si procede prima all'attribuzione dei titoli sulla superficie non coperta già da titoli e successivamente ad incrementare il valore dei titoli detenuti. In ogni caso resta fermo il limite inderogabile di assegnazione della superficie ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna.

Esempio 5

Superficie ammissibile dichiarata in domanda unica: 10 ettari

Superficie ammissibile alle fattispecie in esame: 8 ettari

Titoli già posseduti: 5 (sup. titoli 5 ettari)

Valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione: € 170,00

Portafoglio titoli dell'agricoltore prima dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 5 | € 130,00 | € 650,00 | 041 | 045 |

Portafoglio titoli dell'agricoltore dopo l'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 5 | € 170,00 | € 850,00 | 041 | 045 |
| 3 | € 170,00 | € 510,00 | 046 | 048 |

I 5 titoli (per una superficie di 5 ettari) di valore inferiore (€ 130,00) al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione sono incrementati di valore e per i restanti 3 ettari di superficie ammissibile alle fattispecie in questione per i quali non si detengono già titoli, sono attribuiti 3 titoli del valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione (€ 170,00).

4 Agricoltori che detengono almeno un titolo di valore superiore al valore medio nazionale, almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale e superficie non coperta già da titoli

La presente casistica ricorre allorché si verificano contemporaneamente le precedenti casistiche. Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva nazionale con le fattispecie di contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici, che già detengono almeno un titolo

di valore superiore al valore medio nazionale e almeno un titolo di valore inferiore al valore medio nazionale e che dispongono di superficie non coperta già da titoli hanno diritto:

- all'incremento del valore dei titoli già detenuti di valore inferiore al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione sino a raggiungere il valore del titolo medio nazionale, salvo riduzioni dovute all'assenza di risorse finanziarie da destinare alle fattispecie in questione;
- a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili per le fattispecie in questione, che si aggiungono a quelli già detenuti ma comunque entro il limite inderogabile della superficie ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna, per un valore unitario corrispondente al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione, salvo riduzioni dovute all'assenza di risorse finanziarie da destinare alle fattispecie in questione.

Esempio 6

Superficie ammissibile dichiarata in domanda unica: 35 ettari

Superficie ammissibile alle fattispecie in esame: 30 ettari

Titoli già posseduti: 15 (superficie titoli 15 ettari)

Valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione: € 170,00

Portafoglio titoli dell'agricoltore prima dell'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 10 | € 300,00 | € 3.000,00 | 001 | 010 |
| 5 | € 130,00 | € 650,00 | 041 | 045 |

Portafoglio titoli dell'agricoltore dopo l'attribuzione dalla riserva nazionale

| Quantità titoli | Valore unitario | Valore gruppo | Progressivo da | Progressivo a |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 10 | € 300,00 | € 3.000,00 | 001 | 010 |
| 5 | € 170,00 | € 650,00 | 041 | 045 |
| 20 | € 170,00 | € 3.400,00 | 049 | 068 |

I 5 titoli (per una superficie di 5 ettari) di valore inferiore (€ 130,00) al valore medio nazionale del titolo nell'anno di assegnazione sono incrementati di valore e per l'ulteriore superficie ammissibile di 20 ettari sono attribuiti 20 nuovi titoli. Poiché la somma della superficie titoli relativa ai titoli già detenuti (15 ettari) e della superficie dei titoli attribuiti ex novo dalla riserva (20 ettari) non può superare la superficie massima ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna (35 ettari), 5 ettari di superficie ammissibile alle fattispecie in questione non ricevono l'attribuzione di titoli.

Infine, sia nel caso di aumento del valore dei titoli già detenuti che di titoli attribuiti ex novo, la superficie dei titoli attribuiti dalla riserva non può superare la superficie massima ammissibile dichiarata in domanda unica nell'anno di campagna.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto dello Sviluppo Rurale 2023-2027 SRA e SRB (M13)

INDICE

| | |
|---|-----|
| ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ..... | 5 |
| DELLA DOMANDA DI AIUTO | 5 |
| SVILUPPO RURALE 2023-2027 | 5 |
| PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO | 6 |
| RINUNCIA | 14 |
| CONTROLLI | 16 |
| SVILUPPO RURALE – Campagna 2023 | 18 |
| PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO – campagna 2023..... | 19 |
| CONTROLLI AMMINISTRATIVI..... | 19 |
| Competenza territoriale per l'istruttoria | 19 |
| Verifiche di ammissibilità | 19 |
| Verifica documentazione integrativa..... | 21 |
| Verifiche specifiche di ammissibilità per linea di intervento..... | 21 |
| Visita in situ..... | 21 |
| DEFINIZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI..... | 24 |
| DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE..... | 24 |
| COMUNICAZIONE DI FINANZIABILITÀ | 24 |
| ISTRUTTORIA DELL' INTERVENTO SRA03 – ACA03 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli” ... | 25 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA08 – ACA08.1 “Gestione sostenibile dei prati permanenti” | 36 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA08 – ACA08.3 “Gestione pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali” | 48 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA10 – ACA10.1 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche - Formazioni arboreo/arbustive” | 60 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA10 – ACA10.3 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche – Boschetti nei campi”..... | 76 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA14 – ACA14 “Allevatori custodi dell'agrobiodiversità” ... | 90 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA29.1 “Conversione all'agricoltura biologica”..... | 106 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica” | 124 |
| ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRB01 (M13) “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”..... | 141 |

INTRODUZIONE

Sulla base dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e 2021/2116 e del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comunitaria PSN PAC 2023-2027 dell'Italia, la Regione ha predisposto la proposta di Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027), approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 113 del 26 luglio 2022.

La Giunta regionale, a seguito della conclusione del negoziato per l'approvazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia, avvenuta con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, ha approvato la versione finale del CSR 2023-2027 con la deliberazione del 10 gennaio 2023, n. 14 e s.m.i.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 21 marzo 2023 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01.

AVEPA, in base a quanto disposto con DGR n. 1647 del 19/12/2022, è incaricata della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti, della predisposizione della relativa modulistica e documentazione, della ricezione, istruttoria, ammissibilità, finanziabilità delle domande di aiuto, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dai bandi di apertura termini di presentazione delle domande di aiuto. Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento agli Indirizzi Procedurali Generali approvati dalla Giunta regionale. Le procedure di selezione delle domande sono definite nei bandi, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che, a livello operativo, sono compiutamente dettagliati da parte di AVEPA.

Base normativa di riferimento – Sviluppo Rurale 2023-2027:

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115:** norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116:** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013
- **PSN PAC ITALIA 2013-2027** approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 della Commissione Europea
- **DGR Veneto n. 14 del 10/01/2023:** Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027)
- **DGR Veneto n. 120 del 06/02/2023:** Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto
- **DGR Veneto n. 687 del 05/06/2023:** Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Indirizzi Procedurali Generali.
- **DGR Veneto n. 296 del 21/03/2023:** Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01.

Ulteriori riferimenti normativi PAC 2023-2027:

- DM (MASAF) n. 660087 del 23/12/2022 (Pagamenti diretti) e s.m.i.
- DM (MIPAAF) n. 362512 del 23/08/2022 (condizionalità rafforzata: deroga 2023 per BCAA7 e Impegno A "terreni a riposo" della BCAA8)
- DM (MIPAAF) n. 147385 del 09/03/2023 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115
- DM MASAF n. 248477 del 12/05/2023, che stabilisce i termini di presentazione delle domande per l'anno 2023

Glossario e Sigle

BDN: Base Dati Nazionale per la zootecnia

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale

PCG: Piano Colturale Grafico

SR: Sviluppo Rurale

SOI: Superficie Oggetto di Impegno

UBA: Unità Bestiame Adulto

UTE: Unità Tecnico Economica (come definita ai sensi dell'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503)

DOMANDA UNIFICATA: modulo unico informatizzato per la raccolta delle domande connesse alle superfici/capi afferenti ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale

ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO SVILUPPO RURALE 2023-2027

PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Ove non diversamente specificato, il presente capitolo si riferisce esclusivamente alle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale connesse alle superfici e agli animali. I riferimenti normativi sono dettagliati al capitolo precedente. In particolar modo, i riferimenti principali sono il Piano Strategico Nazionale (PSN PAC) 2023-2027, il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Veneto 2023-2027 e gli Indirizzi procedurali Generali per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 approvati con DGR 687/2023.

Lo scopo della fase istruttoria di ammissibilità è verificare, per quanto di pertinenza di ogni singola domanda:

- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel CSR;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale.

Strumenti per l'istruttoria

L'AVEPA, su delega dell'Autorità di gestione Regionale, predispone manuali procedurali e checklist di controllo specifici per ciascun Intervento.

Competenza istruttoria

L'AVEPA, tramite le strutture, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto, definendo le posizioni idonee alla graduatoria di finanziabilità.

Le competenze istruttorie, fatte salve particolari situazioni contingenti, sono così suddivise:

| Intervento | Struttura competente per l'istruttoria di ammissibilità all'aiuto |
|----------------|--|
| SRA03 | Sportelli Unici Agricoli (SUA) competenti per territorio |
| SRA08 | Sportelli Unici Agricoli (SUA) competenti per territorio |
| SRA10 | Sportelli Unici Agricoli (SUA) competenti per territorio |
| SRA14 | Sportelli Unici Agricoli (SUA) competenti per territorio |
| SRA29 | Sportelli Unici Agricoli (SUA) competenti per territorio |
| SRB01 (M13) | Sede Centrale – Area Tecnica Pagamenti Diretti - Settore Domande di Superficie |

Documentazione essenziale e requisiti per l'ammissibilità

L'assenza della documentazione indicata come essenziale al momento della presentazione comporta la non ammissibilità della domanda stessa oppure il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza).

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti, non indicati nel bando come essenziali (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di misura del bando.

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non è consentito modificare, in corso di istruttoria di ammissibilità, gli interventi presenti nella domanda di aiuto al fine di conservare il punteggio richiesto con la domanda stessa. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Procedimento amministrativo e partecipazione degli interessati

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Il richiedente ha il diritto, in fase istruttoria, di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti. Comunque, al fine di evitare alterazioni al

principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Gli esiti dell'istruttoria sono recepiti da specifici atti del dirigente della struttura competente. In particolare:

a) il decreto di ammissibilità individua le domande ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, superficie/capi ammissibili;

b) il decreto di non ammissibilità individua le domande non ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della domanda ovvero una riduzione del punteggio richiesto, prima della predisposizione dei decreti sopra indicati deve essere inviato al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- le motivazioni della non ammissibilità (totale o parziale);
- il termine (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità (totale o parziale) della domanda, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente responsabile.

La struttura competente per l'istruttoria darà, quindi, comunicazione della non ammissibilità ai richiedenti, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, indicando gli estremi ed i motivi del provvedimento di diniego, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere oppure, nel caso di provvedimenti singoli strutturati con allegati per singolo soggetto interessato, allegando il provvedimento di diniego contro il quale potranno ricorrere nei termini esposti nello stesso.

Durata dell'istruttoria

A meno che non sia disposto diversamente dalla scheda misura del Bando, la fase istruttoria di ammissibilità per gli interventi a superficie/capo si conclude in 110 giorni solari dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto, nel caso in cui le competenze per l'ammissibilità e la finanziabilità siano in capo a due diverse strutture dell'Agenzia (SRA). Tale termine è ridotto a 50 giorni nel caso di un bando con una numerosità di domande d'aiuto complessivamente protocollate inferiore o uguale a 10 e il bando preveda che tutta la documentazione sia prodotta, a pena di esclusione, al più tardi al momento della chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto).

Nel caso in cui le competenze per l'ammissibilità e la finanziabilità siano in capo alla medesima struttura dell'Agenzia (SRB01/M13), tale fase è da considerarsi unita a quella di formazione della graduatoria e finanziabilità delle domande.

Formazione della graduatoria regionale

I decreti di ammissibilità e i decreti di non ammissibilità adottati dagli Sportelli Unici competenti saranno trasmessi in copia conoscenza (tramite Docway) alla sede centrale – Area Tecnica Pagamenti Diretti, per la definizione della graduatoria regionale.

Il decreto di approvazione delle domande finanziate e non finanziate sarà assunto dal Dirigente dell'Area Tecnica Pagamenti Diretti entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi procedurali (DGR 687/2023), il decreto di finanziabilità sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e sul sito dell'Agenzia.

Per le domande finanziate, Avepa comunica al richiedente l'esito del finanziamento delle domande in graduatoria (comunicazione di finanziabilità).

Successivamente alla formazione della graduatoria e alla conseguente concessione dell'aiuto (per le domande in posizione utile) non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni su istanza del richiedente, al quale sarà comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, fatti salvi i casi nei quali l'Amministrazione intenda agire in autotutela come previsto dall'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Verifiche generali di ammissibilità

In questa fase vengono verificate alcune condizioni generali di ammissibilità, il cui non superamento con esito positivo determina direttamente la non ammissibilità dell'istanza e non permette di procedere alle verifiche specifiche di ammissibilità individuate per ogni intervento. Una prima verifica riguarda la completezza della documentazione pervenuta da parte del richiedente, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando.

In particolare, l'istruttore dovrà verificare la presenza di tutta la documentazione che il bando individua come documentazione essenziale nonché degli eventuali altri documenti citati nel bando ma non considerati essenziali.

Verifiche specifiche di ammissibilità per intervento

Una volta superate con esito positivo le verifiche generali di ammissibilità previste, occorre procedere alla verifica delle condizioni specifiche di ammissibilità previste dal bando per ogni intervento.

In caso di non superamento con esito positivo di tali controlli, la domanda potrà risultare non ammissibile oppure ammissibile solo in parte.

Verifica documentazione integrativa

Nel caso in cui, in fase istruttoria, si renda necessaria la richiesta di documentazione integrativa, volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria, la struttura competente potrà richiederla tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R fissando il termine entro il quale deve essere dato riscontro, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; tale termine è fissato a seconda delle esigenze istruttorie e decorre dal ricevimento della PEC o della raccomandata.

Alla ricezione della documentazione dovrà essere verificato il rispetto dei termini di trasmissione e la completezza della medesima. Nel caso in cui la documentazione integrativa pervenga oltre i termini stabiliti nella richiesta, l'istruttore potrà concludere l'istruttoria non tenendo conto di quanto inviato fuori termine e tenendo esclusivamente conto della documentazione originariamente agli atti.

Verifica requisiti specifici di intervento

Per la verifica dei requisiti specifici di ammissibilità previsti dalla scheda misura contenuta nel bando si rimanda a quanto indicato nelle rispettive sezioni del presente manuale procedurale.

Verifica elementi di priorità e condizioni di preferenza

Ogni singolo elemento di priorità e condizione di preferenza previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando deve essere verificato secondo le modalità previste all'interno rispettive sezioni del presente manuale procedurale.

In caso di accertamento di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato, mentre nel caso in cui venga verificato un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto. Per ogni domanda, in ogni caso, non potrà mai essere riconosciuto un punteggio complessivo superiore a quello richiesto.

Visita in situ

Per le domande di aiuto, ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente in situ delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda, occorre che le medesime vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist istruttoria della domanda.

A partire dalla campagna 2023 gli uffici istruttori potranno avvalersi anche dell'acquisizione in campo di foto georeferenziate per il tramite APP mobile di proprietà dell'Agenzia. Le fotografie saranno utilizzabili per comprovare ed il rispetto delle dichiarazioni rese in domanda nonché degli obblighi previsti, nel rispetto della normativa applicabile alla misura di sostegno.

Individuazione domande ammissibili

Nel caso sia in carico ad uno Sportello unico agricolo la competenza istruttoria (ma non la competenza per l'adozione del provvedimento di finanziabilità), il dirigente competente al termine di questa fase adotta il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento con allegato il relativo elenco (specifico per ogni intervento, sulla base delle graduatorie previste). Per ciascuna domanda devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero identificativo domanda di adesione;
- CUA;
- denominazione/ragione sociale;
- quantitativo della superficie/animali richiesti;
- quantitativo della superficie/animali ammessi;
- eventuale punteggio assegnato;

Entro lo stesso termine ultimo, il medesimo Sportello unico agricolo provvederà tramite le funzionalità dello specifico applicativo gestionale (*Docway*) a comunicare l'avvenuta adozione del provvedimento al referente di misura dell'Area tecnica pagamenti diretti. Tale comunicazione attesta la conclusione dell'attività di ammissibilità.

Nel caso la competenza istruttoria di ammissibilità e quella di adozione del provvedimento di finanziabilità siano entrambe in carico alla medesima struttura dell'AVEPA, il provvedimento conclusivo di questa fase viene unificato con quello relativo all'approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande.

Per gli interventi SRA03, SRA08, SRA10, SRA14, SRA29 di nuovo impegno 2023 approvate con DGR n. 296/2023 agli sportelli unici agricoli è attribuita la competenza per l'adozione del provvedimento di ammissibilità e non ammissibilità. All'Area tecnica pagamenti diretti è attribuita la competenza per l'adozione del provvedimento di finanziabilità.

Graduatorie su bandi regionali

Il decreto di approvazione delle domande finanziate (e non finanziate) deve essere assunto dalla competente struttura dell'AVEPA entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Con decreto del dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti viene approvata la graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande ammissibili, individuando al suo interno quelle ammesse a finanziamento in base all'ammontare dei fondi definiti nel bando per ciascuna intervento.

Tale graduatoria è formata sulla base dei decreti di individuazione delle domande ammissibili (nel caso di istruttoria in carico agli Sportelli unici agricoli) e delle informazioni presenti a sistema, tenendo conto di eventuali disposizioni regionali specifiche in merito.

Tutti i provvedimenti di ammissione a finanziamento vengono pubblicati:

- in forma integrale:

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027

- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (consultabile nel portale dell'Agenzia nella sezione "Documenti/Albo ufficiale");
- nel portale dell'AVEPA nella sezione "Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione" (ove restano consultabili per 5 anni);
- per estratto:
 - nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica.

Comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento

Per ciascuna domanda ammessa a finanziamento, la struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario l'avvenuto finanziamento, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, con le seguenti informazioni minime in relazione al tipo di misura/sottomisura/tipo di intervento:

- il numero e la data del decreto che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la descrizione degli interventi ammessi, la relativa entità ammessa;
- gli impegni e gli altri obblighi
- l'esistenza di norme di riduzione degli aiuti in caso di inadempienze del beneficiario;
- la durata dell'impegno;
- i termini per la presentazione delle domande di pagamento e per la conclusione dell'operazione
- le eventuali prescrizioni ed adempimenti a carico del beneficiario;
- l'obbligo a fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'operazione;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Tale comunicazione assolve anche a tutti gli eventuali obblighi di informazione delegati dall'AdG all'AVEPA.

In alternativa alla comunicazione individuale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è possibile effettuare una comunicazione cumulativa destinata a tutti i beneficiari, a condizione che le informazioni da comunicare siano sufficientemente omogenee. Tale comunicazione è pubblicata all'Albo ufficiale dell'AVEPA per gli effetti di pubblicità legale, nonché nel portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), all'interno della sezione "Comunicazioni" di ciascuna misura, a fini meramente informativi.

Comunicazione ai richiedenti non ammessi a finanziamento

Per ciascuna domanda ammissibile ma non finanziabile, la struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R l'esclusione dal finanziamento, indicando:

- i riferimenti del provvedimento del dirigente che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la motivazione dell'esclusione dal finanziamento;
- il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Cessione di aziende ovvero Variabilità del soggetto beneficiario

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia secondo il momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda

A) Dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata dal cedente.

B) Periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo. Il subentro può avvenire, in applicazione del **capitolo 4.7.3 del PSN PAC** relativamente al cambio del beneficiario e alla cessione d'azienda, nel caso in cui:

- il cessionario comunichi l'avvenuta cessione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di conferma annuale e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;
- l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni (esito positivo), decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Qualora il cessionario non subentri all'impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

ATTENZIONE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

ESTENSIONE, TRASFORMAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPEGNO

Non sono ammesse ulteriori tipologie di adeguamento degli impegni assunti dai beneficiari, tranne nel caso di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento e tranne il caso previsto al Capitolo 10 del CSR 2023/2027 ("Disposizioni comuni alle operazioni a superficie o a capo d'allevamento", in coerenza con quanto riportato nel capitolo 4.7.4 del PSN PAC), qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità. In quest'ultimo caso è ammesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento è impossibile, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

Non è ammessa la possibilità di variazione della superficie oggetto d'impegno, salvo deroghe presenti nelle specifiche schede intervento. In particolare, nel caso degli interventi pluriennali, deve essere mantenuta per tutto il periodo d'impegno la superficie (o il numero di capi) oggetto di impegno ammessi a sostegno il primo anno, salvo la seguente tolleranza definita dal Capitolo 4.7.3 del PSN PAC: nell'istruttoria di ogni domanda di pagamento annuale è tollerata una riduzione massima pari al 20% rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno. In caso di "appezzamenti fissi"¹, non sono ammesse compensazioni di superficie.

Se la riduzione della SOI rimane entro tale soglia, non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti.

Se la riduzione della SOI supera tale soglia, l'impegno decade e sono recuperati gli importi erogati negli anni precedenti per l'operazione.

¹ PSN PAC, par. 4.7.3: nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Per il solo intervento SRA14/ACA14, si applica una tolleranza massima pari al 50% rispetto al numero di capi ammessi al primo anno; tuttavia, si applicano riduzioni dell'aiuto dettagliate nelle disposizioni regionali in materia di riduzioni e sanzioni per l'intervento specifico.

In caso di aumento della superficie aziendale, in corso di esecuzione di un impegno, non è ammessa la possibilità di estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva o la sostituzione dell'impegno originario con uno nuovo che ricomprenda la superficie iniziale. Il beneficiario che desidera estendere l'impegno a ulteriori ettari, dovrà presentare domanda per la nuova superficie su eventuale bando aperto.

Durante il corso di esecuzione dell'impegno non è possibile la trasformazione dello stesso in un altro impegno relativo agli interventi a superficie, sebbene presente nel CSR 2023-2027.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- l'espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- una calamità naturale grave o un evento biotico quale l'emergenza epidemiologica, che colpisca seriamente l'azienda;
- la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare **per iscritto** la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento. Tuttavia, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico o biotico grave, colpisca un'area ben determinata, all'intera zona colpita da tale calamità o evento può essere riconosciuta la circostanza eccezionale mediante specifico provvedimento amministrativo. Per calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda si intende un evento abiotico (terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, guerre, disordini interni e scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese) che determini o una delimitazione in base alla normativa sul Fondo di Solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo, 2004, n. 102, o l'inaccessibilità temporanea o definitiva del sito in cui è localizzata l'operazione finanziata e tale condizione venga accertata da autorità competente o dal responsabile di procedimento.

Per emergenza epidemiologica si intende un evento biotico che, a causa delle limitazioni disposte dalle autorità nazionali, regionali o comunali (quali le misure obbligatorie di contenimento), determina l'impossibilità di portare a termine un'operazione o di adempiere agli impegni. È riconosciuto quale evento biotico anche l'attacco di predatori, riconosciuto dalle autorità competenti, che riduca la consistenza zootecnica.

Per gli interventi poliennali a superficie o a capo, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto. Tuttavia, se il beneficiario è incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo non è erogato per gli anni durante i quali si sono verificate le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Per gli altri interventi, nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027

Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento possono proseguire negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Nel caso di decesso o di incapacità professionale di lunga durata che colpisce il richiedente di una domanda di aiuto prima della concessione dell'aiuto, è ammesso il trasferimento della domanda ad altro soggetto avente titolo.

ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116 le domande di aiuto e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione e prima del termine dell'istruttoria in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda di aiuto non sono considerabili errori palesi:

- CUA: errata o mancata indicazione
- Partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento
- Tipologie di spese/spese componenti l'operazione: errata o mancata indicazione
- Superfici oggetto dell'impegno: errata o mancata indicazione
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta:

- della tipologia della spesa o dell'importo della spesa, o della superficie, indicato/a per difetto dal soggetto richiedente nella domanda di aiuto;
- del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

PRINCIPIO DEL "NON-DOPPIO FINANZIAMENTO" (NO DOUBLE FUNDING)

Con le domande di aiuto e pagamento 2023 per gli Interventi a superficie e a capo sono operative le disposizioni della Politica Agricola Comune 2023-2027, caratterizzata dai seguenti elementi:

- condizionalità rafforzata, costituita da una baseline di Criteri di Gestione Obbligatoria CGO e Buone condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA più impegnativa rispetto a quella della programmazione 2014-2022;
- pagamenti diretti del FEAGA in forma di "ecoschemi" (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali), che costituiscono un aiuto per l'adozione di impegni che vanno al di là dei requisiti di condizionalità (CGO e BCAA), e che sono attuati direttamente sulla base del PSN PAC;
- pagamenti agro-climatico ambientali di sviluppo rurale (FEASR), che compensano i costi aggiuntivi e i mancati redditi per l'adozione di impegni più avanzati, che vanno al di là dei requisiti di condizionalità e degli impegni oggetto degli ecoschemi, di cui ai punti precedenti, e che sono attuati a livello regionale dal CSR 2023-2027.

In questa architettura, per quanto riguarda tutti gli interventi a superficie del CSR 2023-2027 (tipi SRA, SRB e SRC, i quali richiedono il rispetto della baseline di condizionalità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento UE 2021/2116), è necessario assicurare il principio di "non doppio finanziamento" (no double funding) di cui all'art. 36 del Regolamento UE 2021/2116.

Per escludere il doppio finanziamento, pertanto, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni tra ecoschemi e interventi di sviluppo rurale, nel calcolare i pagamenti per gli interventi dello sviluppo rurale, deve essere dedotto l'importo che compensa l'impegno dell'ecoschema che si sovrappone con uno degli impegni dello sviluppo rurale.

Nei bandi degli interventi del CSR 2023-2027 sono indicate le condizioni e la disciplina in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni. Il richiedente l'aiuto per gli interventi/azioni a superficie e a capo del CSR 2023-2027 nell'indicare nella domanda di aiuto e/o pagamento i contenuti relativi alle superfici e agli utilizzi, deve tener conto che gli stessi saranno oggetto di verifica con i corrispondenti contenuti inseriti nella domanda per i pagamenti diretti (DU), e che quest'ultimi saranno presi a riferimento per il calcolo delle detrazioni relative alla sovrapposizione degli impegni rispetto agli ecoschemi.

SANZIONI E RIDUZIONI

Per tutti gli Interventi dello sviluppo rurale, la normativa comunitaria e nazionale prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione.

Per quanto riguarda le riduzioni, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116, la normativa nazionale di riferimento è costituita dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., recante attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 relativamente alla riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della PAC, e dai relativi decreti attuativi del MASAF.

L'applicazione di tali norme agli interventi del CSR 2023-27 avviene attraverso disposizioni specifiche regionali che riportano le modalità di valutazione delle inadempienze rispetto agli impegni assunti dal beneficiario con l'adesione all'intervento, e le conseguenti percentuali di riduzione applicate.

Per "inadempienza" o "infrazione" si intende qualsiasi inottemperanza rispetto a condizioni di ammissibilità, impegni o, qualora pertinenti alla concessione dell'aiuto, obblighi stabiliti dalla normativa dell'UE o da quella nazionale.

Di seguito è riassunto come sono declinati, per le condizioni di ammissibilità e gli impegni, i controlli per tipologia di intervento, e fase di avanzamento dell'operazione.

Per gli interventi a superficie o a capo d'allevamento, occorre considerare che, tra il provvedimento di concessione di aiuto e il pagamento finale, intercorrono 5 anni di impegno scanditi dalle relative domande di pagamento annuale. Fanno eccezione gli interventi con forma di indennità annuale (SRB01 nel CSR 2023-27) a cui si aderisce con la presentazione di una domanda di aiuto annuale.

Pertanto, adempimenti e controlli si possono così riassumere:

- **le condizioni di ammissibilità** del beneficiario e/o dell'intervento devono essere rispettate secondo le indicazioni del bando. Il mancato rispetto delle condizioni al momento dell'istruttoria della domanda di aiuto preclude alla concessione dello stesso. Se non diversamente indicato nel bando o nelle disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni, le condizioni di ammissibilità del beneficiario e/o dell'operazione devono essere mantenute fino al termine del periodo di impegno; queste sono oggetto di controlli amministrativi sulle domande di pagamento annuali, e di controllo in loco lungo il periodo d'impegno. In tal caso, l'accertamento di un'inadempienza rispetto a queste condizioni di ammissibilità provoca la decadenza dell'aiuto.
- **gli impegni** devono essere mantenuti lungo tutto il periodo d'impegno (31 dicembre dell'ultimo anno) e sono oggetto di controlli amministrativi sulle domande di pagamento annuali e di controllo in loco lungo il periodo d'impegno. La conseguenza all'accertamento di un'inadempienza rispetto a impegni è una riduzione proporzionata dell'aiuto annuale che può arrivare fino al 100% (revoca totale). Per gli interventi a superficie/capo sono previste anche sanzioni connesse alla dichiarazione delle superfici o del numero di animali, e conseguenze in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento annuale (eccetto gli interventi SRB01, a cui si aderisce con la presentazione di una domanda di aiuto annuale).

RINUNCIA

Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore).

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare alla totalità del contributo, ovvero alla totale realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'AVEPA (protocollo@cert.avepa.it).

Rinuncia prima del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dell'elenco di liquidazione

Se il ritiro avviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo ovvero della liquidazione della domanda non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente.

Se la richiesta è stata notificata nelle modalità previste (o comunque è pervenuta all'Amministrazione prima della data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero della liquidazione della domanda) si ritiene concluso il relativo procedimento amministrativo, senza bisogno di ulteriore comunicazione al soggetto titolare della domanda.

La registrazione a sistema della comunicazione di ritiro deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dell'elenco di liquidazione al fine di assicurare la corretta e puntuale conclusione del procedimento amministrativo anche all'interno dell'applicativo informatico.

Rinuncia dopo il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dopo l'elenco di liquidazione

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, se il ritiro avviene dopo l'adozione del provvedimento di concessione del premio ovvero dopo l'elenco di liquidazione, a carico del beneficiario si verificheranno le situazioni seguenti:

decadenza totale/parziale dall'aiuto;

recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;

applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni.

La rinuncia si ritiene accolta solo a seguito dell'adozione di uno specifico provvedimento da parte della struttura competente per l'istruttoria. Tale provvedimento, che costituisce anche la conclusione del relativo procedimento amministrativo, dovrà essere notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Nell'eventualità di non accoglimento della richiesta di rinuncia dovrà essere inviata apposita comunicazione al richiedente. Preso atto delle eventuali controdeduzioni prodotte dalla controparte, l'eventuale definitivo non accoglimento deve essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Nel caso di decadenza totale, la registrazione a sistema deve avvenire contestualmente alla comunicazione al soggetto interessato, al fine di assicurare la corretta e puntuale conclusione del procedimento amministrativo anche all'interno dell'applicativo informatico.

ATTENZIONE

Per quanto qui non richiamato si rimanda alla parte generale (allegato A).

CONTROLLI

Il 100% delle domande di aiuto o di pagamento ammesse ai benefici ai fini della liquidazione dell'aiuto spettante è sottoposto a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti agli interventi.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento e nelle dichiarazioni rese dal richiedente;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- assenza doppio finanziamento con altri regimi unionali (no double-funding);
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa inerenti all'Intervento, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

Controlli incrociati nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo)

I controlli amministrativi consentono la rilevazione di inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), rientrano nella categoria dei controlli amministrativi e presiedono la gestione amministrativa delle domande. Gli applicativi dell'Agenzia rappresentano lo strumento con cui l'AVEPA realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), rendendo disponibili in linea, all'Organismo Delegato ed a tutti i soggetti abilitati all'accesso, una serie di dati certificati relativi alle imprese agricole che si rapportano alla pubblica amministrazione per qualsiasi procedimento inerente il Programma di Sviluppo Rurale e garantendo il trattamento informatizzato delle domande.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

a. controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali.

In particolare, i dati inseriti nella domanda vengono incrociati:

- con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
- con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
- con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
- con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe;

b. controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di misura, come al precedente punto;

c. verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali;

d. incrocio dei dati territoriali dichiarati con il Sistema Informativo Geografico (GIS) per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi e incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN);

e. la valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni particella, in riferimento all'eleggibilità GIS.

Controlli in loco relativi agli impegni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende la percentuale minima (stabilita dai provvedimenti nazionali) delle domande presentate e ammissibili. L'estrazione avviene sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività delle domande presentate.

Il controllo in loco per la verifica degli impegni è di competenza dell'AVEPA che lo esegue con proprio personale e comprende sempre almeno una visita presso la sede del beneficiario.

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027

I controlli delle domande estratte a campione devono essere effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario, ovvero nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni specifici di ciascuna operazione.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni, per le operazioni connesse alle superfici, e non più di 48 ore per le operazioni connesse ad animali.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

La verifica degli impegni comprende tutti gli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale.

In particolare, i controlli in loco hanno l'obiettivo di verificare:

- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni descritti nel relativo Bando;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (RM FERT), di prodotti fitosanitari (RM FIT) e al benessere animale (RMBA);
- il rispetto dei criteri di ammissibilità della domanda;
- il rispetto degli impegni di condizionalità.

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre, egli è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno. Si evidenzia che la persona delegata dall'azienda deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto. I controlli in loco devono concludersi prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Si rimanda al manuale dei controlli in loco e amministrativi per ogni eventuale dettaglio.

SVILUPPO RURALE – Campagna 2023

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 296 del 21 marzo 2023 ha approvato l'attivazione dei bandi relativi ai seguenti Interventi di Sviluppo Rurale, connessi alle superfici e ai capi:

| Codice | Descrizione | Durata Impegni |
|---------------|---|-----------------------|
| SRA03 | ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli: azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) | Pluriennali (5 anni) |
| SRA08.1 | ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti: azione 1 Gestione sostenibile dei prati permanenti | Pluriennali (5 anni) |
| SRA08.3 | ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti: azione 3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali | Pluriennali (5 anni) |
| SRA10.1 | ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche: azione 1 Formazioni arboreo/arbustive | Pluriennali (5 anni) |
| SRA10.3 | ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche: azione 3 Boschetti nei campi | Pluriennali (5 anni) |
| SRA14 | ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità | Pluriennali (5 anni) |
| SRA29.1 | SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica: azione 1 Conversione all'agricoltura biologica | Pluriennali (5 anni) |
| SRA29.2 | SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica: azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica | Pluriennali (5 anni) |
| SRB01 (M13) | SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna | Annuali (1 anno) |

PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO – campagna 2023

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono le procedure amministrative che l'AVEPA utilizzerà per la gestione delle domande di aiuto presentate nei diversi settori di intervento.

Per il 1° anno la domanda di aiuto, laddove finanziata, diventa automaticamente anche domanda di pagamento.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita *in situ*, ove necessario) vengono svolti, per le misure di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dall'Area tecnica pagamenti diretti della Sede centrale (Settore domande di superficie).

Competenza territoriale per l'istruttoria

Preliminarmente all'attuazione delle verifiche di ammissibilità, su tutte le domande pervenute dovrà essere confermata la competenza territoriale, che potrà essere individuata in funzione della localizzazione della quota prevalente della superficie oggetto di impegno. Eccezione è costituita dalla misura 13 per la quale la competenza dell'istruttoria di ammissibilità è della Sede centrale.

Verifiche di ammissibilità

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non è consentito modificare, in corso di istruttoria di ammissibilità, gli interventi presenti nella domanda di aiuto al fine di conservare il punteggio richiesto con la domanda stessa. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di misura del bando.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze (checklist di ammissibilità).

Le checklist rappresentano pertanto gli strumenti a disposizione del funzionario istruttore, per tracciare nel dettaglio le risultanze delle condizioni di ammissibilità per ogni linea di intervento. Devono essere compilate SOLO le checklist della linea di intervento ricevibili. Tutte le informazioni rilevate nel corso della verifica devono essere riportate nelle checklist. È consigliato riportare nei

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027

campi "NOTE" presenti in tutte le checklist, qualsiasi informazione utile alla descrizione della situazione aziendale rilevata, specialmente nei casi particolari o per dubbi riscontrati, nonché conservare i documenti/accertamenti svolti con il fine di dimostrare l'esito dei controlli e la ripercorribilità degli stessi.

Nelle checklist va indicato:

SI: quando la verifica ha dato esito favorevole, ovvero il requisito risulta rispettato/conforme;

NO: quando la verifica ha dato esito non favorevole, ovvero il requisito non risulta rispettato/non conforme;

NN: quando la verifica non è necessaria, in quanto non pertinente con la linea d'intervento o con la domanda oggetto delle verifiche.

La compilazione delle checklist dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura. In caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura, e riscrivere a fianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori. Le checklist, redatte in una sola copia NON devono essere rilasciate al richiedente, ma devono essere trattenute dal funzionario istruttore per essere inserite nel fascicolo di domanda.

TUTTE le checklist devono essere datate e sottoscritte dai funzionari che hanno eseguito l'istruttoria.

Nel caso di esito non favorevole di alcuni degli elementi di ammissibilità dovrà essere data comunicazione al richiedente, consentendogli la possibilità di presentare osservazioni e/o controdeduzioni. L'istruttore dovrà esaminare le osservazioni ricevute e valutare la loro pertinenza e, se del caso, programmare una *visita in situ*. Nel caso di accoglimento, dovrà essere integrata la checklist di ammissibilità con le nuove risultanze ovvero dovrà essere prodotta una nuova checklist di ammissibilità in sostituzione della precedente. Eventuali integrazioni alla checklist iniziale dovranno essere datate e sottoscritte. Riportare nel campo note gli estremi delle comunicazioni intercorse.

Nel caso di rifiuto delle osservazioni, valgono le indicazioni generali previste per l'individuazione delle domande non ammissibili.

I controlli relativi alle specifiche linee di intervento e riportati nelle specifiche checklist, possono essere ricondotti alle seguenti fattispecie:

- **controllo automatico:** la verifica viene svolta attraverso gli specifici controlli e algoritmi di calcolo predisposti negli applicativi informatici di gestione delle domande afferenti al PSR in fase di presentazione e/o in fase di istruttoria;
- **controllo informatico:** la verifica viene svolta dall'istruttore utilizzando strumenti informatici o consultando banche dati anche diverse dagli applicativi informatici di gestione delle domande afferenti al PSR;
- **controllo documentale:** la verifica viene svolta dall'istruttore esaminando i documenti a disposizione;
- **visita in situ:** la verifica viene svolta dall'istruttore sulla base degli elementi riscontrabili nell'ambito di un sopralluogo presso l'azienda del beneficiario.

NOTA BENE: salvo dove diversamente previsto, deve essere redatta una checklist per ogni domanda ricevuta.

Verifica documentazione integrativa

Nel caso in cui, in fase istruttoria, si renda necessaria la richiesta di documentazione integrativa, volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria, la struttura competente potrà richiederla tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R fissando il termine entro il quale deve essere dato riscontro.

Nel caso in cui non pervenga alcuna documentazione integrativa, l'istruttore concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione presente.

Verifiche specifiche di ammissibilità per linea di intervento

Una volta superate con esito favorevole le verifiche generali di ammissibilità occorre procedere alla verifica di alcune condizioni specifiche di ammissibilità previste dal bando per ogni linea di intervento.

L'istruttoria di ammissibilità di competenza dello Sportello dovrà concludersi con la determinazione delle superfici/UBA ammissibili all'aiuto, che dovranno essere riportate nelle checklist di ammissibilità in esito all'istruttoria favorevole. La determinazione dell'importo potrebbe invece subire variazioni in relazione a modifiche della situazione aziendale, pertanto, non è un elemento da riportare nella checklist.

Visita in situ

La visita *in situ* non è prevista obbligatoriamente all'interno dei controlli amministrativi relativi all'ammissibilità della domanda di aiuto.

Tuttavia, può essere eseguita ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente *in situ* delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda oppure su specifica richiesta dell'azienda agricola. In questo caso occorre che le visite *in situ* vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist di ammissibilità.

NB: in talune situazioni il sopralluogo può essere sostituito dall'acquisizione di foto-geo-referenziate effettuate attraverso apposita app resa disponibile dall'AVEPA.

VISITA IN SITU

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

| | |
|--|--|
| RICHIEDENTE | |
| Cognome e nome o ragione sociale: | |
| Codice fiscale: | |
| DELEGATO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Presenza delega/mandato: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|---------------------------------|
| INCARICATI DEL CONTROLLO |
| Funzionario: |
| Struttura di appartenenza: |

| |
|--|
| <p>Domanda n. _____</p> <p>Presentata in data: ___/___/___ Protocollo _____ del ___/___/___</p> <p>Misura ____ Sottomisura _____ Linea di intervento _____</p> |
|--|

| |
|-------------------------------------|
| <p>Oggetto della visita:</p> |
|-------------------------------------|

| |
|---|
| <p>Motivazione della visita:</p> |
|---|

| |
|------------------------------------|
| <p>Strumenti impiegati:</p> |
|------------------------------------|

Osservazioni incaricati della visita:

Dichiarazioni/Osservazioni richiedente e/o suo delegato:

| | |
|---|--|
| Data verifica | |
| Luogo verifica | |
| Firma funzionari incaricati | |
| Firma richiedente e/o suo delegato | |

**Il presente verbale viene redatto in duplice copia e una di esse è consegnata al richiedente/delegato.
La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.**

DEFINIZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

Ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi procedurali (DGR 687/2023) il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento sarà approvato dal dirigente dello Sportello unico competente entro 110 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, tenuto conto della possibilità offerta dalla normativa vigente relativamente alla presentazione tardiva.

Per le domande risultate non ammissibili, il dirigente dello Sportello unico competente per territorio adotta specifico decreto da notificare ai soggetti interessati.

I decreti di ammissibilità e i decreti di non ammissibilità saranno trasmessi in copia conoscenza (tramite Docway) alla sede centrale – Area Tecnica Pagamenti Diretti, per la definizione della graduatoria regionale.

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Il decreto di approvazione delle domande finanziate e non finanziate sarà assunto entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi procedurali (DGR 687/2023), il decreto di finanziabilità sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e sul sito dell'Agenzia.

I fondi messi a bando per ciascuna misura/sottomisura/tipo di intervento sono concessi sulla base della posizione assunta dalla domanda in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi PSR per la misura/sottomisura/tipo di intervento nella focus area di riferimento e, comunque, il budget di misura/sottomisura/tipo di intervento nella focus area non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento della domanda che ricade nel limite di demarcazione, ovvero del gruppo di operazioni ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, si procede comunque al finanziamento integrale di dette domande, nel limite del budget totale di misura/focus area del Programma. **La disponibilità del budget di misura/focus area viene valutata dall'Autorità di Gestione (Regione Veneto).**

È fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto per carenza di fondi.

Le graduatorie decretate non possono essere scorse qualora si rendano disponibili nuovi fondi. L'ammissibilità dell'operazione e il suo inserimento in graduatoria non dà comunque diritto all'acquisizione di punteggio utile ai fini della valutazione e della formazione delle graduatorie in successive aperture dei termini.

COMUNICAZIONE DI FINANZIABILITÀ

Avepa comunica al richiedente l'esito del finanziamento delle domande in graduatoria. Per le domande finanziate, il contenuto della comunicazione di finanziabilità al beneficiario deve prevedere, in particolare:

- la descrizione degli interventi ammessi;
- la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso;
- gli impegni e gli altri obblighi;
- i termini per la presentazione delle domande di pagamento e per la conclusione dell'operazione

ISTRUTTORIA DELL' INTERVENTO SRA03 – ACA03 “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli”

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità.

L'agricoltura conservativa è un metodo che prevede l'attuazione di una particolare gestione agronomica, attraverso il minimo disturbo del terreno, le rotazioni diversificate delle colture e la copertura continuativa del terreno mantenendo in loco i residui vegetali.

L'agricoltura conservativa è volta a preservare e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua che si infiltra nel terreno, e contrastando, in tal modo, l'erosione. Si influenza positivamente anche il livello dell'agro-biodiversità tellurica.

Inoltre, il suolo è messo nelle condizioni di agire da effettivo “sink” di carbonio, contribuendo in questo modo a mitigare le emissioni di gas climalteranti.

L'azione adottata prevede la pratica della semina su sodo/No tillage, che è uno dei principi cardine dell'agricoltura conservativa e comporta il miglioramento della fertilità biologica, rendendo i terreni coltivati più resilienti ai fenomeni di cambiamento climatico che sta sempre più interessando il Veneto.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Il presente intervento si attua nelle zone non classificate montane dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteria di ammissibilità del soggetto richiedente**Condurre una UTE in regione Veneto**

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprono tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno. Il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni**Operazioni previste**

1. Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa. Prevede l'avvio, per la prima volta, del No Tillage, riconoscendo i mancati redditi dovuti alla forte contrazione delle rese che caratterizzano il periodo di transizione dai metodi agronomici convenzionali alla successiva fase di equilibrio ed i costi aggiuntivi che interessano il periodo di transizione

2. Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa. Prevede la prosecuzione nell'adozione del No Tillage sulle superfici finanziate in Veneto dal 2015, riconoscendo i mancati redditi ed i costi aggiuntivi dovuti all'adozione di specifiche tecniche gestionali necessarie al consolidamento del metodo.

Modalità di controllo: automatico. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la presenza della SOI nella banca dati delle superfici finanziate in Veneto nel 2015 (ai sensi della

DGR 440/2015). In caso di SOI richiesta nell'intervento "Introduzione" e contestuale presenza nella banca dati, viene visualizzata un'anomalia bloccante. L'anomalia può essere eventualmente risolvibile dall'istruttore a fronte di dettagliata motivazione che deve essere tracciata in checklist e in applicativo. Ad esempio, per intervenuti aggiornamenti catastali. La verifica è riferita alle superfici, indipendentemente dal soggetto finanziato nel 2015.

L'istruttore procede, tramite apposita funzione in applicativo "Istruttoria PSR", a spostare la superficie interessata dall'anomalia dall'operazione "Introduzione" all'operazione "Mantenimento".

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Superficie oggetto di impegno pari almeno al 25% della superficie seminativa

La superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva, ai fini della domanda di aiuto, deve essere almeno pari al 25% della superficie seminativa dell'UTE. La superficie seminativa considerata è costituita dalle colture seminate compatibili con l'intervento SRA03, come individuate nella Matrice Prodotto-Intervento disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

Sono ammissibili le sole colture seminate annuali.

Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli, short rotation forestry.

Modalità di controllo: automatico e informatico.

Il controllo viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'"istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico,

domanda grafica, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie, l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA03 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteria di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA03-ACA3-Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1 – Localizzazione geografica
- 2 - Estensione della superficie oggetto di impegno
- 3 - Superfici già condotte con metodo di agricoltura conservativa

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA03 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Localizzazione geografica:

| Criteria di priorità 1.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI |
|--|--------------|
| 1.1.1 SOI in ZVN \geq 50% | 20 |
| 1.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN < 50% | 10 |
| 1.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN < 30% | 5 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: l'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criteria di priorità 1.2 –SOI condotta da Enti Pubblici: | PUNTI |
|---|--------------|
| 1.2.1 SOI condotta da Enti Pubblici | 10 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta condotta da Enti Pubblici (indipendentemente dalla sua entità).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: Fascicolo Aziendale, InfoCamere.

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica, tramite consultazione del Fascicolo aziendale o del servizio InfoCamere della CCIAA, che il beneficiario sia un Ente Pubblico. In caso di mancata corrispondenza il punteggio non può essere assegnato.

Principio di selezione 2 - Estensione della superficie oggetto di impegno:

| Critério di priorità 2.1 – SOI No Tillage | PUNTI |
|---|-------|
| 2.1.1 SOI No Tillage \geq 30 ettari | 30 |
| 2.1.2 20 ettari \leq SOI No Tillage < 30 ettari | 20 |
| 2.1.3 5 ettari \leq SOI No Tillage < 20 ettari | 10 |

Il punteggio è assegnabile in base alla SOI ammessa per l'intervento SRA03-ACA3.1, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la quantità di SOI ammessa presente nel quadro istruttorio. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 3 - Superfici già condotte con metodo di agricoltura conservativa:

| Critério di priorità 3.1 – Superfici già condotte con metodo di agricoltura conservativa | PUNTI |
|---|-------|
| 3.1.1 SOI \geq 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 – Agricoltura conservativa) | 40 |
| 3.1.2 50% \leq SOI < 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 – Agricoltura conservativa) | 35 |
| 3.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 – Agricoltura conservativa) | 25 |

Il punteggio è assegnabile, in base alla SOI ammessa per l'intervento SRA03-ACA3.1, in rapporto alle superfici già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 - Agricoltura conservativa), nell'anno di precedente la domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda e banca dati delle SOI confermate nella domanda 10.1.1 - Agricoltura conservativa dell'anno precedente

La verifica è riferita alle superfici, indipendentemente dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa e la banca dati delle SOI confermate nella domanda 10.1.1 - Agricoltura conservativa dell'anno precedente. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA03

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **decrescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa maggiore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Intervento SRA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
 ACA03.1
 “Adozione di tecniche di Semina su sodo/No Tillage (NT)”
 DRGV 296/2023**

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.

NOTE:

VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|--|--|
| Superfici Venete NON ricadenti nelle zone classificate montane dal CSR (DGR 14/2023 e s.m.i) | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica |
|---|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|--|--|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| SOI pari almeno al 25% della superficie seminativa | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Eleggibilità colture | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Visita <i>in situ</i> (eventuale) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

| |
|-------------------|
| Domanda n. |
|-------------------|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione | SOI richiesta (ha) | SOI ammessa (ha) |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa | | |
| 2. Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)*

| |
|--|
| |
|--|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Localizzazione geografica | | |
|--|-----------------|------------------|
| Criterio di priorità 1.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | Punti attribuiti |
| 1.1.1 SOI in ZVN ≥ 50% | | |
| 1.1.2 30% ≤ SOI in ZVN < 50% | | |
| 1.1.3 20% ≤ SOI in ZVN < 30% | | |
| Criterio di priorità 1.2 –SOI condotta da Enti Pubblici: | PUNTI Richiesti | Punti attribuiti |
| 1.2.1 SOI condotta da Enti Pubblici | | |
| Principio di selezione 2 - Estensione della superficie oggetto di impegno | | |
| Criterio di priorità 2.1 – SOI No Tillage | PUNTI Richiesti | Punti attribuiti |
| 2.1.1 SOI No Tillage ≥ 30 ettari | | |
| 2.1.2 20 ettari ≤ SOI No Tillage < 30 ettari | | |
| 2.1.3 5 ettari ≤ SOI No Tillage < 20 ettari | | |
| Principio di selezione 3 - Superfici già condotte con metodo di agricoltura conservativa | | |
| Criterio di priorità 3.1 – Superfici già condotte con metodo di agricoltura conservativa | PUNTI Richiesti | Punti attribuiti |
| 3.1.1 SOI ≥ 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 – Agricoltura conservativa) | | |
| 3.1.2 50% ≤ SOI < 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 – Agricoltura conservativa) | | |
| 3.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.1 – Agricoltura conservativa) | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)*

| |
|--|
| |
|--|

Allegato I

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027
Checklist ammissibilità SRA03.1



Domanda n.

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

| | |
|--------------------|---|
| AMMISSIBILE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA08 – ACA08.1 “Gestione sostenibile dei prati permanenti”

I prati permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche. Sul versante climatico, i prati oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Il presente intervento si attua in tutto il territorio regionale. Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale del Veneto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la

presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

NOTA BENE: ai sensi della DGR 455/2023 (che modifica la DGR 296/2023), per la sola adesione alla SRA08, nel caso di **superfici di proprietà di Enti pubblici e Regole**, sottoposte a procedure ad evidenza pubblica per la loro concessione, la decorrenza del titolo di conduzione **può essere successiva al 1° gennaio**, ancorché antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In FASCICOLO AZIENDALE è stato inoltre reso possibile repertoriare nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA all'interno della scheda ATTI del fascicolo (Documento: codice 789 - DGR 296/2023 – SRA 8 - Attestazione Ente concedente) l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente proprietario del permanere delle condizioni di ammissibilità delle operazioni, degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando per l'intervento SRA08 azione 1 e azione 3, per il periodo del 2023 che precede l'assegnazione delle superfici al richiedente.

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato. **Per le superfici richieste in SRA08 che risultino avere un titolo di conduzione successivo al 1° gennaio, la verifica viene completata dall'istruttore, tramite interrogazione dei dati e degli ATTI inseriti a Fascicolo. L'esito è favorevole se comprovato dalla presenza di un contratto di concessione emesso da ENTE PUBBLICO.**

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno. Il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Operazioni previste

Gestione sostenibile delle superfici a prato permanente ubicate nella Regione del Veneto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta delle sole operazioni previste per le sole

superfici disponibili al richiedete e dichiarate con codice culturale compatibile nel Piano Culturale Grafico.

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale. **Rispetto SOI minima**

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

Superfici ammissibili: prati permanenti; ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti." Sono esclusi i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del DM MASAF pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.

Modalità di controllo: automatico e informatico.

Il controllo viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano culturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'"istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, domanda grafica, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie, l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di

gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA08 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA08-ACA8.1-Gestione sostenibile dei prati permanenti, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- 3 - Aziende con allevamento bovino da latte
- 4 - Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in montagna

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA08 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

| Criterio di priorità 1.1 – Aree della Rete Natura 2000, oasi, parchi, siti Unesco | PUNTI |
|--|-------|
| 1.1.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” in Veneto | 10 |

Il punteggio è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta ricadere in aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: La visualizzazione dei perimetri è disponibile nel Geoportale della Regione del Veneto: <https://idt2.regione.veneto.it/>.

Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 1.2 – Zone montane | PUNTI |
|---|-------|
| 1.2.1 SOI in zone montane \geq 50% | 5 |

Il punteggio è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta ricadere in Zone montane definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice “Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani”.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: catalogo grafico zone montane del Veneto.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 1.3 – Aree a Irrigazione strutturata | PUNTI |
|---|-------|
| 1.3.1 SOI in aree interessate da irrigazione strutturata o mista (a carattere collettivo) | 20 |

Il punteggio è assegnabile se almeno 1 ettaro di SOI ammessa ricade in aree servite da irrigazione strutturata collettiva o mista collettiva. Aree del territorio regionale servite da irrigazione strutturata collettiva, dove il soddisfacimento irriguo delle colture è garantito da infrastrutture irrigue dedicate

gestite dai Consorzi di bonifica, oppure servite da irrigazione collettiva mista (strutturata e di soccorso). Nello specifico, per “Area irrigua strutturata” si intende la superficie delle Unità territoriali omogenee irrigue (UTO) – cioè, delle aree sottese da una rete di canalizzazioni o condotte che dipartono da un unico punto di presa o derivazione – dove sono presenti le infrastrutture con funzione irrigua, siano esse a pelo libero per gravità o a reti tubate in pressione.

Fonti di riferimento per l’attribuzione del punteggio: catalogo grafico delle aree interessate da irrigazione strutturata o mista fornito da Regione Veneto. Il catalogo individua tre aree (Prevalentemente strutturata, Prevalentemente di Soccorso e Mista) che rientrano tutte nella categoria cui risulta assegnabile il punteggio.

Modalità di controllo: **automatico**. All’interno dell’applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un’anomalia bloccante (risolvibile dall’istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

| Criterio di priorità 1.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI |
|--|--------------|
| 2.1.1 SOI in ZVN \geq 50% | 30 |
| 2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | 25 |
| 2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | 20 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l’attribuzione del punteggio: l’elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell’AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All’interno dell’applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un’anomalia bloccante (risolvibile dall’istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 3 – Aziende con allevamento bovino da latte:

| Criterio di priorità 3.1 – Allevamento bovino da latte | PUNTI |
|---|--------------|
| 3.1.1 Aziende con allevamento bovino da latte o a duplice attitudine | 30 |

Il punteggio è assegnabile se il beneficiario (CUAA) risulta detentore di capi bovini da latte o a duplice attitudine (almeno 1 UBA) individuati sulla base della media aziendale dell’anno antecedente la domanda di aiuto (alla data del 31 dicembre)

Fonti di riferimento per l’attribuzione del punteggio: Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN).

Modalità di controllo: **informatico**. L’istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati da BDN.

Principio di selezione 4 – Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in montagna:

| criterio di priorità 4.1 – Sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | PUNTI |
|--|-------|
| 4.1.1 Aziende con sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | 5 |

Il punteggio è assegnabile se la sede legale dell'azienda beneficiaria è in comune montano o parzialmente montano e la SAU aziendale risulta ricadente al 100% in zone montane del Veneto, (definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani").

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: catalogo grafico zone montane del Veneto.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando il comune della sede legale e la SAU aziendale (come risultanti da Fascicolo Aziendale) con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA08.1

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **crescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa minore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

Intervento SRA08 – gestione prati e pascoli permanenti
ACA08.1
“Gestione sostenibile dei prati permanenti”
DRGV 296/2023

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.
NOTE:
VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|------------------|--|
| Superfici Venete | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica/ESITO |
|--|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| In caso di titoli di conduzione con validità successiva al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda, presenza di contratti di concessione emessi da Ente Pubblico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|--|--|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Eleggibilità colture | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Visita <i>in situ</i> (eventuale) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

Domanda n.

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

NOTE:

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica *in situ* ed esiti verifica):

| |
|-------------------|
| Domanda n. |
|-------------------|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione | SOI richiesta (ha) | SOI ammessa (ha) |
|--|--------------------|------------------|
| Gestione sostenibile dei prati permanenti | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)*

| |
|--|
| |
|--|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | | |
|--|-----------------|------------------|
| Criterio di priorità 1.1 – Aree della Rete Natura 2000, oasi, parchi, siti Unesco | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.1.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" in Veneto | | |
| Criterio di priorità 1.2 – Zone montane | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.2.1 SOI in zone montane ≥ 50% | | |
| Criterio di priorità 1.3 – Aree a irrigazione strutturata | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.3.1 SOI in aree interessate da irrigazione strutturata o mista (a carattere collettivo) | | |
| Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali | | |
| Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.1.1 SOI in ZVN ≥ 50% | | |
| 2.1.2 30% ≤ SOI in ZVN < 50% | | |
| 2.1.3 20% ≤ SOI in ZVN < 30% | | |
| Principio di selezione 3 - Aziende con allevamento bovino da latte | | |
| Criterio di priorità 3.1 – Allevamento bovino da latte | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 3.1.1 Aziende con allevamento bovino da latte o a duplice attitudine | | |
| Principio di selezione 4 - Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in montagna | | |
| Criterio di priorità 4.1 – Sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 4.1.1 Aziende con sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)*

| |
|--|
| |
|--|

Domanda n.

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

AMMISSIBILE

SI NO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA08 – ACA08.3 “Gestione pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali”

I pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Il presente intervento si attua in zone montane del Veneto definite nel Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale del Veneto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprono tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

NOTA BENE: ai sensi della DGR 455/2023 (che modifica la DGR 296/2023), per la sola adesione alla SRA08, nel caso di **superfici di proprietà di Enti pubblici e Regole**, sottoposte a procedure ad evidenza pubblica per la loro concessione, la decorrenza del titolo di conduzione **può essere successiva al 1° gennaio**, ancorché antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In FASCICOLO AZIENDALE è stato inoltre reso possibile repertoriare nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA all'interno della scheda ATTI del fascicolo (Documento: codice 789 - DGR 296/2023 – SRA 8 - Attestazione Ente concedente) l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente proprietario del permanere delle condizioni di ammissibilità delle operazioni, degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando per l'intervento SRA08 azione 1 e azione 3, per il periodo del 2023 che precede l'assegnazione delle superfici al richiedente.

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno. Il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno. **Per le superfici richieste in SRA08 che risultino avere un titolo di conduzione successivo al 1° gennaio, la verifica viene completata dall'istruttore, informaticamente tramite interrogazione dei dati e degli ATTI inseriti a Fascicolo. L'esito è favorevole se comprovato dalla presenza di un contratto di concessione emesso da ENTE PUBBLICO.**

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Operazioni previste

Gestione sostenibile delle superfici a prato permanente ubicate nella Regione del Veneto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della

domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta delle sole operazioni previste per le sole superfici disponibili al richiedete e dichiarate con codice culturale compatibile nel Piano Culturale Grafico.

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

Superfici ammissibili: pascoli permanenti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti." Sono esclusi i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del DM MASAF pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.

Modalità di controllo: automatico e informatico.

Il controllo viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano culturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'"istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, domanda grafica, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie, l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa dell'intera domanda (SRA03.1 Introduzione + SRA03.1 Mantenimento)**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA08 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA08-ACA8.3-Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

- 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- 3 - Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei danni da predazione
- 4 - Aziende con allevamento di razze autoctone in via di estinzione
- 5 - Aziende con allevamento bovino da latte
- 6 - Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in montagna

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA08 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

| criterio di priorità 1.1 – Aree della Rete Natura 2000, oasi, parchi, siti Unesco | PUNTI |
|--|-----------|
| 1.1.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” | 20 |

Il punteggio è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta ricadere in aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: La visualizzazione dei perimetri è disponibile nel Geoportale della Regione del Veneto: <https://idt2.regione.veneto.it/>.

Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

| criterio di priorità 1.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI |
|---|-----------|
| 2.1.1 SOI in ZVN \geq 50% | 20 |
| 2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | 15 |
| 2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | 10 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: l'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle

particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 3 – Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei danni da predazione:

| Criterio di priorità 3.1 – Interventi di prevenzione dei danni da predazione | PUNTI |
|---|--------------|
| 3.1.1 Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei danni da predazione | 20 |

Il punteggio è assegnabile se l'azienda (CUAA) ha beneficiato degli aiuti previsti dal tipo di intervento 4.4.3 "Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricole e zootecniche e fauna selvatica" del PSR 2014-2022 del Veneto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: banca dati domande PSR 2014-2022 (Applicativo "Istruttoria PSR").

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati dall'applicativo.

Principio di selezione 4 – Aziende con allevamento di razze autoctone in via di estinzione:

| Criterio di priorità 4.1 – Razze autoctone in via di estinzione | PUNTI |
|--|--------------|
| 4.1.1 Presenza in azienda di almeno 2 UBA appartenenti a razze autoctone in via di estinzione | 10 |

Il punteggio è assegnabile se vi è la presenza in azienda di almeno 2 UBA appartenenti a razze autoctone in via di estinzione e il richiedente risulta beneficiario del sostegno relativo al tipo di intervento 10.1.7 "Allevatori custodi", del PSR 2014-2022, o dell'intervento SRA14 - ACA14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità", del CSR 2023- 2027, nell'anno antecedente la domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: banca dati domande PSR 2014-2022 (Applicativo "Istruttoria PSR"); Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati dall'applicativo.

Principio di selezione 5 – Aziende con allevamento bovino da latte:

| Criterio di priorità 4.1 – Allevamento bovino da latte | PUNTI |
|---|--------------|
| 5.1.1 Aziende con allevamento bovino da latte o a duplice attitudine | 20 |

Il punteggio è assegnabile se il beneficiario risulta detentore di capi bovini da latte o a duplice attitudine (almeno 1 UBA) individuati sulla base della media aziendale dell'anno antecedente la domanda di aiuto (alla data del 31/12).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati dall'applicativo.

Principio di selezione 6 – Aziende con allevamento di razze autoctone in via di estinzione:

| Criterio di priorità 6.1 – Sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | PUNTI |
|---|--------------|
| 6.1.1 Aziende con sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | 10 |

Il punteggio è assegnabile se la sede legale dell'azienda beneficiaria è in comune montano o parzialmente montano e la SAU aziendale risulta ricadente al 100% in zone montane del Veneto, (definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani").

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: catalogo grafico zone montane del Veneto.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando il comune della sede legale e la SAU aziendale (come risultanti da Fascicolo Aziendale) con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA08.3

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **crescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa minore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

Intervento SRA08 – gestione prati e pascoli permanenti ACA08.3

**“Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali
tradizionali”
DRGV 296/2023**

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.
NOTE:
VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Superfici Venete ricadenti nelle zone classificate montane dal CSR (DGR 14/2023 e s.m.i.) | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica |
|--|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| In caso di titoli di conduzione con validità successiva al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda, presenza di contratti di concessione emessi da Ente Pubblico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|--|--|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Eleggibilità colture | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Visita <i>in situ</i> (eventuale) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione | SOI richiesta (ha) | SOI ammessa (ha) |
|---|--------------------|------------------|
| Gestione sostenibile dei prati permanenti | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)

| |
|--|
| |
|--|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | | |
|--|-----------------|------------------|
| Criterio di priorità 1.1 – Aree della Rete Natura 2000, oasi, parchi, siti Unesco | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.1.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” | | |
| Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali | | |
| Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.1.1 SOI in ZVN ≥ 50% | | |
| 2.1.2 30% ≤ SOI in ZVN < 50% | | |
| 2.1.3 20% ≤ SOI in ZVN < 30% | | |
| Principio di selezione 3 - Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei danni da predazione | | |
| Criterio di priorità 3.1 – Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei danni da predazione | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 3.1.1 Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei danni da predazione | | |
| Principio di selezione 4 - Aziende con allevamento di razze autoctone in via di estinzione | | |
| Criterio di priorità 4.1 – Razze autoctone in via di estinzione | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 4.1.1 Presenza in azienda di almeno 2 UBA appartenenti a razze autoctone in via di estinzione | | |
| Principio di selezione 5 - Aziende con allevamento bovino da latte | | |
| Criterio di priorità 5.1 – Allevamento bovino da latte | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 5.1.1 Aziende con allevamento bovino da latte o a duplice attitudine | | |
| Principio di selezione 6 - Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in montagna | | |
| Criterio di priorità 6.1 – Sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 6.1.1 Sede legale e SAU interamente dislocata in montagna | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)

| |
|--|
| |
|--|

Domanda n. _____

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

AMMISSIBILE

SI NO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA10 – ACA10.1 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche - Formazioni arboreo/arbustive”

L'intervento promuove la gestione attiva di infrastrutture ecologiche allo scopo di:

- migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
- potenziare le connessioni ecologiche
- sostenere la biodiversità in aree agricole, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati
- aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica.

Le formazioni oggetto di mantenimento nell'azione “Formazioni arboreo/arbustive derivano principalmente dalle Programmazioni regionali o comunitarie di settore (Sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-2013, 2014-2022 LR 42/1997, Regolamento 2078/1992, nonché di fasce tampone finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000). Queste infrastrutture ecologiche concorrono al disinquinamento delle acque superficiali, grazie all'importante azione di fitodepurazione che sono in grado di svolgere, e parallelamente alla mitigazione degli impatti collegati alle attività agro-zootecniche sui terreni coltivati. Pertanto, ai sensi del DM che approva la condizionalità rafforzata, tali formazioni derogano dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”.

Presenza della documentazione essenziale

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, dei documenti che ai sensi del bando sono considerati essenziali, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Nel caso di SRA10.1, devono essere allegati l'Allegato tecnico e le schede descrittive delle formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno. Ai sensi della DGR 296/2023, come modificata dalla DGR 635/2023, tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, quindi entro il 29 agosto 2023. La documentazione essenziale, pertanto, può essere inserita, nel rispetto dei tempi previsti, anche in Fascicolo Aziendale all'interno dell'ATTO appositamente predisposto.

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo viene svolto automaticamente in fase di presentazione della domanda, in quanto il sistema permette di procedere solo se è stato inserito l'Allegato. L'istruttore verifica **informaticamente** che l'allegato inserito in domanda/fornito in fascicolo corrisponda alla tipologia di documenti previsti dal bando.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie derivi che l'allegato fornito non corrisponde ai documenti richiesti, oppure non è stato fornito entro i tempi previsti, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). L'esito NON favorevole determina l'inammissibilità della domanda di aiuto.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Il presente intervento si attua nelle zone non classificate montane dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso: qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno. Il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Operazioni previste

Gestione attiva delle infrastrutture verdi. L'azione 10.1 si articola nelle seguenti infrastrutture ecologiche, così definite dal bando:

10.1.1 - Fasce tampone: impianti polispecifici arborei e arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d'acqua, fossi o scoline).

10.1.2 - Siepi o Filari: Formazioni lineari polispecifiche costituite da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare, inserite nel contesto della superficie aziendale destinata ad utilizzo agricolo. Tali formazioni sono caratterizzate, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto.

Modulo base e Plurifilari: le infrastrutture ecologiche 10.1.1 (Fasce tampone) e 10.1.2 (siepi o filari) devono risultare così composte: la formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti coltivati ed essere costituita da un "modulo base" di 1 metro lineare di fascia arboreo/arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6; qualora vi sia la presenza di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 m, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base". Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta delle sole operazioni previste per le sole superfici disponibili al richiedete e dichiarate con codice colturale compatibile nel Piano Colturale Grafico.

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 0,1250 ha (la superficie viene calcolata considerando sia la parte arboreo/arbustiva sia la parte erbacea).

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Rispetto SOI massima

La superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva, ai fini della domanda di aiuto deve essere al massimo il 20% della superficie agricola totale aziendale (SAT).

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

Le infrastrutture ecologiche sono ammissibili se:

- rispettano le caratteristiche descritte nel paragrafo "operazioni previste";
- risultano esistenti al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- risultano adiacenti a superfici coltivate.

Non sono ammesse:

- I. infrastrutture ecologiche che sono ancora oggetto di impegno nell'ambito della Misura 10 della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020
- II. Le fasce tampone esclusivamente erbacee.
- III. Formazioni arboreo arbustive oggetto di provvedimenti in corso di efficacia delle autorità competenti in ordine a conclamati episodi di disagio sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni di infestazioni di tipo fungino, entomologico, fitopatologico o comunque collegati alla biologia di una o più specie componenti le formazioni.

Modalità di controllo: automatico e informatico.

Il controllo viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'"istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, domanda grafica, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile. L'esito dell'istruttoria dovrà definire l'esatta localizzazione e lunghezza delle formazioni oggetto di impegno. A supporto di questa fase l'istruttore consulta le schede progettuali fornite dal beneficiario (Schede Descrittive di cui all'Allegato 12.3 del bando). Tali schede sono inserite tra gli allegati della domanda unificata informatizzata. Se non inseriti in domanda devono essere stati repertoriati entro 60 gg dalla scadenza domande (quindi entro il 29 agosto 2023) nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA (codice 787) all'interno della scheda ATTI del Fascicolo.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuazione e validazione grafica di formazioni plurifilari. A tal fine si ricorda che per "plurifilare" si intende una formazione composta da un modulo

base (complessivi 6 mq = 1 m parte arborea/arbustiva + 5 metri parte erbacea) + ulteriori filari arboreo/arbustivi, paralleli al modulo base, ciascuno con una parte erbacea inferiore ai 5 metri.

Se il beneficiario ha indicato in domanda una tipologia diversa da quella riscontrata in fase istruttoria in esito all'esame della domanda grafica e del contenuto degli allegati tecnici, fatti salvi tutti i restanti requisiti di ammissibilità, sarà possibile assegnare la superficie alla tipologia coerente con quanto rilevato dall'istruttoria, previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

NB: in talune situazioni, la verifica dell'ammissibilità delle formazioni potrà essere completata tramite l'**acquisizione di foto-geo-referenziate** effettuate attraverso apposita app resa disponibile dall'AVEPA.


Si precisa che l'attività istruttoria include la misurazione dell'infrastruttura verde per confermare la lunghezza della siepe/fascia tampone ricadente all'interno degli appezzamenti dichiarati (visibili all'interno della domanda grafica). L'istruttore a tal fine utilizzerà uno specifico strumento grafico reso disponibile negli applicativi. Tale lunghezza, validata dall'istruttore, costituisce l'informazione in metri lineari da replicare all'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR" (campo "Quantità"), sulla base della quale verrà stabilito l'importo spettante.




L'**intervento 10.1.1** (fasce tampone, cioè formazioni interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale, si veda definizione da bando riportata nei precedenti paragrafi) e l'**intervento 10.1.2** (siepi o filari, cioè formazioni inserite nel contesto della superficie aziendale destinata ad utilizzo agricolo) hanno il medesimo premio unitario e pertanto, se in fase istruttoria si rileva che il beneficiario ha indicato una tipologia al posto dell'altra, fatti salvi tutti i restanti requisiti di ammissibilità, sarà possibile assegnare d'ufficio la superficie all'intervento coerente con quanto rilevato dall'istruttoria.

Infine, si riportano in calce al paragrafo alcune esemplificazioni utili all'individuazione delle superfici eleggibili in fase istruttoria.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.


ESEMPLIFICAZIONI SRA 10.1



| FORMAZIONI PLURIFILARI SRA10.1 | | | | | | |
|---|---|----|-----------------|-----|---|----|
| Lunghezza 9 metri | Modulo base | | parte eccedente | | | |
| | 1 | 5m | 1 | 3m | 1 | 2m |
| |  | | | | | |
| Esempio 1 | | | | | | |
| <p>Nell'esempio 1, in presenza di un modulo base lungo 9 metri, sono inoltre riconoscibili le seguenti formazioni lineari, parallele allo stesso: un filare di 9 metri di lunghezza + un filare di 4 metri di lunghezza.</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> | | | | | | |
| Lunghezza 9 metri | Modulo base | | parte eccedente | | | |
| | 1 | 5m | 1 | 3m | 1 | 2m |
| |  | | | | | |
| Esempio 2 | | | | | | |
| <p>Nell'esempio 2, in presenza di un modulo base lungo 9 metri, sono inoltre riconoscibili le seguenti formazioni lineari, parallele allo stesso: 3 filari di 9 metri di lunghezza</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></p> | | | | | | |
| Lunghezza 9 metri | Nessun modulo base | | | | | |
| | 1 | 1m | 1 | 2 m | 1 | |
| |  | | | | | |
| Esempio 3 | | | | | | |
| <p>Nell'esempio 3, le formazioni lineari <u>NON sono riconoscibili</u> in quanto non risultano parallele ad alcun modulo base.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> | | | | | | |

| | | Modulo base | | | |
|-------------------|--|-------------|----|---|---|
| | | 1 | 5m | | |
| Lunghezza 4 metri | | ● | | ● | ● |
| | | ● | | ● | ● |
| | | ● | | ● | ● |
| | | ● | | ● | ● |
| Esempio 4 | | | | | |

Nell'esempio 4, la formazione di 6 metri posta perpendicolarmente al modulo base **NON è riconoscibile**.
Tale formazione non costituisce nemmeno un modulo base a sé stante, pertanto non è richiedibile in SRA10.1



Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie, l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa dell'intera domanda (SRA10.1.1+SRA10.1.2)**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore

all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA10.1 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA10-ACA10.1-Gestione sostenibile infrastrutture ecologiche – formazioni arboreo/arbustive, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)
- 4 - Superfici a fasce tampone/siepi già finanziate nelle precedenti programmazioni

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA10.1 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

| Criterio di priorità 1.1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | PUNTI |
|---|-----------|
| 1.1.1 Bacino Scolante in Laguna di Venezia | 30 |
| 1.1.2 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" | 20 |

Il punteggio 1.1.1 è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta in aree ricadenti in Bacino Scolante in Laguna di Venezia (delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e in "Prossimità bacino Ca' Erizzo" delimitato dalla deliberazione n. 1170 del 24 agosto 2021).

Il punteggio 1.1.2 è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: geoportale della Regione del Veneto:
<https://idt2.regione.veneto.it/>

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

| criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI |
|---|-------|
| 2.1.1 SOI in ZVN \geq 50% | 20 |
| 2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN < 50% | 15 |
| 2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN < 30% | 10 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: l'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| criterio di priorità 2.2 – Corpi idrici WISE | PUNTI |
|---|-------|
| 2.2.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata | 10 |

Il punteggio è assegnabile in presenza di SOI (qualsiasi entità) in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata che, ai sensi del DM del Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 17 luglio 2009, individua le informazioni territoriali e le modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: catalogo grafico "CORPI IDRICI 2022", disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo dei CORPI IDRICI 2022. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI):

| criterio di priorità 3.1 – Entità della superficie oggetto d'impegno | PUNTI |
|--|-------|
| 3.1.1 SOI < 1 ha | 10 |
| 3.1.2 $1 \text{ ha} \leq$ SOI < 2 ha | 5 |

Il punteggio è assegnabile in base alla SOI ammessa per l'intervento SRA10-ACA10.1, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la quantità di SOI ammessa presente nel quadro

istruttorio. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 4 - Superfici a fasce tampone/siepi già finanziate nelle precedenti programmazioni:

| Criterio di priorità 4.1 – Fasce tampone/siepi già finanziate nelle precedenti programmazioni | PUNTI |
|--|--------------|
| 4.1.1 SOI \geq 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 30 |
| 4.1.2 $50\% \leq$ SOI $<$ 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 25 |
| 4.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 20 |

Il punteggio è assegnabile, in base alla SOI ammessa per l'intervento SRA10-ACA10.1, in rapporto alle superfici già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi – Fasce tampone/siepi), nell'anno di precedente la domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda e banca dati delle SOI confermate nella domanda 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi - Fasce tampone/siepi dell'anno precedente.

La verifica è riferita alle superfici, indipendentemente dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa e la banca dati delle SOI confermate nella domanda 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi dell'anno precedente. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA10.1

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **crescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa minore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Intervento SRA10 – Gestione sostenibile infrastrutture ecologiche
ACA10.1
“Formazioni arboreo/arbustive”
DRGV 296/2023**

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.
NOTE:
VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Presenza documentazione essenziale | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|--|--|
| Superfici Venete NON ricadenti nelle zone classificate montane dal CSR (DGR 14/2023 e s.m.i) | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica |
|---|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|--|--|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI massima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Eleggibilità colture | <input type="checkbox"/> codice colturale | Controllo automatico <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> esistenza al 1° gennaio | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> adiacenza superficie coltivata aziendale | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> assenza formazioni esclusivamente erbacee | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <i>Visita in situ (eventuale)</i> | Controllo di campo <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione | SOI richiesta | | SOI ammessa | |
|--|---------------|----|---------------|----|
| | Metri lineari | ha | Metri lineari | ha |
| 10.1.1 Fasce Tampone - Monofilari | | | | |
| 10.1.1 Fasce Tampone - Plurifilari | | | | |
| 10.1.2 Siepi e Filari - Monofilari | | | | |
| 10.1.2 Siepi e Filari - Plurifilari | | | | |
| TOTALI | | | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)*

| |
|--|
| |
|--|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | | |
|---|-----------------|------------------|
| Criterio di priorità 1.1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.1.1 Bacino Scolante in Laguna di Venezia | 30 | |
| 1.1.2 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene | 20 | |
| Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali | | |
| Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.1.1 SOI in ZVN ≥ 50% | 20 | |
| 2.1.2 30% ≤ SOI in ZVN < 50% | 15 | |
| 2.1.3 20% ≤ SOI in ZVN < 30% | 10 | |
| Criterio di priorità 2.2 – Corpi idrici WISE | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.2.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata | 10 | |
| Principio di selezione 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI) | | |
| Criterio di priorità 3.1 – Entità della superficie oggetto d'impegno | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 3.1.1 SOI < 1 ha | 10 | |
| 3.1.2 1 ha ≤ SOI < 2 ha | 5 | |

| Principio di selezione 4 - Superfici a fasce tampone/siepi già finanziate nelle precedenti programmazioni | | |
|---|-----------------|------------------|
| Critero di priorità 4.1 – Fasce tampone/siepi già finanziate nelle precedenti programmazioni | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 4.1.1 SOI \geq 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 30 | |
| 4.1.2 $50\% \leq$ SOI < 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 25 | |
| 4.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 20 | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)*

Domanda n.

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

| | |
|--------------------|---|
| AMMISSIBILE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA10 – ACA10.3 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche – Boschetti nei campi”

L'intervento promuove la gestione attiva di infrastrutture ecologiche allo scopo di:

- migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
- potenziare le connessioni ecologiche
- sostenere la biodiversità in aree agricole, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati
- aumentare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica.

L'Azione 10.3 del CSR 2023-2027 sostiene esclusivamente l'Infrastruttura ecologica “10.3.1-Boschetti Naturalistici”. Si tratta di formazioni polispecifiche a prevalente finalità naturalistica di essenze arboree e arbustive, non classificate nella definizione amministrativa di bosco.

Presenza della documentazione essenziale

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, dei documenti che ai sensi del bando sono considerati essenziali, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Nel caso di SRA10.3, devono essere allegati l'Allegato tecnico e le schede descrittive dei boschetti oggetto di impegno. Ai sensi della DGR 296/2023, come modificata dalla DGR 635/2023, tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, quindi entro il 29 agosto 2023. La documentazione essenziale, pertanto, può essere inserita, nel rispetto dei tempi previsti, anche in Fascicolo Aziendale all'interno dell'ATTO appositamente predisposto.

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo viene svolto automaticamente in fase di presentazione della domanda, in quanto il sistema permette di procedere solo se è stato inserito l'Allegato. L'istruttore verifica **informaticamente** che l'allegato inserito in domanda/fornito in fascicolo corrisponda alla tipologia di documenti previsti dal bando.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie derivi che l'allegato fornito non corrisponde ai documenti richiesti, oppure non è stato fornito entro i tempi previsti, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). L'esito NON favorevole determina l'inammissibilità della domanda di aiuto.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Il presente intervento si attua nelle zone non classificate montane dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricultori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente**Condurre una UTE in regione Veneto**

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno. Il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

| |
|---|
| Condizioni di ammissibilità delle operazioni |
|---|

Operazioni previste

Gestione attiva delle infrastrutture ecologiche 10.3 – Boschetti nei campi.

Boschetti: Formazioni poli-specifiche a prevalente finalità naturalistica di essenze arboree e arbustive, non classificate nella definizione amministrativa di bosco sulla base della Programmazione di Settore (D. Lgs. 03/04/2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), di dimensioni comprese tra un minimo di 0,05 ha ed un massimo di 1 ha inserite nel contesto delle superfici agricole coltivate aziendali.

Le formazioni oggetto di mantenimento nell'azione "Boschetti" derivano principalmente dalle Programmazioni regionali o comunitarie di settore (Sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-2013, 2014-2022 LR 42/1997, Regolamento 2078/1992, nonché con le azioni compensative previste dalla sottomisura C5.1.3c del Piano Direttore 2000). Queste infrastrutture ecologiche concorrono al disinquinamento delle acque superficiali, grazie all'importante azione di fitodepurazione che sono in grado di svolgere, e parallelamente alla mitigazione degli impatti collegati alle attività agro-zootecniche sui terreni coltivati. Pertanto, ai sensi del DM che approva la condizionalità rafforzata, tali formazioni derogano dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio".

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta delle sole operazioni previste per le sole superfici disponibili al richiedete e dichiarate con codice colturale compatibile nel Piano Colturale Grafico.

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 0,0500 ha.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Rispetto SOI massima

La superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva, ai fini della domanda di aiuto deve essere al massimo il 10% della superficie agricola totale aziendale (SAT).

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

Le infrastrutture ecologiche sono ammissibili se:

- rispettano le caratteristiche descritte nel precedente paragrafo "operazioni previste"
- risultano esistenti al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto
- risultano adiacenti a superfici coltivate: i boschetti oggetto di impegno devono risultare presenti all'interno dei terreni agricoli del beneficiario
- risultano rispettare, per ciascun corpo, la dimensione minima di 0,0500 ha e la dimensione massima di 1 ha
- la superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente (boschetto). La non contiguità è assoluta in presenza di una fascia di separazione di almeno 20 metri.

Non sono ammessi:

- I. Boschetti che sono ancora oggetto di impegno nell'ambito della Misura 10 della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020.
- II. Boschetti oggetto di provvedimenti delle autorità competenti in ordine a conclamati episodi di disagio sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni di infestazioni di tipo fungino, entomologico, fitopatologico o comunque collegati alla biologia di una o più specie componenti le formazioni.

Modalità di controllo: **automatico e informatico**.

Il controllo viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda



Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'"istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, domanda grafica, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile. L'esito dell'istruttoria dovrà definire l'esatta localizzazione e la dimensione delle formazioni oggetto di impegno. A supporto di questa fase l'istruttore consulta le schede progettuali fornite dal beneficiario (Schede Descrittive di cui all'Allegato 12.2 del bando). Tali schede sono inserite tra gli allegati della domanda unificata informatizzata. Se non inseriti in domanda devono essere stati repertoriati entro 60 gg dalla scadenza domande (quindi entro il 29 agosto 2023) nell'atto ALLEGATI ALLA DOMANDA (codice 788) all'interno della scheda ATTI del Fascicolo.

Infine, si riportano in calce al paragrafo alcune esemplificazioni utili all'individuazione delle superfici eleggibili in fase istruttoria.

NB: in talune situazioni, la verifica dell'ammissibilità delle formazioni potrà essere completata tramite l'acquisizione di foto-geo-referenziate effettuate attraverso apposita app resa disponibile dall'AVEPA.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando

nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria. **ESEMPLIFICAZIONI SRA 10.3 - boschetti**

| | |
|--|-------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">20 m</p> | <p>AMMISSIBILI</p> |
|  <p style="text-align: center;">10 m</p> | <p>NON AMMISSIBILI</p> |

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie, l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA10.3 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA10-ACA10.3-Gestione sostenibile infrastrutture ecologiche – boschetti nei campi, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)
- 4 - Superfici a boschetti già finanziate nelle precedenti programmazioni

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA10.3 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

| Criterio di priorità 1.1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | PUNTI |
|---|--------------|
| 1.1.1 Bacino Scolante in Laguna di Venezia | 30 |
| 1.1.2 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" | 20 |

Il punteggio 1.1.1 è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta in aree ricadenti in Bacino Scolante in Laguna di Venezia (delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e in "Prossimità bacino Ca' Erizzo" delimitato dalla deliberazione n. 1170 del 24 agosto 2021).

Il punteggio 1.1.2 è assegnabile se almeno il 50% della SOI ammessa risulta in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: geoportale della Regione del Veneto: <https://idt2.regione.veneto.it/>

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali:

| Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI |
|--|--------------|
| 2.1.1 SOI in ZVN \geq 50% | 20 |
| 2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | 15 |
| 2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | 10 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: l'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 2.2 – Corpi idrici WISE | PUNTI |
|--|--------------|
| 2.2.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata | 10 |

Il punteggio è assegnabile in presenza di SOI (qualsiasi entità) in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata che, ai sensi del DM del Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 17 luglio 2009, individua le informazioni territoriali e le modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: catalogo grafico "CORPI IDRICI 2022", disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo dei CORPI IDRICI 2022. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI):

| Criterio di priorità 3.1 – Entità della superficie oggetto d'impegno | PUNTI |
|--|-------|
| 3.1.1 SOI < 1 ha | 10 |
| 3.1.2 1 ha ≤ SOI < 2 ha | 5 |

Il punteggio è assegnabile in base alla SOI ammessa per l'intervento SRA10-ACA10.1, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la quantità di SOI ammessa presente nel quadro istruttorio. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 4 - Superfici a boschetti già finanziate nelle precedenti programmazioni:

| Criterio di priorità 4.1 – Boschetti già finanziati nelle precedenti programmazioni | PUNTI |
|---|-------|
| 4.1.1 SOI ≥ 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 30 |
| 4.1.2 50% ≤ SOI < 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 25 |
| 4.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 20 |

Il punteggio è assegnabile, in base alla SOI ammessa per l'intervento SRA10-ACA10.3, in rapporto alle superfici già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi – Boschetti), nell'anno di precedente la domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda e banca dati delle SOI confermate nella domanda 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi – Boschetti dell'anno precedente

La verifica è riferita alle superfici, indipendentemente dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa e la banca dati delle SOI confermate nella domanda 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi dell'anno precedente. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA10.3

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **crescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa minore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Intervento SRA10 – Gestione sostenibile infrastrutture ecologiche
 ACA10.3
 “Boschetti nei campi”
 DRGV 296/2023**

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.

NOTE:

VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|-----------------------|---|
| Presenza documentazione essenziale | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|--|--|
| Superfici Venete NON ricadenti nelle zone classificate montane dal CSR (DGR 14/2023 e s.m.i) | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica |
|---|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|--|--|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Rispetto SOI massima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Eleggibilità colture | <input type="checkbox"/> codice colturale | Controllo automatico <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> esistenza al 1° gennaio | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> adiacenza superficie coltivata aziendale | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> limiti dimensionali dei corpi | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> assenza contiguità altre formazioni | Istruttoria grafica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <i>Visita in situ (eventuale)</i> | Controllo di campo |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

| |
|-------------------|
| Domanda n. |
|-------------------|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione | SOI richiesta | | SOI ammessa | |
|-----------------------------------|---------------|----|---------------|----|
| | Metri lineari | ha | Metri lineari | ha |
| 10.3 – Boschetti nei campi | | | | |
| TOTALI | | | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)*

| |
|--|
| |
|--|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | | |
|---|-----------------|------------------|
| Criterio di priorità 1.1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.1.1 Bacino Scolante in Laguna di Venezia | 30 | |
| 1.1.2 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene | 20 | |
| Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali | | |
| Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.1.1 SOI in ZVN \geq 50% | 20 | |
| 2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | 15 | |
| 2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | 10 | |
| Criterio di priorità 2.2 – Corpi idrici WISE | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.2.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata | 10 | |
| Principio di selezione 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI) | | |
| Criterio di priorità 3.1 – Entità della superficie oggetto d'impegno | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 3.1.1 SOI $<$ 1 ha | 10 | |
| 3.1.2 $1 \text{ ha} \leq$ SOI $<$ 2 ha | 5 | |

| Principio di selezione 4 - Superfici a boschetti già finanziate nelle precedenti programmazioni | | |
|---|-----------------|------------------|
| Critério di priorità 4.1 – Boschetti già finanziati nelle precedenti programmazioni | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 4.1.1 SOI \geq 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 30 | |
| 4.1.2 $50\% \leq$ SOI < 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 25 | |
| 4.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 Gestione attiva di Infrastrutture verdi) | 20 | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)

Allegato I

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027
Checklist ammissibilità SRA10.3



Domanda n.

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

| | |
|--------------------|---|
| AMMISSIBILE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA14 – ACA14 “Allevatori custodi dell'agrobiodiversità”

La conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone. L'intervento ha quindi lo scopo di sostenere gli allevatori che si impegnano in questa conservazione allevando animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Presenza della documentazione essenziale

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, dei documenti che ai sensi del bando sono considerati essenziali, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Nel caso di SRA14, unitamente alla domanda di aiuto devono essere allegati i documenti che dimostrano l'iscrizione al Libro genealogico di razza degli animali oggetto della domanda di aiuto.

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo viene svolto automaticamente in fase di presentazione della domanda, in quanto il sistema permette di procedere solo se è stato inserito l'Allegato. L'istruttore verifica **informaticamente** che l'allegato inserito in domanda corrisponda alla tipologia di documenti previsti dal bando.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie derivi che l'allegato fornito non corrisponde ai documenti richiesti, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). L'esito NON favorevole determina l'inammissibilità della domanda di aiuto.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Il presente intervento si attua in tutto il territorio regionale del Veneto.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori Allevatori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

| |
|---|
| Criteria di ammissibilità del soggetto richiedente |
|---|

Condurre una UTE in regione Veneto presso cui vengono allevati i capi oggetti di impegno

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

La conduzione dell'UTE di allevamento è attestata dal possesso del codice allevamento rilasciato in fase di registrazione dai Servizi Veterinari.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto. Inoltre, in fase di presentazione, l'applicativo permette l'inserimento di capi appartenenti esclusivamente ad un codice allevamento veneto intestato al beneficiario, come attestato dalla Banca Dati Nazionale zootecnica (scarico da BDN).

Presenza degli idonei titoli di possesso degli oggetti di impegno

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di possesso dei capi oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della presenza di capi posseduti al **1° gennaio dell'anno di presentazione** si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di capi nel sistema del fascicolo aziendale validato con data di decorrenza almeno pari al 1° gennaio dell'anno di presentazione.

| |
|---|
| Condizioni di ammissibilità delle operazioni |
|---|

Operazioni previste

Allevamento di nuclei di animali di razze in via di estinzione/erosione² iscritti ai Libri Genealogici (LLGG)/Registri Anagrafici (RRAA) previsti dal bando per un periodo di 5 anni.

| Specie | Razza |
|----------------------|--|
| Bovini | Burlina |
| | Rendena, Grigio alpina-Grauvieh |
| Equini | Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido |
| | Cavallo Norico |
| | Cavallo Maremmano |
| | Cavallo del Delta |
| Avicoli | Cavallo Bardigiano |
| | <u>Pollo</u> : Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo; |
| | <u>Faraona</u> Camosciata; |
| | <u>Anatra</u> : Mignon, Germanata veneta; |
| | <u>Tacchino</u> : Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato; |
| <u>Oca</u> Padovana. | |

² Riferimento normativo: Legge n. 194/2015

| Specie | Razza |
|--------|--|
| Ovini | Pecora Lamon, Pecora Vicentina o Foza. |
| | Pecora Alpagota, Pecora Brogna |

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta dei soli capi appartenenti alle specie/razze previste dal bando che risultano disponibili al richiedente come dichiarati nel Fascicolo Aziendale nella scheda Allevamenti - Capi.

Rispetto UBA minima

L'istruttore verifica il rispetto della numerosità **minima** di UBA (Unità di Bestiame Adulto) oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la numerosità **minima** di UBA è pari a 1, per ciascuna razza richiesta.

Nel solo caso di AVICOLI, l'UBA minima può essere raggiunta sommando tutti i capi appartenenti al raggruppamento di specie "AVICOLI".

Le UBA sono calcolate in base agli indici di conversione previsti dal bando e qui si seguito riportati.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

| Categoria di animali | Indice di conversione in UBA |
|--|------------------------------|
| Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 |
| Bovidi da 6 mesi a due anni di età | 0,6 |
| Bovidi di meno di 6 mesi | 0,4 |
| Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 |
| Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 |
| Galline ovaiole, Galli | 0,014 |
| Altro pollame | 0,03 |

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità dei capi

I capi sono ammissibili se:

- rispettano le caratteristiche descritte nel precedente paragrafo "operazioni previste"
- risultano detenuti dal beneficiario al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto
- risultano iscritti ai rispettivi Libri Genealogici (LLGG)/Registri Anagrafici (RRAA) di razza

Modalità di controllo: automatico e informatico.

Il controllo viene svolto in parte **automaticamente**, in quanto in domanda è possibile richiedere esclusivamente capi dichiarate nel fascicolo appartenenti alle specie/razze previste dal bando.

Deve inoltre essere svolto un controllo **informatico**, attuato dall'istruttore tramite consultazione puntuale degli **Allegati essenziali** forniti dal beneficiario all'interno della domanda, al fine della definizione degli effettivi capi e relativa numerosità di UBA ammissibili e finanziabili.

Gli Allegati essenziali a dimostrazione dell'iscrizione al Libro genealogico/Registro Anagrafico di razza degli animali oggetto della domanda di aiuto devono essere rappresentati da:

- un elenco riepilogativo, rilasciato dall'Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i soggetti iscritti (con indicazione della data di nascita) detenuti in azienda e per i quali viene presentata domanda,
- oppure, in alternativa, un elenco degli animali, sottoscritto dall'allevatore, accompagnato da copia dei certificati genealogici.

L'esito dell'istruttoria dovrà definire l'esatto elenco di capi oggetto di impegno (numero identificativo del capo) e la relativa numerosità di UBA corrispondente. Pertanto, in questa fase, l'istruttore verifica, per ciascuna razza chiesta a premio, la presenza di ciascun capo indicato in domanda all'interno degli allegati informatizzati (.pdf).³

La numerosità di CAPI ammessi, per ciascuna razza, definisce il riferimento che dovrà essere mantenuto, anche tramite sostituzioni, nel corso di tutti i 5 anni ad impegno.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di capi non ammissibili ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di capi/UBA ammesse), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sui capi oggetto di impegno non sono cumulabili altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 nè gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente i medesimi capi in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

³ la data di iscrizione al Libro Genealogico dei bovini di Razza Rendena corrisponde alla data di nascita degli stessi, in quanto trattasi di soggetti nati in allevamenti aderenti al Programma Genetico e iscritti al Libro Genealogico.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati in relazione all'azienda beneficiaria e agli interventi ammessi in esito all'istruttoria attuata.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA14 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA14-ACA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1- Aziende che praticano Zootecnia biologica (Reg. (UE) n. 2018/848)
- 2- Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- 3- Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali
- 4- Tipologie aziendali
- 5- Tipologia di beneficiario
- 6- Rischio di estinzione

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA14 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Aziende che praticano Zootecnia biologica (Reg. UEn.2018/848):

| Criterio di priorità 1.1 – Aziende biologiche | PUNTI |
|---|-------|
| 1.1.1 Imprese che praticano Zootecnia biologica | 2 |

Il punteggio è assegnabile se l'azienda richiedente ha in Veneto almeno 1 Unità Produttiva zootecnica classificata sulla base del Sistema BOPV (Bio-bank Open Project Veneto), con presenza di una notifica valida al 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: portale BOPV (Bio-bank Open Project Veneto).

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica la sussistenza del punteggio confrontando i CUAAs delle aziende richiedenti con i dati presenti in BOPV per le aziende richiedenti.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati da BOPV.

Principio di selezione 2 - Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

| Criterio di priorità 2.1 – Azienda in area parco | PUNTI |
|--|-------|
| 2.1.1 Imprese con sede aziendale in area parco | 2 |

Il punteggio è assegnabile qualora la sede aziendale (UTE) della ditta richiedente risulti ricadere in area parco

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: geoportale della Regione del Veneto <https://idt2.regione.veneto.it/>

Modalità di controllo: automatico. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la sede aziendale con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 3 - Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali:

| Criterio di priorità 3.1 – Azienda in zona montana | PUNTI |
|--|-------|
| 3.1.1 Imprese con sede aziendale in zona montana | 2 |

Il punteggio è assegnabile qualora sede aziendale (UTE) della ditta richiedente risulti ricadere in area parco in Comune montano o parzialmente montano. Le Zone montane sono definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: catalogo grafico zone montane del Veneto.

Modalità di controllo: automatico. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la sede aziendale con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica la sussistenza del punteggio verificando se la sede aziendale ricade in Comune montano o parzialmente montano del Veneto.

Principio di selezione 4 – Tipologie aziendali:

| Criterio di priorità 4.1 – Fattorie sociali | PUNTI |
|--|-------|
| 4.1.1 Fattorie sociali iscritte all'elenco regionale | 4 |

Il punteggio è assegnabile qualora l'azienda richiedente risulti iscritta all'elenco regionale Fattorie sociali previsto dall'art. 5 della LR n. 14/2013 alla data di pubblicazione del bando (21/03/2023).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: elenco regionale Fattorie sociali.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la sede aziendale con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica la sussistenza del punteggio verificando se, alla data del 21/03/2023, l'azienda rientrava nell'elenco regionale.

| Criterio di priorità 4.2 – Fattorie didattiche | PUNTI |
|---|-------|
| 4.2.1 Fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale | 3 |

Il punteggio è assegnabile qualora l'azienda richiedente risulti iscritta all'elenco regionale Fattorie didattiche previsto dalla LR n. 28/2012 alla data di pubblicazione del bando (21/03/2023).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: elenco regionale Fattorie didattiche.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la sede aziendale con i dati presenti nei cataloghi delle aree interessate. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica la sussistenza del punteggio verificando se, alla data del 21/03/2023, l'azienda rientrava nell'elenco regionale.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati.

Principio di selezione 5 – Tipologia di beneficiario:

| Criterio di priorità 5.1 – Età | PUNTI |
|---|-------|
| 5.1.1 Imprese condotte da agricoltori/allevatori di età ≤ 40 anni | 3 |
| Criterio di priorità 5.2 – Genere | PUNTI |
| 5.2.1 Imprese condotte da donne | 2 |

Il punteggio è assegnabile con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:

- ditta individuale: titolare
- società di persone e società di capitale: rappresentante legale
- società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci.

La condizione deve sussistere alla data di pubblicazione del bando (21/03/2023).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: fascicolo aziendale, scheda persone; portale Infocamere CCIAA.

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica la sussistenza del punteggio verificando tramite consultazione fascicolo aziendale (o, laddove non esaustivo, tramite consultazione portale Infocamere CCIAA) se, alla data del 21/03/2023, l'azienda aveva le caratteristiche per l'attribuzione dei rispettivi punteggi richiesti.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati.

| Criterio di priorità 5.3 – Professionalità | PUNTI |
|---|-------|
| 5.3.1 Imprenditori agricoli professionali (IAP) | 2 |

Il punteggio è assegnabile con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti

- ditta individuale:
- titolare
- società di persone e società di capitale: rappresentante legale
- società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci.

La condizione deve sussistere alla data di pubblicazione del bando (21/03/2023).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: fascicolo aziendale, scheda IAP.

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica la sussistenza del punteggio verificando tramite consultazione fascicolo aziendale (o, laddove non esaustivo, tramite consultazione portale Infocamere CCIAA) se, alla data del 21/03/2023, l'azienda aveva le caratteristiche per l'attribuzione dei rispettivi punteggi richiesti.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati.

Principio di selezione 6 – Rischio di estinzione:

| Criterio di priorità 6.1 – Razze | PUNTI |
|--|-------|
| 6.1.1 Specie bovina: razza Burlina; Specie ovina: razze Lamon e Foza; Specie avicole: tutte le razze inserite nella Scheda d'intervento. | 80 |
| 6.1.2 Specie ovina: razze Alpagota e Brogna; Specie equina: razze CAITPR e Norico. | 70 |
| 6.1.3 Specie equina: razze Maremmano, Cavallo del Delta e Bardigiano. | 60 |
| 6.1.4 Specie bovina: razze Rendena e Grigio Alpina. | 50 |

Il punteggio è assegnabile in riferimento alle razze a rischio di estinzione ammesse con la domanda di aiuto. In caso di domanda con più specie/razze, il criterio si applica attribuendo il punteggio corrispondente alla specie/razza con più capi.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: domanda.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio sulla base dei capi ammessi per le diverse razze nel quadro istruttorio della domanda. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA14

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **decrescente** dell'età anagrafica, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto dei beneficiari più giovani. L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età anagrafica del socio amministratore più giovane;
- società di capitale: età anagrafica del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età anagrafica del socio amministratore più giovane.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Intervento SRA14
 ACA14
 “Allevatori custodi dell’agrobiodiversità”
 DRGV 296/2023**

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.

NOTE:

VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|-----------------------|---|
| Presenza documentazione essenziale | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|--------------------------------|--|
| Tutto il territorio del Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|--|--|
| Agricoltori Allevatori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115 | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica |
|--|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto in cui vengono allevati i capi oggetto di impegno | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di possesso dei capi con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|-----------------------|--|--|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Rispetto UBA minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Eleggibilità dei capi | Capi iscritti ai rispettivi Libri Genealogici (LLGG)/Registri Anagrafici (RRAA) di razza | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Visita <i>in situ</i> (eventuale) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione capi con interventi misura 10.1.7 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione capi con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione | | Richiesto | | Ammesso | |
|-------------------------|---|-----------|-----|---------|-----|
| Specie | Razza | N. CAPI | UBA | N. CAPI | UBA |
| BOVINI | Burlina | | | | |
| | Rendena | | | | |
| | Grigio alpina-Grauvieh | | | | |
| EQUINI | Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR) | | | | |
| | Cavallo Norico | | | | |
| | Cavallo Maremmano | | | | |
| | Cavallo del Delta | | | | |
| AVICOLI Pollo | Cavallo Bardigiano | | | | |
| | Polverara | | | | |
| | Robusta Lionata | | | | |
| | Robusta Maculata | | | | |
| | Ermellinata di Rovigo | | | | |
| AVICOLI Faraona | Padovana | | | | |
| | Millefiori di Lonigo | | | | |
| AVICOLI Anatra | Camosciata | | | | |
| | Mignon | | | | |
| AVICOLI Tacchino | Germanata veneta | | | | |
| | Ermellinato di Rovigo | | | | |
| AVICOLI Oca | Comune bronzato | | | | |
| | Padovana | | | | |
| OVINI | Lamon | | | | |
| | Vicentina (o Foza) | | | | |
| | Alpagota | | | | |
| | Brogna | | | | |
| TOTALI | | | | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)*

| |
|--|
| |
|--|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Aziende che praticano Zootecnia biologica (Reg. (UE) n. 2018/848) | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Criterio di priorità 1.1 – Aziende biologiche | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 1.1.1 Imprese che praticano Zootecnia biologica | | |
| Principio di selezione 2 - Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | | |
| Criterio di priorità 2.1 – Azienda in area parco | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 2.1.1 Imprese con sede aziendale in area parco | | |
| Principio di selezione 3 - Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali | | |
| Criterio di priorità 3.1 – Azienda in zona montana | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 3.1.1 Imprese con sede aziendale in zona montana | | |
| Principio di selezione 4 - Tipologie aziendali | | |
| Criterio di priorità 4.1 – Fattorie sociali | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 4.1.1 Fattorie sociali iscritte all'elenco regionale | | |
| Criterio di priorità 4.2 – Fattorie didattiche | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 4.2.1 Fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale | | |
| Principio di selezione - Tipologia di beneficiario | | |
| Criterio di priorità 5.1 – Età | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 5.1.1 Imprese condotte da agricoltori/allevatori di età ≤ 40 anni | | |
| Criterio di priorità 5.2 – Genere | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 5.2.1 Imprese condotte da donne | | |
| Criterio di priorità 5.3 – Professionalità | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 5.3.1 Imprenditori agricoli professionali (IAP) | | |
| Principio di selezione 6 - Rischio di estinzione | | |
| Criterio di priorità 6.1 – Razze | PUNTI richiesti | PUNTI attribuiti |
| 6.1.1 Specie bovina: razza Burlina; Specie ovina: razze Lamon e Foza; Specie avicole: tutte le razze inserite nella Scheda d'intervento. | | |
| 6.1.2 Specie ovina: razze Alpagota e Brogna; Specie equina: razze CAITPR e Norico. | | |
| 6.1.3 Specie equina: razze Maremmano, Cavallo del Delta e Bardigiano. | | |
| 6.1.4 Specie bovina: razze Rendena e Grigio Alpina. | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)

Domanda n.

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

| | |
|--------------------|---|
| AMMISSIBILE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"

L'intervento promuove l'introduzione all'agricoltura biologica.

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

Presenza della documentazione essenziale

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, dei documenti che ai sensi del bando sono considerati essenziali, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Nel caso di SRA29.1, non è prevista documentazione essenziale da allegare alla domanda.

Nella checklist riportare NN = Non Necessario.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli Interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda, in quanto non è possibile inserire nella richiesta superfici non ricadenti nell'ambito definito dal bando.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno, il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti – specifici per SRA29.1

Superficie di adesione all'intervento

All'atto di presentazione della domanda, il richiedente deve aderire all'intervento con tutta la superficie aziendale, in ogni caso almeno con la superficie di una UTE completa (art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 153) in Regione del Veneto.

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Il controllo attiene alla verifica che tutta la superficie aziendale o almeno la superficie di una UTE completa in Regione del Veneto, con la quale il soggetto richiedente ha aderito all'intervento, **risulti assoggettata al regime biologico**. La verifica andrà eseguita assumendo come riferimento temporale la data di presentazione della domanda.

ATTENZIONE: l'indicazione dell'UTE avviene in fascicolo ed è a discrezione dei beneficiari.

In talune situazioni i beneficiari possono avere indicato più di una UTE in fascicolo.

In caso di più UTE biologiche, il soggetto richiedente deve aderire all'intervento almeno con una UTE completa.

In applicativo BOPV vengono trasferite le informazioni relative a tutte le superfici aziendali contenute nel fascicolo, tuttavia senza l'informazione relativa all'UTE di appartenenza. L'indicazione in notifica di superfici non agricole quali ad esempio boschi, elementi caratteristici del paesaggio o tare come convenzionali o come tare convenzionali, non preclude l'adesione all'Azione SRA29 in quanto non si tratta di superficie agricola.

Da ricordare che per il beneficiario, per motivi legati alla sussistenza di altre condizioni di ammissibilità, è possibile richiedere a premio anche soltanto una parte della superficie aziendale/UTE completa, senza che ciò determini la non ammissibilità della domanda.

Pertanto, fatti salvi tutti gli altri requisiti, compreso il requisito che l'intera UTE sia assoggettata al regime biologico, sono ammissibili domande che contengano una superficie richiesta inferiore.

Il controllo si intende concluso con esito NON favorevole (=NO) qualora la SAU associata all'UTE della domanda di aiuto ricomprenda anche superfici condotte con metodo convenzionale.

Il controllo si intende concluso con esito favorevole (=SI) qualora la SAU dell'UTE associata alla domanda di aiuto risulti tutta assoggettata al regime biologico.


Notifica della superficie e inizio conversione al regime biologico

Per l'adesione all'Azione SRA29.1 "conversione" la superficie deve essere notificata per la prima volta ed avviata alla conversione al regime biologico nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022.

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Sono da ritenere valide le notifiche rilasciate in BOPV e regolarmente repertorate e trasmesse a SIAN.

Va considerata la data di rilascio in BOPV, cioè quella presente nella colonna "Data Rilascio" (si veda immagine sotto-riportata).



| | Data notifica (numero Barcode) | Data Rilascio | Data Accettazione | Data protocollo N° protocollo | Tipologia | Odc | D.G. | Attività | U.P. | Stato | SIAN |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|------------|------|
| | 05 maggio 2019 N. 100004505104 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 06/05/2019 1029 | V | Bios Srf | 1 | A, V | 1 | pubblicata | |
| | 09 luglio 2015 N. 100004621771 | 09/07/2015 | 17/07/2015 | 17/07/2015 1180 | V | Bios Srf | 3 | A, V | 1 | pubblicata | |
| | 28 aprile 2013 N. 100005120401 | 03/05/2013 | 10/05/2013 | 10/05/2013 949 | V | Bios Srf | 5 | A, V | 1 | pubblicata | |

La prima notifica deve essere presente nel sistema informativo biologico (BOPV) in uno stato “valido” (pubblicata); se la prima notifica è presente in stato “non valido” (archiviata, non valida, non valida (Odc), ecc.) si dovrà verificare il successivo rilascio di una prima notifica o notifica di variazione in stato “valido”.

Il controllo da effettuare riguarda i seguenti 2 aspetti:

- la prima notifica deve essere stata rilasciata in BOPV nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022;
- va inoltre verificata la data inizio conversione di tutta la SAU dell’UTE. La data di inizio conversione di norma corrisponde alla data di rilascio della Prima notifica; in ogni caso dovrà essere compresa tra 01/01/2021 e 31/12/2022. Il controllo potrà essere eseguito sulla notifica o sul documento giustificativo/certificato rilasciato dall’Organismo di controllo.

Riportare l’esito delle verifiche nella checklist, in corrispondenza di ciascuna voce di controllo indicando se NON favorevole (=NO) o se favorevole (=SI).

Assenza ritiro dai disciplinari biologici

Non sono ammessi all’aiuto i produttori che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirati dall’applicazione dei disciplinari biologici **dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2022).**

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l’uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell’applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project – BOPV) e nell’applicativo “Istruttoria PSR”.

Qualora si riscontri la presenza di una notifica in stato “receduta”, precedente alla Prima notifica, si deve innanzitutto verificare la data del recesso dell’operatore dal regime biologico.


La data del recesso può essere consultata nell’applicativo BOPV attraverso il tasto “riepilogo” all’interno della notifica.



| <p>↳ RECEDEUTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Nuova Notifica ↳ Nuova PAE ↳ Nuova Comunicazione | <p>Note ODC</p> <p>DG: SIB -</p> <p>Esito Regione</p> <p>Veneto: receduta - 27/04/2022 - Processo dal sistema di controllo della produzione biologica (regolamento (CE) n. 834/2007)</p> <p>SIAN</p> <p>invia al sian progressiva invia al sian</p> <p>Stato amministrativo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Progressivo</th> <th>Data inizio</th> <th>Data fine</th> <th>Stato</th> <th>Ente/Soggette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>21/10/2021</td> <td>20/12/2021</td> <td>riasciata</td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>29/12/2021</td> <td>26/01/2022</td> <td>idonea</td> <td>ODG - ICEA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>28/01/2022</td> <td>27/04/2022</td> <td>pubblicata</td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>27/04/2022</td> <td>00/00/0000</td> <td>receduta</td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> </tbody> </table> | Progressivo | Data inizio | Data fine | Stato | Ente/Soggette | 1 | 21/10/2021 | 20/12/2021 | riasciata | REGIONE - VENETO | 2 | 29/12/2021 | 26/01/2022 | idonea | ODG - ICEA | 3 | 28/01/2022 | 27/04/2022 | pubblicata | REGIONE - VENETO | 4 | 27/04/2022 | 00/00/0000 | receduta | REGIONE - VENETO | <p>Esito ODC</p> <p>receduta 27/04/2022</p> |
|--|---|-------------|-------------|------------------|-------|---------------|---|------------|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|--------|------------|---|------------|------------|------------|------------------|---|------------|------------|----------|------------------|--|
| Progressivo | Data inizio | Data fine | Stato | Ente/Soggette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 21/10/2021 | 20/12/2021 | riasciata | REGIONE - VENETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29/12/2021 | 26/01/2022 | idonea | ODG - ICEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28/01/2022 | 27/04/2022 | pubblicata | REGIONE - VENETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 27/04/2022 | 00/00/0000 | receduta | REGIONE - VENETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Individuata la data del recesso, va accertato se il richiedente abbia ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2020), nel periodo antecedente al recesso.

La verifica degli aiuti ricevuti dal richiedente anteriormente al recesso, può essere effettuata attraverso la consultazione dell'applicativo "Istruttoria PSR", per la programmazione PSR 2014-2022 (Misura 11.1.1 e 11.1.2), effettuando una ricerca per CUA tramite la funzione Gestione Pratiche > Ricerca globale:



Lista Pratiche

Versione 3.01.087

Criteri di ricerca

Anagrafica

Misura: [dropdown]
 Cuaa: [input]
 Ragione Sociale: [input]
 Data Protocollo: [input]
 Data Presentazione: [input]
 Id Pratica: [input]
 Cuaa Azienda Subentrante: [input]
 Annualità Pagamento: [input]
 Ente Delegato: [dropdown]
 Ufficio: [dropdown]
 Tipo Domanda: [dropdown]
 Presenza Sanzione:

Bando: [dropdown]
 Partita Iva: [input]
 Numero Domanda (singola): [input]
 Numero Protocollo: [input]
 Stato: [dropdown]
 Anomalie: [dropdown]
 Presenza Subentro: [dropdown]
 Ente Assegnato: [dropdown]
 Progetto: [input]
 Numero Domanda (storia): [input]
 Presenza importo erogabile negativo:

--- Cerca ---

Risultati della ricerca: 1

| Misura | Bando | Id Pratica | Num. Domanda | Num. Protocollo | Data Protocollo | Cuaa | Partita Iva | Ragione Sociale | Stato | Annualità di Pagamento | Domanda di Ritenimento | Dettaglio |
|---------|-------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------|-----------|
| M11/1/1 | 20220 | | | | 26/04/2022 | | | | CHIUSA | | 1 | Dettaglio |

NB: Le domande nello stato di CHIUSA, ISTRUTTORIA PAGAMENTO, SOSPESA (APPL) sono da considerarsi valide. Per qualsiasi chiarimento in merito allo stato della domanda fare riferimento alla Sede Centrale – Area Tecnica Pagamenti diretti - Settore domande di superficie.

Riportare l'esito delle verifiche nella checklist, in corrispondenza di ciascuna voce di controllo indicando se NON favorevole (=NO) o se favorevole (=SI).

Assenza esclusione dal regime biologico nel biennio precedente

Non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio successivo al provvedimento di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli organismi di controllo.

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV) e in SIAN, Servizio Gestione Iter Notifica Attività Biologica.

Qualora si riscontri la presenza di una notifica in stato "esclusa", precedente alla Prima notifica, si deve verificare la data del provvedimento di esclusione. La data del provvedimento di esclusione può essere consultata attraverso il tasto "riepilogo" all'interno della notifica.

Se l'esclusione dal regime biologico è avvenuta anteriormente ai due anni dal rilascio della prima notifica, la verifica si conclude con esito favorevole in quanto la circostanza risulta irrilevante.

Se invece l'esclusione è avvenuta nel corso del biennio antecedente al rilascio della prima notifica allora l'istruttore deve verificare in SIAN, Servizio Gestione Iter Notifica Attività Biologica, la causa del provvedimento di esclusione.

Se l'esclusione è dovuta al mancato pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di controllo, la verifica avrà esito favorevole in quanto la circostanza non rileva (=SI); se invece il motivo dell'esclusione è diverso dal mancato pagamento del corrispettivo allora la verifica si concluderà con esito negativo (=NO).

Riportare l'esito delle verifiche nella checklist, in corrispondenza di ciascuna voce di controllo indicando se NON favorevole (=NO) o se favorevole (=SI).

VERIFICA LINEA DI ADESIONE (SRA29.1 – SRA29.2)

- A. Azienda con superfici UTE interamente in conversione**
- B. Azienda con superfici UTE interamente in biologico**
- C. Azienda con superfici UTE in parte in conversione in parte in biologico**

Le aziende con superfici interamente in conversione accedono esclusivamente all'azione 29.1 "Conversione all'agricoltura biologica".

Le aziende con superfici interamente biologiche accedono esclusivamente all'azione 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Le aziende con superfici in parte in conversione e in parte già in regime biologico accedono esclusivamente all'azione 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Nel caso in cui si riscontri una Prima Notifica rilasciata nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022 ma la data di inizio conversione di tutta o di una parte della superficie dell'UTE sia anteriore al 01/01/2021, l'azienda potrà accedere all'azione SRA29.2 "Mantenimento" con tutta la superficie dell'UTE, a prescindere dalla data di inizio conversione.

Casi particolari:

Sono ammissibili all'Azione SRA29 i soggetti che all'atto di presentazione della domanda aderiscano all'intervento almeno con una UTE completa in Regione del Veneto, interamente assoggettata al regime biologico. Ciò posto, saranno ammissibili a premio unicamente le superfici in conduzione al 1° gennaio 2023, notificate ed avviate alla conversione antecedentemente al 1° gennaio 2023. In presenza di superfici con titolo di conduzione successivo al 1° gennaio 2023, convertite al regime biologico nel 2023, le stesse non potranno essere chieste a premio ma la domanda sarà comunque ammissibile.

Sono ammissibili all'Azione SRA29.1 le domande di aziende che con la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione, successiva al 01/01/2021, non abbiano messo in conversione tutta la SAU dell'UTE, purché lo abbiano fatto successivamente con una o più notifiche di variazione presentate entro la data del 31/12/2022.

Riportare nella checklist in quale, tra le fattispecie descritte, ricade l'azienda (A. Azienda con superfici UTE interamente in conversione; B. Azienda con superfici UTE interamente in biologico; C. Azienda con superfici UTE in parte in conversione in parte in biologico)

Le posizioni che abbiano richiesto intervento SRA29.1 e ricadenti nella fattispecie B e C dovranno essere segnalate alla Sede Centrale – Area Tecnica Pagamenti diretti - Settore domande di superficie – Ufficio Procedure aiuti di superficie, prima dell'approvazione del Decreto di Ammissibilità/Non ammissibilità.

Condizioni di ammissibilità delle operazioni

Operazioni previste

Conversione dal metodo convenzionale all'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (UE) 2018/848 per le seguenti tipologie colturali: Seminativi, Orticole (comprese orticole in serra), Vite, Fruttiferi, Prato stabile, Pascolo. N.B: Talune colture ammesse nel ciclo colturale, per le quali non corrisponda un premio ai sensi del bando, possono essere richieste nel raggruppamento "non a pagamento".

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta delle sole operazioni previste per le sole superfici disponibili al richiedete e dichiarate con codice colturale compatibile nel Piano Colturale Grafico.

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha (la superficie viene calcolata considerando tutta la superficie oggetto dell'intera domanda di SRA29.1).

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

I premi richiedibili rientrano nelle seguenti categorie di colture:

| Colture oggetto di premio da bando |
|---|
| SEMINATIVI (ACS) |
| ORTICOLE, COMPRESSE ORTICOLE IN SERRA (ACO) |
| VITE (ACV) |
| FRUTTIFERI (ACF) |
| PRATO STABILE (ACPS) |
| PASCOLO (ACP) |
| Colture NON oggetto di premio da bando |
| SUPERFICI BIOLOGICHE NON A PAGAMENTO (ANP) |

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo della compatibilità del codice utilizzo dichiarato viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda.

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Per superfici biologiche non a pagamento si intendono superfici soggette al regime biologico ma non rientranti nelle tipologie di colture ammissibili al premio. Tali superfici possono essere ammesse in termini di superfici e non di premio perché possono rientrare nella rotazione delle colture nel corso dei 5 anni di impegno.

Per le superfici a vite richieste a premio, va verificata l'effettiva iscrizione allo schedario viticolo, tramite interrogazione della banca dati disponibile nei sistemi AVEPA. In fase di verifica va tenuto conto dell'eventuale presenza di domande di reimpianto e della relativa istruttoria, anche in corso. Le superfici che risultino in fase di reimpianto vanno considerate ammissibili. In caso invece di assoluta mancata iscrizione, la relativa superficie non sarà ammissibile.

Per le superfici orticole, frutticole o vitate richieste a premio, va verificata l'effettiva coltivazione a scopo produttivo. Non sono ammesse produzioni familiari (autoconsumo). La verifica è effettuata tramite interrogazione delle ortofoto disponibili nei sistemi AVEPA, valutando in particolar modo la struttura degli appezzamenti (es: sesto d'impianto), nonché l'estensione⁴. Ad esempio, la presenza di soli alberi isolati potrebbe ricondurre a produzioni familiari o per autoconsumo. In caso di mancata corrispondenza, la superficie non sarà ammissibile.

Le colture ammissibili nella categoria "prato stabile" e "pascolo" rientrano rispettivamente nella definizione di "prato permanente" e "pascolo permanente" riportata nel DM MASAF relativo ai pagamenti diretti del 23/12/2022 n. 660087. Sono esclusi i "sistemi agroforestali/sistemi silvopastorali". La premialità delle due tipologie colturali sopra descritte è differenziata in ragione dei costi di gestione ordinariamente riferibili alle stesse.

⁴ Possono essere definiti come orti familiari gli appezzamenti di dimensioni inferiori ai 100 mq isolati da altre aree agricole.

Gli alberi isolati non sono considerati parte dell'impianto: per albero isolato si intende un albero situato, rispetto ad ogni altro albero, a una distanza superiore a 20 metri (fonte: ALLEGATO A alle Specifiche Tecniche di Rilevazione 2018).

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ (compresa eventuale acquisizione di foto-geo-referenziate tramite app resa disponibile da Avepa) ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel **campo note** tutti gli elementi emersi in fase istruttoria, nonché la localizzazione e l'entità delle superfici non ammissibili.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013. Il pagamento riconosciuto per gli impegni dell'intervento SRA14 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto per l'intervento SRA29 "adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa per l'intera domanda di SRA 29.1**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore

all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA29.1 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA29.1- Conversione all'agricoltura biologica, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1 – Localizzazione territoriale
- 2 – Tipologia di superficie (SOI con prati biologici)
- 3 – Caratteristiche dell'attività aziendale

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA29.1 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Localizzazione territoriale

| Criterio di priorità 1.1 - Puntii di captazione | Puntii |
|---|---------------|
| 1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei puntii di captazione delle acque di interesse pubblico | 20 |

Il punteggio è attribuito (20 puntii) in caso in cui la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei puntii di captazione delle acque di interesse pubblico.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: elenco fogli catastali ALLEGATO L alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 1.2 - Aree di pregio ambientale | Puntii |
|---|---------------|
| 1.2.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" | 20 |

Il punteggio 1.2.1 è assegnabile (20 puntii) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e Buffer zone.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: geoportale della Regione del Veneto <https://idt2.regione.vento.it/>

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 1.3 – Zone Vulnerabili ai Nitrati | Punti |
|---|--------------|
| 1.3.1 SOI in ZVN \geq 50% | 25 |
| 1.3.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | 20 |
| 1.3.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | 15 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: l'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 2 - Tipologia di superficie (SOI con prati biologici)

| Criterio di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | Punti |
|--|--------------|
| 2.1.1 SOI con prato stabile o pascolo biologici \geq 5 ettari e $<$ 10 ettari | 20 |
| 2.1.2 SOI con prato stabile o pascolo biologici \geq 10 ettari | 10 |

Il punteggio è assegnabile in presenza di SOI ammessa comprendente prati stabili o pascolo gestiti con metodo biologico secondo le percentuali indicate in tabella. La SOI deve essere presente nell'ultima notifica valida al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: BOPV (BiobankOpenProject del Veneto) a disposizione negli applicativi AVEPA.

Modalità di controllo: **informativo**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati da BOPV.

Principio di selezione 3 - Caratteristiche dell'attività aziendale

| Criterio di priorità 3.1 – Caratteristiche dell'attività aziendale | Punti |
|---|--------------|
| 3.1.1 Aziende con Produzioni animali e vegetali biologiche | 10 |

Il punteggio è assegnabile qualora l'azienda abbia in Veneto almeno un'Unità produttiva anche zootecnica classificata sulla base del sistema BOPV, con presenza di una notifica valida al 31/12 dell'anno precedente la domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: BOPV (BiobankOpenProject del Veneto) a disposizione negli applicativi AVEPA.

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati da BOPV.

| |
|---|
| Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA29.1 |
|---|

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **crescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa minore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

Intervento SRA29.1 – Conversione all’agricoltura biologica DRGV 296/2023

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.

NOTE:

VERIFICA DOCUMENTALE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|-----------------------|---|
| Presenza documentazione essenziale | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|----------------------------|--|
| Tutto il territorio Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE – specifici per SRA29.1

| Requisito | Modalità di verifica | ESITO |
|--|------------------------------|---|
| Superficie di adesione all'intervento Tutta la superficie aziendale o almeno la superficie di una UTE completa in Regione del Veneto, con la quale il soggetto richiedente ha aderito all'intervento, risulta assoggettata al regime biologico | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Notifica della superficie: | Modalità di verifica | ESITO |
| a) Prima notifica rilasciata tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022 | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| b) Data inizio conversione al regime biologico della SAU dell'UTE compresa tra 01/01/2021 e 31/12/2022 | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza ritiro dai disciplinari biologici | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza esclusione dal regime biologico nel biennio precedente | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

VERIFICA LINEA DI ADESIONE (SRA29.1 – SRA29.2)

| Tracciare la fattispecie rilevata | | Modalità verifica |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> | A. Azienda con superfici UTE interamente in conversione | Controllo informatico |
| <input type="checkbox"/> | B. Azienda con superfici UTE interamente in biologico | Controllo informatico |
| <input type="checkbox"/> | C. Azienda con superfici UTE in parte in conversione in parte in biologico | Controllo informatico |
| In caso di 29.1 con fattispecie B o C: segnalato a Sede centrale | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Data _____ |

NOTE:**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI**

| Requisito | Modalità di verifica | Esito | |
|---|--|---|---|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente | svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Eleggibilità colture | Codice colturale compatibile | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> assenza orti/frutteti/vigneti familiari | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> assenza vigneti non iscritti allo schedario | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> presenza coltura ammissibile | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | Visita in situ (eventuale) | Controllo di campo/foto geo-referenziata (app) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione Intervento SRA 29.1 | SOI richiesta (ha) | SOI ammessa (ha) |
|---|--------------------|------------------|
| SEMINATIVI (ACS) | | |
| ORTICOLE, Comprese orticole in serra (ACO) | | |
| VITE (ACV) | | |
| FRUTTIFERI (ACF) | | |
| PRATO STABILE (ACPS) | | |
| PASCOLO (ACP) | | |
| SUPERFICI BIOLOGICHE NON A PAGAMENTO (ACNP) | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)

| |
|--|
| |
|--|

| |
|-------------------|
| Domanda n. |
|-------------------|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Localizzazione territoriale | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Criterio di priorità 1.1 - Punti di captazione | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico | | |
| Criterio di priorità 1.2 - Aree di pregio ambientale | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.2.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" | | |
| Criterio di priorità 1.3 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.3.1 SOI in ZVN \geq 50% | | |
| 1.3.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | | |
| 1.3.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | | |
| Principio di selezione 2 - Tipologia di superficie (SOI con prati biologici) | | |
| Criterio di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.1.1 SOI con prato stabile o pascolo biologici \geq 5 ettari e $<$ 10 ettari | | |
| 2.1.2 SOI con prato stabile o pascolo biologici \geq 10 ettari | | |
| Principio di selezione 3 - Caratteristiche dell'attività aziendale | | |
| Criterio di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 3.1.1 Aziende con Produzioni animali e vegetali biologiche | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)*

| |
|--|
| |
|--|

Allegato I

Istruttoria della domanda di aiuto - Sviluppo Rurale 2023-2027
Checklist ammissibilità SRA29.1



Domanda n.

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

| | |
|--------------------|---|
| AMMISSIBILE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”

L'intervento promuove il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

Presenza della documentazione essenziale

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, dei documenti che ai sensi del bando sono considerati essenziali, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Nel caso di SRA29.2, non è prevista documentazione essenziale da allegare alla domanda.

Nella checklist riportare NN = Non Necessario.

Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascun tipo di Intervento/azione cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

Modalità di controllo: **automatico**. Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda, in quanto non è possibile inserire nella richiesta superfici non ricadenti nell'ambito definito dal bando.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Soggetti richiedenti

- **Agricoltori** (come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.
- **Enti pubblici gestori di aziende agricole**

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.*

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si ritiene automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

Presenza degli idonei titoli di conduzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal **1° gennaio dell'anno di presentazione** della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario deve disporre degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 5 anni di impegno.

Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che, al fine del controllo di ammissibilità della domanda di aiuto, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno, il beneficiario si impegna a garantirne il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti – specifici per SRA29.2

Superficie di adesione all'intervento

All'atto di presentazione della domanda, il richiedente deve aderire all'intervento con tutta la superficie aziendale, in ogni caso almeno con la superficie di una UTE completa (art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 153) in Regione del Veneto.

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Il controllo attiene alla verifica che tutta la superficie aziendale o almeno la superficie di una UTE completa in Regione del Veneto, con la quale il soggetto richiedente ha aderito all'intervento, **risulti assoggettata al regime biologico**. La verifica andrà eseguita assumendo come riferimento temporale la data di presentazione della domanda.

ATTENZIONE: l'indicazione dell'UTE avviene in fascicolo ed è a discrezione dei beneficiari.

In talune situazioni i beneficiari possono avere indicato più di una UTE in fascicolo.

In caso di più UTE biologiche, il soggetto richiedente deve aderire all'intervento almeno con una UTE completa.

In applicativo BOPV vengono trasferite le informazioni relative a tutte le superfici aziendali contenute nel fascicolo, tuttavia senza l'informazione relativa all'UTE di appartenenza.

L'indicazione in notifica di superfici non agricole quali ad esempio boschi, elementi caratteristici del paesaggio o tare come convenzionali o come tare convenzionali, non preclude l'adesione all'Azione SRA29 in quanto non si tratta di superficie agricola.

Da ricordare che per il beneficiario, per motivi legati alla sussistenza di altre condizioni di ammissibilità, è possibile richiedere a premio anche soltanto una parte della superficie aziendale/UTE completa, senza che ciò determini la non ammissibilità della domanda.

Pertanto, fatti salvi tutti gli altri requisiti, compreso il requisito che l'UTE sia assoggettata al regime biologico, sono ammissibili domande che contengano una superficie richiesta inferiore.

Il controllo si intende concluso con esito NON favorevole (=NO) qualora la SAU associata all'UTE della domanda di aiuto ricomprenda anche superfici condotte con metodo convenzionale.

Il controllo si intende concluso con esito favorevole (=SI) qualora la SAU dell'UTE associata alla domanda di aiuto risulti tutta assoggettata al regime biologico.


Notifica della superficie e inizio conversione al regime biologico

Per l'adesione all'Azione SRA29.2 "mantenimento" la superficie deve data di inizio conversione al regime biologico antecedente al 01/01/2021.

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Sono da ritenere valide le notifiche rilasciate in BOPV e regolarmente repertorate e trasmesse a SIAN.

Va considerata la data di rilascio in BOPV, cioè quella presente nella colonna "Data Rilascio" (si veda immagine sotto-riportata).



| Data notifica (numero Barcode) | Data Rilascio | Data Accettazione | Data protocollo N° protocollo | Tipologia | Odc | D.G. | Attività | U.P. | Stato | SIAN |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------|----------|------|------------|------|
| 05 maggio 2019 N. 100004505104 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 06/05/2019 1029 | V | Bios Sifi | 1 | A, V | 1 | pubblicata | |
| 09 luglio 2015 N. 100004621771 | 09/07/2015 | 17/07/2015 | 17/07/2015 1180 | V | Bios Sifi | 3 | A, V | 1 | pubblicata | |
| 28 aprile 2013 N. 100005120401 | 03/05/2013 | 10/05/2013 | 10/05/2013 949 | V | Bios Sifi | 5 | A, V | 1 | pubblicata | |

La notifica deve essere presente nel sistema informativo biologico (BOPV) in uno stato “valido” (pubblicata); gli stati “non validi” sono: archiviata, non valida, non valida (OdC), ecc.

Il controllo da effettuare riguarda la data inizio conversione di tutta la SAU dell’UTE che dovrà essere antecedente al 01/01/2021. Il controllo potrà essere eseguito sulla notifica o sul documento giustificativo/certificato rilasciato dall’Organismo di controllo.

Riportare l’esito delle verifiche nella checklist, in corrispondenza di ciascuna voce di controllo indicando se NON favorevole (=NO) o se favorevole (=SI).

Assenza ritiro dai disciplinari biologici

Non sono ammessi all’aiuto i produttori che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirati dall’applicazione dei disciplinari biologici **dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2022).**

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l’uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell’applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project – BOPV) e nell’applicativo “Istruttoria PSR”.

Qualora si riscontri la presenza di una notifica in stato “receduta”, precedente alla Prima notifica, si deve innanzitutto verificare la data del recesso dell’operatore dal regime biologico.

La data del recesso può essere consultata nell’applicativo BOPV attraverso il tasto “riepilogo” all’interno della notifica.




| Esito ODC | OG: SIB - | Esito ODC | receduta 27/04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|-------|---------------|---|------------|------------|------------|------------------|---|------------|------------|--------|------------|---|------------|------------|------------|------------------|---|------------|------------|----------|------------------|
| Esito Regione | Veneto: receduta - 27/04/2022 - Recesso dal sistema di controllo della produzione biologica (regolamento (CE) n. 834/2007) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stato amministrativo | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Progressivo</th> <th>Data inizio</th> <th>Data fine</th> <th>Stato</th> <th>Ente/Soggette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>21/10/2021</td> <td>28/12/2021</td> <td>rilasciata</td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>29/12/2021</td> <td>28/01/2022</td> <td>idonea</td> <td>ODG - ICEA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>28/01/2022</td> <td>27/04/2022</td> <td>pubblicata</td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>27/04/2022</td> <td>00/00/0000</td> <td>receduta</td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> </tbody> </table> | | | Progressivo | Data inizio | Data fine | Stato | Ente/Soggette | 1 | 21/10/2021 | 28/12/2021 | rilasciata | REGIONE - VENETO | 2 | 29/12/2021 | 28/01/2022 | idonea | ODG - ICEA | 3 | 28/01/2022 | 27/04/2022 | pubblicata | REGIONE - VENETO | 4 | 27/04/2022 | 00/00/0000 | receduta | REGIONE - VENETO |
| Progressivo | Data inizio | Data fine | Stato | Ente/Soggette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 21/10/2021 | 28/12/2021 | rilasciata | REGIONE - VENETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 29/12/2021 | 28/01/2022 | idonea | ODG - ICEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28/01/2022 | 27/04/2022 | pubblicata | REGIONE - VENETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 27/04/2022 | 00/00/0000 | receduta | REGIONE - VENETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Individuata la data del recesso, va accertato se il richiedente abbia ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2020), nel periodo antecedente al recesso.

La verifica degli aiuti ricevuti dal richiedente anteriormente al recesso, può essere effettuata attraverso la consultazione dell’applicativo “Istruttoria PSR”, per la programmazione PSR 2014-

2022 (Misura 11.1.1 e 11.1.2), effettuando una ricerca per CUAА tramite la funzione Gestione Pratiche > Ricerca globale:



Lista Pratiche

Criteri di ricerca

Anagrafica

Misura: [M11/1/1] Bando: [20220] Cuaа: [P...A] Ragione Sociale: [] Data Protocollo: [] Data Presentazione: [] Id Pratica: [] Cuaа Azienda Subentrante: [] Annualità Pagamento: [] Ente Delegato: [] Ufficio: [] Tipo Domanda: [] Presenza Sanzione:

Bando: [] Partita Iva: [] Numero Domanda (singola): [] Numero Protocollo: [] Stato: [] Anomalie: [] Presenza Subentro: [] Ente Assegnato: [] Progetto: [] Numero Domanda (storia): [] Presenza importo erogabile negativo:

--- Cerca ---

Risultati della ricerca: 1

| Misura | Bando | Id Pratica | Num. Domanda | Num. Protocollo | Data Protocollo | Cuaа | Partita Iva | Ragione Sociale | Stato | Annualità di Pagamento | Domanda di Riferimento | Dettaglio |
|---------|-------|------------|--------------|-----------------|-----------------|------|-------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------|-----------|
| M11/1/1 | 20220 | | | | 26/04/2022 | | | | CHIUSA | 1 | | Dettaglio |

NB: Le domande nello stato di CHIUSA, ISTRUTTORIA PAGAMENTO, SOSPESA (APPL) sono da considerarsi valide. Per qualsiasi chiarimento in merito allo stato della domanda fare riferimento alla Sede Centrale – Area Tecnica Pagamenti diretti - Settore domande di superficie.

Riportare l'esito delle verifiche nella checklist, in corrispondenza di ciascuna voce di controllo indicando se NON favorevole (=NO) o se favorevole (=SI).

Assenza esclusione dal regime biologico nel biennio precedente

Non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio successivo al provvedimento di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli organismi di controllo.

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV) e in SIAN, Servizio Gestione Iter Notifica Attività Biologica.

Qualora si riscontri la presenza di una notifica in stato "esclusa", precedente alla Prima notifica, si deve verificare la data del provvedimento di esclusione. La data del provvedimento di esclusione può essere consultata attraverso il tasto "riepilogo" all'interno della notifica.

Se l'esclusione dal regime biologico è avvenuta anteriormente ai due anni dal rilascio della prima notifica, la verifica si conclude con esito favorevole in quanto la circostanza risulta irrilevante.

Se invece l'esclusione è avvenuta nel corso del biennio antecedente al rilascio della prima notifica allora l'istruttore deve verificare in SIAN, Servizio Gestione Iter Notifica Attività Biologica, la causa del provvedimento di esclusione.

Se l'esclusione è dovuta al mancato pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di controllo, la verifica avrà esito favorevole in quanto la circostanza non rileva (=SI); se invece il motivo

dell'esclusione è diverso dal mancato pagamento del corrispettivo allora la verifica si concluderà con esito negativo (=NO).

Riportare l'esito delle verifiche nella checklist, in corrispondenza di ciascuna voce di controllo indicando se NON favorevole (=NO) o se favorevole (=SI).

VERIFICA LINEA DI ADESIONE (SRA29.1 – SRA29.2)

A. Azienda con superfici UTE interamente in conversione

B. Azienda con superfici UTE interamente in biologico

C. Azienda con superfici UTE in parte in conversione in parte in biologico

Le aziende con superfici interamente in conversione accedono esclusivamente all'azione 29.1 "Conversione all'agricoltura biologica".

Le aziende con superfici interamente biologiche accedono esclusivamente all'azione 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Le aziende con superfici in parte in conversione e in parte già in regime biologico accedono esclusivamente all'azione 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".

Modalità di controllo: informatico. Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Nel caso in cui si riscontri una Prima Notifica rilasciata nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022 ma la data di inizio conversione di tutta o di una parte della superficie dell'UTE sia anteriore al 01/01/2021, l'azienda potrà accedere all'azione SRA29.2 "Mantenimento" con tutta la superficie dell'UTE, a prescindere dalla data di rilascio della prima notifica.

Casi particolari:

Sono ammissibili all'Azione SRA29 i soggetti che all'atto di presentazione della domanda aderiscano all'intervento almeno con una UTE completa in Regione del Veneto, interamente assoggettata al regime biologico. Ciò posto, saranno ammissibili a premio unicamente le superfici in conduzione al 1° gennaio 2023, notificate ed avviate alla conversione antecedentemente al 1° gennaio 2023. In presenza di superfici con titolo di conduzione successivo al 1° gennaio 2023, convertite al regime biologico nel 2023, le stesse non potranno essere chieste a premio ma la domanda sarà comunque ammissibile.

Sono ammissibili all'Azione SRA29.2 le domande di aziende la cui superficie abbia data di inizio conversione al regime biologico antecedente al 01/01/2021.

Riportare nella checklist in quale, tra le fattispecie descritte, ricade l'azienda (A. Azienda con superfici UTE interamente in conversione; B. Azienda con superfici UTE interamente in biologico; C. Azienda con superfici UTE in parte in conversione in parte in biologico)

Le posizioni che abbiano presentato domanda a valere sulla 29.2 e ricadenti nella fattispecie A dovranno essere segnalate alla Sede Centrale – Area Tecnica Pagamenti diretti - Settore domande di superficie – Ufficio Procedure aiuti di superficie, prima dell'approvazione del Decreto di Ammissibilità/Non ammissibilità.

| |
|---|
| Condizioni di ammissibilità delle operazioni |
|---|

Operazioni previste

Conversione dal metodo convenzionale all'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (UE) 2018/848 per le seguenti tipologie colturali: Seminativi, Orticole (comprese orticole in serra), Vite, Fruttiferi, Prato stabile, Pascolo. N.B: Talune colture ammesse nel ciclo colturale, per le quali non corrisponda un premio ai sensi del bando, possono essere richieste nel raggruppamento "non a pagamento".

Modalità di controllo: automatico. Il controllo della richiesta delle operazioni previste dal bando si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo permette la richiesta delle sole operazioni previste per le sole superfici disponibili al richiedete e dichiarate con codice colturale compatibile nel Piano Colturale Grafico.

Superfici non ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici

Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.

Modalità di controllo: informatico. La verifica è svolta da parte dell'istruttore attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili. In particolare, l'istruttore verifica la presenza di eventuali impianti fotovoltaici già esistenti tramite interrogazione delle ortofoto presenti nei sistemi informativi dell'AVEPA. L'istruttore verifica, inoltre, l'eventuale presenza di un progetto di impianto fotovoltaico tramite confronto con gli elenchi delle superfici oggetto di specifico finanziamento laddove rese disponibili dall'amministrazione regionale.

Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha (la superficie viene calcolata considerando tutta la superficie oggetto dell'intera domanda di SRA29.2).

Modalità di controllo: automatico. Il controllo è svolto automaticamente dal sistema, che restituisce un'anomalia bloccante. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

Eleggibilità colture

I premi richiedibili rientrano nelle seguenti categorie di colture:

| Colture oggetto di premio da bando |
|---|
| SEMINATIVI (AMSE) |
| ORTICOLE, COMPRESSE ORTICOLE IN SERRA (AMO) |
| VITE (AMV) |
| FRUTTIFERI (AMF) |
| PRATO STABILE (AMPS) |
| PASCOLO (AMP) |
| Colture NON oggetto di premio da bando |
| SUPERFICI BIOLOGICHE NON A PAGAMENTO (AMNP) |

Modalità di controllo: automatico e informatico. Il controllo della compatibilità del codice utilizzo dichiarato viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda.

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Per superfici biologiche non a pagamento si intendono superfici soggette al regime biologico ma non rientranti nelle tipologie di colture ammissibili al premio. Tali superfici possono essere ammesse in termini di superfici e non di premio perché possono rientrare nella rotazione delle colture nel corso dei 5 anni di impegno.

Per le superfici a vite richieste a premio, va verificata l'effettiva iscrizione allo schedario viticolo, tramite interrogazione della banca dati disponibile nei sistemi AVEPA. In fase di verifica va tenuto conto dell'eventuale presenza di domande di reimpianto e della relativa istruttoria, anche in corso. Le superfici che risultino in fase di reimpianto vanno considerate ammissibili. In caso invece di assoluta mancata iscrizione, la relativa superficie non sarà ammissibile.

Per le superfici orticole, frutticole o vitate richieste a premio, va verificata l'effettiva coltivazione a scopo produttivo. Non sono ammesse produzioni familiari (autoconsumo). La verifica è effettuata tramite interrogazione delle ortofoto disponibili nei sistemi AVEPA, valutando in particolar modo la struttura degli appezzamenti (es: sesto d'impianto), nonché l'estensione⁵. Ad esempio, la presenza di soli alberi isolati potrebbe ricondurre a produzioni familiari o per autoconsumo. In caso di mancata corrispondenza, la superficie non sarà ammissibile.

Le colture ammissibili nella categoria "prato stabile" e "pascolo" rientrano rispettivamente nella definizione di "prato permanente" e "pascolo permanente" riportata nel DM MASAF relativo ai pagamenti diretti del 23/12/2022 n. 660087. Sono esclusi i "sistemi agroforestali/sistemi silvopastorali". La premialità delle due tipologie colturali sopra descritte è differenziata in ragione dei costi di gestione ordinariamente riferibili alle stesse.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ (compresa eventuale acquisizione di foto-geo-referenziate tramite app resa disponibile da Avepa) derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel **campo note** tutti gli elementi emersi in fase istruttoria, nonché la localizzazione e l'entità delle superfici non ammissibili.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui

⁵ Possono essere definiti come orti familiari gli appezzamenti di dimensioni inferiori ai 100 mq isolati da altre aree agricole.

Gli alberi isolati non sono considerati parte dell'impianto: per albero isolato si intende un albero situato, rispetto ad ogni altro albero, a una distanza superiore a 20 metri (fonte: ALLEGATO A alle Specifiche Tecniche di Rilevazione 2018).

all'art. 28 (Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013. Il pagamento riconosciuto per gli impegni dell'intervento SRA14 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto per l'intervento SRA29 "adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Modalità di controllo: automatico. Il controllo si intende automaticamente svolto e superato con esito positivo controllo, in quanto in fase di presentazione domande non è possibile impegnare contestualmente la medesima superficie in più interventi SRA o nelle conferme di misure 10 o 11 del PSR 2014-2022.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi. Eventuali sovrapposizioni verranno gestite in fase di istruttoria di pagamento al fine di escludere doppio finanziamento.

Criteria di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come declinati nel bando.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa per l'intera domanda di SRA 29.2**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.2 degli Indirizzi Procedurali Generali (approvati con DGR 687/2023), anche se l'importo della spesa richiesta relativo alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, la valutazione dei criteri di selezione deve essere fatta per valutare il raggiungimento del punteggio minimo se indicato nel bando.

Il bando SRA29.2 non prevede un punteggio minimo e pertanto, se la spesa richiesta relativa alle operazioni protocollate è inferiore all'importo a bando, non sarà necessario procedere alla valutazione dei criteri di selezione.

Criteria di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dal bando dell'intervento SRA29.2- Mantenimento dell'agricoltura biologica, i principi e criteri di priorità riguardano i seguenti principi di selezione:

- 1 – Localizzazione territoriale
- 2 – Tipologia di superficie (SOI con prati biologici)
- 3 – Caratteristiche dell'attività aziendale

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento SRA29.2 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

Principio di selezione 1 - Localizzazione territoriale

| Criterio di priorità 1.1 - Puntì di captazione | Puntì |
|--|--------------|
| 1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei puntì di captazione delle acque di interesse pubblico | 20 |

Il punteggio è attribuito (20 puntì) in caso in cui la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei puntì di captazione delle acque di interesse pubblico.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: elenco fogli catastali ALLEGATO L alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 1.2 - Aree di pregio ambientale | Puntì |
|---|--------------|
| 1.2.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" | 20 |

Il punteggio 1.2.1 è assegnabile (20 puntì) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e Buffer zone.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: geoportale della Regione del Veneto <https://idt2.regione.vento.it/>

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

| Criterio di priorità 1.3 – Zone Vulnerabili ai Nitrati | Puntì |
|---|--------------|
| 1.3.1 SOI in ZVN \geq 50% | 25 |
| 1.3.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN < 50% | 20 |
| 1.3.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN < 30% | 5 |

Il punteggio è assegnabile se la SOI ammessa risulta ricadere in zone designate vulnerabili ai nitrati, nelle proporzioni indicate nella tabella.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: l'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Principio di selezione 2 - Tipologia di superficie (SOI con prati biologici)

| Criterio di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | Punti |
|---|--------------|
| 2.1.1 SOI con prato stabile o pascolo biologici ≥ 5 ettari e < 10 ettari | 20 |
| 2.1.2 SOI con prato stabile o pascolo biologici ≥ 10 ettari | 10 |

Il punteggio è assegnabile in presenza di SOI ammessa comprendente prati stabili o pascolo gestiti con metodo biologico secondo le percentuali indicate in tabella. La SOI deve essere presente nell'ultima notifica valida al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: BOPV (BiobankOpenProject del Veneto) a disposizione negli applicativi AVEPA.

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati da BOPV.

Principio di selezione 3 - Caratteristiche dell'attività aziendale

| Criterio di priorità 3.1 – Caratteristiche dell'attività aziendale | Punti |
|---|--------------|
| 3.1.1 Aziende con Produzioni animali e vegetali biologiche | 10 |

Il punteggio è assegnabile qualora l'azienda abbia in Veneto almeno un'Unità produttiva anche zootecnica classificata sulla base del sistema BOPV, con presenza di una notifica valida al 31/12 dell'anno precedente la domanda di aiuto.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: BOPV (BiobankOpenProject del Veneto) a disposizione negli applicativi AVEPA.

Modalità di controllo: **informatico**. L'istruttore verifica tramite interrogazione della banca dati il possesso del criterio da parte del beneficiario.

A supporto delle verifiche la Sede Centrale potrà fornire elenchi informatizzati scaricati da BOPV.

Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria SRA29.2

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine **crescente** dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa minore.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

Intervento SRA29.2 – Mantenimento dell'agricoltura biologica DRGV 296/2023

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.**NOTE:****VERIFICA DOCUMENTALE**

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|-----------------------|---|
| Presenza documentazione essenziale | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Presenza documentazione integrativa | Controllo documentale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Richiesta documentazione integrativa | Riferimento (data, prot.): | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Pervenuta documentazione integrativa | Riferimenti (data, prot.) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

NOTE:

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|----------------------------|--|
| Tutto il territorio Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Agricoltori ai sensi art. 3 Reg. UE 2021/2115; Enti pubblici gestori di aziende agricole | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica |
|---|--|
| Condurre una UTE in regione Veneto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |
| Presenza idonei titoli di conduzione con validità dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE – specifici per SRA29.2

| Requisito | Modalità verifica | ESITO |
|--|------------------------------|---|
| Superficie di adesione all'intervento Tutta la superficie aziendale o almeno la superficie di una UTE completa in Regione del Veneto, con la quale il soggetto richiedente ha aderito all'intervento, risulta assoggettata al regime biologico | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Notifica della superficie: | Modalità verifica | ESITO |
| Data inizio conversione al regime biologico della SAU dell'UTE precedente al 01/01/2021 | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza ritiro dai disciplinari biologici | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza esclusione dal regime biologico nel biennio precedente | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

VERIFICA LINEA DI ADESIONE (SRA29.1 – SRA29.2)

| Tracciare la fattispecie rilevata | | Modalità verifica |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> | A. Azienda con superfici UTE interamente in conversione | Controllo informatico |
| <input type="checkbox"/> | B. Azienda con superfici UTE interamente in biologico | Controllo informatico |
| <input type="checkbox"/> | C. Azienda con superfici UTE in parte in conversione in parte in biologico | Controllo informatico |
| In caso di 29.2 con fattispecie A: segnalato a Sede centrale | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Data _____ |

NOTE:**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI**

| Requisito | Modalità di verifica | Esito | |
|---|--|---|---|
| Operazioni previste | Controllo automaticamente | svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda | |
| Superfici non ricadenti in area impianti fotovoltaici | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Rispetto SOI minima | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Eleggibilità colture | Codice colturale compatibile | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> assenza orti/frutteti/vigneti familiari | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> assenza vigneti non iscritti allo schedario | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> presenza coltura ammissibile | Istruttoria grafica | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <i>Visita in situ (eventuale)</i> | Controllo di campo/foto geo-referenziata (app) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN | |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

COMPATIBILITÀ E CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Assenza di sovrapposizione SOI con interventi misura 10 o 11 del PSR 2014-2022 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Assenza di sovrapposizione SOI con operazioni SRA dello Sviluppo Rurale 2023-2027 | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

VISITA IN SITU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Effettuato sopralluogo in azienda | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |
| Data | |

| |
|--|
| NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica): |
|--|

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Descrizione Intervento SRA 29.1 | SOI richiesta (ha) | SOI ammessa (ha) |
|---|--------------------|------------------|
| SEMINATIVI (AMSE) | | |
| ORTICOLE, Comprese orticole in serra (AMO) | | |
| VITE (AMV) | | |
| FRUTTIFERI (AMF) | | |
| PRATO STABILE (AMPS) | | |
| PASCOLO (AMP) | | |
| SUPERFICI BIOLOGICHE NON A PAGAMENTO (AMNP) | | |
| TOTALI | | |

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)

| |
|--|
| |
|--|

| |
|-------------------|
| Domanda n. |
|-------------------|

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Principio di selezione 1 - Localizzazione territoriale | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Criterio di priorità 1.1 - Punti di captazione | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico | | |
| Criterio di priorità 1.2 - Aree di pregio ambientale | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.2.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" | | |
| Criterio di priorità 1.3 – Zone Vulnerabili ai Nitrati: | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 1.3.1 SOI in ZVN ≥ 50% | | |
| 1.3.2 30% ≤ SOI in ZVN < 50% | | |
| 1.3.3 20% ≤ SOI in ZVN < 30% | | |
| Principio di selezione 2 - Tipologia di superficie (SOI con prati biologici) | | |
| Criterio di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 2.1.1 SOI con prato stabile o pascolo biologici ≥ 5 ettari e < 10 ettari | | |
| 2.1.2 SOI con prato stabile o pascolo biologici ≥ 10 ettari | | |
| Principio di selezione 3 - Caratteristiche dell'attività aziendale | | |
| Criterio di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | PUNTI Richiesti | PUNTI Attribuiti |
| 3.1.1 Aziende con Produzioni animali e vegetali biologiche | | |

CONSIDERATO che: *(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto)*

| |
|--|
| |
|--|

Domanda n. _____

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

AMMISSIBILE

SI NO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

ISTRUTTORIA DELL'INTERVENTO SRB01 (M13) “Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”

Tale intervento viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quella che operano nelle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Il tipo d'intervento prevede l'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

PER LA CAMPAGNA 2023: nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, che approveranno anche le medesime condizioni di accesso e di impegno, l'intervento SRB01 raccolto nella domanda unificata quale SRB01 è da intendersi quale Misura 13 riconducibile alla Programmazione 2014-2022. Trattasi di una variazione che non comporta in ogni caso modifiche alle domande raccolte o integrazioni da acquisire da parte dei richiedenti stessi, non comportando di conseguenza nessuna modifica alla domanda presentata.

Presenza di una sola domanda per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuno degli interventi cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo è permessa esclusivamente in riferimento ad un singolo soggetto (CUAA) per il medesimo intervento (SRB01/M1311 ZOOTECNICHE, o in alternativa, SRB01/M1311 ALTRE AZIENDE).

Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto, come definite dai bandi di riferimento.

La verifica di questa tipologia di requisito è svolta **automaticamente**.

Soggetti richiedenti

Agricoltore in attività (= c.d. “Agricoltore attivo”): come definito nella sezione 4.1.4. del PSN PAC 2023-2027. Il dettaglio delle condizioni per il rispetto del requisito è riportato nella Circolare AGEA COORDINAMENTO n. 12874/2023.

Questo controllo viene svolto **automaticamente** interrogando i dati disponibili in SIAN. Nel caso in cui l'informazione fornita sia favorevole, l'anomalia (SI74 – Mancanza del requisito “Agricoltore Attivo” per l'anno di campagna) non si accende. Riportare in checklist l'esito favorevole (= SI).

Diversamente, nel caso in cui l'anomalia sia accesa, prima di definire un esito non favorevole, dovrà essere attuato da parte degli uffici competenti un controllo, con l'uso di strumenti **informatici**, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

In tal caso, l'esito della verifica potrà confermare l'esito non favorevole (riportare in checklist l'esito NON favorevole (=NO)) oppure potrà evidenziare il possesso del requisito di ammissibilità. In quest'ultimo caso l'istruttore dovrà: riportare in checklist l'esito favorevole (= SI), compilare il campo NOTE con le motivazioni di accoglimento e risolvere coerentemente l'anomalia informatica presente sulla domanda in istruttoria.

Il campo Non Necessario (=NN) va compilato esclusivamente nel caso in cui il controllo informatico non si sia reso necessario (ovvero controllo svolto automaticamente).

Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Condurre superfici oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta

Deve essere verificata la presenza in capo al richiedente degli idonei titoli di conduzione della SOI.

Il controllo della conduzione si intende **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, contenente gli idonei titoli di conduzione in corso.

In fase di istruttoria è previsto un ulteriore **controllo automatico** che evidenzia eventuali modifiche intervenute sui titoli di conduzione successivamente alla presentazione della domanda. Tale controllo viene integrato **informaticamente** tramite la verifica dei dati contenuti nella scheda Consistenza di FASCICOLO al fine di comprovare la presenza di titoli di conduzione con durata sufficiente a coprire la durata del periodo di impegno.

In caso di esito NON favorevole, l'istruttore procede non ammettendo le superfici interessate nell'applicativo "PSR Istruttoria" e registrando l'informazione nella checklist.

Aziende zootecniche: presenza codice allevamento

Per l'accesso all'aiuto previsto per le aziende zootecniche, il beneficiario deve possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di **bestiame bovino o ovicaprino o equino** rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto e detenere **almeno 1 UBA** di bestiame bovino, ovi-caprino o equino. Il beneficiario deve risultare detentore di animali bovini-ovi-caprini o equini associati ad un codice ASL a lui intestato. Per "detentore" si intende: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento.

La verifica del possesso del codice ASL veneto è svolta **automaticamente** in fase di presentazione della domanda.

Per i beneficiari che possiedano esclusivamente un codice ASL riferito ad un PASCOLO, come dichiarato in domanda, la verifica viene svolta **informaticamente** in fase di istruttoria, tramite l'interrogazione delle banche dati disponibili (BDN, BDE), con particolare riferimento alla documentazione relativa alle attività di pascolamento (Registro stalla). L'istruttore verifica che il codice risulti rilasciato dall'ASL competente della Regione Veneto e che sia associato al beneficiario.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento, la verifica di questa tipologia di requisito è completata **informaticamente**, confrontando il dato dichiarato in domanda con le banche dati disponibili (BDN, BDE).

Riportare in checklist l'esito favorevole (=SI) o NON favorevole (=NO).

Condizioni di ammissibilità degli interventi

Operazioni previste

Indennità erogata attraverso un aiuto per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in zona montana svantaggiata.

La verifica di queste tipologie di requisito è svolta **automaticamente** e superata con esito positivo in quanto l'applicativo non prevede di inserire superfici ricadenti in zone diverse da quelle previste dal bando e/o con codici colturali diversi da quelli previsti, in relazione alla matrice di compatibilità

SOI minima (SRB01)

Per tutte le aziende la superficie minima ammissibile è pari a 1 ha.

La verifica è svolta **automaticamente** in fase di compilazione domanda con esito positivo in quanto l'applicativo non permette la presentazione di una domanda con una SOI inferiore all'ettaro.

Il controllo è completato in fase istruttoria, tramite controllo **automatico** effettuato sulla superficie ammissibile come da risultanze dell'istruttoria.

Colture eleggibili

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, alternativamente secondo lo schema che segue:

- **per l'azienda zootecnica** sono ammissibili le superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e i seminativi destinati all'alimentazione del bestiame
- **per le altre aziende** sono ammissibili tutte le superfici agricole tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto).

La verifica di queste tipologie di requisito è svolta **automaticamente** e superata con esito positivo in quanto l'applicativo non prevede di inserire superfici ricadenti in zone diverse da quelle previste dal bando e/o con codici colturali diversi da quelli previsti, in relazione alla matrice di compatibilità.

Vincoli e durata degli impegni

Gli impegni sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di aiuto.

Il vincolo è oggetto di verifica, nel corso dell'anno di campagna, nell'ambito delle attività svolte nell'istruttoria delle domande di pagamento. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non c'è incompatibilità con le altre misure del PSR 2014-2022 o del CSR 2023-2027.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Criteri di selezione

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

Limiti di intervento e di spesa (M13)

L'aiuto medio minimo per ettaro, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25,00 euro.

Non sono erogati gli aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 euro.

La medesima superficie può essere oggetto di aiuto una sola volta nell'anno di presentazione della domanda.

La verifica di queste tipologie di requisito è svolta **automaticamente** in riferimento alle superfici ammesse in fase istruttoria.

Il mancato rispetto dei limiti di intervento e di spesa determina la non ammissibilità della domanda interessata.

Compilazione checklist di ammissibilità

In considerazione della numerosità di domande e della tipologia di controlli afferenti all'intervento SRB01/13.1.1, per questioni di economicità si procede a redigere una checklist massiva distinta per domande ammissibili e domande non ammissibili.

ATTENZIONE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini, agli indirizzi procedurali generali per lo sviluppo rurale approvati, nonché ad altri provvedimenti specifici.

CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

Intervento SRB01/13.1.1
“Indennità compensativa in zona montana”
DGRV _____ / _____

Dati identificativi:

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

Domanda n.

NOTE:**PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO**

| Requisito | Modalità di verifica |
|---|--|
| Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto | Controllo automaticamente svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda |

AMBITO TERRITORIALE

| Requisito | Modalità di verifica |
|--------------------------------------|----------------------|
| Zone montane svantaggiate del Veneto | Controllo automatico |

SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---------------------|-----------------------|--|
| Agricoltori ATTIVI | Controllo automatico* | |
| *Agricoltori ATTIVI | Controllo informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NN |

CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE

| Requisito | Modalità verifica | Esito |
|--|----------------------------------|---|
| Condurre superfici oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Aziende zootecniche: presenza codice allevamento veneto | Controllo automatico/informatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|------------|
| Domanda n. |
|------------|

INTERVENTI AMMISSIBILI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|--|----------------------|---|
| Operazioni ammissibili: | | |
| Azienda zootecnica (ZOO): superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e superfici a seminativo destinate all'alimentazione del bestiame | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Altra azienda (ALTRE): tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto) | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|-------------------------|----------------------|---|
| Colture eleggibili | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| SOI minima 1 ha (SRB01) | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

LIMITI DI INTERVENTO E DI SPESA

| Requisito | Modalità di verifica | Esito |
|---|----------------------|---|
| Aiuto medio minimo per ettaro = > 25,00 € (M13) | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Limite minimo di importo/domanda ammessa => 250,00 euro (M13) | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Superficie oggetto di aiuto una sola volta nell'anno | Controllo automatico | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

| |
|-------|
| NOTE: |
|-------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

Domanda n. _____

ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

| Tipologia | SOI richiesta (ha) | SOI ammessa (ha) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| ZOOTECNICHE | | |
| ALTRE AZIENDE (NON ZOOTECNICHE) | | |

CONSIDERATO che:

(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo)

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

| | |
|--------------------|--------------|
| AMMISSIBILE | SI NO |
|--------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Data | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |

VISTO: Il Dirigente

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2023

Procedure per la gestione degli Aiuti in regime de minimis

INDICE

| | |
|---|---|
| AIUTI PREVISTI IN REGIME DE MINIMIS | 3 |
| Aiuto "de minimis" grano duro | 3 |

AIUTI PREVISTI IN REGIME DE MINIMIS

Con il termine aiuti "de minimis" vengono definiti quegli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

Aiuti "de minimis" alle imprese agricole che coltivano **Grano Duro** ai sensi del DM 12 settembre 2022 (GU n.253 del 28 ottobre 2022) – Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro. (22A06094)

La richiesta degli aiuti "de minimis" deve essere effettuata all'interno della domanda unificata. Possono richiedere gli aiuti "de minimis" GRANO DURO solo le aziende che aderiscono al regime ordinario.

NB l' Aiuto "de minimis" barbabietola da zucchero non è stato attivato dalla Regione Veneto per la campagna 2023

Aiuto "de minimis" grano duro

In attuazione del Decreto Ministeriale sopra richiamato, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro.

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare nella Scheda Premio De Minimis - grano duro della domanda unificata quali sono le superfici a premio e oggetto di un contratto di filiera.

Nella Scheda dati aggiuntivi - Scheda ALLEGATI l'azienda dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** allegare:

- la fattura di acquisto delle sementi certificate;
- copia del contratto di filiera;
- il modello GD (disponibile anche nel sito web dell'agenzia).

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare le informazioni necessarie anche nella SCHEDA DATI AGGIUNTIVI della domanda unificata.

L'Organismo pagatore competente dei controlli e dell'erogazione di tale aiuto è: **AGEA**.

AVEPA effettua esclusivamente la raccolta delle richieste, pertanto per maggiori informazioni relative all'istruttoria e all'erogazione, è necessario fare riferimento all'Organismo Pagatore AGEA.

Circolari AGEA di riferimento per la campagna 2023:

Circolare Agea Pagatore prot. 35614 del 12 maggio 2023- Istruzioni Operative n. 43;

Circolare Agea Pagatore prot. 4669 del 16 giugno 2023 - Istruzioni Operative n. 63;

Circolare Agea Pagatore prot. 58083 del 25 luglio 2023 - Istruzioni Operative n. 78.